

Progetto Manuzio



Regno di Sicilia

**Costituzione di Sicilia
stabilita nel generale
straordinario Parlamento
del 1812**



www.liberliber.it

Questo e-book è stato realizzato anche grazie al sostegno di:



E-text

Web design, Editoria, Multimedia
(pubblica il tuo libro, o crea il tuo sito con E-text!)

<http://www.e-text.it/>

QUESTO E-BOOK:

TITOLO: Costituzione di Sicilia stabilita nel generale straordinario Parlamento del 1812.

AUTORE: Sicilia <Regno>

TRADUTTORE:

CURATORI: Abate, Rosario; Ortolani, Giuseppe Emanuele

NOTE:

CODICE ISBN E-BOOK:

DIRITTI D'AUTORE: no

LICENZA: questo testo è distribuito con la licenza specificata al seguente indirizzo Internet:
<http://www.liberliber.it/libri/licenze/>

TRATTO DA: Costituzione di Sicilia stabilita nel generale straordinario Parlamento del 1812. Preceduta da un discorso sulla medesima, e da diplomi relativi alla Convocazione del Parlamento ed alla Sanzione di tutte le proposte di esso: coll'aggiunta di un Compendio della Costituzione d'Inghilterra - Palermo : Per le stampe di Solli, A spese di Rosario Abate Via Toledo, n. 357 - XXXXII, 224, 4, VIII, 160 p. ; 8

CODICE ISBN FONTE: manca

1a EDIZIONE ELETTRONICA DEL: 3 settembre 2012

INDICE DI AFFIDABILITÀ: 1

- 0: affidabilità bassa
- 1: affidabilità media
- 2: affidabilità buona
- 3: affidabilità ottima

DIGITALIZZAZIONE:

Ruggero Volpes, r.volpes@alice.it

REVISIONE:

Paolo Oliva, paulinduliva@yahoo.it

IMPAGINAZIONE:

Ruggero Volpes, r.volpes@alice.it

PUBBLICAZIONE:

Catia Righi, catia_righi@tin.it

Informazioni sul "progetto Manuzio"

Il "progetto Manuzio" è una iniziativa dell'associazione culturale Liber Liber. Aperto a chiunque voglia collaborare, si pone come scopo la pubblicazione e la diffusione gratuita di opere letterarie in formato elettronico. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito Internet:

<http://www.liberliber.it/>

Aiuta anche tu il "progetto Manuzio"

Se questo "libro elettronico" è stato di tuo gradimento, o se condividi le finalità del "progetto Manuzio", invia una donazione a Liber Liber. Il tuo sostegno ci aiuterà a far crescere ulteriormente la nostra biblioteca. Qui le istruzioni:

<http://www.liberliber.it/aiuta/>

Indice generale

COSTITUZIONE DI SICILIA STABILITA NEL GENERALE STRAORDINARIO PARLAMENTO DEL 1812.....	12
AVVISO DELL'EDITORE.....	13
DISCORSO SULLA NUOVA COSTITUZIONE DI SICILIA.	14
I. — Atto dell'ALTER EGO, col quale S. R. M. creò Vicario Generale S. A. R. il Principe Ereditario affidandogli il Governo del Regno di Sicilia. .33	
II. — Real Dispaccio per la Convocazione dello Straordinario General Parlamento dell'anno 1812.	35
III. — Discorso pronunziato da S. A. R. il Vicario Generale per organo del Protonotaro del Regno nel momento della solenne apertura del Generale straordinario Parlamento del 1812.....	36
IV. — Allocuzione del Ministro di Stato, allorché trasmise al Parlamento del 1812 i piani dello stato delle finanze.....	39
V. — Real Carta, in cui S. R. M. autorizza S. A. R. il Vicario Generale a Sanzionare gli articoli della nuova Costituzione proposti dal Parlamento.....	42
VI. — Dispaccio della Real Sanzione su i primi quindici articoli fondamentali conchiusi dal Parla-	

mento.....	43
VII. — Real Dispaccio per la pubblicazione di tutti gli Articoli, già Sanzionati, relativi alla organizzazione delle due Camere del nuovo Parlamento, ed alla Composizione de' Civici Consigli, e delle Magistrature Municipali.....	44
VIII. — Real Diploma per la Sanzione, e pubblicazione de' rimanenti articoli di dettaglio sulla nuova Costituzione, e del nuovo piano delle finanze proposto dal generale Straordinario Parlamento del 1812.....	47
ARTICOLI FONDAMENTALI.....	50
TITOLO I. — POTERE LEGISLATIVO	55
Capitolo I.....	55
Capitolo II.....	56
Capitolo III.....	57
Capitolo IV.....	57
Capitolo V.....	59
Capitolo VI.....	61
Capitolo VII.....	63
Capitolo VIII.....	64
Capitolo IX.....	66
Capitolo X.....	68
Capitolo XI.....	70
Capitolo XII.....	73
Capitolo XIII.....	73
Capitolo XIV.....	74
Capitolo XV.....	75
Capitolo XVI.....	76

Capitolo XVII.....	77
Capitolo XVIII.....	80
Capitolo XIX.....	81
Capitolo XX.....	83
Capitolo XXI.....	84
Capitolo XXII.....	84
Capitolo XXIII.....	84
Capitolo XXIV.....	85
Capitolo XXV.....	86
Istruzioni riguardanti l'Articolo nono del Potere Legislativo per le Forme della elezione de' Rappre- sentanti alla Camera de' Comuni.....	87
TITOLO II. — POTERE ESECUTIVO.....	95
Capitolo I.....	95
Capitolo II.....	100
Capitolo III.....	100
Capitolo IV.....	106
Capitolo V.....	107
Capitolo VI.....	108
TITOLO III — POTERE GIUDIZIARIO.....	112
Capitolo I.....	112
Capitolo II. — Delle qualità de' Giudici, e Magistra- ti.....	121
Capitolo III. — Dell'abuso del potere Giudiziario.	122
Piano generale per l'organizzazione delle magistratu- re di questo Regno e per lo stabilimento del potere Giudiziario.....	124
Capitolo I.....	124

Capitolo II.....	124
Capitolo III.....	126
Capitolo IV.....	128
Capitolo V.....	130
Capitolo VI.....	131
Capitolo VII.....	132
Capitolo VIII.....	134
Capitolo IX.....	135
Capitolo X.....	138
Capitolo XI.....	140
Capitolo XII.....	140
Capitolo XIII.....	141
Capitolo XIV.....	142
Capitolo XV.....	142
Capitolo XVI.....	142
Abolizione de' Fori.....	143
Giudizio de' Giuri, o sia Uguali.....	145
CONSIGLI CIVICI E MAGISTRATURE MUNICI- PALI.....	147
Capitolo I.....	147
Capitolo II.....	153
Capitolo III.....	155
COLONNA ANNONARIA DI PALERMO.....	158
DECRETI PER LA LIBERTÀ DELLA STAMPA.	164
PER LA SUCCESSIONE AL TRONO DEL REGNO DI SICILIA.....	170
DELLA FEUDALITÀ, DIRITTI, E PESI FEUDALI.	178
Capitolo I.	178

Capitolo II.	180
Capitolo III.....	183
Capitolo IV.	184
Capitolo V.....	185
DELLA LIBERTÀ, DIRITTI, E DOVERI DEL CIT- TADINO.	187
Capitolo I.....	187
Capitolo II.	187
Capitolo III.	188
Capitolo IV.	188
Capitolo V.	188
Capitolo VI.....	189
Capitolo VII.	190
Capitolo VIII.	191
Capitolo IX.	192
Capitolo X.	192
Capitolo XI.	192
Capitolo XII.	193
Capitolo XIII.	193
DELL'ABOLIZIONE DEI FEDECOMMESSI.....	194
PIANO DI FINANZE.....	199
APPUNTAMENTO FATTO DAI TRE BRACCI EC- CLESIASTICO, MILITARE E DEMANIALE.....	227
Supplica dell'intiero Parlamento a S. R. M.	227
Proposta in forma di grazia fatta dal Braccio De- maniale alla quale si uniformò il Braccio Ecclesia- stico.	228
Altra proposta del braccio demaniale alla quale si uniformò il braccio ecclesiastico.	229

Capitolo separato conchiuso dal Parlamento inerente al Capitolo VI. del potere esecutivo.....	229
Nota delle once duemila novecentodue tari diciannove e grana sei stabiliti dal Parlamento di pagarsi agli Infrascritti.....	230
DIVISIONE DELLA SICILIA IN VENTITRE DISTRETTI.....	234
Nomi de' Capiluoghi delle ventitrè Comarche colla descrizione dei loro limiti, cominciando da Levante, e Nota delle rispettive Città e Terre che vi si contengono.....	237
I. Messina.....	237
II. Castoreale.....	238
III. Patti.....	238
IV. Mistretta.....	239
V. Cefalù.....	240
VI. Termini.....	241
VII. Palermo.....	242
VIII. Alcamo.....	243
IX. Trapani.....	244
X. Mazza.....	244
XI. Sciacca.....	244
XII. Bivona.....	245
XIII. Girgenti.....	246
XIV. Terranova.....	246
XV. Modica.....	247
XVI. Noto.....	248
XVII. Siracusa.....	248
XVIII. Catania.....	249

XIX. Nicosia.....	250
XX. Caltagirone.....	251
XXI. Piazza.....	252
XXII. Caltanissetta.....	252
XXIII. Corleone.....	253
NOTA DE' PARI SPIRITUALI.....	254
NOTA DEI PARI TEMPORALI.....	257
MAPPA DEL NUMERO DEI RAPPRESENTANTI DELLA CAMERA DEI COMUNI.....	262
COMPENDIO DELLA COSTITUZIONE D'INGHIL- TERRA E DELL'ORIGINE DELLE SUE LEGGI... 271	
A SUA ECCELLENZA SIG. D. CARLO EMMA- NUELE COTTONE, E CEDRONIO.....	272
IL TRADUTTORE A CHI LEGGE.....	274
COSTITUZIONE D'INGHILTERRA.....	275
Del Parlamento d'Inghilterra.	282
In qual modo il Parlamento adempie gli atti della Sovranità.....	288
Della Prerogativa Reale.....	294
De' regolamenti Civili dell'Inghilterra.....	296
Della libertà della Stampa.....	298
De' Tribunali d'Inghilterra.....	300
Delle Compagnie di Commercio.....	304
AGGIUNTE DEL TRADUTTORE.....	305
Del Re.....	305
Della Regina.....	307
Della successione.....	308
Del Giuri Criminali.....	308

Della Lista Civile.....	316
MAGNA CARTA REGIS JOHANNIS DE LIBERTATIBUS ANGLIAE.....	321
LEGES FORESTAE.....	334
Stat. de Tallagio Ed. 1. art. 24.....	342
STATUTO DETTO HABEAS CORPUS.....	343
RIFLESSIONI DEL PRESIDENTE MONTE-SQUIEU SULLA COSTITUZIONE D'INGHILTERRA.....	351

COSTITUZIONE DI SICILIA
STABILITA NEL GENERALE
STRAORDINARIO PARLAMENTO
DEL 1812.

Preceduta da un discorso sulla medesima, e da diplomi relativi alla Convocazione del Parlamento, ed alla Sanzione di tutte le proposte di esso: Coll'aggiunta di un Compendio della Costituzione d'Inghilterra

PALERMO
PER LE STAMPE DI SOLLI.
A spese di Rosario Abate Via Toledo N. 357

Via di S. Francesco Num. 3. 1813

AVVISO DELL'EDITORE

Il miglior uso, che io possa fare della libertà della Stampa, è di ristampare la Costituzione, che ce l'ha felicemente impartita. Senza più bisogno di correr dietro ad un permesso, che scoraggia ogni buona intenzione, io mi avviso di secondare in ciò lo spirito del Governo, che vuole la pronta circolazione de' libri necessarj alla prosperità dello Stato, e di soddisfare insieme al voto de' miei concittadini, che desiderano compita quest'Opera, in cui hanno riposto ogni speranza di miglioramento. Oltrediche reputo quest'impegno un mio dovere dopo aver pubblicato nell'anno scorso il Compendio della Costituzione d'Inghilterra, che le ha servito di modello. Mi lusingo, che, come furono accettate piacevolmente le mie prime cure, gradirà anche il Pubblico le presenti, e con una grata accoglienza m'incoraggerà a continuare nell'incominciato lavoro.

DISCORSO SULLA NUOVA COSTITUZIONE DI SICILIA.

Il Parlamento del 1812. fisserà nella Storia del Dritto Pubblico di Sicilia l'epoca la più interessante. Sin'ora è stato mestieri rimontarsi sino a' vecchi tempi del Conquistatore Normanno, e tutti seguirsi i differenti periodi delle differenti Dinastie per conoscersi l'origine delle nostre forme politiche, e l'insieme comprendersi di tutto il pubblico sistema. Ma saranno d'ogg'innanzi, sotto questo rapporto oggetti di mera curiosità gli antichi diplomi, e lo studio del nostro Dritto farà capo dalla nuova gran Carta Costituzionale. Qual prodigiosa rivoluzione non ha la medesima prodotto nelle parti tutte del Governo! Quanta non ne ha preparato al tempo avvenire! La macchina dello Stato si è nuovamente composta; e l'opera di un sol Parlamento cangerà l'aspetto di tutta l'Isola, e darà un carattere diverso alle nostre future generazioni.

Raro esempio sarà negli annali de' popoli questo gran cambiamento. Sovente la Storia delle vicende ne' lor Governi è quell'appunto de' mali loro; e la libertà civile, assicurata da una saggia Costituzione, è stata quasi sempre l'effetto, o di una lenta, ed ostinata resistenza, o di un'improvvisa scossa che, distruggendo parte del corpo sociale, ha richiamato l'altra a' suoi primitivi diritti. Di quali violenti mezzi non usò difatti Licurgo per introdurre in Sparta le sue divine istituzioni! Quai travagli

non ebbe a sostenere il popolo Romano, luttando contro la tirannia de' Tarquinj, contro l'arbitrario potere de' Decemviri, e contro l'insultante orgoglio de' Patrizj! Quanti secoli non sono scorsi per fissare gl'Inglesi quella Costituzione, ch'è tuttora gravissimo soggetto di politici pensamenti! Ma in Sicilia il tutto è avvenuto con indicibile rapidità: ed intanto le cose pubbliche e le private non hanno tra noi sofferto sospensione alcuna.

Niente in vero è da temersi in ogni mutazione di cose, quando la volontà del Monarca invita i sudditi ad operarla. *Cari, ed amati Siciliani*, è stata la magnanima voce, che si è fatta udire dal Trono, *applicatevi alla correzione degli abusi: migliorate le vostre leggi: abbandonate ogni superstizioso attaccamento a' vecchi costumi: fate, che il vostro lavoro riesca di gloria al Trono, ed alla Nazione: rendete in somma memorabile quest'epoca in cui dovrà assodarsi la base dell'ingrandimento Nazionale*. Fortunata Sicilia! ecco il momento opportuno alla tua politica rigenerazione. Felice veramente! Se i tuoi rappresentanti, deposto ogni personale interesse, hanno in tutto consultato il bene generale. Qual sarà la tua gloria, se l'esempio del Principe, lasciando parte de' suoi Reali Poteri, ha mosso pari generosità in ogni eminente suddito del di lui Reame!

La Spagna ci ha precesso di pochi anni in questa generale riforma. Ma quanta è stata diversa la sorte delle due Nazioni! Quella, smembrata nelle sue provincie principali, ha bisognato resistere ad un potente nemico: ed immersa nelle calamità d'una guerra fatale, ha stabi-

lito la sua Costituzione per impegnare ogn'individuo alla comune difesa. All'incontro la Sicilia, custodita dalle invincibili forze d'un Alleato generoso, e sulla magnanima promessa d'esser protetta da ogni ostile invasione, ha ricomposto le sue leggi fondamentali al solo fine di accrescere la sua prosperità, e rendersi modello da imitare all'avvilito continente. Occuperà così sublime soggetto quegli scrittori, che imprenderanno ad illustrare un periodo tanto interessante: io mi fermerò solamente nell'accennare i principj, che hanno diretto il nostro lavoro, utilissima cosa a conoscere, se corrisponda in generale al suo vero oggetto, se reali siano i progressi, di cui ci siamo augurati, e quanto ancora abbisogni per esser condotta a suo compimento.

Se lo scopo d'ogni associazione politica è la conservazione de' diritti dell'uomo, è quindi incontrastabile, che dove non ne sia certo godimento, la società esiste senza Costituzione alcuna: ecco il principio, che regular dee ogni nuovo edificio politico: ed ecco la guida, onde conoscere la fermezza di quello, che si é tra noi innalzato. Ma quali saranno mai questi sagrosanti diritti? La libertà, la personale sicurezza, la proprietà, la resistenza alla oppressione. La nuova Costituzione ha dichiarato tutti questi diritti: nissun Siciliano, stabilisce, potrà essere arrestato, punito, esiliato od in qualunque modo impedito nello esercizio de' diritti suoi senza una precedente legge, che lo condanni: ognuno inoltre può parlare, agire, scrivere liberamente, purchè non turbi l'ordine stabilito dalla legge sola: la proprietà del pari è definita

sagra: e la resistenza è concessa ben anche contro quel magistrato, che commetta violenza, oltrepassando i limiti del suo legittimo potere. Adunque la Costituzione ha mirato al suo fine principale: ma con quali mezzi si è diretta per ottenerlo?

La base d'ogni ben ordinato Governo é un'esatta divisione de' Poteri. È necessario, dice Montesquieu, che il Potere Legislativo fosse distinto dall'Esecutivo per evitarsi, che si facciano leggi tiranniche per tirannicamente eseguirsi; ed è indispensabile, che dall'uno e dall'altro fosse separato il Giudiziario Potere per impedirsi, o l'arbitrio ne' giudizj, o che il magistrato acquisti la forza d'un oppressore. Gioverà ad una Nazione talvolta abbandonare tutti e tre Poteri al magnanimo carattere un Principe illuminato; ma una saggia Costituzione dee prevenire l'abuso, che possa commettersi da un Successore rimoto: indi è che la nostra ha stabilito di risiedere il Potere Legislativo nel solo Parlamento, di attribuire alla Corona tutto il potere Esecutivo ed il Giudiziario di concentrare ne' Magistrati soli.

Il Parlamento rappresenta la Nazione intera, la quale si è distinta in due classi, cioè in quella del Popolo, e nell'altra de' Pari: questi interverranno personalmente nelle Sessioni, ma il primo vi sarà ammesso per via de' suoi deputati. Tutti adunque da ogg'innanzi concorreranno o direttamente, o indirettamente nella formazione della legge: e questa sarà veramente l'espressione della volontà generale. Ma non sono gli uomini uguali in diritti? Perchè dunque una differenza tra l'una, e l'altra

parte della Nazione? Disinganniamoci una volta: l'ineguaglianza morale è un inconveniente inevitabile in ogni Società civile: in Atene difatti si distinsero per nascita non pochi de' suoi Cittadini, Roma ebbe molte famiglie di Patrizj, ed in Firenze governarono per lungo tempo le cose pubbliche personaggi di origine illustre. A dir vero, se gl'uomini tra lor differiscono in talenti, ed in attività, saranno ineguali eziandio nell'acquisto delle ricchezze, e nella consecuzione degli onori: e se poi debba riputarsi sagra ogni proprietà, niente di più facile, che la medesima, insieme colla opinione de' goduti onori, si tramandi in un discendente, forse immeritevole di possederla. La nuova costituzione ha rispettato questa differenza, peraltro dipendente d'antichissimi titoli, cui conviene non toccare; ma si è rivolta più saggiamente a determinarne i limiti, e diriggerla a comune utilità.

Non ogni nobile è un Pari del Regno: questa dignità si appartiene a talune ragguardevoli famiglie, nè tampoco si estende a tutti gl'individui di esse. Tranne coloro, che aveano diritto di comporre l'abolito Braccio Militare, ed eccettuate le lor mogli, ed i loro immediati successori, tutto il resto è rientrato nella classe generale del popolo, e le condizioni tutte si sono agguagliate: così la Costituzione, lasciando una sola classe distinta, ha potuto ridurre all'istesso livello molti ceti di persone. Ma neppure è determinato per sempre il numero delle Parie; dapoichè si è lasciata al Re la facoltà di crearne: e però ogni cittadino vi potrà in progresso aspirare.

Qual miracolosa rigenerazione non produrrà in queste

privilegiate Famiglie l'attributo della nuova dignità! Quella quasi universale depravazione, ch'era figlia dell'ozio, e dell'opulenza, si trasmuterà in una nobile gara; imperciocchè la circostanza di discutere in un'imponente assemblea i grandi affari dello Stato ecciterà non mai sentite passioni: e se pochi saranno animati dalle sublimi, e dalle generose, sempre nondimeno un gran numero, mosso o dall'ambizione di dominarla, o dalla cura de' suoi proprj interessi, si renderà un corpo attivo, ed illuminato: e gli occhi della Nazione rivolti alle operazioni loro, serviranno di freno alle loro disordinate voglie. Per siffatta ragione appunto i Pari d'Inghilterra si sono in generale distinti tra i nobili delle regioni più colte dell'Europa.

Ma sempre potrà divenire pericolosa l'influenza de' Pari nel Parlamento, se comporranno insieme con i rappresentanti del popolo unica assemblea legislativa. I grandi, come più forniti di mezzi di corruzione, potranno di leggieri sopra tutti signoreggiare, ed ordinare le cose pubbliche a lor volontà: e tra i medesimi terranno il primo luogo i più intriganti, ed i più ambiziosi: un Iperbolo in effetto diresse per qualche tempo a fronte di Nicia, e di Alcibiade le faccende di Atene: ed un Clodio, di Patrizio divenuto Tribuno mosse più volte a sedizione la plebe di Roma. La nuova Costituzione ha separato i Pari dai Comuni: ha diviso in due Camere: ed ha ricercato il distinto, e simultaneo voto di entrambe per lo stabilimento di ogni legge particolare. Così la voce d'un interessato oratore, il quale ha sedotto in una i membri, che la

compongono, non potrà farsi udire nell'altra: e la prevaricazione divenuta più difficile nell'intero Parlamento, assicurerà in miglior modo alla Nazione la sua politica libertà.

I rappresentanti del popolo dipenderanno dalla Nazione nell'essere rieletti in una novella Camera de' Comuni; quindi saranno probabilmente impegnati a promuovere il bene generale. Ma qual freno imporre, a' Pari, che sono un corpo ereditario, e permanente? Se nulla potranno ottenere a lor privato vantaggio resistendovi il voto de' Comuni; almeno si faranno ad opporsi ad ogni utile proposta di essi? La Costituzione ha prevenuto tale inconveniente, accordando a' Comuni, anche a questo riguardo, l'esclusivo privilegio di somministrare i sussidj alla Corona. Questa importantissima prerogativa, la quale avrà luogo in ogni anno di farsi temere, ha sopra di tutt'altro innalzato l'edificio della Britannica Costituzione: ed opportunamente da noi adoperata perfezionerà quella, che si è di recente stabilita. Una sospensione di sussidj arresterà il Governo nelle sue funzioni: ed i Pari saranno sempre solleciti a non farla avvenire, come quelli, che regolarmente ne profittano a preferenza di ogni altro cittadino, ed hanno tra tutti più da perdere in ogni dissesto generale. Adunque bilanciate così le due Camere del Parlamento, nell'urto de' vicendevoli interessi, le cose plausibilmente si comporranno, e non si arresterà il corso de' pubblici affari.

Ma gioverà principalmente la divisione in due Camere di tutto il Potere Legislativo a render ferma in ogni

tempo la Potenza Esecutrice dello Stato. Nasce la degenerazione di ogni politico sistema dalla reciproca usurpazione di questi due Poteri: e nella maggiore, o minor facilità di effettuarsi consistono gl'interni vizj di qualsivoglia Costituzione; ma sembra questo difficile colla nuova, che abbiamo adottato, supponendo le cose nello stato regolare. Smembrate parte del Potere Esecutivo: dovrà la medesima venirsi acquistando o dal popolo, o da' Pari; ma gelose le due Camere de' privilegi rispettivi, come mai si presterà l'una all'ingrandimento dell'altra? Che se ciò non pertanto un'improvvisa combinazione di circostanze, ed un disordinato interesse in tutti i membri del Corpo Legislativo lo trascinasse a confondere i limiti de' due Poteri, la Costituzione vi occorre, dando all'Esecutivo la facoltà di scioglierlo, o di prorogarlo, o d'impedire con un *veto* la tentata usurpazione. Indi è, che ogni legge del Parlamento non potrà obbligare i sudditi senza la Sanzione Reale: e sotto questo rapporto solo forma parte il Monarca della Legislatrice Potestà.

Non devono però gli stessi principj determinare l'attributo dell'Esecutivo Potere. Questo all'incontro bisogna essere unico e concentrato nell'istessa persona: così veramente la tranquillità pubblica sarà assicurata, e avrà un movimento uniforme la immensa macchina dello Stato. Nelle antiche repubbliche, dove in più mani indipendenti esistea divisa la Potenza Esecutrice, il popolo visse lacerato da continue fazioni: e l'istessa forza, impiegata a riunirla, distrusse alla fine la sovranità dell'in-

tero corpo sociale, e la comune libertà. Seguendo tal principio la nuova Costituzione stabilisce di risiedere nella persona del Re tutto il Potere Esecutivo; ed oltre ciò confermando ereditaria la Monarchia, previene i disordini di una Corona elettiva.

Nulla sarà poi di pregiudizio l'imbecillità di un Principe, nè all'opposto sarà troppo da temersi il carattere di lui intraprendente, quando la Costituzione assegna giusti limiti all'esercizio del suo Reale Potere. Si appartiene al Re l'esecuzione delle leggi, il difendere lo Stato dagli interni, ed esterni nemici, il trattare, e concludere alleanze con Potenze Straniere: egli ha quindi bisogno di una forza militare, che lo sostenga come impedire, che non serva questa ad opprimere la stessa Nazione? Ad escludere sì ragionevol timore, vieta la Costituzione un numero di truppe oltre al consenso del Parlamento, proibisce inoltre ogni leva forzata, e nullo dichiara ogni trattato in opposizione alle leggi fondamentali del Regno. In Inghilterra si è fatto di più, limitandosi l'esistenza della permanente milizia al breve periodo di un solo anno; di modochè resterà disciolta naturalmente, se un atto nuovo di tutto il Potere Legislativo non la manterrà in vita.

Ma non bastano le sole leggi per iscansarsi gli abusi di autorità: conviene sopra di ogni altro combinarne l'adempimento nell'interesse reciproco del popolo, e di chi debba eseguirle. Qui sta riposto il punto centrale d'ogni ben ordinato Governo, ed ecco come si è condotto il nostro a fermamente stabilirlo.

Il Re niente potrà operare senza organi immediati del-

le sue azioni; la Costituzione quindi senza toccare all'Augusta Persona del Monarca, il che potrebbe ritornare a comune rovina, ne chiama risponsabili soltanto i di lui Ministri. Spetterà poi al Parlamento il punire gli agenti del Potere Esecutivo: nè varranno giammai a sottrarli dal gastigo nè gli ordini dello stesso Principe, nè il di lui perdono. Ma sopra di tutto assicurerà alla Nazione, che non si oltrepasseranno giammai i determinati confini, l'unica prerogativa de' Comuni di accordare i sussidj annuali. Oggi è divenuta la Nazione proprietaria di tutti i beni dello Stato: e su questi fondi assegnerà in ogni anno i mezzi, come sostenere l'esercizio della Reale Autorità. E però come potranno commettersi abusi senza truppe da farli rispettare, e qual via di mantenersi una milizia imponente senza soldi da distribuire? Che se ciò non pertanto si avverranno lente usurpazioni, ci sarà un metodo legale di correggerli nel momento di fissarsi la lista Civile ad ogni nuovo avvenimento al Trono. Adunque facendo all'uopo valere l'anziddetta prerogativa, e punendo i Ministri degli eccessi di autorità si manterrà in equilibrio l'Esecutivo Potere, e tornerà a profitto della pubblica quiete la fondamentale legge, che dichiara inviolabile, e sagra la Persona del Re.

Vero è, che il Principe dà vita al Corpo Legislativo, a lui spettando il convocare, e disciogliere il Parlamento; ma il Monarca di Sicilia, non altrimenti che quello d'Inghilterra ne avrà in ogni anno bisogno: e volentieri eseguirà la legge, che ne inculca la riunione, se non vorrà fermarsi nelle funzioni della di lui Regia Dignità. Ad ar-

restare poi l'influenza di un Potere, così preponderante, negli stessi membri del Corpo legislativo, prescrive la Costituzione, che il Re non possa intromettersi nelle discussioni loro, che i delitti de' Parlamentarj siano puniti dalle Camere rispettive, e che soggiaccia ad una inevitabile pena quel Magistrato, il quale osasse pigliarne conoscenza: ed eziandio ha ritardato la seduzione, allontanando da quest'augusta Assemblea persone miserabili, e dipendenti.

Ma resterebbe incompetita l'opera, se non si fosse insieme determinata l'indipendenza del Giudiziario Potere. Imperciocchè ne' Governi moderati quasi sempre l'esercizio di arbitraria autorità si è commessa, sotto le forme di legali giudicj: in effetto la Camera Stellata in Inghilterra sostenne per più regni consecutivi il tirannico Potere de' Tudor, fu in Venezia l'Inquisizione di Stato il mezzo di comune oppressione, e la Spagna soggiacque al dispotismo ne' crudelissimi tempi di un terribile Tribunale. Il Re, come sorgente unica di ogni grazia, e di ogni onore, sceglierà i Magistrati; ma non potrà privarli di uffizio, nè intromettersi nelle incumbenze loro: indi non nè sarà taluno esposto all'odio di un Favorito, nè cadrà vittima della calunnia ordita all'intorno del Trono. Vie più interessante diverrà in conseguenza la persona di ogni Magistrato: egli risponderà al corpo della Nazione degli eccessi di suo Potere, ed il suo delitto sarà grave argomento di una solenne processura. Al Parlamento si apparterrà quindi il giudicarlo; ma per evitarci in questo delicato momento la combinazione di due

poteri, si sono distinte le funzioni delle due Camere, affidando a' Comuni il diritto dell'accusa, ed a' Pari l'altro di pronunziare una pena. Tutto sarà pubblico in questo giudizio; non temete adunque l'oppressione d'un innocente Magistrato: i Comuni non l'accuseranno giammai, nè la Nazione soffrirà la perdita di un giudice diligente nel suo ministero.

Delineando il piano generale, che ha diretto la nuova Costituzione, ho accennato non pochi vantaggi, che promette la medesima a quest'Isola beata. Quali però sono i veri progressi, che ha fatto la Sicilia in sì breve tempo? Converrebbe a tal'uopo premettere il quadro degl'introdotti abusi, e ben fissare lo stato precedente all'incominciata riforma: serva però questa materia di spazioso campo a brillare elevati ingegni, e limitiamoci a tracciarne con rapidità i principali lineamenti.

Chi sarà mai tra noi, che possa dimenticare per poco le passate calamità! Chi cesserà un momento di benedire il Monarca, che ci ha sollevato da infiniti mali! Più non si vive oggidì in quella vicendevole diffidenza del Governo, e de' sudditi, che alienava il Principe dal suo Reame: posando il Trono sopra ferme basi di giustizia, ha tutti sterminato que' vilissimi fabbricatori di calunnie, che tradivano ad un tempo il Re, e la Nazione: le Cariche principali dello Stato non servono di traffico, nè di alimento agli occulti nemici della Corona: ed il nome Siciliano non è più impunemente vilipeso da ingrattissimi stranieri. Ma queste cose potute avrebbono eziandio ottenersi senza general cangiamento nel Governo politico,

e nel municipale: applichamoci piuttosto a rilevar le conseguenze, che ne sono immediatamente derivate.

Poco guadagno ritrarrebbe la Sicilia dall'introduzione di nuovi sistemi, se tuttavia continuasse uno assurdo, e mostruoso, infelicissimo avanzo della barbarie de' bassi tempi. Sull'esempio delle più colte Nazioni di Europa avea più volte tentato di scuoterlo, e di liberarsene; ma la forza di prepotenti famiglie presentò sempre un ostacolo a' comuni Voti, nè i saggi Sovrani provvedimenti potuto lo aveano interamente distrurre. Riserbavasi al Parlamento del 1812. quest'ardita impresa: e già s'intuonò la lietissima voce dell'abolizione d'ogni maniera di feudalità. Tacete spiriti malcontenti: non screditate questa grand'opera, mostrandola artificiosamente sotto l'aspetto dell'avarizia, e d'un interesse personale. Sì ne convengo, ogni Signore di estinti Feudi, e di abolite baronie ritiene d'ogg'innanzi a titolo permanente gli stessi beni, poco fà possessi con legge di reversione, e si è liberato per sempre del servizio militare, e di molte feudali prestazioni; ma ciò dimostra di non essere generoso il sacrificio, non già di venir meno que' vantaggi, che ne sono gl'immancabili effetti.

La Sicilia, che poteasi assomigliare all'antica Polonia nella odiosa differenza de' suoi abitanti, non riconosce più que' piccoli dispoti, che cingeano di catene le già manomesse popolazioni. Cessata è per sempre ogni angarica prestazione, ed ogni personale servitù; e del pari si è estinto ogni privativo diritto, che ripetea l'origine dall'abuso, e dalla prepotenza. Ogni popolazione del

Regno, ed ogni individuo della Nazione è divenuto suddito all'istesso Potere; nè mai più risuoneranno tra noi gli oltraggianti termini di Demanio, e di Baronaggio: ritengono, egli è il vero, i baroni gli antichi fondi Feudali, ma non è più in lor potere l'istrumento diretto di tante private violenze: ogni giurisdizione si è ricongiunta colla primitiva, ed unica sorgente, donde fù ne' vecchi tempi dismembrata, ed in conseguenza non sarà d'ogg'inanzi riguardata come patrimonio di famiglie particolari. Quanti ostacoli non ha tolto una sola legge a l'industria, interno commercio, al progresso rapido della nostra civilizzazione! Qual'interessante novità non ha introdotta nel vero sistema della rappresentanza nazionale!

Nel vecchio Parlamento, dove un vergognosissimo traffico di voti riuniva nell'istessa persona le procure di più paesi, ed in cui trionfava sovente l'avarizia di un Braccio solo, poche città principali deputavano lor procuradorj a comporre il Braccio Demaniale; e le altre si supponeano rappresentate da' quelli stessi Signori, che sentivano interessi opposti alle soggette popolazioni. Ma, tolta ogni differenza tra città, e terre baronali, oggi tutti i comuni sono ammessi ad eleggere i lor deputati, nè più sarà lecita riunione di più voti in un soggetto istesso. Qual consolante spettacolo non presenterà agli occhi della Nazione il Parlamento, che si è già convocato. I membri tutti della camera de' comuni con effetto la rappresenteranno, ed i Pari intervenendovi col carattere, che loro è dato di sostenere.

Ma vieppiù sensibile è stato il miglioramento nell'innalzato Governo Municipale. Dipendea il medesimo dalla general direzione di un Tribunale, il quale vinto dalla necessità di vecchie formole, e d'interminabili procedimenti, non potea nè da lontano conoscere i veri bisogni del Comune, nè comandare all'uopo le opportune providenze: oltre di che, reputandosi privativo diritto di un ceto occupar le civiche magistrature, spesso affidavansi le medesime a persone incapaci di esercitarle; indi un malcontento generale divideva il popolo in più partiti, ed un positivo dissesto scorgevasi ne' molteplici rami di pubblica amministrazione.

Quanto non dobbiamo alla Costituzione, che ha svelto il male sin dalla sua radice! Ogni comune si è dichiarato indipendente da qualsivoglia autorità nel maneggio de' suoi interessi particolari: e già le operazioni ne dirige un consiglio di scelti soggetti, nel cui numero potrà venir compreso quel cittadino, che presenti determinate qualità, in cui convengono tutti i ceti. Più non dipende dalla nascita l'attitudine alle cariche municipali; poichè basta la qualità di probo, e di facoltoso per potervi aspirare: e quindi il popolo non sarà più in diritto di lagnarsi della poca cura del Governo, se, cieco nella scelta, si abbandonasse a mani infedeli. Qual più adatto stabilimento a meglio confermare l'uguaglianza delle persone, ad interessare ognuno nella pubblica economia, ad imprimere un carattere uniforme ad ogni popolazione del Regno! Non lo temete come un prematuro alimento di libertà; poichè la conoscenza de' sofferti mali, e 'l comu-

ne desiderio di evitarli, ha preceduto la riforma di molto tempo, ed ha preparato la Nazione ad abbracciarla. Ne vi spaventi poi qualche recente esempio di popolare scompiglio, ed eziandio di pubbliche violenze: mentre ogni utile novità, dando un impulso differente alla macchina dello Stato, ne dissesta talune parti, il che non basterà giammai a screditare il piano generale.

Non si creda, che un cieco entusiasmo mi trasporti a segno da non farmi conoscere le imperfezioni del novello sistema: io mi reputo sì fedele alla verità, che non ricuserei di annunziare al Pubblico i miei pensamenti, se mel permettessero i giusti limiti del presente discorso. Ma non posso trattenermi dal far cenno sulla necessaria riforma dell'attual maniera di possedere, ed intorno alla ingiustizia commessa relativamente al concorso indiretto nella legislazione.

Quanto resista a' progressi dell'agricoltura, dell'industria, del commercio, e però a quelli della popolazione, e della nazionale prosperità la riunione de' fondi in pochi possessori, è stato argomento discusso da scrittori illustri. Sarebbe quindi superfluo ripetere nozioni, oggi divenute volgari: tanto che universalmente si conosce di essere ciò necessario all'innalzamento del Regno. Ma quest'articolo si è trattato in rapporto alla parte economica della Legislazione Civile: ed oggidì è per noi interessantissimo a ben assicurare le nostre leggi fondamentali.

Rimessa alla Nazione la proprietà di tutti i beni dello Stato, al presente non di altro gode l'Augusto Capo di

essa, se non di un vitalizio assegnamento, proporzionato al decoro della sua Real Dignità. Necessario è intanto, che il Principe fosse superiore in averi ad ogni suddito della sua Corona per non trovarsi bilanciata a spese della pubblica quiete la forza Esecutrice dello Stato con una potenza privata; ond'è indispensabile a vieppiù assodare il Potere Esecutivo, che si tolga il mezzo diretto a concentrare molte risorse in un sol cittadino. Nè vaglia la difficoltà dell'inconveniente; poichè basta d'esser possibile per doversi prevenire.

Ma se influisce la riforma de' fidecommessi a render più ferma la tranquillità comune, non è poi meno opportuna a stabilire sopra più salde basi la politica libertà. Dipende questa nella nostra Costituzione dalla vera separazione delle due Camere del Parlamento, e dall'urto vicendevole de' loro opposti interessi: e come ciò verificarsi, se, abbisognando di una pingue rendita per esser membro de' Comuni, non si abilita insieme ciascun individuo del popolo a divenir possessore? Sin che le proprietà quasi tutte vincolate si conserveranno nelle stesse poche famiglie, sempre vi sarà ben fondato timore, che la Camera, la quale rappresenta il popolo, segua la stessa direzione dell'altra de' Pari. Oltre di che sembra una contraddizione, che l'istessa legge, la quale ammette ogni siciliano a rappresentare in Parlamento la Nazione, non renda a un tempo facile l'acquisto delle determinate qualità.

Voi, che siete già divenuti Consiglieri ereditarj della Corona, non vi opponete a questa sospirata riforma. Se

v'importa il conservarvi la nuova dignità; dovete in conseguenza promuovere tutto ciò, che vieppiù ferma manterrà la Costituzione, che ve l'ha generosamente impartito. Non è difatti, che intenda di voler dissipato un corpo, il quale contrappesa le voglie troppo libere dell'altro opposto; poichè la sua povertà avvilirebbe quel carattere, che gli è dato di sostenere, e la distruzione, che ne sarebbe la conseguenza, cangerebbe l'ordine delle pubbliche cose. Ma è soltanto uniforme a' miei principj, che si assegni un'inalienabile, e ricco patrimonio alla Patria, e che libera si renda nel tempo istesso la circolazione di ogni altra proprietà.

Qual ingiustizia poi nell'ammettere una parte sola del popolo al voto della legislazione? Se il principale carattere di Nazionalità consiste nel concorso all'elezione di un rappresentante; se il momento della sovranità del popolo dipende dal voto in questa elezione, una parte di esso sarà libera, e l'altra Schiava, semprechè si escludano dall'essere elettori que', che non ritengono proprietà veruna. E perche senza bisogno di provar una rendita non interessare nella causa comune anche gli artisti, che accrescono l'annua riproduzione, i commercianti, che promuovono le risorse dello Stato, ed i professori di scienze, e di arti liberali, i quali sopra tutti influiscono nel ben essere universale, o rischiarando l'industria, o migliorando i pubblici costumi?

Sul modello dell'Inghilterra si è divisa la Sicilia in più Distretti; ma nel tempo istesso se n'è perduto di mira l'oggetto principale. In quella i rappresentanti delle

Contee sono scelti da' soli proprietarj dei luogo: e nella Città poi, che spediscono i lor deputati, sono ammessi ad eleggerli gli uomini liberi del comune, e la parte commerciante della nazione. Perchè adunque non seguire in tutto l'esempio; anzi rendere superflue l'elezioni abilitando nell'una nell'altra gli stessi elettori? Che, se ad evitarsi il cimento delle elezioni popolari, si sono tra noi fissate le qualità necessarie a pronunziare un voto, anche si otterrà di scansarlo distinguendo sulle tracce di antichi legislatori il popolo in poche classi, cioè ne' possidenti, negli artisti, e ne' commercianti e professori di liberali facoltà, e suddividendo ciascuna in più compagnie, le quali somministrassero all'uopo un numero di eligenti invariabile, e non troppo eccessivo: così la Nazione sarebbe più esattamente rappresentata, ed il diritto di eleggere diverrebbe l'attributo del merito, e della pubblica opinione.

Ecco il vantaggio della libera comunicazione de' pensieri: ognuno può annunziare al Pubblico i suoi divisamenti, e questi fisseranno l'attenzione del Corpo legislativo, allorchè saranno avvalorati dalla ragion comune, e dalla voce universale. In questo senso il proporre le leggi è concesso ad ogni individuo del popolo, ed il diritto di stabilirle a' membri Scelti dalla Nazione: cosichè, recandoci i vantaggi delle antiche repubbliche, non incorrerà questa maniera di Governo nel rimprovero, che fece all'Ateniese Legislatore il Filosofo Scita. Animatevi adunque, miei concittadini, a pubblicare le vostre idee. Oggi una patria, nome non più straniero tra noi, v'invita

ad occuparvi di oggetti interessanti alla pubblica, ed alla privata felicità. Fate una causa comune colla Nazione: e seguite la direzione del Monarca, il quale, uniforme alla sua prima voce, ha nuovamente chiamato i suoi diletti sudditi a perfezionare l'intrapreso lavoro. Sorgete a lietissime speranze, alimento salutare d'ogni cittadina virtù: e riconoscete in esse il miglior frutto di quella stessa Costituzione, la quale richiama la Sicilia alla sua antica dignità.

Fedeli alla promessa del manifesto, venghiamo ora inserendo tutti i Reali Dispacci, relativi alla Convocazione, e Sanzione del Parlamento del 1812 giusta l'ordine delle date, in cui si succedono, ancor comprendendovi il Discorso pronunziato da S.A.R. nella solenne apertura, e l'Allocuzione del Ministro delle Finanze nel momento di trasmettere al Parlamento i piani sullo stato di esse. Si farà capo dell'atto dell'Alter Ego, che si può riguardare come il primo anello di questa interessante catena.

I. — *Atto dell'ALTER EGO, col quale S. R. M. creò Vicario Generale S. A. R. il Principe Ereditario affidandogli il Governo del Regno di Sicilia*

Mio diletto e carissimo figlio Francesco Principe Ereditario delle due Sicilie = Per indisposizione di mia salute essendo IO obbligato per consiglio de' medici di respirare l'aere di campagna, e tenermi lontano da ogni

seria applicazione, crederei esser colpevole verso ID-DIO, se in questi difficilissimi tempi non provvedessi al Governo del Regno in modo, che anche gli affari di maggior momento abbiano il loro corso, e la causa pubblica non soffra per le dette mie indisposizioni alcun danno volendo IO adunque disgravarmi del peso del Governo sino che a DIO non piaccia restituirmi lo stato di mia salute adatto a reggerlo, non posso ad altri più condegnamente affidarlo, che a Voi mio diletteissimo figlio, e per essere Voi, il mio legittimo Successore, e per esperienza, che ho fatto della vostra somma rettitudine, e capacità. Laonde di mia piena volontà vi costituisco, e fo in questo mio regno di Sicilia mio Vicario Generale come lo siete stato fatto per ben due volte nell'altro mio Regno di Napoli: e vi concedo, e a voi trasferisco colla pienissima clausola dell'*Alter Ego* l'esercizio di ogni diritto, prerogativa, preeminenza, e facoltà nel modo istesso, che da ME si potrebbero esercitare. Ed affinchè questa mia volontà sia a tutti nota, e da tutti eseguita, comando che questo foglio da ME sottoscritto, e munito di Real suggello sia conservato presso gli atti di Protonotaro del Regno, e ne sia da Voi passata copia a tutti i consiglieri, e Segretarj di Stato per loro intelligenza, e per parteciparlo a chiunque convenga = Dato in Palermo li 16. Gennaro 1812. = FERDINANDO RE. Tommaso de Somma R.M. = Al suo Augusto figlio D. FRANCESCO Vicario Generale del Regno di Sicilia.

II. — *Real Dispaccio per la Convocazione dello Straordinario General Parlamento dell'anno 1812.*

FERDINANDO, per la Grazia di DIO, RE delle due Sicilie, e di Gerusalemme etc. etc. NOI qual VICARIO GENERALE; coll'ALTER EGO in vigore d'atto del nostro Augusto Genitore de' 16 Gennaro del corrente anno abbiamo determinato che si celebri in questa Città di Palermo un Generale Straordinario Parlamento, ed abbiamo deliberato, che se ne facci la consueta solenne apertura nel dì del prossimo mese di Giugno.

E perche è nostra volontà, che in esso si provveda non solamente a' bisogni dello Stato; ma ancora alla correzione degli abusi, al miglioramento delle leggi, ed a tutto ciò, che può interessare alla vera felicità di questo fedelissimo Regno: con particolare premura vi ordiniamo, che nel detto tempo, ed a tale effetto vi raduniate ne' luoghi stabiliti, acciò per voi si possano, sentite le proposte, trattare, votare, e conchiudere tutto quello, che nel detto straordinario Parlamento si esporrà per il Real servizio, e per il bene del Regno, a cui sono dirette le nostre provide cure.

Per li Comuni di questo Regno vogliamo, che facciano procura ampia, ed autentica *more solito* ad uno de' loro Senatori, o Giurati, o al Sindaco qualora lo ritrovinno a ciò idoneo, con facoltà di poter sostituire: altrimenti sarà sempre cosa preferibile, che indossino la medesima procura colle stesse facoltà a persona benestante, e di cordata probità del paese.

Non dubitiamo che sarete per eseguire il tutto colla solita vostra premura e zelo sperimentato per quanto tenete cara la Real Grazia FRANCESCO V. G. = Principe di Castelnuovo = Palermo 1. Maggio 1812. = Al Pretore, e Senatori della fedelissima Città di Palermo.

III. — *Discorso pronunziato da S. A. R. il Vicario Generale per organo del Protonotaro del Regno nel momento della solenne apertura del Generale straordinario Parlamento del 1812.*¹

Cari, ed amati Siciliani = Dal momento, che il Re mio Augusto Genitore, degnossi per sua bontà con l'atto dell'*Alter Ego* de' 16. Gennaro di questo corrente anno di conferirmi le redini del Governo tutte le mie cure non sono state dirette, che a dare delle momentanee providenze tendenti al vostro sollievo, ed al vostro bene. Ora per dare uno stabile aspetto a pubblici affari di questo Regno ho creduto necessario di radunarvi in questo Generale Straordinario Parlamento, onde provvedere sì a' bisogni dello Stato che allo riordinamento, ed alla miglioramento delle leggi, come altresì a togliere quegli abusi, che col volger de' Secoli vi si sono potuti introdurre a poco a poco per quindi stabilire un ordine pubblico ben regolato.

1 La solenne apertura doveasi effettuare nel giorno 15 Giugno giusta l'intima annunziata nel Real Dispaccio di Convocazione; ma fu differita ad altri tre giorni, e quindi successe nel giorno 18 dell'istesso mese.

Per riguardo al primo oggetto, concernente a' pubblici bisogni il mio cuore avrebbe desiderato, o fidi Siciliani, di non esservi astretto a fare veruna domanda; ma come serbare un tal silenzio fra la scarsezza de' tempi trascorsi, ed in mezzo a' bisogni di occorrere con ingenti somme a provvedere alla vostra difesa contra un nemico, che continuamente vi minaccia di rendervi suoi schiavi, e rapirvi i vostri figli per farli strumenti de'suoi ambiziosi, e dispotici disegni? di dissipare le vostre sostanze per i suoi capricci? Calamità, da cui mercè la Grazia di Dio, in forza delle provvide cure del mio Augusto Genitore, e per l'ajuto efficace del nostro potente Alleato, siete stati sin'ora esenti. Vuolsi aggiungere a ciò, prima l'aver io dovuto badare che non vi mancassero i generi di sussistenza in questo infelice anno di penuria; secondo i prezzi di tutti i generi accresciuti rapidamente, effetto bensì dell'accrescimento della ricchezza nazionale e carestia dell'annata; terzo l'incertezza, insufficienza di nuovi catasti per li beni stabili, e l'attuale sbilancio, in cui si trovano le finanze. Queste sono le ragioni, che mi obbligano mio malgrado ad inculcarvi di seriamente occuparvene; onde provvedere efficacemente a' bisogni urgenti dello Stato; sicuro, che la vostra generosità, o fidi Siciliani, vi concorrerà con piacere: comprendendo voi bene, che una Nazione non si farà giammai rispettare, e stimare, che a proporzione dell'energia, che adopera a mantenere le leggi, e la sua forza militare.

Ad aumentare però la ricchezza nazionale e con ciò le risorse dello Stato, il commercio interno, ed esterno, l'a-

gricoltura, e l'industria contribuiscono oltremodo, come ben sapete, le savie leggi, che assicurano la libertà civile non meno, che la proprietà. Voi già ne scorgete un felice esempio nella gran Brettagna nostra fedele Alleata, dove la saggia, e ben ponderata sua Costituzione l'ha elevata a quel segno di floridezza, e potenza, in cui al presente si ritrova, e le fornisce a dovizia i mezzi di sostenere con attività la gran lotta, che ha intrapreso contro il comune nemico. Applicatevi adunque a questo importantissimo oggetto, fedelissimi Siciliani, senza lasciarvi sedurre da una smodata voglia di novità, da astratti pensamenti e da fantastici sistemi, sommamente pericolosi in questa gravissima materia: siccome sarebbe ugualmente reprimibile un eccessivo, e superstizioso attaccamento a certi vecchi stabilimenti, e costumi de' nostri progenitori. Per la qual cosa, seguendo voi la giusta strada della moderazione, fate sì, che il vostro lavoro riesca di gloria, e di vantaggio non meno al Trono, che alla nazione, e renda memorabile ne' fasti della storia quest'epoca, in cui si assoderà forse la base dell'ingrandimento, e del lustro nazionale. Riflettete, che gli occhi dell'Europa sono in questo momento rivolti su di noi. Rechiam dunque a fine con gloria questa grande impresa, la quale io confido nel Signore, che assicurerà gloriosamente la fermezza, e lo splendore del Trono, non altrimenti che la vostra felicità, al cui conseguimento tutti i miei sforzi saranno sempre diretti.

IV. — *Allocuzione del Ministro di Stato, allorché trasmise al Parlamento del 1812 i piani dello stato delle finanze.*

Sua A. R. il Vicario Generale ha convocato questo Generale straordinario Parlamento tanto per rettificare, e migliorare le leggi del Regno, come ancora per riordinare, e provvedere l'Erario.

Il primo oggetto è certamente della più grave importanza per la prosperità della Nazione, ma questa non potrà molto frutto ricavarne, quante volte diretto, e condotto non sarà colla dovuta prudenza, ed accorgimento. Lo spirito di teoria, e di sistema è sempre pericoloso, e qualche volta fatale, quando si tratta di stabilire una nuova forma di Governo; per lo che la più saggia, e sicura via che in tal caso batter si possa, si è quello di mettere innanzi gli occhi, e di seguire per quanto è possibile un qualche perfetto di già esistente modello. Nel rimontare pertanto l'edificio politico di Sicilia faranno bene i tre Bracci a servirsi come di specchio, ed esempio della incomparabile Costituzione d'Inghilterra con quelle alterazioni però, e modificazioni riguardanti il miglioramento del sistema dell'amministrazione della giustizia, e le leggi Civili, e Criminali, che chiederanno le circostanze diverse di queste due famosissime Isole. Sarà pure cosa lodevole, che innovassero il meno, che la materia lo permetterà con ritenere il più che sarà praticabile di quelli antichi patrij regolamenti, che si contengono ne' Capitoli del Regno, e che vanno di accordo co'

principj della legislazione Britannica, che si possono con vantaggio a questo paese adattare.

Per quel che riguarda poi il secondo oggetto, essendo giusto, e necessario, che la Nazione minutamente, e distintamente conosca gli effettivi bisogni dell'Erario, si presenta al Parlamento il seguente piano d'introiti ed esiti, onde possa risolvere quanto l'urgenza richiede. L'annua spesa necessaria per li bisogni dello Stato sul piede attuale dell'esercito, della Marina, della Casa Reale e borzigli con straordinarj di Corte, del Corpo Politico, e Diplomatico, sussidianti, e beneficenze, incluse le once diecimila d'assegnarsi a Comuni, ed agli Ecclesiastici per li beni loro venduti sotto il passato Ministero, ascende, come dalla dimostrazione lettera A, presso a poco ad once

2101435

La rendita disponibile, colla quale dovrebbero essere soddisfatti tutti i predetti bisogni ammonta come dalla dimostrazione lettera B, presso ad once

1716234

Resta perciò un annuale disavanzo di once

385201

Si aggiunga il vuoto de' catasti de' beni stabili, che in capitale è circa once 3127640., ed in annua rendita, come dalla dimostrazione lettera C., once

156382

Dippiù il debito dell'Erario, che per tutto Agosto venturo ascende a circa once 703972 quale, sempreche si vorrà pagare in quattro anni, importa per anno, come dalla dimostrazione lettera D., once

175993

Finalmente la spesa necessaria per restituirsi l'impura moneta di rame, e mettersi in corso la nuova, si arbitra almeno once

60000

Dee perciò supplirsi dal Parlamento per l'anno venturo

777576

Il Ministro nel presentare al Parlamento l'anzidetto risultato dell'infelice stato delle finanze non ha avuto altro oggetto se non se quello di avvertirlo, che per mettergli il dovuto ordine, ed equilibrio deve assolutamente o restringere le pubbliche spese, o accrescere con nuovi donativi la rendita nazionale. Crede esso pure indispensabile, il fargli presente ch'essendo imminente la nuova indizione, i mezzi da adattarsi per provvedere al Real Erario devono essere tali da potersi con prontezza, e facilità mettersi in esecuzione, ed ottenere con sicurezza i desiderati risultati. A quale effetto fa considerare, che per l'anzidetta imminente Indizione non possonsi adattare nuovi sistemi d'imposizioni, e che unicamente con un aumento sulle antiche gravezze provvedere si potrà a' presenti, ed urgenti sopraindicati bisogni dello stato.

Finalmente crede giusto il rappresentargli che qualora dal Parlamento si stabilirà un nuovo sistema politico, ed

economico, a seconda dello stesso si potrà formare un nuovo piano di finanze, il quale, venendo dal Parlamento approvato, si rettificcherà nel corso dell'anno per darli effetto dalla seconda prossima Indizione innanzi, e dopoche la Nazione avrà esaminato i risultati, che dal Ministro delle finanze si presenteranno.

V. — *Real Carta, in cui S. R. M. autorizza S. A. R. il Vicario Generale a Sanzionare gli articoli della nuova Costituzione proposti dal Parlamento.*

Mio Carissimo Padre e Sovrano = A me sembra, che avendo Voi dichiarato replicate volte, che qualora la Sicilia volesse cangiare la sua antica Costituzione preferivate, che prendesse quella Inglese, cognita per la sua saggezza, e che rende felice una così brillante, e potente nazione così crederei, che potreste assicurarmi della fermezza di questa vostra risoluzione, e che potreste autorizzarmi a sanzionare tutti quelli articoli, che saranno conformi a quella Costituzione, che Voi volete accettata nella sua integrità: Salva solo la Religione Cattolica Apostolica Romana, che deve essere la sola ad esclusione di qualunque altra, e salve quelle modificazioni, che saranno necessarie di stabilire circa a' Tribunali, ed alle leggi Civili, e criminali per adattarsi a' nostri costumi. E baciandovi le mani sono = Palermo 1. Agosto 1812. = Vostro ubbidientissimo, e riconoscentissimo figlio Francesco = Essendo ciò secondo le mie intenzioni vi autorizzo a farlo FERDINANDO BORBONE.

VI. — *Dispaccio della Real Sanzione su i primi quindici articoli fondamentali conchiusi dal Parlamento.*

Eccellentissimo Signore = Rassegnati, al RE per organo di S. A. R. il Principe Ereditario Vicario Generale, i quindici articoli, stabiliti come basi della nuova Costituzione nella Sessione de' 20. del caduto Luglio dal Parlamento, affine di ottenere la Reale Sanzione la prefata A. S. R. autorizzata dal suo Augusto Genitore per foglio del primo del corrente, transuntato oggi stesso da V. E. qual Protonotajo di questo Regno, e registrato nei soliti pubblici uffizj a tenore delle leggi, e consuetudini attuali del Regno; ha manifestato la Sovrana volontà sopra ognuno de' suddetti quindici articoli, come basi della surriferita Costituzione nel modo che segue: (*qui comincia l'inserzione de' quindici articoli fondamentali col rispettivo Placet, o Vetat siccome leggonsi in quest'opera dalla pagina 1. sino alla pag. 6.*) Per ordine espresso di S. A. R. il Principe Ereditario, Vicario Generale di questo Regno, partecipo tutto ciò a V. E. perche lo comunichi al Parlamento per le ulteriori operazioni = Palazzo 10. Agosto 1812 Il Principe di Castelnuovo = Al Principe di Valdina Protonotaro del Regno.

VII. — *Real Dispaccio per la pubblicazione di tutti gli Articoli, già Sanzionati, relativi alla organizzazione delle due Camere del nuovo Parlamento, ed alla Composizione de' Civici Consigli, e delle Magistrature Municipali.*

FERDINANDO III. Per la Grazia di DIO Re delle due Sicilie, e di Gerusalemme, etc. etc. etc. Convocatosi da Noi; qual Vicario Generale coll' *Alter Ego*, Straordinario General Parlamento con Real Dispaccio del primo Maggio dell'anno passato per provvedersi dal medesimo non solo a' bisogni dello Stato, ma ancora alla correzione degli abusi, al miglioramento delle leggi, ed a tutto ciò, che interessar potesse alla vera felicità di questo fedelissimo Regno; ed essendosi il medesimo collegialmente riunito, stabilì le basi di una nuova Costituzione, che sotto li 25. dello scorso Luglio ci furono dallo stesso indirizzate. Autorizzati Noi dal nostro Augusto genitore per foglio del dì primo del decorso Agosto, transuntato, ed esecutorato dal Protonotaro del Regno il giorno 10. dello stesso mese, aderendo alle proposte del Parlamento, ed in conseguenza del voto della Nazione, abbiamo munito della Real Sanzione (*in questo luogo si trascrivono quegli soli Articoli Fondamentali, che ottennero il Placet Regiae Majestati, cioè a dire dodici soltanto*) L'anzidetta Real Sanzione fu sotto li 10. Agosto decorso per via del nostro Segretario di Stato ed Azienda comunicata al Parlamento, il quale si applicò in seguito a sviluppare, e stabilire gli articoli di dettaglio della nuova

Costituzione, come meglio si rileva dall'atto Parlamentario, stipolato alla nostra presenza il giorno sette dello scorso Novembre dal Protonotaro di questo Nostro Regno, e da Noi ancora non interamente sanzionato. E siccome il Parlamento stabilì la nuova forma de' Consigli Civici, che deve aver luogo prima dell'imminente Maggio dell'anno corrente; tempo in cui da' medesimi passar si dovrà rispettivamente alla elezione de' magistrati Municipali, che da quel momento in poi dovranno disimpegnare le incombenze, ed eseguire gl'incarichi loro addossati dal Parlamento; e perche i Capitoli riguardanti la nuova forma de' sopraddetti Consigli Civici, alcuni del Potere Legislativo non meno, che le Istruzioni per la elezione de' Rappresentanti la Camera de' Comuni, stabiliti dal Parlamento istesso, e da Noi di già muniti della Real Sanzione sono necessarj per la organizzazione de' medesimi Consigli, e formazione delle due Camere dell'imminente nuovo Parlamento; così Noi, esercitando le Facoltà del Potere Esecutivo, inteso il parere del privato Consiglio, abbiamo stabilito, ed ordiniamo, che prontamente si esegua in tutto il Regno la nuova organizzazione de' Consigli Civici, e quanto altro prescrivasi ne gl'infrascritti Capitoli: *(da questo punto comincia l'inserzione di tutti gli articoli di dettaglio, relativi all'indicato oggetto: cioè il Capitolo IV. e gli altri susseguenti sino al XXV. del Titolo I. del Potere legislativo: i tre Capitoli, che assorbiscono la materia de' Civici Consigli: l'atto parlamentario sullo stabilimento della Colonna Annonaria di Palermo: ed in ultimo le Istruzioni riguar-*

danti le forme della elezione de' rappresentanti alla Camera de' Comini: ogni articolo colla rispettiva sanzione in fine) E perche queste nuove leggi, stabilite dal Parlamento, e da Noi sanzionate, siano in tutto questo Regno inviolabilmente, e puntualmente eseguite in tutte le loro parti, vogliamo, che per via del presente Diploma, firmato di Nostro proprio pugno, e sottoscritto dal Nostro Segretario di Stato, ed Azienda si rimetta al Protonotaro del Regno per farle pubblicare nelle solite, e consuete forme, onde vengano a notizia di ognuno, e farle inserire ne' Registri di questo Regno, ed indi farne arrivare copie in istampa nella Real Segreteria di Stato, ed Azienda, perche dall'infrascritto Nostro Segretario di Stato se ne passi una copia alle altre Segreterie di Stato, a tutti i Magistrati, e pubblici funzionarj per la esecuzione, e si spediscono in seguito dal cennato Protonotaro per via del suo Ufficio le corrispondenti Circolari a tutti i Capitani Giustizieri del Regno accompagnate, pure d'una copia in istampa, per la pubblicazione, ed esecuzione. Dato in Palermo li [...] Febbraio 1813. FRANCESCO VICARIO GENERALE = Carlo Cottone. (*Annessa al presente Diploma fu ancor pubblicata la Mappa della Divisione della Sicilia in ventitre Distretti: la nota de' Pari Spirituali che temporali, giusto il Ruolo degli antichi Parlamentarj, i quali compongono i due Bracci Ecclesiastico, e Militare, esistente nell'Ufficio del Protonotaro del Regno: e finalmente la mappa delle popolazioni, che a seconda la numerazione del 1798, o giusta l'antica qualità di Demaniale, hanno diritto elege-*

re i Rappresentanti per la Camera de' Comuni.)

VIII. — *Real Diploma per la Sanzione, e pubblicazione de' rimanenti articoli di dettaglio sulla nuova Costituzione, e del nuovo piano delle finanze proposto dal generale Straordinario Parlamento del 1812.*

FRANCESCO PRINCIPE EREDITARIO DELLE DUE SICILIE, E VICARIO GENERALE IN QUESTO REGNO DI FERDINANDO III. PER LA GRAZIA DI DIO RE DELLE DUE SICILIE, E DI GERUSALEMME etc. etc, etc. = Investiti Noi, qual Vicario Generale di questo Regno con l'*Alter Ego*, della pienezza del Sovrano Potere abbiamo munito prima d'ogni altro della Real Sanzione quegli atti dell'ultimo General Parlamento, che riguardavano le basi della Costituzione, e la organizzazione, e le incumbenze, e prerogative delle due Camere dello stesso Parlamento, e de' Civici Consigli, perchè riputandoli i più conducenti ai lustro, ed al ben generale della Nazione, abbiamo creduto doversene differire il meno, che fosse possibile, la esecuzione. Pubblicati però, ed in parte anche messi messi in pratica gli anzidetti articoli, abbiamo rivolto l'animo, e l'attenzione Nostra alle rimanenti proposte del prelodato Parlamento, e col parere del privato Consiglio abbiamo apposto, e manifestiamo il Real assenso sopra ognuna di esse nella forma e modo, che segue: *(Da questo momento cominciano i rimanenti articoli della Costituzione: cioè i tre primi Capitoli del Titolo I. del Potere Legislativo: indi i*

Decreti per la libertà della stampa, per la Successione al Trono, per la Feudalità, per la libertà diritti e doveri del Cittadino, per l'abolizione de' Fidecommessi: poscia l'intero Titolo II. del Potere Esecutivo; in quarto luogo e Titolo del Potere Giudiziario, ed il piano generale per l'organizzazione delle Magistrature coll'appendice dell'abolizione de' fori, e Giudizio de' Giuri, o sia uguali: e finalmente il piano delle finanze, e gli appuntamenti de' tre Bracci che meritano la sovrana considerazione) In virtù per tanto della preinserta Nostra Real Sanzione, e del Supremo Potere Esecutivo, del quale siamo investiti, vogliamo, ed ordiniamo, che le surriferite nuove leggi sieno inviolabilmente, ed in tutte le loro parti osservate; a quale oggetto comandiamo, che per via del presente Diploma, firmato di Nostro proprio pugno, e sottoscritto dal Nostro Segretario di Stato, ed Azienda, si rimettano al Protonotaro del Regno per farle pubblicare nello stesso modo, e forma, che furono pubblicate le precedenti sotto li 13. Febbraro corrente anno, ed inserire ne' pubblici Registri di questo Regno, ed indi farne arrivare copie in istampa nella Real Segreteria di Stato, ed Azienda, perchè dall'infrascritto Nostro Segretario di Stato si tramandino alle altre Reali Segreterie di Stato, ed a tutti Magistrati, e pubblici funzionarj per la loro intelligenza, ed esecuzione. = Similmente comandiamo, che dal Protonotaro per via del suo Ufficio si rimettano le corrispondenti Circolari a tutti i Comuni del Regno, accompagnate di una copia in istampa per ciascuna per pubblicarsi, ed ugualmente eseguirsi. Dato in

Palermo a 25. Maggio 1813. FRANCESCO VICARIO
GENERALE = Carlo Cottone.

ARTICOLI FONDAMENTALI

I. La religione dovrà essere unicamente, ad esclusione di qualunque altra, la Cattolica, Apostolica, Romana; e che il Re sarà obbligato professare la medesima Religione; e quante volte ne professerà un'altra, sarà *ipso facto* decaduto dal Trono.

Placet Regiae Majestati.

II. Che il potere legislativo risiederà privatamente nel solo Parlamento. Le Leggi avranno vigore, quando saranno da S. M. sanzionate. Tutte le sue imposizioni di qualunque natura dovranno imporsi solamente dal Parlamento, ed anche avere la Sovrana sanzione. La formola sarà *Veto*, o *Placet*, dovendosi accettare, o rifiutare dal Re senza modificazione.

Placet Regiae Majestati.

III. Il potere esecutivo risiederà nella persona del Re.

Placet Regiae Majestati.

IV. Il potere giudiziario sarà distinto, ed indipendente dal potere esecutivo, e legislativo; e si eserciterà da un Corpo di Giudici, e Magistrati. Questi saranno giudicati, puniti, e privati d'impiego per sentenza della Camera de' Pari, dopo l'istanza della Camera de' Comuni, come meglio rilevasi dalla Costituzione d'Inghilterra, e più estesamente se ne parlerà nell'articolo Magistrate.

Placet Regiae Majestati.

V. La persona del Re sarà sacra, ed inviolabile.

Placet Regiae Majestati.

VI. I Ministri del Re, ed Impiegati saranno soggetti all'esame, e sindacatura del Parlamento, e saranno dal medesimo accusati, processati, e condannati, qualora si troveranno colpevoli contro la Costituzione, ed osservanza delle Leggi, o per qualche grave colpa nell'esercizio della loro carica.

Placet Regiae Majestati.

VII. Il Parlamento sarà composto di due camere, una detta dei Comuni, o sia de' rappresentanti delle Popolazioni tanto Demaniali, che Baronali, con quelle condizioni, e forme, che stabilirà il Parlamento ne' suoi posteriori dettagli su questo articolo: l'altra chiamata de' Pari, la quale sarà composta da tutti quegli Ecclesiastici, e loro successori; e da tutti que' Baroni, e loro successori, e possessori delle attuali Parie, che attualmente hanno dritto di sedere, e votare ne' due Bracci Ecclesiastico, e Militare; e da altri, che in seguito potranno essere eletti da S. M. giusta quelle condizioni, che il Parlamento fisserà nell'articolo di dettaglio su questa materia.

Placet Regiae Majestati.

VIII. I Baroni avranno come Pari testaticamente un voto solo, togliendosi la molteplicità attualmente relativa al numero delle loro popolazioni. Il Protonotajo del Regno presenterà una nota degli attuali Baroni, ed Ecclesiastici, e sarà questa inserta negli atti Parlamentarj.

Placet Regiae Majestati.

IX. Sarà privata del Re il convocare, prorogare, e sciogliere il Parlamento secondo le forme, ed Istituzioni, che si stabiliranno in appresso. S. M. però sarà tenuta di convocarlo in ogni anno.

Placet Regiae Majestati.

X. La Nazione dovendo fissare i sussidj necessarj allo Stato si darà precisamente il dovere di fissare nella lista civile quelle somme bisognevoli allo splendore, indipendenza, e mantenimento del suo Augusto Monarca, e della sua real Famiglia in quella estensione la più generosa, che permetterà l'attuale stato delle finanze del regno; e quindi la nazione assumerà per suo conto l'esazione, ed amministrazione di tutti i fondi, e beni nazionali, compresi quelli riguardati finora come cespiti fiscali, e demaniali, le di cui somme poi passerà alle mani del Ministro delle Finanze per quegli usi dal Parlamento stabiliti. Per le persone poi, sistemi, e mezzi, co' quali tali fondi saranno amministrati, ed esatti, si riserva farsolo nel dettaglio di questo articolo.

Vetat Regia Majestas.

XI. Alcun Siciliano non potrà essere arrestato, esiliato, o in altro modo punito, o turbato nel possesso, e godimento de' dritti e dei suoi beni, se non in forza delle leggi di un nuovo Codice, che sarà stabilito da questo Parlamento, e per via di ordini e di sentenze de' Magistrati ordinarj, ed in quella forma, e con quei provvedi-

menti di pubblica sicurezza, che diviserà in appresso il Parlamento medesimo. I Pari goderanno della forma dei Giudizj medesimi, che godono in Inghilterra, come meglio si diviserà dettagliatamente in appresso.

Placet Regiae Majestati.

XII. Con quel medesimo disinteresse, che il Braccio Militare ha sempre marcato nelle sue proposte, ha votato, e conchiuso, ed il Parlamento ha stabilito, che non vi saranno più Feudi; e tutte le Terre si possederanno in Sicilia come in allodj, conservando però nelle rispettive famiglie l'ordine di successione, che attualmente si gode. Cesseranno ancora le giurisdizioni Baronali, e quindi i Baroni saranno esenti da tutti i pesi, a cui sinora sono stati soggetti per tali dritti Feudali. Si aboliranno le investiture, rilevj, devoluzioni al Fisco, ed ogni altro peso inerente ai Feudi, conservando però ogni famiglia i Titoli, ed onorificenze.

Placet Regiae Majestati.

XIII. Aderisce inoltre a stabilire, che si aboliranno i così detti diritti angarici, e privativi; tostochè però le Università, o i Singoli, che vi van soggetti indennizzeranno il Proprietario attuale con ragionare il capitale al 5. per 100. sul fruttato, sia della gabella, che vi sarà all'epoca della Reluizione; ovvero mancando questa su i libri della rispettiva Segreteria: beninteso però, che i possessori di Terre di qualunque natura conserveranno la stessa mano, e i loro diritti per la facile esigenza dei crediti, e censi nello stesso modo, e forma, che finora ha

goduto.

Sua Maestà si riserba di accordare la sua Sanzione quando riceverà sopra questo articolo le necessarie dilucidazioni.

XIV. Aderisce il Braccio Militare alle proposte de' Comuni, che ogni proposizione relativa a sussidj debba nascere privativamente, e conchiudersi nella riferita Camera de' Comuni: ed indi passarsi in quella de' Pari, dove solo si dovrà *assentire*, o *dissentire* senza punto alterarsi. Ha poi stabilito, che tutte le proposte riguardanti gli articoli di Legislazione, e di qualunque altra materia, saranno promiscuamente avanzate dalle due Camere, restando all'altra il diritto di repulsa.

Placet Regiae Majestati.

XV. Quanto poi agli altri principj, e stabilimenti della predetta Costituzione Britannica, il Parlamento dichiarerà in appresso quali si dovranno accettare, quali rigettare, e quali modificare per le differenze dello stato, e delle circostanze delle due Nazioni. Perlocche fa sapere, che volentieri riceverà que' progetti, che si faranno da' suoi membri per la conveniente applicazione della Costituzione Inglese al regno di Sicilia: onde possa scegliersi quello, che si giudicherà più confacente alla gloria di S. M., ed alla felicità del Popolo Siciliano

Sua Maestà, a misura, che se le presenteranno degli articoli, risolverà quali meriteranno la sua Real Sanzione.

TITOLO I. — POTERE LEGISLATIVO

Capitolo I.

§. 1. Il potere di far le leggi, e quello di dispensarle, interpretarle, modificarle, ed abrogarle risiederà esclusivamente nel Parlamento. Ogni atto legislativo però avrà forza di legge, e sarà obbligatorio, tosto che avrà la sanzione del Re.

Placet.

2. Il Re si compiacerà rispondere ai Decreti del Parlamento prima che resti sciolto, o prorogato colla formola del *Placet*, o *Veto*, e senza apportarvi alterazione, o modificazione veruna, come si degnò sanzionare con real dispaccio de' 10 di agosto 1812.

Placet; intendendosi che questo stabilimento debba principiare dal Parlamento del 1813 in poi, menochè riguardo le nuove Leggi de' nuovi Codici, quali come parte integrale della presente Costituzione, dovranno essere considerate come tante differenti proposte, e però talune potranno essere sanzionate, ed altre rigettate.

3. Ogni legge dovrà inserirsi nei registri del regno, ed il Segretario di Stato del ripartimento sarà tenuto di farne arrivare a nome del Re la copia in istampa a tutti i Magistrati, e pubblici Funzionarj per la esecuzione.

Placet; con che resti inerente nella Corona il diritto di proclamarle, ed al bisogno richiamarle in osservanza, ed inculcarne la esecuzione con degli Editti.

4. Al solo Parlamento apparterrà non meno il dritto di far Leggi, che quello ancora della creazione, ed organizzazione di nuove Magistrature, e suppressione delle antiche.

Placet; Con che relativamente alla creazione, ed organizzazione di nuove Magistrature nei casi straordinarj sia in facoltà Nostra di delegare uno, o più individui, da scegliersi fra i Magistrati esistenti; da regolarsi però nella processura a tenore del Rito e delle Leggi vigenti.

Capitolo II.

§. 1. Il solo Parlamento avrà il potere di mettere nuove tasse di ogni specie, e di alterare quelle già stabilite. Tutti li sussidj non abbiano che la durata di un anno. Tali determinazioni però del Parlamento saranno nulle, come già si è detto delle Leggi, se non saranno avvalorate dalla Real Sanzione.

Placet.

2. La Nazione da oggi in avanti sarà la proprietaria di tutti i beni, ed introiti dello Stato di qualunque natura; e quindi ne disporrà il Parlamento con piena libertà, sempre però colla Real Sanzione.

Placet.

Capitolo III.

I beni Ecclesiastici debbono considerarsi inalienabili, menochè nei casi previsti dalla Santa Chiesa.

Placet; Menochè in quei casi, che lo sono stati de jure.

Capitolo IV.

§. 1. Il prossimo Parlamento, e tutti gli altri, che in appresso si convocheranno da S. R. M. saranno composti da due Camere, l'una detta de' Pari, o sia de' Signori, e l'altra de' Comuni.

Placet Regiae Majestati.

2. La camera de' Pari risulterà da tutti quei Baroni, e loro Successori, e da tutti quegli Ecclesiastici, e loro Successori, che attualmente han dritto di sedere, e votare in Parlamento. I Pari tanto spirituali, che temporali avranno testaticamente un voto solo, togliendosi l'attuale molteplicità delle loro Parie.

Placet Regiae Majestati.

3. Viene stabilita la rispettiva, ed unica Parìa della nota presentata dal Protonotaro del Regno, e lo stesso per gli Ecclesiastici; la quale nota sarà posta in fine dell'atto Parlamentario.

Placet Regiae Majestati.

4. La dignità de' Pari temporali giusta quel titolo, che è espresso nella nota suddetta, sarà perpetua, inalienabile, ereditaria e non si potrà ad altri trasferire nè per vendita, nè per donazione, nè per qualsisia maniera, fuorchè quella della successione, secondochè questa si troverà stabilita nelle particolari famiglie. Egualmente restano perpetue, ed inalienabili le Dignità Ecclesiastiche Parlamentarie.

Placet Regiae Majestati.

5. Sua Real Maestà potrà creare quanti nuovi Pari Temporali vorrà, purché quelli da eleggersi siano o Principi, o Duchi, o Marchesi, o Conti, o Visconti, o Baroni Siciliani, ed abbiano almeno una rendita netta sopra terre di once seimila all'anno; perlochè qualunque diploma del Re a tal uopo, non avrà alcun vigore, se prima non sarà registrato negli atti della Camera de' Pari, che sola dovrà prendere cognizione delle predette condizioni.

Placet Regiae Majestati per la creazione dei pari, nell'intelligenza però che S. M. si riserva dichiarare in appresso il suo Real animo sulle limitazioni.

6. Erigendosi nel nostro regno di Sicilia nuovi Vescovi, s'intendano *ipso facto* Pari Spirituali, i nuovi Vescovi, e i loro successori.

Placet Regiae Majestati.

7. I Pari Temporali potranno costituire per loro Procuradore il loro immediato successore, e i medesimi,

ugualmente che gli Spirituali, potranno intestare la procura a qualunque altro Pari, purchè non si cumuli nella stessa persona più di una procura.

Placet Regiae Majestati.

Capitolo V.

§. 1. La Camera de' Comuni sarà formata dai rappresentanti delle popolazioni di tutto il Regno, senz'alcuna distinzione di Demaniale, o Baronale, nel numero, e proporzione che siegue.

Placet Regiae Majestati.

§. 2. Il Regno tutto, fuori le Isole adjacenti, si dividerà in ventitre Distretti, giusta la Mappa formata, nella quale sono anche notati i capi—luoghi o Popolazioni Capitali, e di cui si farà registro agli atti del Protonotaro del Regno e ciascuno di questi Distretti manderà alla Camera de' Comuni due rappresentanti.

Placet Regiae Majestati.

§. 3. La città di Palermo ne manderà sei: le città di Catania, e di Messina ne manderanno tre per ognuna: e qualunque altra Città o Terra, la cui popolazione arrivi al numero di 18 mila anime, ne manderà due, oltre quelli del rispettivo Distretto.

Placet Regiae Majestati.

§. 4. Qualunque Città, o Terra, la cui popolazione arrivi al numero di sei mila abitanti e non arrivi al numero di 18 mila, ne manderà uno.

Placet Regiae Majestati.

§. 5. Quelle Città, o Terre poi, che contino un numero di abitanti infra sei mila, saranno comprese ne' Distretti.

„Ma dichiara il Parlamento, che questa Legge non debba togliere la Rappresentanza alle attuali Città Demaniali, che la godono, ancorchè la loro Popolazione non arrivi alle sei mila anime, semprechè le vicende de' tempi non abbiano ridotte alcune di esse in tale decadenza, che non abbiano se non che due mila abitanti,,.

Placet Regiae Majestati.

§. 6. La numerazione delle anime pubblicata nel 1798. sarà di norma all'esecuzione del predetto stabilimento; beninteso però, che le ulteriori generali numerazioni da pubblicarsi, ed approvate dal Parlamento, serviranno sempre di norma per regolare il numero de' rappresentanti.

Placet Regiae Majestati.

§. 7. L'isola di Lipari solamente avrà un rappresentante, come attualmente lo ha ottenuto.

Placet Regiae Majestati.

§. 8. Le Università degli Studj delle Città di Palermo, e di Catania manderanno un Rappresentante per ciascheduna: qualora però l'Università degli Studj di Palermo avesse, come proprietaria di Badie, voce Parlamentaria fra i Pari, debba in tal caso perdere la sudetta rappresentanza, ed avrà in compenso due Rappresentanti nella Camera de' Comuni.

Placet Regiae Majestati.

§. 9. La Mappa, di già ridotta agli atti, di Popolazioni, o Rappresentanti fatta sulla numerazione del 1798. e con le regole di sopra stabilite, si metterà all'ultimo dell'atto, dopo quella de' Pari.

Placet Regiae Majestati.

§. 10. Nessuno potrà avere nella Camera dei Comuni più di una procura, o di un voto ed alcun Membro della medesima non potrà sostituire o trasferire ad altri la procura fattagli da' suoi Costituenti.

Placet Regiae Majestati.

Capitolo VI.

Non potranno rappresentare alcun Distretto, Città, Terra o Università degli Studj

§. 1. Gli esteri di qualunque Nazione;

Placet Regiae Majestati.

§. 2. Quelli, i quali non avranno venti anni compiti;

Placet Regiae Majestati.

§. 3. Quelli, i quali saranno criminalmente accusati, fintantoche l'accusa non sia stata cancellata;

Placet Regiae Majestati.

§. 4. I Presidenti, e i Giudici di tutti i Tribunali, e qualunque altro siasi Magistrato, menochè i Magistrati Municipali;

Placet Regiae Majestati.

§. 5. Gli Uffiziali dell'Esercito e della Marina in attuale servizio da Colonnello in giù, eccettuati fra questi coloro che abbiano una rendita di once trecento annuale;
Vetat Regia Majestas.

§. 6. Tutti gl'Impiegati secondarj nelle Reali Segreterie, Dogane, Segrezie, ed altri rami di pubblica Amministrazione, come pure quelli che avranno pensioni amovibili a piacere di S. R. M.

Placet Regiae Majestati.

§. 7. Non potranno rappresentare un Distretto quelli, i quali non avranno in Sicilia una rendita netta e vitalizia, che non provenga da diretto, o utile dominio, o per qualunque censo, o rendita sopra Bimestre, Tande, e simili sorta di proprietà, salvo quella, che provenga da officio amovibile di once trecento all'anno.

Placet Regiae Majestati.

§. 8. Non potranno rappresentare la Città di Palermo quelli, i quali non avranno in Sicilia una rendita come sopra di once cinquecento all'anno.

Placet Regiae Majestati.

§. 9. Non potranno rappresentare una Città, o Terra Parlamentaria, o Università degli Studj quelli, i quali non avranno in Sicilia una rendita come sopra di once centocinquanta all'anno, con che però i rappresentanti delle Università degli Studj sieno liberati di giustificare la detta rendita, purchè fossero cattedratici delle medesime Università.

Placet Regiae Majestati.

§. 10. Qualunque persona eletta, sia come Rappresentante di un Distretto, sia di una Città, o Terra Parlamentaria, dovrà portarsi in Parlamento a proprie spese: ma qualora le Università vogliano su i sopravvanzi contribuire alle spese per portarsi i loro Rappresentanti ne' Parlamenti, saranno in tal caso in libertà di farlo; con che la sovvenzione non possa eccedere più di oncia una al giorno, e ciò debba farsi col consenso del Consiglio Civico.

Placet Regiae Majestati.

§. 11. Tutti poi i Siciliani nati, o figli di Siciliani abitanti in Sicilia, ne' quali si verificheranno le sopraddette condizioni, potranno essere ammessi nella Camera de' Comuni, senza riguardo a grado, o condizione.

Placet Regiae Majestati.

Capitolo VII.

§. 1. Non saranno ammessi nella camera dei Comuni per Rappresentanti i Debitori dello Stato, come parimenti saranno privati anche i Pari di sedere nella loro Camera trovandosi in uguale circostanza; accordandosi però ai medesimi la Rappresentanza per i debiti finora contratti collo stesso, purché si saldassero in quattr'anni; e che tutte quelle somme, che forse fossero dovute, ma che sono state dilazionate, non formino debito, se non allorquando, spirata la dilazione non fossero corri-

sposte: beninteso però, che il Potere Esecutivo non sarà mai impedito di agire per la riscossione de' debiti a favore dell'Erario Nazionale.

Placet Regiae Majestati.

§. 2. Resta abolita l'eccezione Ostica per i membri sì dell'una, che dell'altra Camera, salvo il dritto di non essere molestati di persona, menochè in quei delitti, che si eccettueranno nel nuovo Codice.

Per l'abolizione dell'eccezione Ostica, e per il dritto di non essere molestati di persona nelle materie civili Placet Regiae Majestati; per le materie Criminali però Placet Regiae Majestati, per i soli delitti a relegazione infra, fin tantochè non sarà stabilito, e sanzionato il nuovo Codice.

Capitolo VIII.

§. I rappresentanti di un Distretto nella Camera de' Comuni saranno eletti da tutti coloro i quali possederanno nello stesso distretto una rendita vitalizia almeno di once diciotto all'anno, sia che la stessa provvenga da diretto, o utile dominio, o per qualunque censo, o rendita sopra Bimestre, Tande, o simili sorta di proprietà.

Placet Regiae Majestati.

§. 2. I rappresentanti della città di Palermo saranno eletti tra tutti coloro i quali possederanno nella stessa Città, o suo Territorio una rendita netta vitalizia almeno

di once cinquanta all'anno sia che provvenga da diretto, o utile dominio, o per qualunque censo, o rendita sopra Bimestre, Tande, e simili sorta di proprietà: da tutti coloro, i quali avranno nella medesima Città, o suo Territorio un officio pubblico vitalizio, e inamovibile almeno di once cento all'anno: e finalmente dai cinque Consoli, che per antica osservanza han goduto il privilegio di eleggere il Procuradore della Città di Palermo, e dal solo Console, e Capo di ognuna delle legali corporazioni degli Artefici, quante volte abbia la rendita annuale di once diciotto.

Placet Regiae Majestati.

§. 3. I rappresentanti di ogni altra Città, o Terra Parlamentaria saranno eletti da tutti coloro, i quali possederanno nella stessa Città o Terra, e suo Territorio una rendita netta, e vitalizia almeno di once diciotto annuali sia che provvenga da diretto, o utile dominio, o per qualunque censo, o rendita sopra Bimestre, Tande e simili sorta di proprietà.

Placet Regiae Majestati.

§. 4. Da tutti coloro, che avranno nella medesima Città, o Terra un officio pubblico vitalizio ed inamovibile almeno di once cinquanta all'anno, e dai Consoli, e Capi degli Artefici, purché abbiano una rendita di once nove annuali.

Placet Regiae Majestati.

§. 5. Finalmente i rappresentanti delle due Università

degli Studj saranno eletti dal Rettore, dal Segretario, e dal corpo de' Professori, e dei Dottori Collegiali d'ognuna.

Placet Regiae Majestati.

§. 6. Chiunque possederá una rendita, come sopra, di once diciotto, o piú, avrà il dritto di votare e per l'elezione dei Rappresentanti della stessa Città o Terra, e per quella de' Rappresentanti del Distretto, nel quale essa Città, o Terra è compresa.

Placet Regiae Majestati.

§. 7. Gli stessi requisiti espressati per i Rappresentanti devono osservarsi per gli Elettori, ad eccezione della rendita.

Placet Regiae Majestati.

Capitolo IX.

§. 1. I Capitan d'Arme, o i Capitani Giustizieri saranno quelli, i quali dovranno assistere alla elezione dei Rappresentanti nella Camera de' Comuni de' rispettivi luoghi alla loro giurisdizione soggetti a seconda delle Istruzioni, che saranno fatte a suo tempo.

Placet Regiae Majestati, essendosi già approvate le Istruzioni.

§. 2. Apparterrà al Capitan d'Arme d'ogni Distretto, ed al Capitano Giustiziere d'ogni Città, o Terra Parlamentaria il tenere il ruolo de' Votanti, della di cui formazione si parlerà in appresso; ed il convocare tali Votanti

per procedere alle dette elezioni in giorni prefissi.

Placet Regiae Majestati.

§. 3. Impedire i disordini, e le irregolarità in sì fatte adunanze, il decidere inappellabilmente sul momento qualunque dubbio, e controversia, che nascer potrà sopra la legalità de' voti, o delle elezioni; e dicesi inappellabilmente, per prevenire sul luogo i disordini, che altrimenti ne potrebbero accadere, giacchè le parti, che si crederanno gravate dalle procedure, e decisioni de' Capitan d'Arme, o Giustizieri, potranno, dopo l'elezione, portarne querela alla Camera de' Comuni, la quale sola avrà il dritto di decidere della legalità, o illegalità della elezione de' suoi proprj Membri;

Placet Regiae Majestati.

§. 4. Seguita la elezione, avvisarla subito al Protonotaro, e darne parimenti un certificato alla persona eletta.

Placet Regiae Majestati.

§. 5. In caso, che la Rappresentanza di un Distretto, o di una Città, o Terra venisse per qualsiasi causa a vacare, quel tale Distretto, Città, o Terra potrà passare alla nuova elezione colle forme stabilite, e sarà dovere di ogni Capitan d'Arme, o Capitano Giustiziere l'intimare la nuova elezione, previa la notizia legale allo stesso inviata, come si stabilirà in appresso.

Placet Regiae Majestati.

§. 6. Per le elezioni de' Rappresentanti delle due Università degli Studj di Palermo, e di Catania si eseguiran-

no le anzidette incumbenze dal rispettivo Rettore di ognuna, ed in mancanza di questo dal più antico de' Professori.

Placet Regiae Majestati.

§. 7. I Capitan d'Arme, e i Capitani Giustizieri, e i due Rettori delle Università degli Studj di Palermo, e di Catania non devono ingerirsi nel giudicare de' requisiti sopra specificati, che devono avere i Candidati, per essere eletti Rappresentanti de' Comuni, appartenendo, fatte già le elezioni, tale esame, e giudizj, prima al Protonotaro, e quindi ad istanza delle parti interessate alla Camera de' Comuni.

Placet Regiae Majestati.

Capitolo X.

§. 1. Le elezioni de' Rappresentanti de' Distretti si faranno nelle Capitali de' Distretti medesimi;

Placet Regiae Majestati.

§. 2. Quello dei Rappresentanti delle Città, e Terre Parlamentarie nelle stesse Città e Terre.

Placet Regiae Majestati.

§. 3. Si designerà sempre per tali adunanze un luogo pubblico, o una Piazza ad elezione de' rispettivi Capitani.

Placet Regiae Majestati.

§. 4. Ogni Elettore sarà in libertá di proporre qualun-

que Candidato, ma la elezione caderà sopra colui, che ha riportato maggior numero di voti.

Placet Regiae Majestati.

§. 5. Ciascun Elettore dovrà dare il suo voto personalmente, o per Procura ad alta voce in mani del rispettivo Maestro–Notaro, e alla presenza del Capitano, e de' suoi Uffiziali, che ne faranno registro, secondo le formole, che si stabiliranno in appresso.

Placet Regiae Majestati, stante le formole di già approvate.

§. 6. Nessun Pari avrà il dritto di frammischiarsi nelle elezioni dei Membri della Camera de' Comuni.

Placet Regiae Majestati.

§. 7. Il Maestro–Notaro del Comune, dove l'elezioni si dovranno effettuare, sarà colui, che assisterà alle medesime.

Placet Regiae Majestati.

§. 8. Sarà proibito a truppa di qualunque sorta di risiedere in quei luoghi, in cui si faranno le sopraddette elezioni.

Placet Regiae Majestati.

§. 9. Se si troverà Forz' Armata di ordinaria Guarnigione, menochè il servizio del giorno puramente necessario, dovrà questa allontanarsi almeno alla distanza di due miglia, due giorni prima, e ritornare due giorni dopo, che saranno compite le elezioni suddette.

Placet Regiae Majestati.

§. 10. Nessuno Impiegato, o dipendente dalla Corona potrà intromettersi nelle elezioni suddette sotto la pena di once duecento, e della perdita dell'ufficio.

Placet Regiae Majestati.

§. 11. I Candidati non potranno dare agli Elettori denaro, feste, pranzi, o altro, sotto la pena di once duecento, e di nullità di elezione.

Placet Regiae Majestati.

§. 12. Le elezioni de' Rappresentanti delle due Università di Palermo, e di Catania si eseguiranno cogli stessi regolamenti rapportati di sopra, ed il rispettivo Segretario, in presenza del Rettore, farà le veci del Maestro-Notaro, per ricevere, e registrare i voti de' Professori.

Placet Regiae Majestati.

§. 13. L'accettazione d'un impiego dato dal Re rende vacante *ipso facto* il posto, che si ha nella Camera de' Comuni, eccettuati gl'impieghi militari; potrà essere nuovamente eletto, menochè per tutti quegl'impieghi, che sono eccettuati a tenore del §. 5. del Cap. 6 di sopra indicati.

Placet Regiae Majestati: conche tutti gli altri Impiegati, non esclusi nel citato paragrafo sesto del Capitolo sesto possano intervenire.

Capitolo XI.

§. 1. Sarà unicamente dritto di S. M. quello di convo-

care, sciogliere, e prorogare il Parlamento.

Placet Regiae Majestati.

§. 2. Il Re sarà tenuto convocarlo in ogni anno come è stato sanzionato all'articolo nono.

Placet Regiae Majestati.

§. 3. S. R. M. però dovrà convocare, prorogare, sciogliere il Parlamento sempre inteso il parere del suo consiglio privato, della di cui formazione si tratterà in appresso.

Placet Regiae Majestati.

§. 4. La rappresentanza alla Camera de' Comuni non avrà vita al di là di anni quattro, da contarsi dalla data della convocazione, dopo quale termine essa cesserà naturalmente.

Placet Regiae Majestati.

§. 5. La convocazione del parlamento dovrà farsi per via del Protonotaro del Regno, il quale manifesterà la volontà del Re ad ogni Pari, e Rappresentanti de' comuni, premesso l'ordine del Re per via del Ministro di Stato competente comunicato al Protonotaro.

Placet Regiae Majestati.

§. 6. Nella rinnovazione poi della Camera de' Comuni intimerà i Capitan d'Armi, i Capitani Giustizieri, e i Rettori delle due Università a dover convocare gli Elettori, per procedersi alle elezioni de' rispettivi Rappresentanti de' Comuni fra un dato tempo, che non sarà mai nè più, nè meno di giorni quaranta; e ciò secondo le for-

me, di cui si parlerà in appresso, premesso l'ordine del Re, per via del Ministro di Stato competente comunicato al Protonotaro.

Placet Regiae Majestati.

§. 7. L'apertura del parlamento si farà da S. R. M. intervenendo personalmente, o per delegazione ad uno de' Pari nella Camera stessa de' Signori, i quali daranno il giuramento di fedeltà in mano de' due Commissarj del Re nelle Formole Cattoliche, dove pure interverranno i Comuni, che resteranno all'impiedi, ed alla Barra della Camera.

Placet Regiae Majestati.

§. 8. Il Re vi pronuncierà, o farà leggere un discorso analogo alla circostanza, a cui nessun de' Membri ha facoltà di rispondere.

Placet Regiae Majestati.

§. 9. La prorogazione, o dissoluzione del Parlamento si farà da S. R. M. personalmente, o per delegazione con quelle medesime formalità (eccetto il giuramento) specificate per l'apertura.

Placet Regiae Majestati: nel senso, che la prorogazione s'intenda, che si debba riunire il Parlamento ad altro tempo, non elasso l'anno dalla convocazione, come si è stabilito nel paragrafo secondo di questo capitolo, e per dissoluzione debba intendersi, che S. M. vuole convocarlo con nuovi Membri della Camera

de' Comuni; e tanto nel primo, che nel secondo caso qualunque discussione pendente si dovrà riputare come non fatta.

Capitolo XII.

§. 1. Nella camera de' Pari starà sempre eretto il trono sopra tre scalini.

Placet Regiae Majestati.

§. 2. Il giorno dell'apertura del parlamento il Re vi sederà.

Placet Regiae Majestati.

§. 3. Gli staranno a destra i Principi della Famiglia Reale, che abbiano rappresentanza, o Spirituale, o Temporale, indi gli Arcivescovi, i Vescovi, e gli altri Ecclesiastici giusta la loro precedenza; a man sinistra i Pari Temporalis secondo il loro Titolo; dirimpetto al Trono staranno all'impiedi i Membri de' Comuni dietro la Barra, che sarà situata in fondo.

Placet Regiae Majestati: con che vi assistano i Membri che compongono il primario Magistrato del Regno; e fintantochè non saranno organizzati i nuovi Magistrati, sarà la Giunta de' Presidenti e Consultore.

Capitolo XIII.

§. 1. Nella Camera de' Comuni nessun Membro avrà

la menoma distinzione, o precedenza; in quella de' Pari però si conserverà l'istesso ordine di sedere secondo l'antichità di ciascuna Paria, in modo che i nuovi eletti, qualunque sia il loro Titolo, prenderanno l'ultimo luogo.

Placet Regiae Majestati.

§. 2. I voti in tutte le due Camere si daranno confusamente con situarsi a dritta gli affermativi, e a sinistra coloro, che saranno per la negativa.

Placet Regiae Majestati.

Capitolo XIV.

§. 1. Il Presidente della Camera de' Pari sarà in ogni Parlamento eletto da S. R. M. fra i Membri della Camera stessa; e quello de' Comuni sarà eletto dall'istessa Camera de' Comuni ed approvato da S. R. M.

Placet Regiae Majestati.

§. 2. La elezione del Presidente della Camera de' Comuni si farà il giorno appresso, che sarà fatta la solenne apertura, al quale effetto presederà il Protonotaro del Regno.

Placet Regiae Majestati.

§. 3. Questa elezione si farà a voti segreti, e potrà cadere solamente su i Membri della Camera de' Comuni.

Placet Regiae Majestati.

Capitolo XV.

§. 1. Il Presidente d'ogni Camera avrà le seguenti preminenze, ed attributi:

Sederà in un luogo distinto;

Risponderà, ed arringherà in nome della Camera quante volte occorra;

Metterà gli affari in deliberazione;

Proporrà il tempo di dare i voti, e dopo raccolti per mezzo del Cancelliere, ne pubblicherà il risultato;

Deciderà definitivamente tutte le controversie, che potranno insorgere fra i membri, per la precedenza della parola;

Intimerà silenzio ed ordine, insorgendo nella Camera animosità, e disturbi; e se alcuno prontamente non desisterà, la Camera potrà punirlo con un voto di censura a voce o in iscritto, o con più severe ammonizioni e castighi in proporzione della di lui contumacia, e colpevole condotta.

Placet Regiae Majestati.

§. 2. Il presidente avrà solamente voto in caso di parità;

Placet Regiae Majestati.

§. 3. Maneggerà le spese e soprantenderà al regime, ed alla Polizia della Camera.

Placet Regiae Majestati.

§. 4. Eseguirà, e sottoscriverà da parte della Camera tutti i Decreti della medesima.

Placet Regiae Majestati.

§. 5. Potrà avvertire chiunque de' Membri giudicherà, ma senza dure, ed ingiuriose espressioni; potrà minacciare de' castighi senza poterne infliggere alcuno, che col consenso della Camera.

Placet Regiae Majestati.

§. 6. Sarà egli in tutto come ogn'altro membro sottoposto alla censura, e alle punizioni della Camera, le quali in casi gravissimi si estenderanno alla privazione dell'ufficio, e alla espulsione dalla Camera.

Placet Regiae Majestati.

Capitolo XVI.

§. 1. Nessun Giudice, o Magistrato potrà mai inquirere, processare, arrestare, proferire, o eseguire sentenza contro i Membri delle due Camere, o contro le Camere istesse per qualunque cosa siasi da loro detta, fatta, discussa e deliberata nel Parlamento istesso, ciò sotto la pena di once mille, della perdita di qualunque pubblico ufficio, e della relegazione per dieci anni in un'Isola.

Placet Regiae Majestati.

§. 2. S. R. M. nella esecuzione di tali sentenze non potrà mai accordare perdono, o mitigazione alcuna al castigo dovuto ai Delinquenti; nè questi, per iscusare, o minorare il loro reato, potranno allegare ordini, o commissioni della M. S.

Placet Regiae Majestati.

§. 3. La Camera sola potrà prendere cognizione degli eccessi, che i suoi Membri commetteranno nella stessa Camera: ad essa sola si apparterrà di punirli con voti di censura espressi a voce, o ridotti agli atti, colla carcerazione, col divieto d'intervenire in Parlamento, o con pene anche più gravi, come si dichiarerà nel nuovo Codice Criminale.

Placet Regiae Majestati.

Capitolo XVII.

§. 1. Ognuno de' due Presidenti eleggerà il Cancelliere della sua Camera coll'annuo soldo di once quattrocento.

Per le Cariche Placet Regiae Majestati: conchè verranno creati dal Re a nomina del rispettivo Presidente.

§. 2. Ognuno di questi due Cancellieri eleggerà due Segretarj coll'annuo soldo di once centocinquanta, ed altri Uffiziali subalterni, che si crederanno dalla Camera necessarj.

Placet Regiae Majestati.

§. 3. I due Presidenti eleggeranno un Usciere per ciascuna di loro Camera coll'annua somma di once cento per ognuno.

Placet Regiae Majestati.

§. 4. I due Cancellieri co' rispettivi Segretarj registreranno distintamente tutti gli atti delle loro Camere, con-

teranno, e pubblicheranno i voti, e ne conserveranno rispettivamente i Registri.

Placet Regiae Majestati in conformità della Sovrana Sanzione apposta al §. 1. di questo Capitolo.

§. 5. Il Protonotaro del Regno manterrà l'Archivio di tutti gli atti Parlamentarj sanzionati e non sanzionati in ufficio esistente nella stessa casa del Parlamento.

Placet Regiae Majestati.

§. 6. Vi sarà oltre de' sopraddetti impieghi nella camera de' Comuni un Capitano d'ordine che sarà ad elezione del Presidente di essa Camera: costui manterrà la Polizia nella Camera, per cui l'uscirne dipenderà da suoi ordini. Sarà suo speciale dovere di eseguire qualsisia mandato della Camera medesima, avutane l'autorizzazione per iscritto dal Presidente di essa, per gli affari, che riguardano la stessa Camera solamente, coll'annuo soldo di once centocinquanta. Il Presidente della Camera de' Pari eleggerà un altro simile Ufficiale col soldo medesimo a tenore della Costituzione d'Inghilterra.

Placet Regiae Majestati per le cariche; ma saranno eletti dal Re a nomina del Protonotaro, fintantochè non si stabilirà da S. M. un impiego analogo a quello del gran Camerlengo.

§. 7. Le ambasciate da una Camera all'altra si recheeranno da tre Membri, o più, secondochè sarà determinato da ciascuna delle Camere stesse.

Placet Regiae Majestati.

§. 8. Sarà cura degli Uscieri conservare la pulizia nella Camera, e nelle Sedute assistere alla Porta, escludendo chiunque, che non sarà autorizzato ad entrarvi, e servire in tutte le altre occorrenze.

Placet Regiae Majestati.

§. 9. Tutti i sopradetti Ufficiali non potranno rimuoversi dall'impiego, che per colpa nel loro officio, o per poco lodevole condotta.

Placet Regiae Majestati.

§. 10. Vi sarà una Stamperia di dipendenza del Parlamento dentro le mura del suo edificio. La sua spesa dovrà aggiungersi alle altre sopra mentovate.

Vetat Regia Majestas.

§. 11. Il Direttore della medesima dipenderà immediatamente, ed unicamente dai Presidenti delle due Camere, i quali dovranno dare, ad esclusione di ogn'altro, gli ordini per la stampa di tutte quelle mozioni, o atti, che si risolveranno nelle Camere rispettivamente.

Vetat Regia Majestas.

§. 12. Si formeranno nelle Camere delle Ringhiere per le persone, che non sono Parlamentarie.

Placet Regiae Majestati.

§. 13. Avranno queste l'ingresso per Biglietto firmato da uno de' Membri delle Camere, o dal Presidente.

Placet Regiae Majestati.

§. 14. I primi non potranno darne, che un solo, l'altro due.

Placet Regiae Majestati.

§. 15. Chiunque però avrà l'ingresso non potrà portare armi, bastoni, batter le mani, parlare ad alta voce, e commettere qualunque indecenza, sotto pena non solo di esser cacciato dalla Camera, ma ben anche di essere arrestato, e quando la Camera si formerà in Comitato segreto non potrà rimanervi.

Placet Regiae Majestati.

Capitolo XVIII.

§. 1. In ciascuna delle due Camere chiunque dei suoi Membri potrà avanzare qualunque proposta.

Placet Regiae Majestati.

§. 2. Le proposte di Legge presentate alla Camera in iscritto, prima di passarsi alla finale deliberazione, o votazione, si dovranno leggere, e discutere in tre differenti Sedute. Potrà la Camera per maturamente esaminarsi le proposte suddette, elegere un Comitato, il quale ne debba fare il suo rapporto accompagnato dal suo parere alla Camera istessa; potrà però intervenire il primario Tribunale del Regno, che sederà in un luogo separato dai Pari, e dietro il Presidente, il quale non potrà interloquire sopra alcuna materia, se non sarà interrogato, ed allora avrà voto solamente consultivo a tenore della costituzione d'Inghilterra.

Placet Regiae Majestati; beninteso, che in seguito di quanto si è detto al §. 3. del Cap. 12., i Membri del Primario Magistrato debbano esser chiamati ad ogni nuovo Parlamento, per potere intervenire nelle sedute della Camera de' Pari, e dare sopra ogni materia giudiziaria il loro voto puramente consultivo.

§. 3. Per l'istesso oggetto potrà l'intiera Camera costituirsi in Comitato Segreto, ed apportarvi quei miglioramenti, e correzioni, che giudicherà senza la solita formalità.

Placet Regiae Majestati.

§. 4. Ognuna delle due Camere potrà a piacere aggiornare le sue adunanze, discussioni, e deliberazioni.

Placet Regiae Majestati.

§. 5. La proposta rigettata in una delle due Camere non potrà riproporsi, che nella Sessione dell'anno seguente.

Placet Regiae Majestati.

Capitolo XIX.

§. 1. Qualunque proposta relativa a sussidj, ed imposizioni dovrà iniziarsi nella Camera dei Comuni.

Placet Regiae Majestati.

§. 2. Quella de' Pari avrà solamente il dritto di assentirvi, o dissentirvi senza però potervi fare alterazione, o

modificazione alcuna.

Placet Regiae Majestati.

§. 3. Tutte le proposte, che per loro conseguenze potranno ledere i dritti della Parìa devono iniziarsi nella Camera de' Pari, e non possono ricevere alcuna modificazione in quella dei Comuni, la quale avrà solamente il dritto di assentirvi, o dissentirvi.

Placet Regiae Majestati.

§. 4. S. R. M. non potrà ingerirsi, né prendere cognizione alcuna delle proposte, che sono pendenti nelle Camere del Parlamento, ma queste solamente, dopochè saranno state passate alla votazione di ambe le Camere, dovranno presentarsi a S. R. M., per averne un assoluto *Placet* o *Veto*.

Placet Regiae Majestati.

§. 5. La M. S. manifesterà il *Placet*, o *Veto*, inteso il parere del suo privato Consiglio, o con Real rescritto, o a voce, intervenendo nella Camera de' Pari, ove si raduneranno pure i Membri della Camera de' Comuni colle forme di sopra descritte.

Placet Regiae Majestati.

§. 6. Tutte le volte, che S. R. M. volesse dare a voce la sua Real Sanzione, intervenendo nella Camera de' Pari, i Membri de' Comuni v'interverranno all'impiedi dietro la Barra, il Protonotaro leggerà ad alta voce gli articoli stabiliti dal Parlamento, ed il Cancelliere della Camera de' Pari profferirà il *Placet*, o *Veto*, che sarà de-

cretato dal Re.

Placet Regiae Majestati.

§. 7. Il Cancelliere in fine di ogni articolo noterà il *Placet*, o *Veto*, per indi legalizzati dalla firma del Protonotaro del Regno, e dal Real Suggello d'apporsi dal medesimo, conservarsi originalmente ne' rispettivi Archivj del Parlamento e del Protonotaro.

Placet Regiae Majestati.

§. 8. Una Camera non potrà ingerirsi, nè prendere cognizione delle proposte, che si discutono, e sono nell'altra pendenti.

Placet Regiae Majestati.

§. 9. In caso però, che le due camere fossero d'accordo in alcuni punti e discordi in altri di una medesima proposta, potrà ciascuna di loro deputare un certo numero de' suoi Membri, perchè questi sedendo insieme, procurassero di conciliare le differenze, e ridurre le Camere all'accordo, ed alla uniformità de' voti.

Placet Regiae Majestati.

Capitolo XX.

Per essere compita la Camera de' Pari, vi vogliono almeno trenta Componenti la medesima, e per essere compita quella de' Comuni ve ne vogliono almeno sessanta. Qualora i Presidenti delle rispettive Camere vedranno di non esservi il sopraddetto numero di Membri, aggiorneranno la Seduta o al giorno appresso, o a quel

giorno, che si troverà antecedentemente dato.

Placet Regiae Majestati.

Capitolo XXI.

Le due Camere del Parlamento potranno fissare, per le loro Sedute, giorni diversi, non essendo necessario, che nello stesso giorno siedano ambe le Camere.

Placet Regiae Majestati.

Capitolo XXII.

Ogni Cittadino Siciliano, che non fosse Membro del Parlamento potrà avanzare una sua domanda, querela o progetto di Legge per lui, o in nome del Pubblico al Parlamento, per mezzo però di un Membro del medesimo: se la domanda, progetto o querela riguarda un oggetto pubblico, il Membro di una delle due Camere che ne sarà incaricato non potrà ricusarsi di leggerlo pubblicamente alla Camera; se riguarda un oggetto particolare, si dovrà dare ad un Comitato, per discutersi, se debba accettarsi o ricusarsi.

Vetat Regia Majestas.

Capitolo XXIII.

Ogni Pari ha il dritto di fare inserire nel Giornale della Camera le sue proteste colle ragioni, che l'accompagnano, e ciò quando è stata determinata dalla Camera

una cosa contraria al suo sentimento.

Placet Regiae Majestati.

Capitolo XXIV.

§. 1. Ogni Membro di ciascuna Camera, che sarà accusato dovrà immediatamente uscirne, e non potrà rientrarvi, che chiamato alla Barra o cancellata la sua accusa.

Placet Regiae Majestati; quante volte l'accusa sia fatta per mezzo di rapporto di un Comitato, e non già per la sola mozione.

§. 2. Le ingiunzioni si eseguiranno per via degli Uscieri.

Placet Regiae Majestati.

§. 3. La Camera de' Comuni dopo avere stabilita l'accusa comincerà a fare le ricerche per le pruove, e per i Documenti del Processo, e manderà l'accusa documentata alla Camera de' Pari, la quale passerà a compilare il Processo, e quindi al Giudizio, ed alla condanna del Reo.

Placet Regiae Majestati: perciò che riguarda i delitti comuni soltanto; ma trattandosi d'una malversazione qualunque, la Camera de' Comuni farà unicamente l'accusa, ed il dippiù si praticherà dalla Camera de' Pari.

§. 4. Entrambe la Camere hanno il dritto di fare arrestare qualunque persona, da cui sieno state oltraggiate;

ma prima di chiudersi il Parlamento dovrà, se l'affare non sia definito, essere commesso al Magistrato ordinario.

Placet Regiae Majestati: con che seguito lo arresto, debba rimettersi il querelato al Magistrato ordinario (qualora sia necessario di farsi il Processo) onde lo formi, e pronunzi la sentenza diffinitiva: nell'intelligenza, che quegli arrestati, che non si troveranno rimessi al Tribunale, nello sciogliersi, o prorogarsi il Parlamento, resteranno immediatamente liberi.

Capitolo XXV.

§. 1. Tutti i Pari sono uguali in dritti: essi sono Consiglieri ereditarj della Corona.

Placet Regiae Majestati.

§. 2. I Pari, e le loro Mogli, e Vedove, finchè non passino a seconde nozze, come anche le Eredi delle Parie, debbano essere giudicati nelle materie Criminali dalla Camera de' Pari con quelle forme, che si stabiliranno in appresso.

Placet Regiae Majestati; riserbandosi S. M. di dichiarare il suo Real Animo sulle forme da stabilirsi.

§. 3. La Parìa si limita ai soli Padri di Famiglia.

Placet Regiae Majestati.

§. 4. I Pari faranno le Testimonianze sul proprio onore, e non con giuramento, come i Comuni.

Placet Regiae Majestati, quando sia per il giudizio, che i Pari pronunziano; ma quando saranno ricevuti come Testimoni, o chiamati come Rei, allora dovranno prestare il giuramento tanto nelle Cause Civili, che Criminali.

Istruzioni riguardanti l'Articolo nono del Potere Legislativo per le Forme della elezione de' Rappresentanti alla Camera de' Comuni.

N. 1. Sanzionato, che sarà il Capitolo nono del Potere Legislativo, sarà dovere del Capitano di ciascun Villaggio, Terra o Città di far pubblicare per mezzo di affissi, che qualunque persona, la quale giustificherà al Capitano del Comune, ed a tre de' Membri del Consiglio Civico di avere un'annua rendita netta di once diciotto, potrà dare il suo voto, per la elezione del Deputato o Deputati di quel Comune e di quelli del Distretto.

I detti tre Membri del Consiglio Civico saranno eletti dal medesimo Consiglio a voti segreti, appena pubblicato l'ordine della convocazione del Parlamento. Eglino saranno chiamati Squittinatori.

Placet Regiae Majestati.

N. 2. Si eseguirà lo stesso anche da' Parrochi Curati, e dagli Arcipreti, ma a bocca, e nelle rispettive Chiese, e

Parrocchie.

Placet Regiae Maestati.

N. 3. Si pubblicherà ancora dalle persone suddette, ne' modi espressati di sopra, la maniera, colla quale si farà l'elezione de' Deputati mentovati, e le qualità prescritte per questi ultimi.

Placet Regiae Maestati.

N. 4. Il Parroco Curato, o l'Arciprete di ogni Villaggio o Terra, e i Parrochi Curati, o Arcipreti de' rispettivi Quartieri nelle grandi Città faranno le liste di tutte quelle persone, che diranno di avere le qualità requisite per gli elettori, e ne trasmetteranno le copie da loro firmate al Capitano, e ai tre Squittinatori del Luogo.

Placet Regiae Maestati.

N. 5. Sarà di privativa ispezione de' rispettivi Capitani e Squittinatori lo esaminare, e verificare *gratis* se esistono, o nò ne' pretendenti all'Elettorato le qualità prescritte per gli Elettori, e di fare loro anche *gratis*, verificati i requisiti suddetti; il corrispondente Certificato co' Suggelli del Capitano, e del Consiglio Civico.

Placet Regiae Maestati.

N. 6. Un altro obbligo de' suddetti Squittinatori, e Capitano sarà quello di formare un Registro di tutti gli Elettori riconosciuti come sopra, munito delle loro firme, di conservarlo nell'Archivio del Civico Consiglio, e di rimetterne le Copie da loro sottoscritte, ed autenticate co' loro Suggelli al Capitano, ed ai tre Squittinatori del

Capoluogo.

Placet Regiae Majestati.

N. 7. Il Capitano di ogni Villaggio, Terra o Città, ricevuto che avrà l'ordine dal Protonotaro del Regno per l'elezione de' Deputati de' Comuni, dovrà farlo immediatamente pubblicare da un pubblico Banditore. Farà ancora notificare nel modo stesso a tutti gli Elettori del Comune di presentarsi a lui, e ai tre Squittinatori nello spazio di tre giorni, per essere da loro riconosciuti ed ottenerne in seguito un contrassegno del loro dritto all'elezione, tanto del Deputato, o Deputati locali, quanto di quelli del Distretto.

Farà pubblicare ugualmente il luogo, il giorno e l'ora in cui si passerà alla elezione del Deputato, o Deputati del Luogo, e che gli Elettori, terminata, che sarà l'elezione dei mentovati Deputati, dovranno conferirsi al Capoluogo, per dare personalmente o per procura il loro voto, per l'elezione de' deputati del Distretto.

Placet Regiae Majestati.

N. 8. Il luogo di quest'adunanza sarà aperto, e spazioso, e il giorno d'assegnarsi sarà il quarto, a contare dalla pubblicazione del Bando.

Placet Regiae Majestati: conchè secondo lo spirito del §. 3 del capitolo X. del Potere Legislativo, il luogo dovrà essere la Casa Senatoria, o la Sala del Civico Consiglio, ad elezione del Capitano Giustiziere; ed a maggior comodo de' Votanti la radunanza duri per il cor-

so di giorni otto, da correre dal giorno della pubblicazione del Bando.

N. 9. Pubblicato, che sarà quanto si è espresso al numero settimo di queste Istruzioni, si riunirà il Civico Consiglio, per passare alla elezione de' Squittinatori nel modo espresso nell'Articolo primo.

Placet Regiae Majestati.

N. 10. L'incarico del Maestro Notaro sarà quello di scrivere, e registrare i voti degli Elettori, e di formare i certificati, e tutt'altro conveniente agli Elettori, ed ai Deputati.

Placet Regiae Majestati.

N. 11. Cureranno i Capitani, e i Squittinatori di fare il giorno vegnente, e ne' susseguenti affissare ne' luoghi pubblici le liste de' Nomi de' Candidati, o sia de' Pretendenti a rappresentare nel Parlamento, e di trasmetterne copie suggellate e da loro firmate al Capitan d'Arme, ed agli Squittinatori del Capoluogo.

Placet Regiae Majestati.

N. 12. Sarà dovere de' Capitani, e de' tre Squittinatori rispettivi di dare a ciascuno degli Elettori due Bollettini in istampa suggellati co' suggelli del Capitano e del Civico Consiglio, e col Nome dell'Elettore da un lato.

Placet Regiae Majestati.

N. 13. L'oggetto di provvedere gli Elettori di questi Bollettini sarà quello di poter giustificare al Capitano, e agli Squittinatori del Comune, e a quelli del Distretto al

momento, che soprantenderanno all'elezione de' Deputati, il loro dritto di votare per dette elezioni.

Placet Regiae Majestati.

N. 14. Fatta la elezione del Deputato, o Deputati di ciascun Comune, tutti gli Elettori si trasferiranno nello spazio di tre giorni al Capoluogo rispettivo, per eleggere i Deputati di quel Distretto.

Placet Regiae Majestati.

N. 15. L'elezioni de' sopraddetti Deputati si eseguiranno nel modo, che siegue:

Presederanno all'elezione de' Deputati di ciascun Comune il Capitano, e gli Squittinatori e a quella di Deputato di Distretto il Capitan d'Arme, e gli Squittinatori del Capoluogo.

Placet Regiae Majestati.

N. 16. Gli uni, e gli altri rispettivamente soprantenderanno alla recezione de' voti, che si farà dal Maestro Notaro.

Placet Regiae Majestati.

N. 17. Staranno questi a sedere attorno di un Tavolino in una Tribuna espressamente eretta nel luogo destinato per l'elezione suddetta.

Placet Regiae Majestati; ma per il corso de' sopraddetti otto giorni, con dovere ricevere i voti, che mano mano gli Elettori presenteranno, cioè la mattina tre ore prima di mezzo giorno sino al mezzo di, e il dopo pranzo due

ore dopo mezzo giorno sino al tramontar del Sole.

N. 18. Vi sarà all'uopo sul Tavolino suddetto il Registro di tutti gli Elettori del loro particolare Comune.

Placet Regiae Majestati.

N. 19. Il Capitan d'Arme però, e gli Squittinatori de' Capiluoghi, che presederanno all'elezione de' Deputati de' loro Distretti, dovranno avere avanti a loro il Registro de' Nomi degli Elettori di tutti i Paesi de' cennati Distretti.

Placet Regiae Majestati.

N. 20. Radunati, che saranno gli Elettori nel luogo prescritto, si ordinerà dal Capitano, che si desse principio alla votazione.

*Stante le modificazioni fatte agli articoli 8. e 17.
Vetat Regia Majestas.*

N. 21. Immediatamente gli Elettori, avvicinandosi alla Tribuna uno dopo l'altro, ciascuno di loro metterà sul Tavolino uno de' due Bollettini espressati nell'articolo 12, e pronunzierà ad alta voce, e coll'ordine istesso il Nome, e Cognome del Candidato da lui prescelto.

Placet Regiae Majestati, purchè tutto ciò si esegua durante il corso de' giorni otto stabiliti all'articolo ottavo.

N. 22. Per questa prima volta, in caso che non vi sieno i Capitan d'Arme, così ne faranno le veci i Capitani Giustizieri delle Città Capiluoghi de' Distretti.

Placet Regiae Majestati.

N. 23. Il Maestro–Notaro scriverà i suffragi degli Elettori sotto i nomi di quei fra i candidati, che li avranno ottenuto, e assegnerà perciò a ciascuno di questi ultimi una colonnetta nel Libro, nel quale scriverà i voti.

Placet Regiae Majestati.

N. 24. Il tempo della elezione durerà al più tre giorni, e finita, che sarà la votazione di ciascun giorno, si sommeranno dal Capitano, e dagli Squittinatori del luogo i voti, che avrà ottenuto qualunque de' Candidati. Queste somme si segneranno in vista dai detti Capitano, e Squittinatori.

Placet Regiae Majestati, purchè il tempo si regoli a norma dell'Articolo ottavo.

N. 25. Spirati i tre giorni si passerà alla numerazione di tutti i voti, che avrà ottenuto ciascuno de' Candidati nel termine di sopra prescritto, e si darà a ciascuno degli Eletti a pluralità di voti il certificato corrispondente firmato dal Capitano, dai Squittinatori, e dal Maestro–Notaro del luogo, ed autenticato co' suggelli del detto Capitano, e del Consiglio Civico.

Placet Regiae Majestati. regolandosi col termine prescritto di giorni otto.

N. 26. Durante l'elezione, o finita la medesima, il Maestro–Notaro non potrà negare a qualunque de' Candidati, o degli Elettori copia da lui firmata delle liste de' voti che ha avuti. Questi all'incontro dovranno pagar-

gliene i dritti.

Placet Regiae Majestati.

N. 27. Spetterà al capitano di ciascun Villaggio, Terra o Città, l'impedire i disordini, e le irregolarità, e il decidere al momento inappellabilmente qualunque dubbio e lite, che potrà nascere nella elezione: resterà però alle parti, che si crederanno gravate, terminata che sarà l'elezione, il dritto di appellarsi al Protonotaro, ed in seguito alla Camera de' Comuni, cui apparterrà il decidere se debba, o nò ricominciarsi l'elezione per i Candidati in contesa, e se il di già eletto dovrà rappresentare nella Camera durante la nuova elezione.

Placet Regiae Majestati.

N. 28. Tanto i Capitani, quanto gli Squittinatori non potranno pigliare ingerenza nell'esame de' requisiti stabiliti per i Candidati, appartenendo un tale esame, fatta che sarà l'elezione, al Protonotaro, e quindi alla camera de' Comuni.

Placet Regiae Majestati.

N. 29. Tutte le anzidette Istruzioni votate, e conchiusse, non vadano annesse al Corpo delle nuove Costituzioni, ma soltanto si consegnino al Protonotaro del Regno, per comunicarle a tutto il Regno.

Vetat Regiae Majestati.

TITOLO II. — POTERE ESECUTIVO

Capitolo I.

§. 1. Sarà privativa del Re il rappresentare la Nazione Siciliana presso le Potenze straniere.

Placet.

2. Quella di far la guerra, e la pace, quando lo giudicherà; ed il proporre, e conchiudere qualsivoglia Trattato colle altre Potenze, a condizione però che non ripugni direttamente, o indirettamente alla Costituzione del Regno.

Placet.

3. Lo stabilire il suo privato Consiglio, il quale verrà composto dei quattro Segretarj di Stato, e di due almeno dei Consiglieri, senza eccedere il numero di dodeci, compresi li suddetti Segretarj, che devono esser membri del medesimo durante la loro carica. Del pari l'eleggere tutti quei Consiglieri di Stato, che S. M. giudicherà, che dovranno essere Siciliani, e persone della più alta fiducia, e merito.

Placet nel senso che il Segretario di affari Esteri, e quello dell'Interno, o sia di Grazia e Giustizia, saranno Consiglieri nati; per tutti gli altri resterà in facoltà Nostra di eleggere chi vorremo, e quanti ne vorremo; come del pari sarà del Nostro arbitrio chiamare nel Consiglio

quei Consiglieri che vorremo, e quanti ne vorremo.

§. 4. Sarà la M. S. tenuta di consultare in tutti gli affari più gravi un tale Consiglio, e specialmente in quelli appartenenti alla dichiarazione della guerra, alla conclusione della pace, ed allo stabilimento de' Trattati colle Potenze estere.

Placet.

§. 5. Il Parlamento avrà sempre il diritto di domandar conto, e ragione di qualunque atto del Potere Esecutivo, di processare, e punire i Ministri, e i Membri del Consiglio, quantevolte li troverà contrarj alle prerogative, ed agl'interessi della Nazione.

Placet.

6. Apparterrà a S. R. M. l'eleggere fra i soli Siciliani i quattro Segretarj di Stato, e i rispettivi Direttori delle Reali Segreterie per impiegarli ne' diversi Dipartimenti ad elezione della M. S., come pure l'eleggere fra i soli Siciliani gl'impiegati subalterni.

Placet per l'avvenire, ma non già per gli attuali Impiegati.

7. L'onorare quei, che ne saranno degni, delle solite cariche e dignità di Corte, degli ordini equestri, delle legali, e consuete onorificenze, e titoli di nobiltà.

Placet, restando però a Nostro arbitrio creare quante altre nuove cariche di Corte vorremo, e conferire, o creare tutte quelle onorificenze

che Ci piacerà.

§. 8. Il dare col consenso del Parlamento gratificazioni, o pensioni a coloro, che per utili servizj prestati allo Stato, si saranno resi benemeriti alla Patria.

Placet.

§. 9. Il coniare moneta, senza poterne però alterare il peso, ed il titolo, o sia valore intrinseco, se non previo il consenso del Parlamento.

Placet: restando ancora in facoltà nostra sospendere il corso di quella moneta, che non giudicheremo conveniente, e di permettere l'introduzione di monete estere, con fissarne il valore in proporzione della moneta del Regno.

10. Il Regolare, e comandare le forze tutte di terra, e di mare di Sicilia; talchè il Re dovrà sempre considerarsi come il loro Generalissimo.

Placet.

§. 11. Il conferire tutti i Beneficj Ecclesiastici detti di Regio Padronato, tutti i gradi Militari, tutte le Magistrature Civili, e Criminali ai soli Siciliani, e le Commissioni, che sarà necessario di dare in esecuzione degli atti del Parlamento.

Placet, ma con tutte le altre provviste, e nomine Ecclesiastiche, solite farsi finora da Sua Maestà.

§. 12. L'erigere col consenso del Parlamento nuove corporazioni, ed autorizzarne con Diplomi l'istituto e i

regolamenti.

Placet.

13. Il sovrintendere al commercio interno, ed esterno della Nazione, ed a tutte le opere, ed istituzioni pubbliche, come Strade, Poste, Ponti, Canali, Porti, Carceri, Collegi, a tenore però sempre delle determinazioni del Parlamento da S. M. sanzionate.

Placet.

14. Il far grazia, o alleggerire, o commutare la pena stabilita ai colpevoli con sentenza, in quei casi però soltanto, ne' quali l'azione contro il reo sarà di privata natura, e si sarà di già compensato il danno, o l'interesse della parte offesa, come più diffusamente si spiegherà nel nuovo codice criminale.

Placet; e far grazie ancora per tutti quei delitti pubblici, che non sono in opposizione alla Costituzione.

15. Il curare, che i Ministri, e generalmente gli Amministratori tutti delle cose pubbliche adempiano i loro doveri; il domandar conto, e prendere informazione della loro condotta; l'ammonire quelli, che con poca lode si comporteranno ne' loro ufficj; ed il punire quelli altri, che a tenore delle leggi saranno convinti rei, per mezzo delle Autorità, e de' Magistrati competenti.

Placet.

§. 16. Il far eseguire le sentenze, che saranno a tenore delle leggi pronunziate dalle Autorità, e Magistrati com-

petenti.

Placet.

17. Sia abolito il sistema di eccitative che oggi si osserva nelle Reali Segreterie di Stato, per mezzo delle quali, interferendosi dai Ministri nelle pendenze giudiziarie de' particolari, si verrebbe ad attaccare l'indipendenza del Potere Giudiziario, già sanzionata da S. M.; quindi si stabilisce, che non s'intende in virtù di questo articolo autorizzato verun Ministro a prender parte nelle pendenze giudiziarie de' particolari introdotte innanzi a' differenti Magistrati.

Placet; menochè per l' esecuzione di ciò che resta stabilito nel §. 15. di questo stesso Capitolo.

18. Il Re eserciterà queste alte incombenze per mezzo de' suoi rispettivi Segretarj di Stato che ne saranno sempre responsabili al Parlamento, nè valga a questi, per iscusare la loro colpa, l'allegare qualunque ordine di S. R. M.

Placet.

19. Il Parlamento poi ritiene per qualunque atto del Potere Esecutivo, il diritto di far delle petizioni, e rimostranze, e S. R. M. dovrà sempre prenderle nella dovuta considerazione.

Placet.

Capitolo II.

§. 1. Non ostante l'eminente dignità, che ha il Re di Generalissimo, non potrà egli introdurre, nè tenere in Sicilia altre truppe, e forza qualunque di terra e di mare, se non quelle, per le quali ne avrà ottenuto il consenso dal Parlamento.

Placet; salve le truppe estere, per le quali trovansi stipolati dei Trattati.

2. Sua Real Maestà non potrà giammai obbligare alcun Siciliano a servire nelle Reali forze di terra e di Mare.

Placet; menochè in quei casi, nei quali vi sarà il consenso del Parlamento.

Capitolo III.

§. 1. Apparterrà a S. R. M. l'amministrazione della rendita Nazionale, e de' beni di ogni sorta, per mezzo del Ministro, e del Consiglio delle Finanze, con quelle condizioni che si diranno.

Placet, con le condizioni, e modificazioni apposte ai seguenti paragrafi.

§. 2. Restano quindi suppressi la Deputazione del Regno, ed il Tribunale del Real Patrimonio con tutte le loro dipendenze.

Placet, ma d'aver luogo dal primo settembre 1813: beninteso che resteranno per giudicare

le cause dell'Erario gli attuali Ministri Togati con l'attuale Avvocato Fiscale del Tribunale del Patrimonio, fintantochè non sarà stabilito, e posto in pratica il nuovo Piano delle Magistrature, nel quale il Parlamento dovrà proporre il modo, come stabilire un Tribunale per l'Erario, a tenore della Costituzione Inglese, onde assicurare il grande oggetto della percezione della pubblica rendita.

3. Il metodo, con cui sarà regolata la suddetta Amministrazione, è il seguente:

Dovranno da S. R. M. eleggersi quattro Gran-Camerarj, e porre sotto la direzione e dipendenza del Ministro di Finanze.

Placet.

4. La durata della carica di essi Gran-Camerarj sarà amovibile ad arbitrio di S. R. M.

Placet.

5. Dippiù quattro Vice-Camerarj da eleggersi da S. R. M.

Placet.

6. La durata della carica de' quattro Vice-Camerarj sarà amovibile ad arbitrio di S. R. M.

Placet.

§. 7. Un Tesoriere Generale.

Placet.

8. Un Conservadore Generale.

Placet.

9. Un Avvocato.

Placet.

10. Un Procuradore Generale dell'Erario.

Placet.

11. Ventitre Segreti.

Placet.

12. Ventitrè Proconservadori.

Placet.

13. Un Pro-Segreto in ciascuna delle Isole adjacenti, ed in ciasceduna popolazione, che non sia Capitale di Distretto.

Placet, con che il Parlamento dovrà per i sopraddetti impiegati stabilire le rispettive preeminenze, e facultà per la facile percezione della rendita pubblica.

14. La durata di questi Uffiziali sarà perpetua, ma amovibile per delitto, o per mancanza in officio, o per qualunque altra causa benvista al Ministro delle finanze.

Placet; con che s'intendano i sopraddetti impieghi ugualmente di Nostra elezione, ed amovibili a Nostro arbitrio: e che tutti gli Impiegati, descritti in tutti i Paragrafi del presente Capitolo debbano godere di tutte le preeminenze, e facultà, che godono a seconda della Costitu-

zione d'Inghilterra gli Impiegati per l'Erario.

§. 15. Due Gran-Camerarj avranno per ognuno assegnati otto Distretti; il terzo ne avrà sette, e le Isole adiacenti per amministrarvi rispettivamente la rendita pubblica.

Placet; ma con quelle facoltà, e poteri per essi, e loro dipendenti, che sinora ha goduto il Fisco nella parte amministrativa, sintantoche il nuovo Codice ne avrà fissate le giurisdizioni, e facoltà, in conformità della Costituzione Inglese.

16. Il quarto poi sarà solamente incaricato di soddisfare i Creditori dello Stato, come sono i Tandisti, Assegnatarj, Creditori della rendita de' Milioni, e simili.

Placet.

17. Tutti gli altri cespiti, e beni Nazionali, che non cadono sotto i ripartimenti de' Distretti, saranno similmente distribuiti dal Ministro delle Finanze fra li quattro Gran-Camerarj.

Placet.

18. Ogni Gran-Camerario avrà sotto di lui un Vice-Camerario per assisterlo nelle sue differenti incumbenze.

Placet.

19. Il Consiglio di Finanze sarà composto dai quattro Gran-Camerarj, presiedendovi il Segretario di Stato delle Finanze. Uno de' Vice-Camerarj v'interverrà in giro

in qualità di Segretario. Un tale Consiglio si adunerà regolarmente due volte la settimana.

Placet.

20. Per qualunque sua risoluzione, ed operazione sarà insieme col Ministro delle Finanze responsabile al Parlamento, e punibile dallo stesso.

Placet.

21. Il Tesoriere Generale sarà il Cassiere dello Stato, e terrà per via de' suoi Uffiziali la scrittura di Cassa.

Placet.

22. In di lui nome si riceveranno, e si pagheranno tutte le somme per conto dello Stato medesimo,

Placet.

23. Il Conservadore Generale co' suoi Uffiziali terrà la scrittura di tutti gl'introiti ed esiti dell'Erario, e ne presenterà regolarmente il Bilancio in ogni quindici giorni al Ministro e Consiglio delle Finanze.

Placet.

24. L'Avvocato, ed il Procuradore Generale dell'Erario maneggeranno tutti i negozj litigiosi dell'Erario stesso presso i Magistrati ordinarj.

Placet; ma presso quel Magistrato, che verrà dal Parlamento stabilito, e con che ritengano le preminenze, e giurisdizioni, che finora hanno goduto, fintantochè il nuovo Codice non le modellerà a seconda della Costituzione Inglese.

25. Si stabiliranno simili Avvocati, e Procuradori ne' differenti Distretti presso i Segreti, quante volte saranno necessarj.

Placet, con la riserva di sopra.

26. I Segreti de' Distretti sotto gli ordini de' Gran-Camerarj amministreranno, e riscuoteranno tutti gl'introiti dell'Erario de' loro rispettivi Distretti. In ogni mese per mezzo delle Compagnie d'Arme trasmetteranno al Tesoriere Generale le somme da loro riscosse.

Placet, restando in facoltà del Ministro di Finanze, di usare tutti gli altri mezzi, che crederà opportuni.

27. I Proconservadori faranno ne' Distretti lo stesso officio, che il Conservadore Generale in Palermo.

Placet.

28. I Pro-Segreti nelle Isole adjacenti avranno lo stesso incarico, che i Segreti ne' loro Distretti.

Placet.

29. I Pro-Segreti delle popolazioni di ogni Distretto saranno immediatamente soggetti ai Segreti del Distretto medesimo, e riscuoteranno, e trasmetteranno ai rispettivi Segreti i proventi Nazionali esistenti ne' Territorj delle stesse popolazioni.

Placet.

30. Ogni pagamento, che si farà all'Erario, dovrà farsi per via de' Banchi di Palermo, e di Messina.

Placet.

31. Tutti i surriferiti pubblici Funzionarj non avranno soldi fissi, ma il cinque per cento sopra tutte le somme, che riscuoteranno, e faranno passare nell'Erario, da ripartirsi secondo il rango, e le fatiche di ognuno, in quella proporzione, che a proposta del Ministro delle Finanze, stabilirà il Parlamento.

Placet, per il cinque per cento; ma con quella ripartizione, che giudicheremo di stabilire.

32. Siccome in forza de' sopradetti Decreti devonsi riunire insieme diversi Archivj, ed Ufficj, ed abbisognano molti minuti regolamenti per la conveniente organizzazione di tutte le parti della nuova amministrazione delle Finanze; così il Segretario di Stato delle Finanze farà un completo Piano relativo a tutti i sopradetti oggetti, e poi lo sottoporrà al prossimo futuro Parlamento, per approvarlo, o per farvi quei cambiamenti, che crederà opportuni.

Appartenendo ciò al Potere Esecutivo, faremo quegli stabilimenti che crederemo più confacenti alla buona amministrazione delle Finanze.

Capitolo IV.

§. 1. I libri della Reale Conservatoria dovranno essere pubblici, siccome quelli di qualunque Notajo del Regno.

Placet, precedendo il permesso del Gran Came-

rario del Dipartimento, e con quelle regole, che si osservano dai Notai presentemente, per le quali intendiamo che non debbasi fare novità.

2. Il Ministro delle Finanze sarà tenuto di presentare ogn'anno al Parlamento il dettagliato conto di tutti gl'introiti ed esiti dell'Erario. Il Parlamento ne' casi di negligenza farà un voto di censura contro il predetto Ministro, ed in quelli d'irregolarità, malversazione, o peculato, lo punirà, dovendolo sempre accusare la camera dei Comuni, e processare e giudicare quella de' Signori.

Placet

3. Tutto ciò, che si è detto riguardo al Ministro delle Finanze, debba egualmente valere per li quattro Gran-Camerarj.

Placet

4. I conti suddetti del Segretario di Stato delle Finanze, prima di essersi presentati al Parlamento, dovranno stamparsi per intelligenza, e soddisfazione di tutta la Nazione.

Placet

Capitolo V.

§. 1. Non si potrà creare in questo Regno alcun nuovo ufficio o carica senza il consenso del Parlamento, dovendo la giustizia, e generalmente la cosa pubblica essere solamente amministrata, e distribuita dai Magistrati e

Potestà ordinarie; e non si potrà similmente da oggi in avanti alcun ufficio o carica, nè alienare, nè dare, come si dice, in Feudo, dovendosi sempre conferire a persone veramente idonee e capaci di ben servire lo Stato.

Placet, restando riserbata a Noi la facoltà di creare quelle cariche, ed ufficj che giudichere-
mo, purchè sieno senza emolumenti.

§. 2. Per quegli ufficj, o cariche, che attualmente trovansi alienate, potrà il Parlamento ricomprarle, inden-
nizzando i proprietarj, con formarvi una rendita corri-
spondente al fruttato attuale, da stabilirsi con un coacer-
vo decennale, o dandogli il capitale, che corrisponda al
risultato del coacervo suddetto, ragionandosi al 5 per
100.

Placet; con che per quei che si dovranno rim-
piazzare e provvedere in futuro, sieno di No-
stra elezione.

Capitolo VI.

§. 1. I Benefizj Ecclesiastici, gl'Impieghi, le Dignità,
gli Ufficj, e cariche di qualunque natura senza distinzio-
ne, ed eccezione alcuna, neppure dell'Arcivescovado di
Palermo, e delle commende della Religione Gerosolimi-
tana, non potranno, nè dovranno mai conferirsi, che a
soli Siciliani.

Placet per quelli da conferirsi da oggi innanzi.

2. Per Siciliani s'intendono quelli unicamente, che

sono nati in Sicilia, e da padri Siciliani; siccome pur quelli, che sono nati fuor di Sicilia, ma da padri Siciliani, non divenuti sudditi di straniera Potenza.

Placet; intendendosi benanche per Siciliani i figli nati in Sicilia dai Forestieri, senzachè possano reclamare altra Patria.

3. Per ciò, che riguarda i gradi Militari, qualunque non sia Siciliano, non potrà mai essere considerato ne' Reggimenti Siciliani.

Placet.

4. Qualora il Parlamento risolvesse mantenere de' Reggimenti Esteri, allora potranno essere abilitati anche ad occuparvi degli impieghi Uffiziali Esteri. Questi però, di qualunque classe sia il loro rango, debbano prestare il solenne giuramento all'osservanza della Costituzione.

La formola del giuramento si proporrà in appresso.

Placet; con che resti fissato per le Truppe Estere quanto si è detto al §. 1. del Capitolo II, di questo Titolo; e per il giuramento dovrà prestarsi tanto a Noi, che alla Costituzione, Ci riserbiamo dichiarare il Nostro Real animo dopochè Ce ne verrà presentata la formola.

5. Ne' Corpi Facoltativi, e nella Real Marina non potrà essere proposto verun Estero. Gli attuali però, che sono in tali corpi, potranno rimanervi.

Placet.

6. Nell'Artiglieria, e Corpo del Genio dovranno dividersi le Compagnie Siciliane, ed Estere, fintantochè non si formi la intera armata Siciliana, e gli Uffiziali Esteri non potranno essere impiegati nelle Compagnie Siciliane.

Dichiareremo in appresso il nostro Real animo.

7. Da oggi innanzi non potrà essere ammesso ne' Corpi Facoltativi verun Estero, senza il consenso del Parlamento.

Placet.

8. I Governi Militari, il comando de' Porti, il comando generale delle diverse Armi, il comando di Piazze, di Fortezze, Castelli, ed Isole, di Corpi d'Armata, di Flotte e Flottiglie Siciliane, non potranno averlo Uffiziali Esteri, senza il consenso del Parlamento.

Placet; con che debba ciò aver luogo per gl'impieghi che anderanno a provvedersi da oggi innanzi.

9. E ciò, dal momento che sarà sanzionato il presente Capitolo, per ciò che riguarda i gradi Militari.

Veto.

§. 10. Qualunque Forestiere, il quale otterà il privilegio di Cittadinanza da qualunque Comune del Regno, o prenderà per moglie una donna Siciliana, non si renderà per ciò capace di avere in Sicilia pensioni Ecclesiastici, e pubblici officj di qualsisia sorta.

Placet.

11. Le lettere di naturalizzazione, o il dritto della Cittadinanza Siciliana potrà accordarsi a Forestieri dal solo Parlamento: ma saranno i figliuoli dei Naturalizzati, e non già i Naturalizzati stessi, quei, che potranno conseguire pensioni Ecclesiastiche, e pubblici officj, come i Siciliani di origine.

Placet per la naturalizzazione; ma per la cittadinanza sarà di Nostra facoltà accordarla colle clausole apposte alla Sanzione del §. 2 di questo Capitolo.

TITOLO III — POTERE GIUDIZIARIO.

Capitolo I.

La potestà di giudicare sar  nell'applicare le leggi ai casi, ed ai fatti tanto nel Civile, che nel Criminale.

§. 1. Risieder  esclusivamente presso quei Magistrati, a cui sar  conferita.

Placet.

2. Abolite di gi  tutte le giurisdizioni particolari, ovvero i cos  detti Fori, vi sar  unica Potest  Giudiziaria residente presso i Giudici ordinarj, e Magistrature stabilite nella presente Costituzione, e quindi le Cause pendenti non si potranno avocare, anche col rimedio del giusto ricorso al Principe, n  declinarsi per qualunque privilegio in avanti concesso, n  accordarsi restituzione. Resteranno solo gli ordinarj rimedj stabiliti da un Giudice, o Tribunale ad un altro, presso de' quali pienamente si eserciter  il potere de' giudizi.

Placet, per come all'articolo dell'abolizione de' Fori viene stabilito, e con che tutta la potest  giudiziaria sar  esercitata dagli attuali Magistrati ordinarj finch  non saranno poste in esercizio le nuove Magistrature da stabilirsi.

3. Qualunque Giudice, Tribunale, o Magistrato non potr  per qualsivoglia causa prorogare la propria giurisdizione, tanto a dire che non potr  giammai accettare

istanza, o ammettere petizione, la cui cognizione appartenga ad altro Giudice, o Magistrato.

Placet.

4. La giustizia sarà da' Tribunali amministrata a nome del Re, presso cui risiede il Potere Esecutivo. Gli ordini, provviste, ed esecutorie emanate da' Magistrati saranno autorizzate col nome di S. R. M.

Placet.

5. Le sentenze tanto nel Civile, che nel Criminale, per evitare ogni arbitrio ne' Giudicanti, dovranno essere ragionate sulla Legge del nuovo Codice; ove questa manchi, si dovrà implorare il Potere Legislativo, che risiede presso il Parlamento.

Placet; senzachè il Parlamento prenda cognizione del merito delle cause prodotte in giudizio dai particolari, salvo però quanto resta stabilito nel §. 2, del capitolo XXV. del Potere Legislativo.

6. Nelle sentenze si dovrà premettere la Legge o l'argomento tirato direttamente dalla stessa, accennare l'azione prodotta coll'applicazione della Legge premessa; la conclusione sarà la Sentenza, assolvendo, o condannando il reo o convento tanto nel Civile, nel criminale.

Placet.

7. Il nuovo Codice sarà scritto in lingua Italiana, e quindi tutti gli atti Giudiziarj, e le Sentenze saranno scritte nella stessa lingua.

Placet.

8. Due Sentenze uniformi nelle materie Civili faranno cosa giudicata.

Placet.

9. Le materie tutte di fatto ne' Giudizj sì Civili, che Criminali sian decise da un Giuri, per la formazione ed applicazione del qual sistema sulle Leggi stabilite in Inghilterra resti intieramente incaricato il Comitato per la formazione dei Codici Civile, e Criminale.

Placet, riserbandoci di dichiarar il nostro Real animo, dopochè avremo esaminato ciò che stabilirà il nuovo Codice su questo punto.

10. Nel Criminale ove la Sentenza dichiarerà l'accusato innocente, non sarà appellabile; se questa lo condanna, potrà essere riesaminata in quelle forme ed in quei casi che il Codice stabilirà, regolandosi sulle Leggi Inglesi.

Placet, riserbandoci di esaminare le Leggi, che si proporranno nel nuovo Codice.

11. Qualunque persona in Sicilia non potrà essere arrestata, detenuta in prigione, relegata fuori Sicilia, obbligata a cambiar domicilio, o assoggettata a pena qualunque, se non colle forme prescritte dalle Leggi del Regno, e d'ordine, e sentenza di un Magistrato ordinario.

Placet, con che ciò s'intenda per i soli Siciliani, e che resti sempre la facoltà nei Ministri di Stato di ordinare l'arresto di chiunque, purchè

prima delle ore ventiquattro rimettano l'arrestato ai Magistrati ordinarj.

12. Saranno per qualsisia causa e persona proibiti tutti gli arresti di ogni sorta per *Alta Economia, de Mandato Principis* ec. sotto la pena contro qualunque che praticherà, o contribuirà all'esecuzione degli anzidetti, e somiglianti atti arbitrarj, della perdita di qualunque pubblico officio, di once mille a profitto dell'Erario e della relegazione in un'Isola di maggiore, o minore durata, secondo la gravezza della trasgressione.

Placet.

13. Sua Real Maestà non farà giammai grazia per simili delitti.

Placet.

14. I Magistrati, e i Tribunali non potranno procedere per qualunque delitto contro alcun Cittadino, che per accusa della parte offesa, ed interessata. Quindi viene loro proibito di procedere per inquisizione, fuori che ne' seguenti qualificati delitti, cioè.

Placet.

15. I. Quello di lesa Maestà Divina;

Placet.

16. II. Quello di lesa Maestà Umana, che si limita agli attentati contro la Corona del Re nostro Signore, e la sua vita, o quella di S. M. la Regina, o de' Successori al Trono, o del suo Vicario Generale;

Placet, con doversi ancora comprendere tutti

quei delitti contro la persona del Re, e Real Famiglia, che verranno stabiliti dal nuovo Codice, a tenore della Costituzione Inglese.

17. III. Quello di sedizione che comprende l'effettive congiure contro del Governo, e della pubblica tranquillità;

Placet.

18. IV. Quello di omicidio;

Placet.

19. V. Quello d'incendio;

Placet.

20. VI. Quello di furto con violenza;

Placet.

21. VII Quello di falsificazione di moneta, o di Scrittura.

Placet, sia di scrittura, o di altro, e per tutti quei delitti, che sono contrarj alla tranquillità, alla morale e alla fede pubblica, come meglio dovrà divisare il nuovo Codice.

22. Per li suddetti delitti potranno i Magistrati, e Tribunali procedere per la via dell'inquisizione. Non saranno però autorizzati ad arrestare alcuno, se non prevj i legali indizj, e le ben fondate presunzioni del di lui reato, locchè sarà largamente definito nel nuovo codice.

Placet.

23. La Forza Militare non potrà impiegarsi all'arresto

de' Rei, che a domanda e sotto la direzione dei Magistrati Ordinarij.

Placet.

24. Non potrà giammai adoperarsi contro il Popolo, che ne' soli casi di sedizione.

Placet.

25. Ogni Ufficiale di Giustizia per procedere all'arresto di qualunque persona dovrà essere munito di un Mandato firmato, ed autorizzato col Suggello del Giudice o Magistrato Ordinario, che l'ha incombenzato, nel quale verrà espressato il nome della persona da carcerarsi, il delitto, di cui viene imputato, l'accusatore, gl'indizj e le ragioni, per le quali è stata ordinata la sua detenzione.

Placet, senza però espressarsi gli accusatori, e gli indizj.

26. Qualunque opposizione a questi mandati, anche colla fuga, sarà reputata, e punita come resistenza diretta alla Legge; ed all'incontro qualsisia atto di resistenza con cui si opporrà un Cittadino all'esecuzione de' mandati di arresto, che manchino delle forme già prescritte, non sarà punito dalla Legge.

Placet.

27. Si eccettuano però i casi, in cui, per qualunque dei surriferiti qualificati delitti, un Cittadino sia notoriamente colpevole o ritrovato *in flagranti*, allora potrà essere arrestato senza il suddetto mandato, non solo dagli Uffi-

ziali di giustizia, ma ben ancora da qualunque particolare.

Placet.

28. Qualunque arrestato, anche per le di sopra espresse ragioni, dopo ventiquattr'ore del suo arresto, dovrà aver comunicato il mandato di arresto nel modo, e forma di sopra stabilita, e gli sarà fatta nota la causa, per cui stà in prigione, la Persona che istanza, gli atti, e le pruove che vi concorrono.

Placet; con che resti riserbato al nuovo Codice lo stabilire a seconda del nuovo Rito la natura degli atti, e delle pruove, che si dovranno comunicare all'arrestato.

29. I Custodi delle prigioni non potranno ricevere alcun Cittadino per ordine verbale del Giudice o Magistrato, senza ricuperare questi tali suddetti mandati per la giustificazione della causa, per cui il Cittadino è detenuto.

Placet.

30. Il Giudice, o Magistrato dovrà al più tardi fra ventiquattr'ore, prender conto, e sentire il Detenuto, e questi ha il dritto di far decidere dal competente Tribunale la legalità della sua detenzione.

Placet.

31. Qualunque arrestato, e Detenuto condotto innanzi il Giudice, dovrà essere abilitato a prestare idonea pleggeria, e posto in libertà fino alla conchiusionè della cau-

sa; salvo che non si tratti di alcuno de' qualificati delitti.

Placet.

32. Le Leggi del nuovo Codice dovranno fissare il modo, col quale debbano assicurarsi le persone, ed i beni per via di Mallevadori a stare in giudizio, e pagare il giudicato, col massimo favore della libertà Civile del Cittadino, e con classificare le somme proporzionate alla diversa condizione delle persone.

Placet.

33. Le testimonianze contro gli accusati, o inquisiti dovranno essere prese sopra tutto il fatto alla presenza degli accusati, o inquisiti medesimi; ed anco di un loro Procuradore, al quale sarà permesso di fare ad ogni Testimonio le interrogazioni, che vorrà, e notare le risposte e deposizioni come meglio sarà stabilito nel nuovo Codice Criminale.

Placet.

34. Sarà vietato a qualunque Giudice, o Magistrato l'uso della Tortura nelle procedure Criminali di questo Regno: saranno in conseguenza proscritti li così detti Dammusi, Ferri ai piedi, e alle mani, ed ogn'altra qualunque sevizia, che si voglia adoperare contro gli accusati, o inquisiti, come quelle, che ingiustamente puniscono i supposti Rei prima della sentenza del Giudice, ispirano ad una Nazione sentimenti di crudeltà, ed espongono spesso gl'innocenti deboli, e sottraggono i robusti delinquenti alla pubblica vendetta delle leggi.

Placet.

35. Il nuovo Codice fisserà le Istruzioni della processura, e li motivi ad inquirere, a carcerare, a costituire, ed a subire i Rei, adottandosi la legge dell' *habeas corpus*, e li provvedimenti del Codice Criminale Inglese, in quanto permettono gli usi del nostro Regno, lo spirito, e costume Nazionale.

Placet.

36. Quel Giudice, o Magistrato, che userà sevizie di qualunque sorta contro un Detenuto sarà obbligato non solo alla rifazione de' danni, ma ben anche alla perdita della carica, e verrà condannato a quelle pene, e multa, che largamente fisserà il nuovo Codice penale.

Placet.

37. Le carceri dovranno essere conformate ad assicurare la persona ne' casi in cui non si trova, o non si ammette mallevadore, non mai però a molestare i detenuti.

Placet.

38. Quindi saranno esse pubbliche, autorizzate dalle Leggi salubri e convenevoli alla condizione del detenuto che non deve esser soggetto alla pena, prima che la sentenza del Giudice l'abbia dichiarato reo.

Placet.

39. Nel nuovo Codice dovrà fissarsi la durata di ciascuna causa corrispondente alla rispettiva indole. I processi tanto Civili, che Criminali, saranno formati con brevità, ma nello stesso tempo senza soffocare le neces-

sarie prove, affinchè l'azione, e dritto di ognuno abbia sollecito espedimento, ed i delitti sieno prontamente puniti.

Placet.

40. Apparterrà ai Giudici di Pace la cura, e la sorveglianza delle pubbliche Carceri, sotto l'immediata ispezione del Supremo Tribunale di Cassazione.

Placet.

Capitolo II. – *Delle qualità de' Giudici, e Magistrati.*

§. 1. Niuno potrà essere Giudice, ed occupare alcuna Magistratura, se non sia nato Siciliano;

Placet.

2. Se non abbia l'età compita di anni trenta;

Placet.

3. Se non abbia dato sufficienti prove di probità;

Placet.

4. Se non sia laureato nell'uno, e l'altro diritto in una delle due università degli studj di Palermo, e di Catania;

Placet.

5. Se non abbia la rendita stessa, che il Parlamento ha fissato per essere Elettore nella Rappresentanza della Camera de' Comuni.

Placet.

6. I Giudici, e Magistrati non potranno esercitare altre funzioni che quelle di giudicare. Sarà loro vietata qua-

lunque altra amministrazione, e delegazione.

Placet, menochè per i Giudici di Pace.

7. Sono proibiti di tenere veruna Amministrazione o Direzione di beni e Famiglie particolari, e molto meno di ricevere soldi dalle stesse.

Placet menoché per i Giudici di Pace.

8. Non potranno giammai rappresentare, sia alle Reali Segreterie, sia al Parlamento per riforma, o sospensione di Legge, se non saranno ricercati dal Potere Legislativo.

Placet.

Capitolo III. – *Dell'abuso del potere Giudiziario.*

§. 1. Qualunque Giudice, ed intiero Tribunale sarà sindacabile. Lo saranno ancora tutti gli Uffiziali, ed Impiegati nell'Amministrazione della giustizia.

Placet.

2. Gli abusi di autorità daranno azione popolare. Qualunque individuo potrà proporre la sindacatura presso il Parlamento sulla condotta pubblica del Giudice, e Magistrato, nel modo, e forma, che si stabilirà nel Codice suddetto.

Placet.

3. Qualunque persona offesa, ed interessata potrà proporre la sua querela in forma al Parlamento, per qualunque contravvenzione alla Legge fatta dal Giudice e Tri-

bunale, sia nel procedere, sia nel decidere, e per qualunque altra colpa nel modo, e forma, che si stabilirà nel Codice suddetto.

Placet; beninteso che ciò si pratici per mezzo di uno de' Membri del Parlamento.

4. In corso della processura sino alla sentenza definitiva potranno essere sospesi di carica, quando il Parlamento lo giudicherà.

Placet.

5. Potranno dopo la sentenza essere assolutamente rimossi dalla carica, per un delitto legalmente giudicato, ed assoggettiti inoltre a tutte quelle altre pene, che saranno proporzionate nel nuovo Codice.

Placet.

6. I Tribunali non potranno conoscere, nè giudicare le Cause attive de' Segretarj di Stato per lo Dipartimento de' quali sono nominati.

Veto; stante la responsabilità dei Giudici.

Piano generale per l'organizzazione delle magistrature di questo Regno e per lo stabilimento del potere Giudiziario.

Capitolo I.

Resteranno abolite in questo Regno tutte le Magistrature attuali, a riserva di quelle, che saranno specificate nel presente Piano, e ad eccezione delle Municipali Magistrature, di cui se n'è avuto conto nell'organizzazione de' Consigli Civici.

Placet per l'abolizione delle Magistrature attuali, purchè ciò segua dopo che saranno fissate, e messe in esecuzione le nuove, nello stabilimento delle quali si dovrà tener presente quanto si è stabilito nel §. 2. del Capitolo III. del Potere Esecutivo, e relativamente al Magistrato per le cause dell'Erario.

Capitolo II.

Il quì appresso notato sarà il numero di tutte le Magistrature del Regno colla natura, e coi rapporti della loro rispettiva giurisdizione.

I Capitani Giustizieri.

I Capitani d'Arme.

I Giudici di Pace.

I Giudici di prima istanza.
I Giudici di seconda istanza.
Li Podestà delle Isole adjacenti, o sia Giudici di prima istanza.
I Tribunali Distrettuali.
I Supremi Tribunali di appello.
Due Tribunali di terza istanza, uno in Messina, ed uno in Catania.
Un Tribunale di Cassazione.
L'alta Corte del Parlamento
L'alta Corte de' Pari.
Le Curie Ecclesiastiche.
I Magistrati di Commercio.
La Delegazione di Monarchia.
La Suprema Deputazione di Salute pubblica.
Il Protonotaro del Regno, e suo Collegio.
Placet per le seguenti Magistrature, cioè a dire,
Per i Capitani Giustizieri in ogni luogo.
Per i Capitani d'Arme in ogni Distretto:
Per i Giudici di Pace in ogni Paese, in quel numero che Noi crederemo opportuno, ed amovibili a Nostro arbitrio.
Per i Giudici di prima istanza;
Per i Podestà delle Isole;
Per i Tribunali Distrettuali in quel numero, ed in quella forma, che sarà proposta dal nuovo Parlamento, dovendosi però stabilire in ogni Capo-luogo dei Commissionati per l'Erario, a seconda della Costituzione Inglese.

Per i Supremi Tribunali di Appello unicamente
in Palermo.

Per il Tribunale di Cassazione;

Per l'Alta Corte del Parlamento;

Per l'Alta Corte dei Pari;

Per le Curie Ecclesiastiche;

Per la Delegazione di Monarchia;

Per la Suprema Deputazione di Salute;

Per il Protonotaro del Regno, e suo Collegio;

Per tutto quello poi che riguarda i limiti della
giurisdizione, e la forma de' predetti Magi-
strati, che si enunciano ne' seguenti Capitoli,
come altresì per un Tribunale d'Ammiragliato
per le Prede, e per tutt'altro a norma della Co-
stituzione Inglese, manifesteremo il Nostro
Real animo, dopochè il nuovo Parlamento vi
avrà fatto maturo esame, e ne avrà a Noi pre-
sentate le corrispondenti proposte, analoghe a
ciò, che ne' nuovi Codici sarà divisato.

Capitolo III.

§. 1. In ogni Popolazione del Regno vi sarà un Capi-
tano Giustiziere, e in ogni Distretto un Capitano d'Ar-
me, e sarà loro officio arrestare i Rei, prevenire i delitti,
mantenere il buon ordine, e la quiete pubblica, eseguire
i mandati, e le sentenze di qualunque competente Magi-
strato, come meglio le loro rispettive funzioni saranno
specificate nel nuovo Codice.

2. I Capitani d'Arme avranno soldi fissi, e saranno, giusta l'atto Parlamentario del 1810. tenuti a pagare i furti commessi ne' loro proprj Distretti.

3. Apparterrà ai Giudici di Pace di prendere cognizione di quelle offese, che per la loro leggerezza saranno specificate di appartenere alla loro ispezione dal nuovo Codice Criminale. In qual caso dovranno essi, intese le parti, compilare, come dicesi, un Camerale processo, come sarà stabilito dal nuovo Codice, pronunziare in iscritto i loro giudizj, che saranno definitivamente eseguiti, e non potranno mai decretare contro i colpevoli una pena maggiore di un mese di detenzione nelle pubbliche Carceri, o nella Casa di Correzione, o ci una multa tutto al più di once dieci in favore cioè mettà dell'offeso, e mettà in favore del rispettivo Municipale Governo.

§. 4. Sarà speciale incarico de' Giudici di Pace in ogni Comune di conciliare in materie Civili qualsisia differenza, che potrà insorgere, per cui chiunque vorrà esperimentare un'azione civile, ad esclusione di quelle azioni esecutive, che saranno determinate dal Codice Civile, dovrà fare la sua istanza per iscritto, e chiamare la parte innanzi il Giudice di Pace, ove trovasi il convento, quale citata che sarà sia obbligata comparire innanzi detto Giudice di Pace, e presentare ugualmente in iscritto le sue reconvenzioni, ed eccezioni, nè potrà una tale istanza presentarsi innanzi un Tribunale, prima che il Giudice di Pace non esprimerà per iscritto di non aver potuto riuscire ad effettuare una tale conciliazione, locchè si dovrà

dal Giudice di pace praticare al più tardi nel termine di giorni otto, come meglio si svilupperà dal Codice Civile.

5. I Capitani Giustizieri, i Capitani d'Arme, ed i Giudici di Pace di tutto il Regno saranno sotto la vigilanza del Segretario di Stato di Alta Polizia, le cui facultà sopra li cennati Magistrati saranno specificate nel nuovo Codice Criminale.

6. Resteranno abolite in conseguenza tutte le attuali Curie di Polizia.

7. In tutte le Città, e Terre di questo Regno e delle Isole adjacenti vi sarà un Giudice di Pace; in quelle di diciottomila in sù ve ne saranno due; in Messina, ed in Catania ve ne saranno quattro; in Palermo ve ne saranno sei, quattro per la Città, e due per li suoi Borghi, e Campagne.

Capitolo IV.

§. 1. In ogni Città, e Paese da tremila anime in sù vi saranno due Giudici, uno di prima, ed uno di seconda istanza.

2. Apparterrà al primo decidere in prima istanza le cause di tutti coloro, che hanno stabile domicilio nel rispettivo Paese, o Città ove eserciteranno le sue funzioni, il di cui interesse non oltrepasserà le oncie quaranta. Apparterrà al secondo il decidere per via d'appello in seconda istanza, le cause decise dal primo.

3. Tali facultà l'avranno i Giudici di prima, e di se-

conda istanza di quelle Città, e Paesi la cui popolazione sarà di tremila sino ad otto mila.

4. Nelle Città di ottomila anime in sù apparterrà agli anzidetti Giudici di decidere in prima, ed in seconda istanza, o in appello, tutte le Cause Civili come sopra si è detto, il di cui interesse non dovrà eccedere la somma di once sessanta.

§. 5. Sarà della facoltà di tutti i Giudici di prima, e di seconda istanza eseguire le sentenze ed i mandati de' Tribunali, e fare per i crediti esecutivi di qualunque sorta le legali coercizioni, sotto la correzione però, e l'appello del Tribunale del Distretto. Ognuno tuttavia, dopo di essere stata profferita, e pienamente eseguita una sentenza, nel caso indicato potrà chiamarli, ed accusarli presso il Tribunale del Distretto per qualunque di lui illegale procedura, e sentenza, per ottenerne compenso, e soddisfazione a tenore delle Leggi, che saranno stabilite nel nuovo Codice.

6. In tutti i Paesi di tremila anime in giù vi sarà un Giudice di prima istanza.

7. Apparterrà ai detti Giudici il decidere in prima istanza le cause, il di cui interesse non oltrepasserà la somma di once dieci, dovendo detto Giudice essere scelto tra le persone che sapranno leggere, e scrivere.

8. Le Cause decise in prima istanza ne' Paesi da tremila anime in giù passeranno in seconda istanza al Giudice di prima istanza del Distretto, ed in terza, ove il bisogno lo richiederà, al Giudice di seconda istanza residente in detto Distretto.

9. Le Cause Civili di qualunque specie dovranno farsi nel Distretto di quella Città, o Paese, ove trovasi domiciliato il Convento: per li delitti Criminali poi dovrà agirsi la causa nel luogo, ove è successo il delitto.

Capitolo V.

§. 1. Vi sarà in ogni Distretto de' 23 già stabiliti per la Rappresentanza in Parlamento, un Tribunale composto di tre Giudici, l'anziano de' quali farà le veci di Presidente.

2. Vi sarà pure in ogni Città, che ha attualmente il dritto di mandare un Rappresentante nel Braccio Demaniale, un Tribunale composto di tre Giudici, l'anziano de' quali farà le veci di Presidente come sopra.

3. Il Tribunale di ogni Distretto risiederà nella sua Capitale, e deciderà in prima istanza tutte le cause Civili di qualunque specie, ed interesse di tutti coloro, che hanno stabile domicilio nel Distretto medesimo, e le cause Criminali di tutti coloro, che han commesso delitto nel luogo del Distretto, a riserva del limite fissato sopra per li Giudici di prima e di seconda istanza.

4. Il Tribunale di ogni Città Demaniale deciderà in prima istanza tutte le cause Civili, e Criminali di qualunque interesse di tutti coloro, che hanno stabile domicilio nella Città e Territorio; dovrà però la erezione essere domandata dal Civico rispettivo Consiglio, organizzato colla nuova forma, e S. M. dovrà eleggere i componenti di detti Tribunali, dovendo per lo stabilimento de'

medesimi esservi due terzi affermativi de' voti componenti detti Civici Consigli; e siccome questa é una distinzione, che si accordi dal Parlamento a tali Città Demaniali, che hanno il dritto attualmente di rappresentare nella Camera Demaniale, così dovrà a spese de' singoli, o dei sopravanzi delle Università (qualora il suddetto Consiglio Civico aderirà nel modo, che di sopra si è detto) fissarsi il soldo ai componenti di detti Tribunali.

§. 5. Li Podestà delle Isole adjacenti, o sia i Giudici di Prima istanza in dette Isole, faranno le veci de' Tribunali de' Distretti nelle Isole, ove saranno assegnati.

6. In ogn'Isola vi sarà un Podestà.

7. Tutte le differenze però tra l'Erario, e qualunque Individuo, o Corporazione di qualsivoglia Città del Regno in prima istanza si dovranno esclusivamente conoscere, e decidere dal Tribunale del rispettivo Distretto, ove risiede il Segreto.

Capitolo VI.

§. 1. Si stabiliranno cinque Supremi Tribunali di Appello, tre risiederanno in Palermo, uno in Messina, ed uno in Catania.

2. Saranno composti detti Tribunali da tre Giudici, ed un Presidente.

3. Riceveranno i tre di Palermo gli appelli de' Tribunali di diciannove Distretti, e de' Tribunali di tutte le Città privilegiate, e dei Podestà, o sia Giudici di prima istanza delle Isole adjacenti, ad eccezione delle Città

privilegiate comprese ne' Distretti di Messina, a tenore dell'assegnazione a ciascun Tribunale di Appello, che ne farà S. R. M.

4. Tutte le cause di qualunque natura appartenenti all'Erario decise in prima istanza da qualunque Tribunale, sia di Distretto, sia di Città privilegiata, dovranno in appello essere portate in Palermo ai corrispondenti Supremi Tribunali.

5. Il Supremo Tribunale di Appello di Messina riceverà gli appelli de' Tribunali de' Distretti di Messina, Castoreale e Patti, e delle Città Demaniali contenute in detti Distretti, che avranno Tribunale.

6. Il Supremo Tribunale di Appello di Catania riceverà gli appelli del Tribunale del Distretto di Catania stessa.

7. Vi sarà un Tribunale di terza istanza composto di tre Giudici, ed un Presidente in Messina, ed altro in Catania; e siccome tanto i Tribunali di Appello in Messina, ed in Catania, quanto i Tribunali di terza istanza si sono dati per distinzione a queste due rispettabili Città, così il soldo de' componenti questi quattro Tribunali non dovrà andare a carico della Nazione, ma dovranno pagarlo le Città di Messina, e di Catania.

Capitolo VII.

§. 1. Due sentenze uniformi faranno cosa giudicata. Tutte le sentenze che profferiranno i Giudici di prima istanza in quelle Città, e Terre, il di cui interesse non ol-

trepasserà, come sopra si è detto, la somma di once quaranta, passeranno in Appello nel Giudice di seconda istanza della stessa Città o Terra, in cui sarà decisa in prima istanza la causa; e qualora vi sarà di bisogno un terzo Appello, passerà la causa in Terza istanza al Tribunale del Distretto, in cui saranno comprese le Città e Terre, ove sarà decisa la causa.

2. Si osserverà l'eguale liturgia per tutte le cause decise in prima istanza da quei Giudici di prima istanza, che risiederanno nelle Città e Terre di ottomila anime in sù, che hanno la facoltà, come sopra si è detto, di decidere le cause, il di cui interesse non oltrepasserà le oncie sessanta.

3. Le cause decise in prima istanza ne' Tribunali de' 23. Distretti, e delle Città privilegiate, che avranno Tribunali, comprese in detti Distretti delli Podestà delle Isole adjacenti, ad esclusione de' Distretti di Messina, Castoreale, Patti, e Catania, e dei Tribunali delle Città privilegiate comprese ne' tre Distretti di Messina, passeranno in seconda istanza ai tre Tribunali Supremi di Appello in Palermo, ai quali saranno assegnati; e bisognando degli ulteriori appelli, per le sentenze de' cennati Tribunali soggetti a Palermo, passeranno al secondo Tribunale colà esistente; e se bisognerà per alcuni articoli della causa, per li quali non vi saranno due sentenze uniformi, passeranno al terzo Tribunale di Appello in Palermo.

4. Le cause, che si decideranno in prima istanza dal Tribunale del Distretto di Messina e di quelli di Castro-

reale e Patti, e della Città Demaniali comprese in detti Distretti, che avranno Tribunali, passeranno in seconda istanza al Supremo Tribunale di Appello di Messina; ed in terza istanza, qualora il bisogno lo richiedesse, al Tribunale di terza istanza in Messina.

5. Le cause, che si decideranno nel Tribunale, del Distretto di Catania, passeranno in seconda istanza nel Tribunale Supremo di Appello residente in Catania, e qualora le dette cause, dietro la sentenza del Tribunale di Appello, non faranno cosa giudicata passeranno al Tribunale di terza istanza residente in Catania.

6. In tutte quelle Città, nelle quali vi sarà un Tribunale Collegiale, non vi saranno Giudici, come negli altri luoghi del Regno, di prima, e di seconda istanza, e per le cause di piccola somma il nuovo Codice regolerà la maniera, come gl'individui componenti il Tribunale dovranno conoscere e decidere le suddette cause.

7. La gradazione delle cause Criminali sarà specificata nel nuovo Codice.

Capitolo VIII.

§. 1. Vi sarà in tutto il Regno un Tribunale di Cassazione, che risiederà in Palermo.

2. Cinque Giudici, ed un Presidente costituiranno il predetto Tribunale di Cassazione, le di cui prerogative, ed incumbenze saranno il conoscere inappellabilmente, ed annullare le sentenze di tutte le cause Civili e Criminali pronunziate da qualunque inferiore Tribunale, in-

clusi quelli di Messina e Catania, nel processo delle quali non siasi accuratamente osservato il Rito e le forme giudiziarie dalle Leggi ordinate, e che saranno dal Codice stabilite.

3. Avrà la cura di badare alla legalità degli arresti, quando ne riceverà la corrispondente istanza; e qualora troverà violata la legge della sicurezza delle persone, sanzionata nell'Articolo XI. delle basi della presente Costituzione, potrà fare un mandato di escarcerazione. Sarà parimenti delle sue facoltà il determinare perentoriamente, ed al più tardi in dieci giorni, tutte le controversie circa competenze di giurisdizioni de' Magistrati, e de' Tribunali del Regno.

4. Il Tribunale di Cassazione sarà il più eminente del Regno e potrà il Parlamento consultarlo sopra i punti più astrusi, ed intrigati della Legislazione.

Esso non deciderà mai del merito delle querele, e delle istanze, fuorchè ne' predetti casi; perlocchè cassata dal medesimo una sentenza di un Giudice, o di un Tribunale sopra qualsisia causa, dovrà questa incontante rimettersi al Tribunale, che succede dopo il Magistrato, che ha deciso, nell'ordine dell'autorità giudiziaria per essere dallo stesso nelle consuete legali forme giudicata. L'ordine, e successione delle cause saranno sviluppate nel nuovo Codice.

Capitolo IX.

§. 1. Ognuno de' surriferiti Tribunali de' Giudici di

prima, e di seconda istanza, e dei Podestá delle Isole adiacenti avranno un Maestro Notaro, e gli altri soliti Uffiziali inferiori; siccome sarà prescritto ne' due nuovi Codici Civile, e Criminale.

2. Cesseranno totalmente le cariche di Avvocati Fiscali, e di Fiscali.

3. Sarà abolita parimenti la carica del Consultore del Governo.

4. Resteranno abolite le cariche di Uditore Generale degli Eserciti, e de' Pro-Uditori del Regno, e di qualunque altro particolare Magistrato Militare; dappoichè, giusta quanto è stabilito nella presente Costituzione, i Fori tutti sono riuniti in unico e solo, ed i Militari di qualunque rango, e classe, compresi i servienti e gl'individui politici addetti alle Truppe, devono essere giudicati da' sopra stabiliti Magistrati in tutte le loro cause Civili, e Criminali.

5. Per li soli delitti puramente Militari, o per quelli, che si commettono tanto dai Militari, quanto dai Pagani ne' recinti de' Quartieri, e Campi, il nuovo Codice Militare stabilirà la formola, ed il rito de' Consigli di Guerra de' Corpi, e degli Eserciti.

6. I Presidenti de' Tribunali Supremi, i Giudici de' Tribunali di Distretti, i Giudici di prima, e di seconda istanza avranno soldi fissi sopra l'Erario, che si stabiliranno dai due Segretarj di Stato di Grazia e Giustizia, e delle Finanze, a condizione di dover essere quindi sottoposti, e ratificati nel prossimo futuro Parlamento; non potranno però i detti Magistrati esigere alcun diritto di

sentenze, e propine, dovendo tali diritti, che si fisseranno nel nuovo Codice, versarsi nell'Erario della Nazione.

7. I diritti delle Sentenze delle Città, che si vorranno erigere un Tribunale, e di quei dei Tribunali d'Appello di Catania, e Messina, e de' Tribunali di terza istanza di detta Città dovranno esigerli rispettivamente le anzidette Città, ove risiederanno i sopracitati Tribunali, giacchè si è stabilito, che dovranno pagare a proprie spese li componenti del medesimo.

8. Si fisseranno dal nuovo Codice i diritti, che dovranno esigere i Subalterni delle Magistrature.

9. Nelle Cause Criminali avrà luogo il giudizio de' Giurati, in quel modo conforme alla Costituzione d'Inghilterra, e sarà distintamente espresso nel nuovo Codice Criminale.

10. Sarà stabilito dal Codice Civile, o Criminale un tempo determinato, in cui dovranno essere decise le cause Civili, e Criminali, avendo riguardo al differente interesse delle medesime ed il modo dell'ammissione de' Libelli.

11. Dovrà fissare il nuovo Codice i casi, in cui dovranno pagare i Litiganti le spese del primo, o del secondo giudizio.

12. Per nullità di sentenza, perdendo una Causa nel Tribunale di Cassazione, dovrà la parte, che ha perduto, o il Giudice, o i Subalterni, per cui è processa la nullità, rifare a colui, che vincerà, le spese, e gl'interessi tutti di un tale giudizio.

13. Sotto la pena a qualunque Tribunale, che trasgre-

dirà ognuna delle anzidette determinazioni, della perdita dell'ufficio, del ristoramento delle spese, e degl'interessi alla parte offesa, e di una multa di once quattrocento all'Erario.

14. Ogni Magistrato nell'ammettere il Libello dovrà decidere sommariamente l'interesse della lite.

15. Le spese, e gl'interessi dei Giudizj da pagarsi da uno dei Litiganti a norma degli anzidetti regolamenti, dovranno calcolarsi, e determinarsi sommariamente, ed inappellabilmente da tre arbitri, due scelti uno da ognuno, ed il terzo scelto da questi concordemente.

Capitolo X.

§. 1. I Presidenti, ed i Giudici di tutti i Tribunali saranno perpetui, ed amovibili solamente ne' casi, e co' modi specificati negli atti del presente Parlamento 1812.

2. I Giudici de' Tribunali de' Distretti, e delle Città privilegiate, menoché quelli di Palermo, Catania, e Messina, dovranno cambiare di Distretto in Distretto in ogni triennio, come sarà stabilito dal Codice; beninteso però, che i tribunali delle Città privilegiate non possono passare, che in altre Città privilegiate.

3. Stabilirà il Codice il metodo di rifiutare i Giudici per motivi di sospezione, e la maniera di surrogare i Giudici sospetti.

4. I Capitani, i Giudici di Pace, ed i Giudici di prima, e di seconda istanza, saranno eletti da S. M. in ogni biennio, potranno essere confermati ad istanza di due

terze parti del Consiglio, ed amovibili o per delitto in ufficio, dietro formale processo, e sentenza de' Tribunali ordinarj, o per cattiva condotta con un ordine di S. R. M. preceduto da un voto uniforme di due terze parti del Consiglio di quel Comune, dove essi rispettivamente eserciteranno la loro giurisdizione, e quanto ai Capitani d'Arme, essi saranno amovibili a piacere di S. M., e del suo privato Consiglio.

5. Tutti poi i detti Magistrati, come è stato già sanzionato, potranno essere rimossi, dietro formale processo, dal Parlamento.

6. Sua Maestà dovrà eleggere i Capitani Giustizieri del Regno, i Giudici di prima, e di seconda istanza, e tutti i Giudici di Pace tra quelli, che saranno proposti nello Squittinio solito da farsi, e che da oggi innanzi dovrà eseguirsi dai Consigli Civici organizzati colla nuova forma.

7. Si dovranno fissare i salarj per i Capitani tutti Giustizieri del Regno dai Ministri delle Finanze, e di Grazia e Giustizia, per essere quindi ratificati dal Parlamento.

8. Restano aboliti tutti i gravami, pendente la lite, anche per il modo di procedere, ed ognuno potrà passare la causa per via di Appello, come di sopra si è detto, o per nullità al Tribunale di Cassazione, e non mai per gravame.

9. Restano pure abolite le proviste così dette di Regalia.

10. I Codici Civile, e Criminale fisseranno le ore dell'Amministrazione della Giustizia, e dei luoghi ove do-

vrà essere amministrata dai rispettivi Tribunali, e Giudici.

11. Tutti i componenti de' Tribunali saranno togati.

Capitolo XI.

§. 1. I Litiganti di ogni specie potranno liberamente compromettere per qualunque causa loro, e delegare, cioè per atto pubblico, anche inappellabilmente, la decisione a quella persona che vorranno, e le sentenze di tali arbitri dovranno esattamente eseguirsi dai Magistrati, e Tribunali sotto la pena di once quattrocento in favore dell'Erario, e della perdita della carica contro chiunque, che alle predette determinazioni controverrà.

2. Quando i compromessi saranno appellabili stabilirà il Codice il metodo dell'appello.

Capitolo XII.

§ 1. Per adottare poi quanto si è stabilito dal Parlamento di applicare ad alcune Cause Civili il giudizio de' Pari, come in Inghilterra, si stabilisce, che tutte le Liti appartenenti all'Agricoltura, ed Arti e Mestieri, dovranno innanzi i Magistrati competenti essere giudicati da quel numero d'intelligenti, ed onesti Agricoltori, o Artefici, secondo determinerà il nuovo Codice, e che non siano più di sette, nè meno di cinque; non dovendo in tale caso i predetti Tribunali fare altro, che soprantendere alla legalità de' Processi, dirigere nelle decisioni i so-

praticati Arbitri, ed autorizzare le loro sentenze, e perché i Tribunali ordinarj (ai quali apparterrà il determinare quando dovranno adoperarsi si fatti giudizj) potranno per privati loro fini, ed interessi talvolta rigettarli, in questo caso la parte, o le parti interessate potranno appellarsi al Tribunale di Cassazione, il quale dall'esame unicamente del Libello dell'Attore, sollecitamente, e senza le consuete formalità, decreterà inappellabilmente, se mai competa o no il domandato giudizio de' Pari, o degli Arbitri.

2. I Giudici anziani de' rispettivi Magistrati eleggeranno gli anzidetti Arbitri tra i migliori Agricoltori, Artefici, e Negozianti de' rispettivi Distretti a tavole chiamate dei non sospetti, presentate dai due Litiganti.

Capitolo XIII.

§. 1. Le Magistrature del Commercio in Sicilia resteranno attualmente come si trovano stabilite, e risiederanno in quei Paesi ove attualmente si trovano, colle stesse facoltà, e giurisdizioni, che hanno esercitato sino al presente.

2. Resta abolita la Corte Almirantica, ed i suoi ufficiali si aggregheranno a quelli de' Magistrati del Commercio, che eserciteranno rispettivamente le giurisdizioni di detta Corte Almirantica.

3. Resta parimenti abolito il Tribunale delle Prede, e si aggregherà questa giurisdizione al Magistrato del Commercio.

Capitolo XIV.

Resta abolita la Giunta delle Dogane, e la carica di Giudice privativo delle Dogane, esercitando le funzioni di quest'ultimo il Tribunale ordinario del Distretto di Palermo, e così per gli altri luoghi, ove vi saranno dette Giunte, e Giudici privativi.

Capitolo XV.

Resta abolita la carica di Maestro Segreto, dovendo assumere le giurisdizioni, che ha esercitato sino al momento, i rispettivi ventitrè Tribunali dei Distretti per il Circondario del proprio Distretto.

Capitolo XVI.

§. 1. Sarà unico il Protonotaro in questo Regno.

2. Eserciterà il medesimo tutte quelle funzioni, che sono state, e saranno stabilite nel corso di questo straordinario Parlamento.

3. Avrà la stessa giurisdizione, che ha al presente, sopra tutti i Notaj del Regno.

4. Non potrà più intromettersi in nessuna elezione di Ufficiali di Regno, e li Squittinj, che dovranno mandarsi, come sopra si è detto, si manderanno dai Consigli Civici direttamente alla Real Segreteria di Grazia e Giustizia.

5. Tutto ciò che riguarda le giurisdizioni, ed attributi dell'Alta Corte del Parlamento, dell'Alta Corte de' Pari, dell'Avvocato Generale dell'Erario, del Maestro Porto-

lano, della Deputazione di Salute, e di qualche altro Articolo, relativo alle presenti discussioni, resti stabilito e fissato nel nuovo Codice.

Abolizione de' Fori.

§. 1. Aboliti i Feudi, e tutte le preeminenze, e giurisdizioni Feudali (come si disse all'Articolo XII, già da S. R. M. sanzionato) la giustizia sarà uniformemente amministrata in tutti i luoghi di Sicilia dalle medesime potestà giudiziarie elette, ed autorizzate da S. R. M., secondo il nuovo piano da stabilirsi dal Parlamento.

Placet: ma in conformità del Piano di Magistrature da stabilirsi, e colle preeminenze da fissarsi per l'Erario.

2. Saranno abolite in questo Regno le Delegazioni, e Commesse, le private giurisdizioni giudiziarie, o sia i così detti volgarmente Fori, ad eccezione del Foro Ecclesiastico per le cause spirituali, e per le cause che appartengono alla Regia Monarchia, ed Apostolica Legazia, abolendosi il Foro personale di tutti i Laici, commissionati, impiegati, e subalterni della medesima, e per come sarà spiegato nel nuovo Codice, talchè le cause tanto attive, che passive, così civili, che criminali di ogni sorta, di ogni classe di cittadini, dell'Erario, o del Fisco, di tutti i Comuni, e Corporazioni, dovranno essere senza eccezione portate, e decise dai Magistrati, e Tribunali ordinarj dalla costituzione stabiliti.

Placet; salvo restando il Foro della Crociata giu-

sta la Bolla di Gregorio XIII, per le cose di natura Ecclesiastica, appartenenti alla Crociata medesima, e a condizione che i Redattori del nuovo Codice debbano incaricarsi, e riferire sulle disposizioni relative a tale Foro, che potranno essere state fatte dai posteriori Romani Pontefici, per potersi quindi impartire i convenienti provvedimenti; e salvo ancora quanto dovrà proporsi dal Parlamento su i privilegj dell'Erario, e con che si pratici quanto si è detto al §. 2, Capitolo I. del Potere Giudiziario, finchè non saranno sistemate e poste in pratica le nuove Magistrature.

3. I soli delitti puramente Militari, e quelli commessi dalla gente di Guerra ne' Quartieri, nelle Fortezze chiuse, ne' Campi, o a bordo di legni di Guerra, dovranno essere conosciuti, e giudicati dai Consigli di Guerra, e da quel Magistrato, che sarà prescritto dalle ordinanze dell'Esercito, che dovrà presentare il Ministro della Guerra, ed approvare il Parlamento.

Placet, riserbandoci Noi di emanare le Nostre risoluzioni sul nuovo Codice Militare, che si proporrà colla facoltà di apporvi le Sanzioni, come si è detto nel §. 2, Capitolo I. del Potere Legislativo.

4. Per le cause Criminali il Parlamento specificherà come, e da chi dovranno essere giudicati i Membri del Parlamento stesso, e segnatamente i Pari (giusta l'Arti-

colo sanzionato) e le altre persone di un pubblico, e privilegiato carattere, in conformità alle massime della Costituzione d'Inghilterra.

Placet, riserbando Noi apporvi le Sovrane risoluzioni, a misura che il Parlamento Ci presenterà le indicate specificazioni.

§. 5. Sarà però rispettata l'immunità personale degli Ecclesiastici, come sarà stabilito a suo luogo nel nuovo Codice.

Placet, dovendosi nel nuovo Codice tener presenti i Concordati, e le Bolle esecutoriate in questo Regno.

Giudizio de' Giuri, o sia Uguali.

§. 1. Il Giudizio de' Giuri, o sia Uguali Giudici di fatto, sarà introdotto, e stabilito in questo Regno per i Giudizj Criminali ugualmente per ogni classe di Cittadini.

2. I Pari temporali del Regno saranno però giudicati dalla Camera de' Pari in quei casi, e con quegli stessi modi e forme, che si praticano in Inghilterra.

3. I Pari spirituali saranno giudicati dalla Camera de' Pari in quei casi permessi dalle leggi della Chiesa.

4. Il Comitato, che sarà incaricato della formazione del Codice Civile e Criminale, regolerà l'adottato sistema de' Giuri alle circostanze locali e morali di questo Regno.

5. Egualmente si adotterà per i Giudizj Civili in quei

casi e modi, che lo crederá conveniente.

6. Lo stesso Comitato stenderà le forme, e i modi da praticarsi nei Giudizj de' Pari, o sia Signori, regolandosi sulla Costituzione d'Inghilterra.

Placet per tutti i sei paragrafi di questo titolo in quanto allo stabilimento, riserbandoci Noi dichiarare il Nostro Real animo su tutto il rimanente, quando Ci verranno presentati gli stabilimenti del nuovo Codice.

CONSIGLI CIVICI E MAGISTRATURE MUNICIPALI.

Capitolo I.

Tutti i negozj pubblici, ed interessi de' Comuni del Regno dovranno essere trattati, ed amministrati da un Consiglio, e Magistrato Municipale nella forma, e modo quì sotto descritti:

§. 1. Saranno naturali Componenti del Consiglio di tutte le Popolazioni, e Città di questo Regno tutti coloro, che votar possano per la elezione de' Rappresentanti delle medesime nella Camera de' Comuni, purchè sieno Naturali, o che abbiano ottenuto la Cittadinanza dello stesso Comune.

Placet Regiae Majestati.

§. 2. Tali Consigli tuttavia non potranno essere composti di più di sessanta Membri, nè meno di trenta per qualunque Comune; in tutte quelle Città poi, le quali manderanno in Parlamento più di un Rappresentante, crescerà il numero dei Membri nei loro Consigli in ragione di dieci per ogni Rappresentante, che interverrà in Parlamento.

Placet Regiae Majestati.

§. 3. Se il numero dei Componenti di un Consiglio sarà minore di trenta, dovrà completarsi con aggiunger-

visi dal medesimo Consiglio, sotto nome di Agregati, quei Cittadini del Luogo, ne' quali concorre la maggiore fiducia.

Placet Regiae Majestati.

§. 4. Se però il numero degli anzidetti Membri oltrepasserà quello di sessanta, tutto il loro Corpo ne sceglierà in ogni tre anni sessanta per la formazione del Civico Consiglio.

Placet Regiae Majestati.

§. 5. I dritti, e le incombenze del Consiglio Civico saranno:

Stabilire quel sistema di pubblica Annona, che riputerà più confacente al bene generale di quel Comune.

Placet Regiae Majestati.

§. 6. Non potrà però a tale effetto, senza l'autorità del Parlamento, imporre tasse; ordinare imprestiti forzati; chiedere preferenza ne' contratti di compra, e vendita; proibire o limitare l'entrata, o l'esportazione di qualunque merce e genere; impedire la libera panizzazione de' particolari; e generalmente violare, e restringere il sagra dritto di proprietà di chicchesia.

Placet Regiae Majestati.

§. 7. Si permettono bensì gl'imprestiti forzati ne' soli casi urgentissimi di decisa carestia, d'incendio, di peste, di alluvione, di tremuoto, e sbarco de' Nemici, restando in dritto ciascuno, che si crederà gravato, di farne i dovuti reclami al Parlamento.

Non potrà mai in qualunque de' sopradetti casi, nè in qualunque altro gravare i Possidenti non abitanti nel Comune, nè direttamente nè indirettamente sulla loro proprietà di qualunque natura.

Placet Regiae Majestati.

§. 8. Restano abolite dall'imminente raccolto, dopo la Real sanzione le così dette *Terze Parti*, che si sogliono contribuire sulla produzione de' grani.

Placet Regiae Majestati.

§. 9. Ciascun Comune deve provvedere alla sua Annona per mezzo di un peculio, che dovrà formarsi o supplirsi con una imposizione fondata su i riveli fatti in esecuzione del Parlamento del 1810; e da ritrarsi per una sola volta da' Proprietarj possidenti Terre, che appartengono ai Territorj de' rispettivi Comuni: quale imposizione non potrà eccedere il cinque per cento, restando bensì l'obbligo a coloro, da' quali forse saranno rettificati i riveli a contribuire quel di più che avrebbero dovuto sin da principio pagare in forza della suddetta imposizione.

Placet Regiae Majestati.

§. 10. Restano esclusi dalla suddetta contribuzione i Domini diretti ed intermedj; restano egualmente eccettuate dal pagamento tutte quelle Terre, i di cui Proprietarj trovansi avere preventivamente ricomprato un tal peso.

Placet Regiae Majestati.

§. 11. Non van compresi nella presente Legge tutti

quei Comuni, i quali altronde han provveduto al Peculio.

Placet Regiae Majestati.

§. 12. Il Civico Consiglio stabilirà la proporzione della tassa fino al cinque per cento a seconda delle circostanze del luogo.

Placet Regiae Majestati.

§. 13. Lo stesso Consiglio determinerà il metodo dell'Amministrazione di detto peculio, ferma rimanendo la solidale responsabilità di tutti i Consulenti.

Placet Regiae Majestati.

§. 14. Ogni Proprietario, che dovrà come sopra contribuire, sarà tenuto depositare il suo tangente in Maggio del prossimo venturo anno 1813; ma per i Feudi atti in parte a seminerio, che trovami gabellati per più anni in danaro, dovrà questo sborsarsi dal Gabelloto da compensarselo sulla gabella da lui dovuta, menochè quella rata, che deve da lui contribuirsi colla seguente proporzione.

Placet Regiae Majestati.

§. 15. La Tassa, che sarà per imporsi sopra tal fondo, si dovrà dividere in venti rate, ed il Gabelloto sarà tenuto contribuire tante vigesime per quanti sono gli anni della gabella, da correre dal giorno dell'imposizione.

Placet Regiae Majestati.

§. 16. Apparterrà al Civico Consiglio il proporre i mezzi di provvedere ai bisogni del proprio Comune, o

sia stabilire la così detta Congrua, beninteso però, che quanto all'accrescere con nuovi pesi comunitativi gl'introiti, ciò non possa farsi senza l'intelligenza, ed approvazione del Parlamento.

Non potrà mai però, in qualunque de' sopradetti casi, nè in qualunque altro, gravare i Possidenti non abitanti nel Comune, nè direttamente, nè indirettamente sulle loro proprietà di qualunque natura.

Placet Regiae Majestati.

§. 17. Soprantendere agl'introiti, ed alle spese del Comune e divisare quelle pubbliche istituzioni, ed opere che servano per i bisogni, comodo ed ornato del Comune medesimo.

Placet Regiae Majestati.

§. 18. Eleggere il Magistrato Municipale e sindacarne in ogni anno i conti.

Placet Regiae Majestati.

§. 19. Per questo effetto saranno nella fine di ogni Indizione destinati dal Consiglio cinque de' suoi proprj Membri per farne lo esame, e la discussione alla presenza del suddetto Magistrato, o di persone da lui delegate: sul rapporto e parere di questi cinque Membri, il Consiglio procederà dopo matura deliberazione a determinare l'approvazione, o la riprovazione.

Placet Regiae Majestati.

§.20. Fattasi con atto solenne dal Consiglio l'approvazione, il Magistrato Municipale resterà libero da qua-

lunque ulteriore inquisizione e querela per l'amministrazione tenuta l'anno precedente.

Placet Regiae Majestati.

§. 21. Pronunziandosi però la riprovazione, o censura dal Consiglio, i cinque sopraddetti Membri a nome del Comune proporranno l'accusa e si adopereranno per la convenevole punizione presso i Magistrati ordinarij: Il Magistrato Municipale e tutti gli Amministratori ed i Congiunti sino a quel grado di sospicione che si dichiarerà dal nuovo Codice, non potranno dar voto nell'elezione de' cinque Membri Sindicatorii, nè nello esame, e querela della loro amministrazione.

Placet Regiae Majestati.

§. 22. Il Consiglio di ogni Città, o Popolazione di questo Regno si adunerà regolarmente una volta il mese, ed straordinariamente quante volte sarà richiesto dal Magistrato Municipale.

Placet Regiae Majestati.

§. 23. Il dritto di convocarlo, e di presiedervi sarà del Capitano Giustiziere, il quale in caso di parità di voti ne avrà uno di più.

Placet Regiae Majestati.

§. 24. I Conti dell'Amministrazione di qualunque ramo Municipale dovranno esser dati alle stampe e pubblicarsi in ogni anno, ed i libri dovranno essere manifesti ad ognuno.

Placet Regiae Majestati.

Capitolo II.

§. 1. Il Magistrato Municipale di ogni Popolazione sarà composto dello stesso numero; conserverà la stessa denominazione di Senatori, o Giurati, e le medesime esteriori onorificenze delle quali sinora ha goduto.

Placet Regiae Majestati.

§. 2. Sarà tutto eletto nel prossimo venturo mese di Maggio 1813 dal Consiglio Civico; l'elezione di tale Magistrato Municipale si eseguirà a suffragj segreti, e si concluderà colla maggioranza de' voti.

Nello stesso mese di Maggio di ogni anno il Consiglio cambierà solamente uno di questi Membri, ed in sua vece ne surrogherà un altro, talchè la durata degl'Individui componenti tale Magistrato Municipale, sarà per tanti anni, quanti saranno i Membri, che lo compongono.

Placet Regiae Majestati.

§. 3. E siccome con un tale regolamento non tutti avranno nel primo periodo la medesima durata, così si rimetterà alla sorte la decisione di colui, che ogni anno dovrà deporre la carica, quale periodo terminato, deporrà la carica il più antico fra tutti.

Placet Regiae Majestati.

§. 4. L'elezione di tale Magistrato dovrà cadere su i Possidenti probi, e facoltosi del Comune.

Saranno esclusi coloro, che si trovano interessati ne' pubblici arrendamenti.

Le così dette Mastre–Serrate restano abolite.

Placet Regiae Majestati.

§. 5. Quei Membri che saranno eletti potranno, seguita l'elezione, immettersi nell'esercizio del loro impiego.

Placet Regiae Majestati.

Le preeminenze e gl'incarichi del sudetto Magistrato Municipale saranno:

§.6. I. Rappresentare immediatamente il Comune:

Placet Regiae Majestati.

§. 7. II. Curare tutti gli oggetti di pubblica salute con quella autorità, e dipendenza dall'attuale Supremo, e Generale Magistrato di Salute, come sarà stabilito nel nuovo Piano di Magistrate, e nel nuovo Codice.

Placet Regiae Majestati.

§.8. III. Eleggere i soliti Uffiziali subalterni nel Comune colla facoltà di poterli rimuovere.

Placet Regiae Majestati.

§. 9. IV. Amministrare tutte le rendite del Comune.

Placet Regiae Majestati.

§. 10. V. Eseguire tutte le risoluzioni del Civico Consiglio circa l'annona, e qualsivoglia altro ramo di pubblica economia.

Placet Regiae Majestati.

§. 11. VI. Vegliare all'osservanza del nuovo Sistema Metrico a tenore del Codice Metrico–Siculo stampato in Catania nel corrente anno 1812 con quelle giurisdizioni,

e dipendenze, che in seguito stabilirà il Parlamento.

Placet Regiae Majestati.

§. 12. La carica di Sindaco resta abolita, ed il Proconservadore non avrà più ingerenza nel Magistrato Municipale.

Placet Regiae Majestati.

§. 13. Nessuna autorità potrà ingerirsi e regolare le operazioni di qualunque Consiglio e Magistrato Municipale.

Placet Regiae Majestati.

§. 14. Ogni Cittadino però ha il dritto di querelarsi, ed accusare l'uno, e l'altro presso i Magistrati Ordinarj per qualsisia loro decreto o procedimento illegale.

Placet Regiae Majestati.

§. 15. Sarà pure in arbitrio di ogni Cittadino avanzare le sue querele e rimostranze sullo stesso oggetto ai Tribunali ordinarj.

Placet Regiae Majestati.

Capitolo III.

§. 1. Sarà totalmente libera l'esportazione ed importazione da un luogo all'altro del Regno delle derrate d'ogni specie.

Placet Regiae Majestati.

§. 2. Nessuno Magistrato Municipale, o altra Autorità potrà impedire la libera circolazione de' generi sotto

pretesto di pubblico bisogno ed utilità.

Placet Regiae Majestati.

§. 3. Saranno ugualmente abolite tutte le Dogane interne del Regno di qualunque natura, e le Segrezie, con doversene però compensare il valore, o la rendita a quei Particolari, che con titolo oneroso attualmente possiedono le dette Segrezie, e Dogane, o la rendita su di esse, e con quegli stabilimenti prescritti dal Parlamento: al momento poi, che sarà indennizzato il Proprietario, resteranno annullate le gabellazioni, che potranno trovarsi fatte.

Placet Regiae Majestati.

§. 4. Restano aboliti gli officj de' Protomedici del Regno, beninteso, che dovrà aver luogo tale abolizione, tostochè nel nuovo Codice Civile da compilarsi vi sarà sostituita una nuova Polizia Medica.

Sua Maestà si riserva di emanare le sue sovrane deliberazioni, subitochè avrà esaminato quanto sarà per stabilirsi per questo articolo nel nuovo Codice delle Leggi Civili, e Criminali.

§. 5. I Visitatori, che ogn'anno sono dal Protomedico destinati nel Regno restano parimenti aboliti; beninteso, che dovrà aver luogo tale abolizione, tostochè nel nuovo Codice Civile da compilarsi vi sarà sostituita una nuova Polizia Medica.

Sua Maestà si riserba di emanare le sue sovrane

deliberazioni, subitochè avrà esaminato quanto sarà per stabilirsi per questo articolo nel nuovo Codice delle Leggi Civili, e Criminali.

COLONNA ANNONARIA DI PALERMO.

Siccome il Parlamento si è occupato a stabilire in ogni Città, e Terra il Peculio quando attualmente non l'abbiano, così si è creduto anche occuparsi dello stabilimento di una Colonna Annonaria per la Capitale.

Ha richiamato alla sua memoria il Parlamento, che ne' generali Comizj tenuti nel 1648, allorchè per riparare allo sbilancio di quei tempi s'imposero le così dette nuove Gabelle sul Vino, Farina, Orzo, Olio, ed altri generi, fu determinato dal Civico Consiglio, che tutti li Cittadini Palermitani dovessero pagare siffatte imposizioni senza alcuna eccezione di persone, ancorché di Classe privilegiata, e dipendenti da sangue Regio.

§. 1. Essendosi però col tempo introdotte abusivamente delle franchezze, ed esenzioni contro le disposizioni del surriferito Consiglio Civico a favore della Regia Corte, e della Truppa, ed importando queste attualmente once sedicimila circa in ogn'anno, secondo il risultato di un coacervo di anni quattro, ha stabilito il Parlamento, che tutte simiglianti esenzioni restassero abolite dal primo Gennajo del prossimo anno 1813., e che la divisata somma si cumulasse unitamente ad altre somme, che più sotto s'indicheranno [sino al]l'imponente somma di once du[ecentomila.]

Placet Regiae [Majestati.]

§. 2. Ha pure riflettuto il Parlamento, che dallo stesso Civico Consiglio si determinò, che verificandosi degli

avanzi di suddetti introiti, si debbano questi impiegare nella estinzione de' Capitali delle soggiogazioni, e che in oggi tali avanzi ascendono alla somma di once ventimila annuali circa.

Non ha trascurato il Parlamento di avere presenti le diverse disposizioni date dal Governo di tempo in tempo per tali avanzi; ma fissandosi sul Lodo pubblicato fra la Deputazione di nuove Gabelle, e i Creditori Soggiogatarj bimestranti, dal Duca Lucchesi allora Pretore, e dal marchese D. Donato Tommasi allora conservadore generale, che da S. M., fu approvato con Dispaccio de' 10 luglio 1808., e fu dato alle stampe; ha ora il Parlamento rilevato; che in detto lodo si prescrive, che la somma di once dodicimila novecentonovanta s'impiegasse porzione in isconto delle quattro annate di attrasso sulle dette soggiogazioni, e porzione in ricompra degli stessi bimestri.

Da ciò ne siegue, che rimangono once settemila annue sulle riferite once ventimila, che si è espressato di sopra formare la quantità de' sopravanzi; quali once settemila è stato solito girarsi al Senato per supplire al pagamento de' suoi debiti annonarj come si ordinò con Real Dispaccio de' 2 luglio 1810.

Siccome però in virtù di un Real Dispaccio de' 6 Agosto del corrente anno 1812., è stata accordata al riferito Senato la intera percezione del primo, e secondo tari del nuovo imposto, onde così riparare ai suoi debiti, e dichiara la M. S. in detto Dispaccio, che si riserva in appresso dare le provvidenze sugli avanzi delle nuove Ga-

belle; così è, che il Parlamento stabilisce, che la accennate once settemila, e tutta quella quantità di avanzi, che potesse esservi sopra le dette once 7000. si unisse ogn'anno all'espressate di sopra once sedeci mila, per la formazione del Cumolo prescritto delle once duecentomila; e ciò a contare dall'anno corrente, principiato il primo luglio 1812., e da correre a tutti li 30. Giugno del prossimo anno 1813. che forma il così detto *anno Pretorio*.

Placet Regiae Majestati.

3. Viene pure in rilevare il Parlamento, che per determinazione del Consiglio Civico de' 12 giugno del corrente anno 1812, e da S. M. approvata con Dispaccio de' 10. dello stesso, siasi accresciuto di altri tari sei il dazio della Polizza del Macino, e per il quale vi ha di già l'offerta di once ventitremila annuali. Essendosi bensì fatta una tale imposizione per rimborsarsi il Senato della perdita, che stà soffrendo nell'attuale panizzazione dallo smaltirsi il Pane a quel peso, che non permetterebbe il costo de' Frumenti; ha stabilito il Parlamento, che dal giorno in cui sarà soddisfatto il Senato della perdita di cui si tratta, prenda l'incarico di esigere le cennate once ventitremila annuali per il detto aumento sul macino, la Deputazione di nuove Gabelle, come quella, che riscuote l'altro antico Dazio sul riferito macino unitamente ad altri Dazj Civici; e si aggregino dette once ventitremila alle due partite indicate di sopra, componenti la somma di once ventitremila circa ogn'anno, per così eseguirsi

con maggiore speditezza il cumolo di once duecentomila per la Colonna annonaria.

Placet Regiae Majestati.

4. La deputazione di nuove Gabelle per come anderà incassando delle somme per conto di tale Colonna annonaria, le giri al Magistrato Municipale per l'oggetto indicato.

Placet Regiae Majestati.

5. Realizzato tale cumulo, resti abolito l'aumento suddetto di tarì sei sul macino: e quanto ai sopravanzi si impieghino tutti per il destino fissato nel Consiglio del 1648. quello cioè di andarsi estinguendo i Capitali delle soggiogazioni sulla Città di Palermo.

Placet Regiae Majestati.

6. All'oggetto poi, che un tale cumulo fosse sempre esistente nella divisata somma di once duecentomila, e non dovesse in altro uso impiegarsi, che nella compra in tempo opportuno de' grani per potersi acquistare a prezzo discreto, stabilisce il Parlamento, che il Magistrato Municipale, a cui a tenore della nuova Costituzione sarà affidata la cura dell'annona, panizzando a costo, e spese, debba andare rimettendo nella Cassa della Colonna annonaria, per come va smaltendo, tutta quella somma, che é stata presa, per l'acquisto de' grani suddetti.

Placet Regiae Majestati.

7. Se nel tempo, che dovrà scorrere sino al totale incasso delle once duecentomila, crederà il Magistrato

Municipale valersi di qualche somma, per l'oggetto sopra indicato, il Parlamento l'autorizza a ciò fare, ma colla condizione di sopra espressa.

Placet Regiae Majestati.

8. In tutti gli altri casi però, non potrà giammai prendersi somma veruna dalla Cassa della suddetta Colonna, anche in quei di peste, alluvione, tremuoto ed incendio, ne' quali stabilisce il Parlamento, che il Magistrato Municipale della città di Palermo debba altronde provvedere, ed occorrere ai pressanti bisogni, dovendo sempre la stabilita Colonna restare esistente.

Placet Regiae Majestati.

9. Il riferito Magistrato Municipale curerà che nei Libri di Scrittura di sua dipendenza si apra un conto apparte sotto la rubrica di *Colonna Annonaria*. Sarà sua particolare incumbenza la esatta esecuzione di quanto è stato prescritto dal Parlamento su tale assunto, non meno, che dal Consiglio Civico, di cui dovrà restar ferma la solidale responsabilità col detto Magistrato Municipale, perché non si consumi la riferita Colonna Annonaria e non s'impieghi se non nell'oggetto espresso.

Placet Regiae Majestati.

10. Alla fine poi d'ogni anno debba il Magistrato Municipale presentare al Consiglio Civico il Conto di tale Amministrazione, e darlo alle stampe per la pubblica intelligenza.

Placet Regiae Majestati.

11. Il Consiglio Civico poi conformemente a quanto si è detto nel Capitolo primo de' Consigli Civici, deputando cinque de' suoi membri, farà esaminare siffatto Conto, acciò fattone ad esso il rapporto ne passi all'approvazione, o disapprovazione.

Placet Regiae Majestati.

§. 12. In questo secondo caso i cinque Membri surriferiti proporranno le loro querele presso i Tribunali ordinarj a carico di coloro, che avranno mancato al loro dovere.

Placet Regiae Majestati.

DECRETI PER LA LIBERTÀ DELLA STAMPA.

§. 1. Ognuno potrà stampare, o pubblicare le sue idee senza bisogno di licenza, e senza obbligo di sottoporle ad una precedente revisione, e ciò dal momento, che S. R. M. avrà sanzionato il presente capitolo.

Placet.

2. I soli scritti sopra materie di Religione resteranno soggetti alla previa censura degli Ordinarj Ecclesiastici, come si stabilisce nel Concilio di Trento, intendendosi per tali scritti tutti quelli, che interamente di proposito trattano de' dogmi, e culto della Religione Cristiana Cattolica Apostolica Romana, i Catechismi Cristiani, e le Versioni ed Interpretazioni del Nuovo, ed Antico Testamento.

Placet, restando soggetti ancora all'istessa censura tutti gli scritti riguardanti Teologia Dogmatica, e Teologia Morale, sia che ne trattino direttamente, o indirettamente, e ciò si intenda ancora di tutte le Opere della natura espressa in questo paragrafo, che si introducono da fuori.

Sarà delitto il pubblicare scritti di qualunque sorta:

§. 3. I. Che contengano articoli contro la Religione Cattolica Apostolica Romana, e contro i buoni costumi;

Placet.

4. II. Nei quali si offenda la persona del Re dichiarata inviolabile;

Placet.

5. III. Nei quali si offenda un Individuo della Real Famiglia:

Placet.

6. IV. Che tendessero a distruggere direttamente le basi della Costituzione del 1812., cioè la divisione de' Poteri nel modo già sanzionato, per cui il Potere Legislativo risiede presso il Parlamento diviso in due Camere, l'una de' Pari, e l'altra de' Comuni; il Potere Esecutivo presso il Re; ed il Potere Giudiziario presso i Magistrati: che il solo Parlamento abbia il diritto d'imporre le tasse: che i Funzionarj pubblici siano ad esso risponsabili, e niuno possa essere arrestato, e punito se non conforme alle leggi, e per via di ordini, e sentenze de' Magistrati ordinarj

Placet; nell'intelligenza che il Potere Legislativo si intenda nel senso stesso espresso nel §. 1. del Capitolo I. del Potere Legislativo.

7. V. Che promuovano direttamente e a disegno la disubbidienza alle leggi, ed ai mandati ed ordini de' Magistrati relativi alla esecuzione delle stesse; potendo però ognuno sotto le restrizioni contenute nel presente Decreto manifestare la sua opinione, tanto sulle Leggi, quanto su qualunque atto del Potere Esecutivo, o del potere Giudiziario.

Placet.

8. VI. Che contengano libelli infamatorij, scritti calunniosi e licenziosi, e contrarj alla decenza pubblica, ne' quali si svelino gl'intrighi, ed i segreti scandalosi delle famiglie.

Placet.

9. Colui, che incorrerà nel primo de' suddetti delitti sarà condannato alla relegazione da un anno sino a dieci;

Placet; nell'intelligenza che le pene proposte dal Parlamento debbano esser valide finchè il nuovo Codice non le abbia regolate, e che debbano anche applicarsi a coloro, che introducono, vendono, o fanno circolare Libri esteri delle condizioni di sopra descritte.

10. Nel secondo sarà condannato alla relegazione da un anno sino a dieci;

Placet come sopra.

11. Nel terzo sarà condannato alla relegazione da un anno sino a quattro;

Placet come sopra.

§. 12. Nel quarto sarà condannato alla relegazione da un anno sino a dieci;

Placet come sopra.

13. Nel quinto sarà condannato alla relegazione da mesi sei ad anni due;

Placet come sopra.

14. Nel sesto sarà obbligato l'Editore al risarcimento de' danni, spese, ed interessi alla parte offesa.

Placet come sopra.

§. 15. Se la diffamazione sarà calunniosa, sarà condannato come libellista da un anno sino a quattro di relegazione. Se la diffamazione sarà su cose vere, verrà punito colla relegazione da sei mesi sino a due anni, sempre in proporzione della gravezza del delitto.

Placet come sopra.

Lo Stampatore sarà obbligato:

16. I. A far firmare dall'Autore innanzi a due testimonj i fogli del manoscritto, che dovrà pubblicare, ed avere una piena cognizione di colui, dal quale ha ricevuto l'originale;

Placet.

§. 17. II. Apporre il suo nome, il luogo, e l'anno dell'impressione.

Placet; con che oltre ai sopradetti doveri, sarà obbligato di presentare una copia di ciascun'opera, che stamperá, in Segreteria dell'Interno.

18. Non sarà tenuto palesare il nome dell'Autore, se non ricercato dal Giudice ordinario, a cui ne sarà stata avanzata l'istanza. Mancando a questa giustificazione, o tacendo, sarà soggetto alle stesse pene, che sono state prescritte per l'Autore.

Placet.

19. Colui, che falsificherà, o ometterà il nome, il luogo, e l'anno della impressione, sarà condannato a pagare onces duecento applicabili ad un'opera pia dello stesso Comune.

Placet; quantevolte non vi sia complicazione di altri delitti; per li quali sono inflitte le pene di sopra stabilite, a cui pure dovrà esser soggetto.

20. Chiunque è offeso ha diritto di reclamare presso il Magistrato ordinario.

Placet.

21. Per tali giudizi si osserverà la forma vigente in Regno de' Giudizj Criminali.

Placet.

22. Trovatosi l'Autore per sentenza colpevole, gli sarà inflitta la pena rapportata di sopra. La gradazione sarà proporzionata alla gravezza del delitto da arbitrarsi per ora dal Giudicante, finchè il nuovo Codice Criminale fisserà distintamente e la forma de' Giudizj, e le diverse qualità e gradi de' sopraddetti delitti e delle pene, senza punto allontanarsi da quanto è stato nel presente Capitolo prescritto.

Placet.

23. Sotto il nome di Autore verrà compreso anche l'editore, o colui che avrà consegnato allo Stampatore il manoscritto originale in mancanza dell'Autore.

Placet.

24. Per le opere, che trattano di materie di Religione, benchè siasi precedentemente stabilito, che non possano stamparsi senza previo permesso dell'ordinario Vescovo, in caso di negativa del medesimo, l'interessato potrà gravarsi presso il Metropolitano; ed essendo questi Ordinario, la seconda istanza sarà prodotta innanzi al Giudice della Monarchia; la terza istanza in circostanza di difforme parere sarà avanzata nel primo caso al Giudice della Monarchia, nel secondo al Tribunale di Appello competente.

Placet.

§. 25. Per la revisione da farsi dai Vescovi per i libri di Religione non si intenderà pregiudizio alcuno indotto ai diritti di Regalia, ed alle preeminenze della Monarchia di Sicilia.

Placet, con che tali Libri si dovranno presentare ancora a quel Magistrato, che destinerà il Potere Esecutivo per tale revisione.

PER LA SUCCESSIONE AL TRONO DEL REGNO DI SICILIA.

Il Parlamento persuaso, che la base di ogni Costituzione in qualunque Regno non elettivo è fondata nello stabilire prima l'ordine, e i diritti alla Successione della Corona, animato dalla speranza di vedere questo Regno felice sotto gli auspicj dei discendenti della M. V., rispettando i Sovrani decreti, e quanto fu stabilito dal Magnanimo Genitore della M. V. riguardante l'ordine di detta Successione, viene col più profondo rispetto a sommettere i seguenti Articoli, su i quali prega, e supplica la M. V. volere accordare la Reale Sanzione.

§. 1. I. La monarchia di Sicilia sarà sempre Ereditaria.
Placet.

2. II. La Successione al Trono sarà conservata nell'attuale ramo della Famiglia Borbone oggi regnante in Sicilia, e sarà stabilita con quelle Leggi qui appresso espresse, analoghe e conformi alla saggia disposizione dell'Augusto, e Magnanimo Padre del nostro Monarca.
Placet.

3. La successione si deve regolare a forma di primogenitura col diritto di rappresentazione nella discendenza mascolina di maschio in maschio.
Placet.

4. Fra questi discendenti però si stabilisce, che dovranno regnare discendenti maschi di maschio della li-

nea mascolina, e non le femine.

Placet.

5. Fra i maschi si dovrà succedere con diritto di primogenitura;

Placet.

6. Questi dovranno succedere con diritto di rappresentazione, per cui qualunque Primogenito comechè premorto trasmette ai suoi discendenti abili il suo diritto, come acquistato dal momento della nascita: onde è che il Nipote si preferisce allo Zio in forza di questo diritto di Successione;

Placet.

7. Se mai il Regnante della linea retta venisse a mancare senza figli maschi, la Successione sarà dovuta al primogenito maschio di maschio della linea prossima, sia Fratello, o Zio Paterno, o in maggior distanza, purchè però sia Primogenito nella sua linea, e sia nel ramo, che prossimamente si distacca, o si è distaccato dalla linea retta primogeniale;

Placet.

8. Estinti tutti i maschi di maschio della di lui discendenza, e de' di lui Fratelli, dovrà succedere quella Femina del Sangue, e dell'agnazione che al tempo della mancanza sia vivente, la quale fosse la prossima; osservandosi sempre lo stesso ordine della primogenitura e della rappresentanza stabilita ne' maschi.

Placet.

9. Qualora l'ultima Erede fosse maritata, e che venisse a premorire al Marito senza lasciare alcun Figlio o Figlia, in questo caso viene immediatamente a cessare il diritto di regnare in persona del Marito; ed il Parlamento resterà in libertà di eleggerlo come Re, o di chiamare un altro Principe al Trono di Sicilia.

Placet.

10. In caso il marito premorisse alla moglie ultima erede, e che lasciasse un successore, qualora detta ultima erede passasse a seconde nozze, sarà detto successore sotto la tutela del Parlamento, o sia delle persone, che il medesimo eleggerà per tutori.

Placet.

11. III. Tutte le quistioni o dubbj di qualunque sorta riguardanti l'attuale stabilimento di successione saranno decisi dal Parlamento.

Placet; ma sempre con la Real Sanzione.

12. IV. Riguardando tutti i legami di Famiglia, i diritti alla successione, e le pretensioni che potranno nascere, tutti i matrimonj, che si contratteranno dal Re, o dai suoi Figli o Figlie, e successori dovranno essere conosciuti, ed approvati dal Parlamento.

Veto; ma gl'Individui della Famiglia Reale non potranno contrarre alcun matrimonio senza il consenso del Re, salvo il caso che giunti essi all'età di venticinque anni, e non avendo potuto ottenere tale consenso pei loro matrimonj

in un anno dopo la domanda, e non essendosi opposte nello stesso tempo le due Camere del Parlamento (che è il solo caso, in cui esse vi si potrebbero opporre) sieno allora in piena libertà di maritarsi con chi, e come vogliono.

13. V. In mancanza di legittimi eredi, e successori, la Nazione avrà il diritto di scegliere il suo Rè, il quale dovrà regnare con quelle condizioni, che saranno prescritte dalla medesima;

Placet.

14. Se la Nazione sarà obbligata a fare la scelta del suo Rè fra i Principi stranieri, non dovrà giammai eleggere un Sovrano di un'altra Nazione, ma sempre un Principe ultragenito, che non avesse Sovranità alcuna in altro paese e che dal primo giorno della sua elezione stabilir deve la sua residenza in Sicilia; deve però essere immancabilmente di una Famiglia Reale.

Placet.

15. V. Il Re di Sicilia non potrà per qualunque siasi cagione allontanarsi dal Regno senza il consenso del Parlamento. Ogni Re, che abbandonasse il Regno senza il detto consenso, o che prolungasse la sua dimora fuori dell'Isola al di là del tempo accordatogli dal Parlamento, non avrà più diritto a regnare in Sicilia, e da quel momento salirà al Trono o il suo successore, se ne avrà, o la Nazione eleggerà il suo nuovo Re.

Veto, in quanto alla facoltà di allontanarsi, do-

vendosi in quel caso unicamente stabilire con il consenso del Parlamento da chi, e con quali condizioni nella sua assenza dovranno esercitarsi le facoltà dategli dalla Costituzione.

16. VII. Il Re non potrà mai o per Trattato o per successione ad un altro Regno rinunciare o cedere a quello di Sicilia o in tutto, o in parte, con disporne in favore di qualche altro Principe, che non sia l'erede immediato: in un tal caso ogni atto, che farà, sarà nullo, e la Nazione non sarà tenuta a riconoscere la volontà del Re.

Placet.

17. VIII. Se il Re di Sicilia riacquisterà il regno di Napoli, o acquisterà qualunque altro Regno, dovrà mandarvi a regnare il suo Figlio Primogenito, o lasciare detto suo Figlio in Sicilia con cedergli il Regno; dichiarandosi da oggi innanzi il detto Regno di Sicilia indipendente da quello di Napoli, e da qualunque altro Regno, o Provincia.

Placet per l'indipendenza: tutto il dippiù resta a stabilirsi dal Re, e dal suo Primogenito alla Pace generale chi della loro Famiglia debba regnarvi.

18. IX. Alla morte del Re l'immediato successore di proprio diritto assumerà il governo del Regno;

Placet.

19. Egli però dovrà nel corso al più di due mesi, farsi riconoscere dal Parlamento.

Placet.

20. X. Ogni Re, o Regina erede, dal momento che sarà riconosciuto, o riconosciuta, dovrà prestare il giuramento solenne nel Duomo di Palermo, e in mano dell'Arcivescovo nella forma che segue:

Placet.

21. *Noi ec. Re, o Regina di Sicilia, promettiamo, e giuriamo sopra la Croce di Nostro Signore Gesù Cristo, e sopra li quattro Evangelj di volere osservare, e fare osservare la Religione Cattolica Apostolica Romana, di volere osservare, e rispettare, e fare osservare, e rispettare la Costituzione di questo Regno di Sicilia, e tutte quelle Leggi fatte, e che si faranno dal Parlamento ec. Giuriamo, e promettiamo sopra la detta Santa Croce di non volere mai attentare a cosa alcuna, che sia contro le Leggi stabilite dal Parlamento, nè contro la felicità de' nostri Sudditi ec.*

Placet; con che le Leggi fatte, e che si faranno dal Parlamento si intende che debbano esser quelle, che hanno di già meritata la Real Sanzione, o che potranno in seguito meritarsela.

22. Il Parlamento poi presterà nello stesso tempo il seguente giuramento:

La nazione da Noi rappresentata dichiara di riconoscere nella persona di ec. il suo vero, e legittimo Re, o Regina Costituzionale, e nello stesso tempo promette, e giura sopra la Croce di Nostro Signore Gesù Cristo, e

sopra li quattro Evangelj di volerlo mantenere in tutti quei dritti che gli accorda la Costituzione.

Placet.

23. XI. La maggioranza del Re sarà fissata all'età di anni 18; durante la sua minorità il Parlamento sceglierà una Reggenza, e stabilirà le restrizioni, con le quali la Reggenza dovrà esercitare l'autorità Reale.

Placet; rimanendo al Re la facoltà di raccomandare al Parlamento quei soggetti, che giudicherà i più idonei al buon Governo del Regno, ed alla perfetta educazione del Successore.

24. XII. Qualora il Re fosse incapace di esercitare l'autorità Reale per infermità di mente, o per altro difetto, il Parlamento dovrà eleggere una Reggenza, come si è detto all'articolo XI. finché durerà la sopraddetta incapacità.

Placet nel solo caso di demenza.

25. XIII. Dopo la morte del Re, o Regina erede, se il Parlamento si trovi convocato, dovrà prolungare le sue sedute per altri mesi sei. Se il Parlamento si troverà prorogato, dovrà subito riunirsi da se. Se però non vi sarà Parlamento esistente per essere stato sciolto dal difonto Re, i membri dell'ultimo Parlamento si uniranno da loro e formeranno un nuovo Parlamento;

Placet.

26. Il sopraddetto Parlamento, qualora il successore fosse di minor'età, eleggerà una Reggenza, come si è

detto all'Articolo XI; farà la ricerca, correggerà e riformerà, più esattamente che in ogn'altro tempo, tutti gli abusi che si fossero potuto introdurre, durante il Regno precedente; e ciò ad oggetto di condurre la Costituzione ai suoi veri principj; e finalmente per provvedere ad ogni altro bisogno dello Stato.

Placet come al §. 23.

27. XIV. Se alla morte del Re vi fosse il successore di maggior età, potrà dopo essere stato riconosciuto dal Parlamento, scioglierlo, ma dovrà convocarlo immediatamente colla nuova formazione della camera de' Comuni.

Placet.

28. In mancanza di Eredi, o Successori il Parlamento, che si prolungherà, o quello che si riunirà, dovrà subito occuparsi nella scelta del nuovo Re.

Placet.

DELLA FEUDALITÀ, DIRITTI, E PESI FEUDALI.

Capitolo I.

§. 1. Abolita la Feudalità, come fu definito nella basi della Costituzione all'Articolo XII. da S. M. sanzionato, gli abitanti di qualunque Comune saranno considerati di ugual diritto, e condizione, e tutte le Popolazioni del Regno saranno governate colla stessa legge comune del Regno.

Placet.

2. Cesseranno tutte le giurisdizioni Baronali, e non ostante qualunque privilegio, saranno cessati tutti li meri, e misti imperi senza indennizzazione ai Possessori.

Placet.

3. Saranno in correlazione disgravati i Baroni di tutti i pesi annessi all'esercizio di giurisdizione della custodia del Territorio, e responsabilità de' furti, della conservazione delle Carceri, e Castellani, delle spese occorrenti per li detenuti, e di ogn'altra gravezza annessa.

Placet; con che i Baroni dovessero lasciare a vantaggio de' Comuni l'uso delle Carceri per mesi sei, nel qual tempo ogni Università dovrà pensare a provvedersene, e che per li furti restino responsabili gli attuali Capitani, come

lo sono quelli dei Paesi sinora distinti come Demaniali, finchè non saranno stabiliti i Capitani d'Arme.

4. Cesseranno in conseguenza ne' Baroni gli Uffizj di Maestro Notaro di Corte, di Bajulo, di Acatapano, ed altri provenienti dalla giurisdizione Signorile. Gl'introiti, o gabelle di tali uffizj resteranno a vantaggio dello Stato per le necessarie spese dell'Amministrazione di Giustizia; quante volte però le Maestre Notarie non sieno dipendenti da mero diritto Signorile, ma per causa onerosa, in tal caso si dovrà compensare il capitale,

Placet.

5. Non vi saranno più gli attributi Feudali di servizio Militare, d'Investiture, di Relevio, di Devoluzione a favore del Fisco, di Decima e Tari Feudale, di diritti di Grazia e di Mezz'annata, e di altri di qualunque denominazione inerente ai Feudi.

Placet.

6. Cessando la natura, e forma de' Feudi, tutte le proprietà, diritti, e pertinenze in avanti Feudali, rimaner debbano, giusta le rispettive concessioni, in proprietà allodiali presso ciascun possessore.

Placet.

7. Conserverà ognuno i titoli ed onori, che sinora sono stati annessi agli in avanti Feudi, e de' quali ha goduto, trasferibili questi ai suoi successori.

Placet; con che si intenda ancora per quei titoli

non inerenti ai di già aboliti Feudi.

Capitolo II.

§. 1. Il Parlamento in correlazione de' principj stabiliti di sopra, ed in dilucidazione dell'Articolo XIII. delle basi della Costituzione, dichiara, che la mano in avanti Baronale cesserà, ma che ciascun Possessore di fondi di qualunque natura, per la facile esigenza de' crediti, abbia il diritto di sequestrare, ed impedire che si estraggano sul momento dai Gabelotti, Censualisti, Terraggieri, e Coloni i prodotti, ed animali dal fondo con adirsi intanto la giurisdizione ordinaria del luogo, perchè provveda in giustizia sul pegno, inteso il Creditore e Debitore.

Placet.

2. Le angherie, e perangherie introdotte soltanto dalla prerogativa Signorile, restano abolite senza indennizzazione. E quindi cesseranno le corrispondenze di Galline, di Testatico, di Fumo, di Vetture, le obbligazioni a trasportare in preferenza i generi del Barone, di vendere con prelazione i prodotti allo stesso, e tutte le opere personali, e prestazioni servili provenienti dalla condizione di Vassallo a Signore.

Placet.

3. Sono ugualmente aboliti senza indennizzazione i diritti privativi, e proibitivi per non molire i Cittadini in altri Trappeti, e Molini fuori che in quelli dell'in avanti

Barone, di non cuocer pane, se non ne' forni dello stesso, di non condursi altrove, che ne' di lui Alberghi, Fondachi ed Osterie; i diritti di Zagato per non vendere commestibili, e potabili in altro luogo, che nella Taverna Baronale, e simili, qualora fossero stabiliti sulla semplice prerogativa Signorile, e forza Baronale.

Placet.

4. Saranno però compensati, come in ciascun atto privato, i diritti Signorili, di sopra descritti, tanto proibitivi, che privativi, qualora sieno provenienti da una convenzione corrispettiva tra li Baroni e Comune, o singoli, o da un Giudicato.

Placet.

5. Non sarà impedito alle popolazioni il potere attaccare nelle consuete e legali forme le corrispettive convenzioni fatte coi Baroni relativamente agli avvisati diritti proibitivi, di appellarsi dalle sentenze profferite a favore degli stessi Baroni, qualora non sia fatta cosa giudicata, per liberarsi dallo stabilito compenso; beninteso, che per l'anzidetto non si intende accordare alcun nuovo diritto, o azione alle medesime.

Placet.

6. Saranno parimenti aboliti dal giorno della Real Sanzione tutti i diritti angarici, che si corrispondono dalle Popolazioni del Regno alle rispettive Università, e Regie Segrezie, volgarmente appellati diritti di scuro, bocche, fumo, tappitelli, ed altri simili, a seconda de

principj stabiliti di sopra.

Placet.

7. Saranno questi stessi diritti, e privative redimibili; volendone il Comune, o singoli l'affrancazione, ne' casi, che deve aver luogo l'indennizzazione, come si è detto al §. 4.

Placet.

8. Dovrà questa eseguirsi, o con dare il capitale ragionato al 5. per 100. sul fruttato, in considerazione dell'avviamento, che viene a mancare cessando la privativa, locchè si dovrà fissare, adoperandosi il legale giudizio de' periti sulla media somma del risultato dell'ultimo decennio, o convertire ad arbitrio dell'affrancante il diritto e la privativa in un'annua prestazione di denaro: locchè sarà pure legalmente arbitrato dai periti sulla stessa media somma dell'ultimo decennio. Ed intanto sino alla indennizzazione dovrà sospendersi qualunque novità di fatto.

Placet.

9. Tolta qualunque opposizione di semplice prerogativa Signorile, resterà ciascun Comune, e Cittadino nella libera facoltà di erigere, ed usare de' molini, trappeti, forni, fondachi, taverne ed altri; resteranno però illesi e conservati in ciascun Barone i diritti, che li competono per ragione di pertinenza di suolo, di dominio territoriale, di proprietà di fiume, salti d'acqua, e simili, giuste le rispettive concessioni.

Placet.

10. Li diritti angarici che sono stati da S. M. venduti, saranno compensati nell'istesso modo, che si è detto dal Parlamento per le altre compensazioni.

Placet.

Capitolo III.

§. 1. Il Parlamento colla stessa uguaglianza di principj viene a stabilire, che come si supprimono senza compenso i diritti Signorili assolutamente angarici, così vengono del pari aboliti senza indennità gli usi Civici assolutamente angarici, che i singoli, ed i Comuni esercitano su li fondi de' Baroni per legnare, pascere e compascere, cogliere ghiande, prevenire ed occupare terre a seminario, sotto un fisso terratico, e simili servitù e costumanze attive, e passive, che sono state dall'abuso introdotte come pregiudizievoli all'agricoltura, ed alla libera economia de' predj.

Placet.

2. Saranno compensati però quegli usi Civici, che provengono da un condominio, o dritto di proprietà, da una convenzione corrispettiva tra il Barone, ed il Comune, o singoli, e finalmente da un giudicato.

Placet.

§. 3. Saranno però questi stessi redimibili a vantaggio della libera economia del fondo. Ed essendo promiscui diritti di dominio, sarà per il favor dell'industria preferi-

to nell'affrancazione il particolare contro il corpo morale, [] singoli.

Placet.

4. L'affrancazione dovrà eseguirsi, o con dare il capitale ragionato al 5 per 110 sul fruttato, che sarà fissato sulla media somma di risultato dell'ultimo decennio, secondo il legale giudizio de' periti, o con convertire il diritto, ed uso Civico ad arbitrio di colui, che ne dovrà dare il compenso in un'annua prestazione in denaro, che sarà pure legalmente arbitrata dai periti sulla media somma dell'ultimo decennio.

Ed intanto sino all'indennizzazione sarà proibita qualunque novità di fatto.

Placet.

Qualunque altro diritto angarico privativo e proibitivo, da qualunque origine provenga, resti similmente abolito, con restare ferme le condizioni di sopra stabilite, riguardo al compenso quando gli convenga.

Placet.

Capitolo IV.

§.1. Desiderando il Parlamento per il maggior vantaggio del Regno che avessero effetto prontamente i provvedimenti di sopra stabiliti de' precedenti Capitoli per la suppressione tanto dei dritti Signorili, che degl'usi Civici, che gravitano sulle persone, e sulle cose, ha deliberato, che i Tribunali, e Magistrati ordinarj debbano occu-

parsi immediatamente, che saranno li presenti Capitoli da S. M. sanzionati, ad esaminare le rispettive istanze degli interessati, e riconoscere quali diritti, pesi, servitù, prestazioni, ed usi Civici debbano in ogni Popolazione restar soppressi senza indennità, e quali previo il compenso, a seconda degli Articoli precedenti.

Placet.

2. Quando conosceranno, secondo li principj definiti di sopra, essere il caso della indennizzazione debbano a maggior facilitazione fare eseguire col consenso delle parti interessate la valutazione del surrogato.

Placet.

Capitolo V.

§. 1. Conoscendo il Parlamento, che il maggior vantaggio, e progresso de' boschi e delle foreste dipenda dal libero uso di tale proprietá, nell'atto che decreta lasciarsi libero ai possessori, e senza qualunque siasi superiore permesso il taglio degli alberi atti a negozio, riserbando quelli di alta cima, che sono gli alberi di rovero, di pino, zappino, e di elce vuole, che il novello Codice stabilisca tutte le buone leggi necessarie per animare i Proprietarj alla conservazione di essi Boschi, ed alla cultura degli Alberi di alta cima, abolendo ogni restrizione angarica, che si opponga ad un si lodevole oggctto, e facendo insieme conseguire alla Nazione il vantaggio del legno abbondante, e degli alberi di alta cima, atti alla costruzio-

ne.

Placet; ma considerando Noi, che per incoraggiare la coltura de' Boschi tanto necessaria in un Paese marittimo, sarebbe cosa utile il permettere anche ai Proprietarj la libertà di vendere gli Alberi di qualunque specie, purchè restino obbligati a farne inteso il Governo pria di eseguire il taglio di quella specie atta a costruzione per potersi preferire volendo farne acquisto, desideriamo che il Parlamento prenda in considerazione questo interessante oggetto.

§. 2. Fisserà insieme lo stesso Codice le leggi penali per coloro, che abusando della proprietà vogliano far mancare l'utile pubblico colla totale distruzione de' suddetti Boschi.

Placet.

DELLA LIBERTÀ, DIRITTI, E DOVERI DEL CITTADINO.

Capitolo I.

Ogni Cittadino Siciliano avrà la facoltà illimitata di parlare su qualsisia oggetto Politico, lagnarsi delle ingiustizie fattegli senza aversi riguardo dai Magistrati alle denuncie delle spie, e senza poter'essere castigato per qualunque cosa si è fatto lecito di dire. Sarà però punito severamente colui, il quale sarà convinto di avere promosso complotti sediziosi.

Placet; regolandosi di restare anche vietati tutti quei discorsi su gli articoli, che dal §. 1, sino al 6. della Libertà della Stampa vengono proibiti; è proibito ancora tutto ciò che tenda a promuovere complotti, o sedizioni popolari.

Capitolo II.

Ogni Cittadino Siciliano avrà il diritto di resistenza contro qualunque, che senza essere autorizzato dalla legge volesse usargli violenza, o con la forza, o con le minacce, o volesse procedere colla supposta personale autorità, cosicchè non si riconosce nei Magistrati altro diritto, che quello, che la legge loro concede.

Placet; ma nel senso che resta prescritto nei §.

25. 26. 27. del capitolo I. del Potere Giudiziar-
rio.

Capitolo III.

Un Cittadino Siciliano di qualunque classe siasi non potrà esercitare più di due impieghi pubblici lucrativi, dovendosi impedire la molteplicità delle cariche nello stesso soggetto.

Placet; intendendosi da oggi innanti, e non già per quelli Cittadini, che li possiedono attualmente.

Capitolo IV.

La legge non dovendo stabilire se non pene schiettamente, ed evidentemente necessarie, nessun Cittadino Siciliano potrà essere punito se non in virtù di una legge stabilita, promulgata antecedentemente al delitto, ed applicata legalmente.

Placet; con che restino ferme le attuali Leggi vigenti sino alla compilazione del nuovo Codice.

Capitolo V.

Ogni proprietario sarà libero di tenere delle Cacce nei proprj fondi, purchè li giri di mura di fabbriche, alte palmi 8 almeno.

Placet; intendendosi per le Cacce di Cignali, Cervi, Daini, e Caprj, ad esclusione però delle terre che si posseggono da S. R. M. sotto qualunque titolo; e per il dippiù restando in osservanza il Capitolo del Re Giacomo, trascritto nel qui appresso Cap. VI. e restando anche in facoltà di ognuno guardarsi la Caccia minuta nei proprj fondi a seconda della Legge vigente, e con quelle modificazioni che potrà farvi il nuovo Codice.

Capitolo VI.

Nelle terre de' particolari non potranno da oggi innanzi esservi riserve, o Cacce Reali, o di altri Principi, e Signori, dovendosi riputare dette riserve, o cacce contrarie al diritto sacro della proprietà. Quanto a detta riserva si rinvigorisca, e si osservi il capitolo 28 del Re Giacomo espresso ne' seguenti sensi:

„Colla maggior severità proibiamo, che dall'Altezza Nostra, dai Magistrati, o ufficiali della nostra Curia, o da altri chicchesia non si facciano delle Foreste (ovvero bandite) nelle Terre de' privati. E che per ragione di cotali foreste dalla nostra Curia e dai Soprantendenti, e Custodi delle Foreste istesse alcuno non si molesti nella coltivazione, e raccolta de' frutti delle sue Terre, e danno ed ingiustizia alcuna non gli si cagioni,„

Placet: da principiare dopo la fine di Luglio, per trovarsi terminata la raccolta.

Capitolo VII.

§. 1. Nè l'Erario, nè le Chiese, nè le Comunità, nè qualunque altra corporazione, o persona privilegiata potranno reclamare, o godere alcuna prerogativa, privilegio, e distinzione nelle loro Cause di ogni sorta, giacchè in queste si dovrà sempre procedere, e dovranno le medesime essere sempre trattate, e giudicate, come quelle di tutti gli particolari senza distinzione alcuna.

2. Resta abolita del pari la così detta mano fiscale, rievocato ancora qualunque privilegio, che il Fisco dell'Erario ha goduto finora, derogando in conseguenza il Parlamento qualunque Legge, o Statuto, che venisse in opposizione alla presente abolizione; e particolarmente annulla quanto su tal particolare trovasi stabilito nella prammatica X titolo II. *de Officio Magistrorum Rationalium* §. 22, della prammatica VII. titolo III, *de Officio Conservatoris Regii Patrimonii*, e nella Prammatica unica titolo X. *de Officio Perceptorum* §. 16.

3. Cosicchè i Procuratori, ed Avvocati dell'Erario non potranno giammai invadere i beni di qualsivoglia Comune, o corporazione, o di qualunque particolare senza il precedente decreto di giustizia, o la formale sentenza del Giudice, o Magistrato, a cui si apparterrà giusta la presente Costituzione; come neppure potranno occupare gli altrui beni di propria autorità priachè ne avessero dalle sentenze de' Giudici, o Magistrati anzidetti ottenuto il titolo legittimo.

4. Finalmente il Fisco non potrà più godere nelle lo-

cazioni di qualsivoglia cespite, e fondo della così detta addizione *in diem*, ne restituzione alcuna, non ostante qualunque privilegio, o consuetudine; a qual oggetto deroga il Parlamento qualunque Legge, o Statuto, che vi si potesse opporre.

§. 5. Per le Chiese, Comunità, e qualunque altra Corporazione, o persona finora riguardata come privilegiata, e restituibile, il nuovo Codice Civile fisserà i necessari provvedimenti analoghi.

Ci riserviamo di manifestare il Nostro Real animo su di questo, e dei quattro seguenti paragrafi di questo capitolo, tostochè gli Articoli in essi Paragrafi contenuti saranno pienamente definiti, e dilucidati dal nuovo Codice, che dovrà in ciò uniformarsi alla Costituzione Inglese, e principalmente per quanto riguarda i Privilegi dell'Erario.

Capitolo VIII.

Ogni Cittadino Siciliano sarà riputato come facendo parte del Potere Legislativo direttamente, o indirettamente, e come tale non riconoscerà altre autorità, che quelle stabilite dalla Legge.

Veto per la prima parte; *Placet* riguardo a non riconoscere altre autorità, che quelle stabilite dalle Leggi.

Capitolo IX.

Ogni Cittadino Siciliano sarà in dovere di conoscere la Costituzione del Regno, e tutte le Leggi che la compongono; così sarà obbligo de' Parrochi, e de' Magistrati Municipali l'istruire della Costituzione del 1812. tutti coloro che appartengono ai loro quartieri, ed al loro Comune; come egualmente sarà dovere delle Università, e delle Scuole pubbliche, e private il leggere due volte l'anno la Costituzione.

Placet.

Capitolo X.

Ogni Siciliano per potere avere parte diretta, o indiretta alla formazione della Legge dovrà sapere leggere, e scrivere; e così nel 1830 non sarà permesso ad alcun Siciliano, che non sappia leggere, il poter essere Eletto-
re.

Placet.

Capitolo XI.

Ogni Cittadino Siciliano che da oggi in avanti non avrà cura di vaccinare i figli, non potrà aver parte diretta, o indiretta nella formazione della Legge, nè potrà essere ammesso nei Consigli Civici.

Ciò sarà rilevato dalla nota, che si presenterà dal Magistrato Municipale.

Veto

Capitolo XII.

Ogni Siciliano non potrà ricusarsi ad essere Giudice di fatto, menochè fosse impedito per ragion di parentela.

Placet.

Capitolo XIII.

Ogni Siciliano non potrà prendere servizio sotto altra Potenza senza il permesso del Re; ed ottenendolo, non potrà giammai prendere le armi contro la Patria, altrimenti resterà soggetto a quelle pene, che stabilirà il nuovo Codice.

Placet

DELL'ABOLIZIONE DEI FEDECOMMESSI

§. 1. I Fedecommissi, e le sostituzioni di qualunque natura, tanto universali, che particolari, sia per atto fra i vivi, che per ultima volontà, menochè le sostituzioni volgari, pupillari, ed esemplari restano abolite dal giorno della Reale Sanzione.

2. In conseguenza di ciò qualunque disposizione riguardante antiche sostituzioni, e antichi Fedecommissi sarà riputata nulla, e di niun vigore, e tutti i beni resteranno liberi nell'attuale possessore, nel modo, che sarà prescritto nel presente progetto.

3. Per tutte quelle disposizioni, che si faranno in avvenire dopo la sanzione di questa Legge, ed anche per quelle, che si trovano fatte da persone ancor viventi, che dovrebbero verificarsi dopo la loro morte, che contengono Fedecommissio, sostituzione, o qualunque obbligazione nell'erede, o nel donatario di restituire i beni ad un terzo, il Fedecommissio, la sostituzione, o la obbligazione di restituire sarà riputata nulla, e di niun vigore, ed i beni resteranno ne' primi eredi, o donatarj con titolo libero, e da poterne disporre a di loro volontà.

4 Le così dette doti di paraggio, le così dette quote di Fedecommissio regolare, o qualunque altra pertinenza vincolata, di cui si trovano in possesso le zie, le sorelle, le figlie, e le nipoti, e discendenti di colui, che possiede i beni fedecommissati, restano in piena proprietà negli

attuali possidenti, ed in perpetuo, da poterne disporre a loro volontà.

5. Le così dette vite milizie, ed altre quote come sopra, che si posseggono dagli zii, fratelli, figli, nipoti, e discendenti di colui, che possiede i beni fedecommessati, restano in perpetuità presso gli attuali possidenti, e ne possono disporre a loro piacere.

6. Ciò che attualmente posseggono gli ultrogeniti, sia per ragione di vitamilizia, di dote di paraggio, quote di Fedecommeso regolare, e per qualunque altra causa, l'abbiano in piena proprietà perpetuamente, e con titolo libero; l'abbiano ancora, se loro aggrada, in terre, perciocchè venuta meno quell'assurda, e barbara indivisibilità di poderi alla maniera feudale informati, non v'ha ragione per cui il secondogenito non debba avere in gleba la sua parte.

7. Dal giorno della Real Sanzione della Legge dell'abolizione de' Fedecommessi, ciascuno resterà libero amministratore, e dispositore de' proprj beni. Alla di lui morte si osserverà per la legittima dei figli quanto viene prescritto dai diritto comune; ma questa osservanza avrà luogo sino alla pubblicazione del nuovo Codice, dove saranno fissati gli opportuni regolamenti.

8. La libera facoltà di disporre sarà limitata nei Pari nel modo seguente:

Siccome nel Capitolo 4. del Potere Legislativo si é disposto, che le Parie saranno perpetue e inalienabili; così il Parlamento ha deliberato, che i Pari attuali debbano assegnare, e conservare per dotazione perpetua della Pa-

ria la quarta parte di netto di tutti quei beni, che possiedono attualmente come gravati, ed in vigore di qualunque sostituzione o fedecommissato: questa quarta parte di beni sarà riputata non come un fondo addetto alla famiglia, ma come un majorasco proprio esclusivamente della Paria; sarà quindi inalienabile senza che sopra la stessa per qualunque cagione possa farsi verun'assegnazione, o detrazione in favore di chicchesia, e degli stessi figli anche per causa di alimenti.

9. Nella Paria suddetta sarà osservato un ordine perpetuo di successione, come in un majorasco puro agnatio mascolino di primogenito, in infinito, ed in perpetuo.

10. In mancanza però di discendenti maschi potrà succedere la femina in questa Paria col medesimo ordine di primogeniture agnatizia.

11. I Possessori attuali, nei quali a norma delle presente legge di abolizione di Fedecommissati resteranno svincolati e liberi i beni prima fedecommissati, saranno obbligati a conservare inalienabile sopra i sudetti beni calcolati di netto quel tangente, che a norma del diritto Romano dovrebbe spettare ai figli per diritto di legittima dopo la di loro morte; e siccome il numero de' figli potrebbe crescere, e decrescere, così per maggiore cautela de' medesimi sarà il padre obbligato a conservare due terzi de' beni attualmente fedecommissati in riguardo delle legittime de' figli, li quali dopo la morte del padre si tasseranno a norma del diritto Romano.

12. Resterà poi in libertà di ogni padre poter disporre

dell'altro terzo, (esclusa sempre ne' Pari la quarta parte, che deve precedentemente sottrarsi da tutto l'asse finora fedecommissato) venderlo, alienarlo, ipotecarlo ec. purchè in qualunque atto di alienazione siano citati precedentemente i figli, o il Curatore de' medesimi, che saranno abilitati a chiedere la liquidazione de' due terzi, la quale deve conservarsi per cautela della loro legittima, che resterà poi libera, e franca di ogni vincolo nei legittimarj.

Beninteso, che se questi legittimarj nell'atto di conseguire la loro porzione di dette due terze parti dal loro padre, si trovassero maritati, o con figli di precedente matrimonio, allora di detta porzione dovranno nuovamente riservarsi inalienabili due terze parti per dividersi alla morte del legittimario fra i suoi figli, i quali diverranno liberi possessori delle loro rispettive porzioni senza ulteriore gravame.

13. Per i figli e le figlie collocati in matrimonio, siccome è dovere che si imputi nella loro assegnazione, o dote la legittima, che spetterà loro dopo la morte del padre, se mai si fossero loro assegnati o fondi, o rendite, questi verranno calcolati nelle due terze parti da conservarsi, giacchè formano parte delle suddette.

14. Si abbiano in considerazione tutti i Nobili del Regno, che sieno considerati anche ne' loro primogeniti nella quarta parte di tutto quello, che possiede il padre, e questo per lo decente mantenimento di sua nobile famiglia. Negli ultrageniti poi si osservi la libertà, e la legge comune Romana.

15. Per le cause rivendicatorie, possessorie, rescissorie e simili dipendenti dagli antichi fedecommissi, laddove queste sieno introdotte, anche con la sola citazione della parte, possano proseguirsi, e se non vi sia, possono introdursi infra lo spazio di anno uno, bastando per l'introduzione la sola citazione con farsi poi dopo li suddetti giudizj secondo le regole da stabilirsi nel nuovo Codice. Qualora poi vi fossero accordj intermedj per pretese dipendenti dai fedecommissi verificati prima della presente generale abolizione, dovr  estarsi a quelle regole di legge che fisser  in nuovo Codice.

Avendo preso Noi nella pi  seria considerazione tutti i Paragrafi del presente Articolo, siamo venuti a manifestare, che ammettiamo una riforma degli attuali Fedecommissi; ma dichiariamo, che non saremo mai per approvarla, fintantoche il il Parlamento non Ci presenter  un progetto di Legge su questo oggetto, che sia interamente uniforme alla Costituzione Inglese.

PIANO DI FINANZE

§. 1. Il Parlamento applicatosi a provvedere ai bisogni dello Stato, considerando da una parte l'infelice attuale posizione delle Finanze, e dall'altra la necessità di prontamente occorrere alla difesa dello Stato allo splendore del Trono, ed al decoroso mantenimento della Real Corte, non avendo potuto per la ristrettezza del tempo, verificare dettagliatamente il patrimonio attivo dello Stato, nè fissarne colla conveniente esattezza lo stato passivo, si è contentato formare per ora un Piano promodale, perchè provveduti così i bisogni dello Stato dell'anno corrente, si potesse dal prossimo Parlamento stabilire un nuovo Piano generale di Finanze; e quindi confermando quanto nel Capitolo II del Potere Legislativo trovasi stabilito, che alla Nazione si apparterrà da oggi in avanti la proprietà di tutti i beni, ed introiti dello Stato di qualunque natura, compresi quelli sinora riguardati come beni della Corona, è venuto a stabilire;

Placet.

2. Che restino aboliti tutti i Dazj, Tasse ed Imposizioni estinti in virtù degli stabilimenti del Parlamento del 1810. non meno quelli della Decima, e Tari feudale, Tari di possessione, Dogane interne del Regno, ed altri dall'attuale Parlamento soppressi; e quindi, che s'intenda sciolto qualsisia contratto di Arrendamento fatto per tali percezioni, senzachè si potesse pretendere dai contraenti compenso veruno.

Che perciò lo stato attivo, e promodale del patrimonio dello Stato depurato dai pesi inerenti sia, e s'intenda stabilito nel modo seguente, cioè:

Once settecento novantanovemila per le imposizioni stabilite dal Parlamento del 1810. incluse le once cento cinquantaseimila trecento ottantadue, che risultano di meno dai Catasti del dazio del 5. per 100 come si asserisce.

once 799000

Placet a tenore del capitolo III. §.
3. dei Consigli Civili.

3. Ha però il Parlamento decretato che non siano esentati dalla suddetta tassa del 5. per 100. i Proprietarj di case rivelate in rendita di once ventiquattro annuali, o infra, che perciò abbiano detti Proprietarj la facultá di disporne, e locare delle case a mente del suddetto Parlamento del 1810. intendendosi al tempo stesso abolito qualsiasi privilegio accordato sinora dalle Leggi; e Consuetudini di questo Regno a Militari, Forensi, o conduttori di qualsivoglia classe, o condizione privilegiata, restando però tutte le quote di contribuzione stabilite dal detto Parlamento, che fanno parte delle sopraddette once settecento novantanove mila, con restare abolite tutte le tasse locali del Regno, come fu allo-

Once novantasei mila duecento cinquanta dalle Dogane, Collettorie marittime, compreso il Porto franco di Messina, il Dazio dell'un per cento sopra i generi che s'introducono in quella Città per consumarsi nel Regno, il dritto di Dogane sopra i generi provenienti dalle Calabrie, e la tratta della seta di Palermo e di Messina, come sopra

once 96250

Placet, intendendosi che per le case di once ventiquattro infra avrà effetto dalla prossima Indizione seconda 1813. e 1814. in poi.

4. Circa al sopraddetto Articolo delle Dogane, dovrà il Ministro delle Finanze prendere in considerazione le seguenti riforme proposte dal Parlamento e presentare al nuovo Parlamento un piano, onde potersi poi passare con maturezza a stabilire le riforme medesime;

Placet per formarsi il piano, tenendo presenti le seguenti modificazioni, notate ai numeri che seguono;

I. Che si porti a compimento la già intrapresa nuova Tariffa;

Ci riserbiamo dichiarare il Nostro Real animo, dietro che sarà stabilito il nuovo sistema di Dogane.

II. Che si mettano in vigore gli stabilimenti toccanti il deposito loco Bastimento, proposti nella Suprema Giunta delle Dogane sotto li 18. Aprile 1805. ed indi autorizzati con successivi reali Dispacci, e ciò tanto per questa Dogana di Palermo, quanto per la Dogana di Siracusa, a cui si è accordato detto deposito loco Bastimento;

Dichiareremo il Nostro Real animo in seguito che Ci verrà presentato il nuovo piano per il sistema delle Dogane da stabilirsi.

III. Che si assegni un conveniente e proporzionato salario agl'impiegati delle Dogane;

Placet

IV. Che si facciano degli ufficii presso il Minis. di S. M. Britannica per poter visitare di concerto cogli impiegati del prelodato Ministro tutte le piccole Barche, e principalmente Maltesi, onde impedirsi il

continuo traffico de' contrabbandi;

Placet

V. Che si abolisca qualsisia sorta di franchigia, sia Militare, sia di corpi privilegiati di Casa Reale, o altro;

Placet, con che il Parlamento abbia riguardo ai Padri onusti poveri e rifletta alle conseguenze che ne potranno avvenire per il Trattato con la Gran Bretagna de' 12. Settembre 1812.

VI. Che tutti i Dazj Doganali si riducano ad unico e solo, abolendo la loro molteplicità, perchè essendo questa nociva al Commercio, rende più complicato al tempo stesso il sistema di amministrazione;

Ci riserviamo prender ciò in considerazione allo stabilimento del nuovo sistema di Dogane, per come di sopra si è specificato nel N. I. di questo Paragrafo.

VII. Che si aboliscano le Dogane interne del Regno, come è stato conchiuso al capitolo III. §. 3 de' Consigli Civici, e Magistrature Municipali, quali giunte al cattivo stato delle strade, paralizzano moltissimo il commercio, e circolazioni inter-

ne.

Once undicimila trecento cinquantacinque dai Regj Caricatori, secondo il piano presentato dalla Real Segreteria di Finanze.	once	11355
Once seimila seicento sessantanove dalla Contea di Mascali secondo il piano presentato dalla Real Segreteria di Finanze.	once	6669
Once diecimila e trecento dalle rendite diverse, ed introiti eventuali come sopra.	once	10300
Once cinquemila dall'Arcivescovado di Morreale, secondo l'ultimo rischiaramento della Real Segreteria di Finanze.	once	5000
Once tre mila ottantotto dalla Decima sulle pensioni secondo il piano come sopra.	once	3088
Once trentamila novecento diciannove, e tarì ventiquattro dagli avanzi annuali sull'incamerata Contea di Modica, secondo il piano come sopra.	once	30919 24
Once settantanovemila quattrocento sessantatrè, e tarì diciannove dagli avanzi annuali sugli effetti sequestrati.	once	79463 19
Once ottomila ventuna aumento su tali beni per l'anno corrente, come per rischiaramento della Real Segreteria di Finanze.	once	8021

Once ventunmila novecento trentotto e
 tari undici dagl'infrascritti cespiti ammi-
 nistrati sin'ora dal Ministro della Guerra.

once 21938 11

Per terza pensionabile sin'ora assegnata
 per le spese della Guerra once 7926 24

Per fondi di lucri once 4665 1

Per Orfanotrofio militare
 once 3755 4

Dal Monte delle Vedove
 once 638 2

Decima sulle prede once 4953 10

Sono le once 21938 11

Placet; ma nell'intelligenza che il
 Parlamento nuovo dovrà pren-
 dere in esame tutte quelle Pen-
 sioni, che promanano da cause
 onerose, o remuneratorie, e che
 la giustizia in conseguenza esi-
 ge che venissero continuate.

§. 6. Più once tremila cinquecento un-
 deci godute finora sul Fondo di lucri dai
 Castellani, Governatori di Piazze, ed al-
 tro, e che ceder devono ora in vantaggio
 dello Stato.

once 3511

Placet.

7. Più once quattromila seicento trentadue per altra tassa addizionale di quindici per cento, che ha il Parlamento imposto, oltre alla Decima sopra tutte le pensioni, assegnazioni gratuite, o sussidj, che restano escluse dallo stabilimento, di cui si parlerà a suo luogo.

once 4632

Placet.

once 1847687 20

8. Ha di più stabilito il Parlamento, che la terza pensionabile dovrà d'oggi innanzi dedursi generalmente sopra tutti i beni soggetti ad una tale deduzione, conchè non s'intendano incluse quelle piccole Abadie, la di cui rendita non monti ad once centocinquanta annuali, ed inclusi quelli sinora non gravati, dovendo regolarsi la medesima sugli ultimi nuovi riveli, e cedere interamente a beneficio dello Stato, secondo che verranno meno le assegnazioni fattene.

Placet atteso i bisogni straordinarj dello Stato, riserbandoci di dichiarare il Nostro Real animo al nuovo Parlamento riguardo al sistema.

§. 9. Stabilito così il Patrimonio attivo dello Stato, il Parlamento nel dover fissa-

re il Patrimonio passivo, ha conchiuso prima d'ogn'altro;

Che si assegni per lista civile, compreso quanto si è finora pagato alla Real Corte per titolo di Casa Reale, Straordinario di Corte, Borsigli, Franchigie su i generi, o in denaro, ed altro la somma di onces duecentoquarantunmila 241000

Quale somma mensilmente ripartita in onces 20083 e tarì dieci, è da distribuirsi nel modo seguente cioè:

Per mese

Onces seimila a S.M. il Re, e sua Real Consorte, durante la vita di S. M. tutto compreso come sopra onces 6000

Onces quattromila alla prelodata M. S. a titolo di sussidj e per un anno corso dal primo Settembre, e da correre per tutto Agosto prossimo venturo 1813.

onces 4000

Onces cinquecento per mantenimento della sua Real Corte, e per un anno come sopra. onces 500

Onces cinquemila alle LL. AA. Principe e Principessa Ereditarii, e per loro Real Famiglia, durante la vita, come sopra, di S. M. il Re o sia dell'assunzione della prelodata A. S. al Trono. onces 5000

Onces mille alla stessa Altezza Sua per

la carica di Vicario Generale del Regno e durante la medesima come sopra
once 1000

Once mille cinquecento ottantatrè, e tarì dieci alla prelodata A. S. in titolo di sussidj, e per un anno corso dal primo Sett. 1812 e da correre per tutto Agosto 1813.
once 1583 10

Once duemila alla Principessa D. Amalia Duchessa d'Orleans per un anno come sopra.
once 2000

Sono le once 20083 10

Placet.

10. Dovendosi imputare nelle sopradette assegnazioni quanto dal primo di Settembre scorso si fosse alle dette Reali persone pagato per questo conto di Casa Reale e rubriche suddette.

Placet.

11. Consente ancora il Parlamento, che S. A. R. il principe D. Leopoldo, oltre ai Beneficj Ecclesiastici, di cui Egli gode, goda pure finchè non sarà determinato altrimenti in appresso dal Parlamento, di tutti quei proventi e beni, che sono Nazionali, e si trovano annessi all'Amministrazione della Badia della Magione, tuttavia dichiara il Parlamento, che qualora S. A.

R., volesse rinunciare alla Nazione, sua vita durante, i frutti, e l'Amministrazione della Badia, e Commenda della Magione, della Badia di Santa Maria di Altofonte, della Procura di Bisacquino, dei beni, e delle pertinenze di Prizzi, e di Palazzo Adriano, e di altri, in tal caso il Parlamento gli assegna d'ora per allora, e durante la sua vita once ventiquattromila annuali da pagarglisi ad once duemila al mese, nell'intelligenza, che non s'intenda in virtù delle precedenti assegnazioni arrecare alcun pregiudizio ai diritti e pretese, che si potranno su tali beni da chicchesia esperire.

Placet; purchè restino uqualmente fermi, ed intatti gli attuali diritti, e prerogative dell'Erario sopra gli anzidetti beni.

§. 12. Più si lascia a S. R. M. vita durante l'uso dei fondi di Lupo, Ficuzza e Cappellieri di dipendenza dell'Arcivescovo di Morreale, e delli tre Fondi di Santa Maria del Bosco, Giacomazzo e Carubelle dell'abolito Monistero di Santa Maria del Bosco suddetto.

Placet.

13. Ha parimenti stabilito, che si assegnino per soldi, e spese dei Ministri Esteri, Consoli, Corrieri, ed altro appartenente al Corpo Diplomatico once trentamila, nell'intelligenza, che debbano tali impiegati essere Siciliani nati, giusta quanto si è dal presente Parlamento in altro luogo stabilito.

once 30000

Placet per la riforma delle sopradette assegnazioni, ma d'aver luogo dal giorno che potranno venire notificati i sopraddetti Ministri ed Impiegati di ogni sorte nelle Relazioni Estere: per le condizioni poi degli impiegati *Placet*, ma da dover aver effetto per quei, che da oggi innanzi saranno promossi, menoché dal Parlamento non si voglia fare, in considerazione dei servizj prestati sopra un decennio dagli attuali Ministri, un congruo assegnamento.

14. Il Parlamento però ha creduto fare una eccezione per il Duca di Serra-Capriola Ministro in Pietroburgo, ancorchè non nato Siciliano, per li suoi lunghi, e distinti servizj, tutte le volte, che S. M. non

crede proprio far novità sul medesimo.

Placet.

15. Come pure ha creduto lasciare in libertà del Ministro delle Relazioni Estere l'eleggere fra Siciliani, o Esteri, i Consoli ed i Corrieri.

Placet.

16. Dippiù ha stabilito, che si assegni per le spese della Guerra la infrascritta somma cioè:

Once novecento settanovemila seicento novantasei per le Forze di Terra. once 979696

Once duecento venticinquemila centosei per la Real Marina. once 225106

Oltre alla somma di once duecento trentaseimila, e sessantadue assegnate cioè:

Once centounmila centosessant'otto per le Forze di Terra once 101168

Ed once centotrentaquattromila ottocentonovantaquattro per la Real Marina once 134894
once 236062 236032

Placet.

17. Per la formazione, cioè del nuovo Piano di Guerra, e degli altri bisogni di detto ramo; conchè però si debba una tal

somma pagare al Ministro della Guerra delle precipue somme, che perverranno dalla esazione dei Crediti dello Stato, e colle seguenti condizioni;

Dichiareremo il Nostro Real animo quando il nuovo Piano de' bisogni sarà a noi presentato dall'imminente Parlamento.

18 Che il supplemento alla nuova Armata da formarsi sia tutto composto d'Individui, ed Uffiziali Siciliani nati:

Placet; intendendosi a seconda del Cap. VI. §. 11. del Potere Esecutivo.

19. Che intanto per adempire ad un tale oggetto nella mancanza di verun altro Piano Generale da adottarsi, si completi promodalmente la Forza proposta, con iscegliere un proporzionato numero di Uffiziali ed Individui dell'Armata de' Volontarj Sicoli, che vorranno arrollarvisi, per licenziarsi poi a misura, che si supplirà altrimenti alla sopraddetta Forza;

Ci riserviamo a dichiarare il Nostro Real animo dietro che ci sarà presentato il piano dal Parlamento imminente.

20. Che per i Corpi Facoltativi in mancanza di Siciliani valgano a coprirvi dei Posti degli Uffiziali Esteri attualmente impiegati ne' medesimi.

Placet, come al §. 6 del Cap. VI. del Potere Esecutivo.

21. Autorizza il Parlamento il Ministro della Guerra a potere invertire quelle somme, che potrà non erogare per le dette cause relative alle Truppe di Terra, in quello, che possa essere necessario nel ramo medesimo, dovendone dar conto al venturo Parlamento.

Placet.

§. 22. Finalmente il Parlamento ha assegnato al Ministro della Guerra once duemila al mese per poter pagare gli Uffiziali, ed Individui superanti dell'Armata di Terra, e di Mare sopra i crediti in aumento a quegli assegnati, e dello stesso modo, e maniera; con che il detto Ministro debba occuparsi di andar disgravando tal peso, con dimettere (come meglio potrà) tutti quegli Uffiziali, ed Individui, che abbiano servito meno di dieci anni nella Linea, quale somma calcolata ad anno, importa once ventiquattromila. once

24000

Il Ministro della Guerra presenterà al nuovo Parlamento il vero stato degli Ufficiali, e di altri Individui superanti, appartenenti al suo ramo.

23. Ha ugualmente determinato il Parlamento che in vista delle attuali urgenze dello Stato, si sospendono tutte le pensioni, sussidj, o assegnazioni gratuite, siano anche date *in Feudum* accordate sinora a non nati Siciliani, e ad Impiegati Civili, e Militari, ancorchè Siciliani, colla semplice eccezione di quelle assegnate ad Esteri degenti in Reclusorj, o luoghi di Educazione, e a Letterati Cattedratici nella somma di once mille, cento sessant'otto circa

once 1168

Intuivamente alla sopradetta sospensione il Parlamento ha stabilito, che si diano once diecimila a S. R. M., e per essa a S. A. R. il Vicario Generale, perchè l'A. S. possa soccorrere a tutte quelle persone di condizione quatrimestranti, che crederà beneficiare, sino al nuovo Parlamento, per via del Ministro delle Finanze.

once 10000

Placet; tenendo presente per le Pensioni quanto si è detto al §. 5 del presente Piano.

24. Ha di più il Parlamento depurata la partita di once centoundicimila ottocentounovantatre, che si spende per la Tesoreria Generale di Palermo dalle pensioni, sussidj, assegnazioni ec. sospese come sopra, come pure dalle once mille cinquecento annotate nelle assegnazioni onerose in favore del Monistero de' Benedettini di Monreale, per causa del censo loro dovuto sopra il feudo di Renda e Misero Canone, non appartenente allo Stato, e che dovrà da oggi innanzi soddisfarsi dall'attuale Possessore, per cui risulta una tal partita in once centotremila settecentoventisette. once 103727

Placet.

25. Più once ottomila duecentonovantadue per la partita in once undicimila spesa per la Tesoreria Generale di Messina, stantechè si è depurata di once duemila duecentosedici erogati per oggetti particolari di Strade di detta Città, come altresì di once quattrocentonovantadue, risultanti da due partite di once cento per una, altra in once centottanta, ed altra in once centododici di assegnazioni, e sussidj sospesi, come sopra. once 8292

Placet.

§. 26. Più once ottomila cinquecento per li quattro Segretarj di Stato, cioè di Relazioni Estere, Finanze, Guerra e Marina, ed Interno ad once duemila per ciascheduno, incluse once cinquecento di gratificazione al Segretario di Stato per Relazioni Estere per spese straordinarie, nell'intelligenza, che s'intendono al tempo stesso sospesi i soldi accordati agli Ex Segretarj di Stato. once 8500

Placet.

27. Once quindicimila per li Carcerati, Presidiarj, e Servi di pena di qualunque sorta, atteso lo sfratto già seguito di non pochi Esteri, che facevano esito di once ventimila. once 15000

Il Parlamento però desidera, che il Ministro della Guerra presentasse un Piano di Economia, onde alleggerire la Nazione di un tale peso.

Placet.

28. Once novecento per Limosine, e Mercedi alla Pantellaria. once 900

Placet.

29. Once cinquantesette mila quattrocentoventi per Assegnatarj sopra li Scudi trecentomila. once 57420

35. Once trentatremila seicento per le
Strade del Regno. once 33600

Placet.

36. Once tremila duecento per li ponti.
once 3200

Placet.

37. Once quattromila per le Torri. once 4000

Placet.

38. Piú once diciassettemila ottocento
quarantotto assegnate per numero ventitrè
Compagnie d'Arme, composte in un Ca-
pitano, e dodici uomini col soldo di once
quattrocento annuali per il primo e di
once novantasei per uno per li secondi,
per gli oggetti indicati dal Parlamento del
1810 non meno che dal presente, per mesi
sei, con che però debbansi corrispondere
dal giorno, che S. R. M. li metterá in eser-
cizio. once 17848

Placet.

42. Più once duemila novecentodue, tarì diciannove, e gr. 6 per spese del presente Parlamento, da distribuirsi come per nota. once 2902 19 6

Più once centocinquantasei mila trecentotottantadue per quelle stesse mancanti dai Catasti del Dazio del 5. per 100. once 156382

Sommano once 2252151 19 6

Incluse le once duecento trentaseimila sessantadue assegnate al Ministro della Guerra delle precipue somme che perverranno dalla esazione dei crediti dello Stato, come si è detto, che si deducono dalla sopraddetta somma once 236062

Resta il Patrim. passivo once 2016089 19 6

Bilancio del Patrimonio attivo, e Passivo dello stato.

Patrimonio passivo once 2016089 19 6

Patrimonio attivo once 1847687 20

Resta un disavanzo di once 168401 29 6

Placet.

§. 43. Circa alle suddette once centocinquantaseimila trecento ottantadue, che mancano dal Catasto de' Riveli, crede il Parlamento, che ciò derivi dalla poca esattezza ne' Riveli fatti, e che perciò volendo aversi una perfetta, ed indubitata cognizione della massa delle rendite tassabili, rivelata per la Indizione decimaterza, ha decretato il Parlamento, che per farsi una esatta rettificazione di essi

Riveli, abbia il Ministro delle Finanze ad ingiungere con proclama i Rivelanti, e generalmente i Possessori tutti di Fondi a correggere gli errori, che possono per inavvertenza esser corsi ne' Riveli presentati, ed esibire tali correzioni dentro il termine di mesi due dal giorno della pubblicazione del proclama, con produrre gli atti di gabella de' Fondi, e di locazione delle Case fatte per la detta Indizione decimaterza, e dove questi manchino, produrre, giusta quanto fu stabilito nel Parlamento del 1810. una fede del netto ritratto di economia, firmata con giuramento dai Proprietarj, o loro Procuratori, ed avvalorata dalla fede di un probo, ed onesto Agrimensore per la misura de' beni rusticani, o Architetto per li Fondi Urbani; passato il qual termine si abbiano da pubblicare in istampa tutti gli eseguiti riveli nominativi, e quantitativi sotto la responsabilità del prelodato Ministro delle Finanze, e si abbiano da affissare ne' pubblici luoghi della Capitale, e de' rispettivi Comuni, promettendo ai Denunzianti, che faranno costare una occultazione nella quantità, e valore de' beni rivelati, o l'esistenza di un qualche contratto non accusato, il triplo di quella somma, che risulterà doversi aggravare di più su tali beni, e da gravarsi ancora a carico dell'occultante, oltre all'appropriazione del Capitale di una tal rendita, mettà per il Denunziante, e mettà a vantaggio dello Stato. Le stesse leggi, e penali avranno luogo contro quelli, che dentro il termine sopra descritto avranno mancato di fare i loro Riveli.

Placet in quanto alla rettificazione dei Riveli; in

quanto però alla forma e metodo, faremo presentare dal Ministro delle Finanze un progetto al Parlamento, affinchè possa prenderlo in esame.

44. Vuole inoltre il Parlamento, che si portino a compimento inalterabilmente dentro il termine di mesi quattro gli strasatti ordinati dal Parlamento del 1810.

Placet.

45. Or il Parlamento, abbenchè abbia proposto dei mezzi, onde supplire al mentovato voto dei Catasti, e di tutte le altre erogazioni necessario allo Stato, abbenchè abbia riformato alcune partite di esito, differendole a più felici circostanze, pure per assicurare maggiormente la rendita dello Stato, e per contestare alla Nazione tutta, ed alla Maestà del Re non solo il suo disinteresse, che la sua riconoscenza a quanto S. M. ha accordato in questo straordinario Parlamento, ha determinato tassarsi tutte le proprietà comprese nel Parlamento del 1810. del due, e un mezzo per cento, oltre la Tassa del cinque per cento, aumentando la ritenzione al sette e un mezzo per cento, come fu stabilita, e colle stesse condizioni del cennato Parlamento del 1810.

Placet.

46. Riflettendo però il Parlamento, che la rendita, che si ricaverà dall'addizione della già detta Tassa del due e un mezzo per cento sopra le proprietà, lascerà un voto nel Patrimonio dello Stato più di once sessantamila, così

per riempire il medesimo ha stabilito, che s'imponghi una Tassa di tari due a Barile Legale sull'esportazione del Vino per fuori Regno.

Si lascia al Parlamento imminente lo stabilire questo Articolo.

47. Ha inoltre determinato il Parlamento, che il prelodato Ministro di Finanze, abbia nell'intervallo di tempo tra l'attuale, e il prossimo futuro Parlamento a verificare colla massima esattezza possibile tutti i rami di pubblica Amministrazione, e presentare gli stati dettagliati, ed individuali di ognuno di essi di lordo, e collo sfogo soltanto de' pesi inerenti, e delle spese di Amministrazione, unitamente agli stati di esiti, che generalmente si fanno per le spese, e bisogni dello Stato, dovendo lo stesso praticare per lo resto de' Crediti dello Stato medesimo.

Placet.

48. Che abbia il prelodato Ministro ugualmente a suggerire tutti i miglioramenti, e riforme, di cui ogni ramo è suscettibile, con arrendare al tempo stesso tutto ciò, che dei pubblici cespiti ne sia comportabile, e che abbia similmente a liquidare, e classificare i debiti dello Stato, siano annuali, che quantitativi, presentando un Piano giustificativo de' medesimi.

Placet.

All'oggetto poi di far note al Parlamento le difficoltà, che giudichiamo potersi incontrare sullo esatto adempimento di quanto il Parlamento stabilì relativamente al presente Piano di Finanze, abbiamo ordinato al Mini-

stro delle Finanze stesse di presentare qui appresso, o separatamente un prospetto colle necessarie dilucidazioni.

APPUNTAMENTO FATTO DAI TRE BRACCI ECCLESIASTICO, MILITARE E DEMANIALE.

N. 1. Colui il quale presenterà al nuovo Parlamento un Piano di educazione, ed istruzione pubblica, che sarà dal medesimo riconosciuto il più utile, e della più facile esecuzione, riceverà un premio di once quattrocento.

Il piano dovrà contenere:

1. Il regolamento per tutti li pubblici studj del Regno.
2. Modo d'insegnarsi, e conservarsi sempre viva nelle popolazioni la memoria della nuova Costituzione.
3. Metodo, e riforme per tutti i Collegi, Seminarj Ecclesiastici e Laicali, e stabilimenti di educazione dell'uno e l'altro sesso, attualmente esistenti in questo Regno.
4. Metodo per il buon ordine, e regolamento delle diverse Accademie Civili, e Militari.

Placet.

Supplica dell'intiero Parlamento a S. R. M.

N. 2. Il Parlamento supplica S. R. M. per degnarsi di tenere in considerazione tutti quegli'Impiegati secondarj e subalterni Siciliani, che han finora ben servito la M. S. e lo Stato, e che per le nuove leggi stabilite dal Parlamento medesimo, restano privi degl'impieghi, e delle cariche che hanno fino a quest'oggi nell'antico sistema

esercitato.

Placet, per tutti quelli, che avranno ben servito allo Stato, e saranno riconosciuti idonei, e probi.

Proposta in forma di grazia fatta dal Braccio Demaniale alla quale si uniformò il Braccio Ecclesiastico.

N. 3. Il Braccio Demaniale, conoscendo di quale importanza sia l'agevolazione del Commercio di questo Regno, e considerando la vantaggiosa posizione del conosciuto Porto di Siracusa, tanto in rapporto al Levante, quanto per la vicinanza dell'isola di Malta, ha votato di accordarsi al Porto suddetto, e Dogana di Siracusa la facoltà di essere sito di Deposito loco Bastimento; conchè però i magazzini, custodi, e tutte le altre spese abbisognevole debbansi subire dal Comune stesso di Siracusa, e non già dall'intiera Nazione.

Pregano inoltre i cennati due Bracci la M. S. perchè si compiaccia accordare l'uguale grazia di Deposito loco Bastimento a quei Moli, e Porti del Regno, che crederà a proposito per li vantaggi del Commercio generale della Sicilia, colle medesime condizioni di sopra indicate.

Placet, uniformemente a quanto sta espresso nella Sanzione del N. II, §. 4. del Piano di Finanze.

Altra proposta del braccio demaniale alla quale si unì formò il braccio ecclesiastico.

N. 4. Persuaso il Braccio Demaniale della somma necessità di portare a compimento le strade in Sicilia, ha votato, che tanto per la scelta del Piano migliore, per recare a compimento le strade in Sicilia al più presto possibile, ed impiegando i mezzi più economici, quanto per lo regolamento, onde impiegare i mezzi per lo mantenimento delle stesse, ne sia incaricato il Ministro delle Finanze sotto la propria responsabilità, e dovendo darne conto al Parlamento; beninteso che il prelodato Ministro debba pria d'ogni altro portare a compimento la strada consolare già cominciata da Palermo a Messina per la via delle Montagne. Ha inoltre votato, che si mettano in opera d'oggi innanzi le Barriere o sia Catene ec., per la conservazione delle strade già fatte.

Placet; purchè con ciò non si intenda indotta alcuna restrizione a quanto viene fissato ne' §. 13. del Cap. I. e nel §. 1. Cap. III. del Potere Esecutivo intorno alle prerogative inerenti alla Corona.

Capitolo separato conchiuso dal Parlamento inerente al Capitolo VI. del potere esecutivo.

N. 5. Il Parlamento, siccome nel capitolo VI. del Potere Esecutivo stabilì la esclusione degli Esteri dai comandi Militari; attesa oggi l'esistenza in questo Regno

delle truppe di S. M. Britannica Nostra Alleata, ha creduto fare eccezione alle attuali misure adottate relativamente all'Armata, ed Ufficiali Inglesi.

Sanzionato nel §. 1. Cap. II. del Potere Esecutivo.

Nota delle onces duemila novecentodue tarì diciannove e grana sei stabiliti dal Parlamento di pagarsi agli Infrascritti.

N. 6. Per tante spese fatte dal Senato di Palermo onces quattrocento tredici, tarì diciannove, e grana sei	onces	413 19 6
A D. Gaetano Rutè Coadjutore del Protonotaro del Regno in considerazione di sue maggiori fatiche	onces trecento	300
Al Marchese Magnisi Luogotenente del Protonotaro	onces duecento	200
A D. Francesco Paolo Tamajo	onces duecento	200
A D. Giuseppe Mancuso considerando le straordinarie fatiche da lui fatte	onces cento	100
A D. Ercole Piagitore	onces cento	100
A D. Francesco Bertolino	onces cento	100

A D. Francesco Daddi attente le fatiche da medesimo prestate nel Braccio Ecclesiastico per la votazione, e lettura once ottanta	once	80
Ai due soli Portieri di Camera che hanno assistito il Parlamento once duecento	once	200
Ai due Ambasciatori del Braccio Demaniale stante la rinuncia fatta dagli Ambasciatori del Braccio Militare, e da quelli dell'Ecclesiastico, once sessanta	once	60
Al Razionale D. Stanislao Bracco once centocinquanta	once	150
A D. Pietro Azzarello once ottanta	once	80
Al Razionale D. Antonino Barone once cento	once	100
Al Causidico D. Ferdinando Perricone once sessanta	once	60
Al Razionale D. Antonino Pezzinga once cento	once	100
Al Beneficiale Danes once sessanta	once	60
Al Beneficiale Leto Maestro di Cerimonie di Monsignor Arcivescovo once quaranta	once	40
Alli due Ajutanti dell'Ufficio di Protonotaro once ottanta	once	80

A tre Ajutanti dell'Ufficio del Luogotenente di Protonotaro D. Ignazio Agnesi, D. Francesco Bonomolo, e D. Michele d'Angelo once centoventi	120
A cinque Ajutanti del Braccio Demaniale da dividersi nel modo seguente once duecento	200
A D. Bernardo Arculero once 46 20	
A D. Salvado Gorleo once 46 20	
A D. Pietro Seinto once 46 20	
A D. Antonino La Lumia once 30	
A D. Giuseppe Coglitore once <u>30</u>	
Sono le once 200	
Al Barone de Franchis, oltre quello datogli seralmente dal Senato di Palermo in oncia una per seduta, once trenta	once 30
Agli Uffiziali del Senato di Palermo, oltre le somme pagate loro dallo stesso Senato once ventiquattro	once 24
Alli Paggi del Senato, oltre la somma pagata come sopra, once sedici	once 16
Alla Truppa del Senato, ed al Capitano Coglitore oltre le somme pagate come sopra, once ventidue	once 22
Alli Paggi di Monsig. Arcivescovo once ventiquattro	once 24
A D. Francesco Puccio once trenta	once 30

DIVISIONE DELLA SICILIA IN VENTITRE DISTRETTI

*Onde provvedere alle Magistrature, al Commercio e
ad altri oggetti di pubblica utilità*

Il Commercio interno difficile, e mal sicuro: le sequele dei ladri più funeste alle Popolazioni dei ladri medesimi, a mancanza di Magistrature, da cui ottener giustizia senza recarsi nella Capitale, l'esazione de' tributi complicata, e quindi onerosa allo Stato, sono non v'ha dubbio, non piccola parte de' gravissimi mali, che attualmente affliggono la Sicilia. Ove pertanto l'attuale Parlamento nel provvedere agli altri disordini voglia prendere in considerazione questi ancora, da principio egli è necessario, che ordini una nuova ripartizione dell'Isola senza alcun riguardo agli antichi stabilimenti, e con tal ordine disposta: 1. Che i limiti di ogni Distretto sieno quegli stessi, che presenta la natura del terreno, come fiumi, monti, e valli; 2. Che ciascun Distretto o Comarca possa guardarsi da un Capitan d'Armi con dodici uomini; 3. Che i luoghi più pericolosi, e più esposti restino ne' confini delle Comarche, e situati in modo, che facilmente un Capitano possa colà chiamare man forte dal vicino; 4. Che i fiumi principali, impraticabili nell'inverno, non separino le parti della medesima Comarca; 5. Che le Popolazioni più cospicue, e più favorite dalle circostanze locali ne sieno i Capiluoghi; 6. Che quelle vaste

solitudini formate dall'unione di molti feudi, lagrimevoli testimonj di una barbara mal intesa cupidigia, non debbano per quanto è possibile, percorrersi dal Colono, che vorrà recarsi al Capoluogo.

La divisione dei Distretti, e i Capiluoghi assegnati a ciascuno, potrà per avventura eccitare lagnanze, e clamori; o perchè alcune Città cadute dall'antica grandezza, di cui godevano presso i Greci, e presso i Romani, non sono state considerate, o perchè l'estensione di qualche distretto è maggiore di quella di un altro, o finalmente per quel comune natural difetto degli uomini, che vogliono sempre che il proprio Paese primeggi su i vicini. Ma si rifletta, che non sono le vecchie parghame, nè le mal fondate pretenzioni, o le vedute particolari, che possono formare la felicità della Sicilia; che molte Città, come Palermo, Messina, Catania, Caltagirone, Mistretta, Nicosia, Trapani, Modica, non possono non farsi Capiluoghi; che i fiumi in un coi monti non soffrono un'uguale estensione nei distretti, che vi sono dei Paesi, verso i quali è stabilita, e decisa l'affluenza delle Popolazioni, e i rapporti commerciali, come le Città Vescovili, e principali Carricatori. Si aggiunga poi, che se il Parlamento non sarà fermo nel mirare al solo bene generale della Nazione, e darà orecchio a privati interessi di questo, e di quell'altro, mai non potrà ottenere un ripartimento giovevole, e di generale soddisfazione.

A norma di queste considerazioni vuolsi ripartire l'Isola in ventitrè Distretti, o Comarche, quante naturalmente ne presenta il suo continente. Tali Comarche si

sono quindi segnate nella quì annessa carta dello Schmetta, affinchè ciascuno possa formarsene una qualche idea, comunque poco esatta per causa della imperfezione della carta medesima. La Comarca di Noto, a cagion d'esempio, è più estesa di quanto mostri la carta e quella di Bivona lo è anche di più: l'altra di Caltagirone è grande, ma non quanto si vede sulla carta istessa, come chiunque trovasi al fatto della posizione Geografica, e delle distanze dei luoghi può agevolmente riconoscere.

Ad averli intanto una più giusta idea dei confini di ogni Comarca, se ne dà quì appresso quel dettaglio maggiore, che si è potuto, indicando i principali punti, per cui passa la linea di demarcazione. È però da avvertirsi, che questa linea spesso tagliando in due e feudi, e territorj, il feudo o territorio così diviso apparterrà per intero alla Comarca, in cui trovasene la maggior parte; e solo dovrà conservarsi detta linea nella sua integrità, quando corra lungo i gran fiumi. La Commissione, o Deputazione, che dovrà stabilirsi per regolare con esattezza i confini, e per dirimere le liti che potranno insorgere, saprà tener conto di questa, e di più altre circostanze, delle quali è quì inutile il dettaglio.

Nomi de' Capiluoghi delle ventitrè Comarche colla descrizione dei loro limiti, cominciando da Levante, e Nota delle rispettive Città e Terre che vi si contengono.

I. Messina

La linea di demarcazione di questa Comarca comincia dalla Foce della Fiumara di S. Lucia lungo la quale si avvanza tra il Monte Lando, e il Pizzo di Paparcuri, cui rade verso Mezzodi. Indi incontra il Fiume di Floripatina (chiamato pure di S. Lucia, ma diverso dal primo) e con questo sale sino alla sua sorgente, d'onde incontra la sorgente del Fiume Pagliari, e lung'esso scende sino al Mare Jonio. Il resto della Comarca è bagnato dal Mare.

Ali	Monforte
Bavuso	Pagliara
Calvaruso	S. Pietro di Monforte
Condò	Rametta
Fiumedinisi	Rocca
Gualteri	Roccalumera
Guidomandri	Saponara
Itala	Scaletta
S. Lucia (<i>S. Lucia di Milazzo</i>)	Sicaminò
	Spadafora di S. Piet.
Mandanici	S. Stefano di Briga
S. Martino	Valdina (<i>Maurojanni</i>)
Milazzo	Venetico

II. Castoreale.

A Levante confina colla Comarca di Messina, e col Mar Jonio. Quivi la linea di demarcazione dalla Foce del Fiume Alcantara sale lungo il fiume istesso sino al torrente della Roccella, con cui accompagnandosi entra tra le Montagne sino alla Portella degli Orsini: quivi incontra il Fiume Oliveri, e con questo scende sino al Mar Tirreno, con cui confina al Nord.

Casalnuovo	Mojo
Casalvecchio	Mola
Forza di Agrò	Mongiuffi
Francavilla	Montalbano
Furnari	Motta Camastra
Gaggi	Novara
Gallodoro	Pozzo di Goto
Graniti	Roccafiorita
Limina	Roccella (<i>Roccella Val-</i>
Locadi	<i>Demone</i>)
Malvagna	Savoca
Mazzarrà	Tavormina
Merii	Tripi

III. Patti

A Levante confina colla Comarca di Castoreale sin dove il Torrente della Roccella si scarica nel Fiume Alcantara: indi la Linea di demarcazione sale con questo fiume sino a due miglia da Randazzo. Di là per il Piano di Pietralonga lungo il Vallone stesso di Petralonga incontra il Fiume di Bronti sotto il Fondachello, e accom-

pagna il detto Fiume nei boschi tra le due serre di Barilla, e della Spina; passa per la gran Valle, che giace tra i due Monti Sordo, e Sori; incontra tra i boschi di Bona, e di Pleggi il Fiume Inganno, lungo il quale scende sino al Mare, che le sta al Nord.

N. B. La Pianura di Pietralonga, e i Feudi vicino al Fondachello, sono famosi per la frequenza delle ruberie, e per l'afflusso dei Ladri.

Alcara	(Alcara delli Martini
Fusa)	Militello Val Demone
S. Angiolo di Brolo	Mirto
Brolo (<i>Jannello di Brolo</i>)	Montagnareale
Capri	Naso
Castania	Oliveri
Ficarra	S. Pietro sopra Patti
Floresta	Piraino
Frazzanò	Raccuja
Galati	SS. Salvatore
Gioiosa	Sinagra
Librizzi	Sorrentino
Longi	Tortorici
S. Marco	Ucria

IV. Mistretta

Confina a Levante colla Comarca di Patti sino al Fondachello; quivi la linea di demarcazione incontra il Fiume di Bronti, con cui scende sino all'unione di questo col fiume di Traina. Si accompagna con questo sino alle Serre de' Voti, e sotto la Massaria di Monania passa tra

Capizzi e Cerami. Rade le falde boreali del Monte Campanito, passa a mezzo dì di Castelluccio, e lungo le falde del Monte Gallina s'imbatta nel Fiume di Pollina col corso del quale se ne stende sino al mare, che ne bagna le coste a Tramontana.

N. B. Gran parte de' boschi, ordinario rifugio dei malviventi, trovasi rinchiusa dentro questa Comarca. Ma i suoi confini con quella di Patti sono in modo disposti, che nel bisogno possono i due Capitani di Mistretta, e di Patti agire di concerto, e combinare anche le loro operazioni con quel di Nicosia.

Capizzi	Reitano
Caronia	Sanfratello
Castelluccio	S. Stefano di Mistretta
Cesarò	S. Teodoro (<i>S. Todaro</i>)
Motta d'Affermo	Tusa
Pettineo	

V. Cefalù

Dalla foce del Fiume di Pollina la linea di confine di questa Comarca sale con esso sino alle falde del Monte Gallina; indi per Levante di Ganci v'è sino al dirupo della Rupe, d'onde va ad incontrare il fiume Bordonaro, con cui scende sin dove questo riceve le acque del Vallone degli Addieri. Sale con questo Vallone sino al Fondaco della Salina, passa sopra Castel Resuttana, e sotto il Fondaco della Vanella: Rade le falde del Monte Ciriemi: indi tra i Feudi di Ganzifara, e Ciriemi si accompagna col fiume di Ciriemi, con cui scende sino al Fiume

di Caltavuturo, col corso del quale va a passare tra Scillato, e Caltavuturo. Il Mare bagna le coste boreali della Comarca.

Alimena	Isnello
Buonpietro	Lascari
Campofelice (<i>Roccella di Termini</i>)	S. Mauro
Castelbuono	Petralia Soprana
Gangi	Petralia Sottana
Geraci	Polizzi
Golesano	Pollina
Graretti	Scillato

VI. Termini

A Levante confini colla Comarca di Cefalù sino alle falde del Monte Ciriemi. Quindi la linea di demarcazione di questa Comarca passa per la Rocca di Susafa, e per le falde del Monte Campanaro, e precisamente per li confini de' feudi di Almerita, Miano e Roccalcale. Siegue verso Vallelunga, attraversa la gran Valle tra il Monte delle Grotte, e la Grotta del Ladrone, e scende sino al Fiume di S. Pietro, o Platani. Sale con questo sino dove vi sbocca il Vallone di Refrattesi, e con quest'ultimo, s'interna sino alla Massaria di Filaga. Di là per Ponente del Feudo della Morgana, e tra i feudi di Fitalia, e Fellamonaco. Rade a Ponente i confini di Mezzojuso, e incontrandovi l'origine del Fiume Milicia se ne scende con questo sino al mare, da cui è bagnata la parte boreale.

N. B. I vasti deserti, che restano a Sirocco di questa Comarca, verso il Monte Campanaro, e le Rocche di Susafa sono stati sempre poco sicuri al Commercio di Palermo col Val di Noto. Oh quanto gioverebbe un maggior numero di Popolazioni, sparse convenientemente in questi, ed in altri luoghi del Regno!

Alia	Lercara (<i>Alcara delli</i>
Alminusa	<i>Friddi</i>)
Altavilla (<i>Milicia</i>)	Mezzojuso
Baucina	Montemaggiore
Caltavuturo	Roccapalomba
Castelnormanno (<i>Valle di</i>	Sciara
<i>Olmo</i>)	Sclafani
Castronuovo	Trabia
Cerda (<i>Fondaco nuovo</i>)	Ventimiglia
Ciminna	Vicari
Daina	Villafrati
Godrano	Villaura (<i>La Signora</i>)

VII. Palermo.

Confina ad Oriente colla Comarca di Termini, sino all'origine del Fiume Milicia. Di qui la linea di demarcazione passa al Nord di Godrano; traversa il bosco di Capilleri; corre al Sud de' feudi di Jancarica, e di Tagliavia, e al Nord del Feudo di Palastrango: indi per i feudi di Montaperto, Para, e Pircuni al Sud di S. Giuseppe li Mortilli s'incontra nel Fiume Jato, o di Tremisteri, col cui corso si accompagna sino al Mare, che ne termina il resto.

Belmonte (<i>Mezzano</i>)	Misilmeri
Borgetto	Montelepre (<i>Mongilepri</i>)
Capaci	Morreale
Carini	Ogliastro
Cinisi	Parco
S. Cristina	Partinico
Favarotta	Piana
Ficarazzi	Terrasini
Giardinello	Torretta
S. Giuseppe (<i>Li Mortilli</i>)	Valguarnera (<i>Valguarnera-Ragali</i>)
Marineo	

VIII. Alcamo

La linea di confine col Fiume Jato, o di Tremisteri sale sino all'unione di questo col Fiume Ballotta nel feudo di Sussinna, indi pel Nord del feudo di Sparacia va a trovare la sorgente del Fiume Calatrasi, o Bilici destro, cui siegue il corso, sin dove riceve le acque del Vallone di Vallincuba. Volta con questo Vallone sino alle falde del Monte delli Pinni: passa per i feudi di Masciuni, Salinella, Favaretta; indi tra Salemi e Vi[ta] accorre sino alla Valle tra il Monte delle Rose, e 'l Monte Polito. Traversa tra le Masserie di Adrigna, e Mangiadammo il Monte Chinci, passa a Levante della Fastojella, e a Ponente di Fastoja Soprana sino al Feudo di Pocarobba: quivi incontra il Fiume di Vitalosa, o Guidaloca, col quale scende sino al mare, che la termina al Nord.

Calafimini	Castellamare
Camporeale (<i>Macellaro</i>)	Gibillina

Poggioreale
Sala-di-Paruta

Vita

IX. Trapani.

Confina colla Comarca di Alcamo sino al Monte Chi-
nea, d'onde per le Valli di Chiuso, e di Xhaurini e per
sotto la Torre del Messinello la linea di demarcazione
incontra la sorgente del Fiume di Marsala, col quale si
accompagna sino al mare. Il mare chiude il resto di que-
sta Comarca.

*N. B. Le vallate del Vitaloca, le campagne tra Marsa-
la, Mazzara, e Salemi, e il Monte Chienea sono luoghi
esposti, e sempre infestati da' Fuorusciti; si sono lascia-
ti nel modo più opportuno per esser custoditi.*

S. Lorenzo (*Xitta*)
Marsala

Monte-San-Giuliano
Paceco

X. Mazzara.

Confina colla Comarca di Trapani sino al Monte Chi-
nea, e con quella di Alcamo da detto Monte sino allo
sbocco del Vallone di Vallincuba nel Bilici: indi con
questo fiume scende la linea di confine sino al mare, che
ne chiude la parte meridionale.

Campobello-di-Mazzara Partanna
Castelvetrano Salemi
S. Ninfa

XI. Sciacca

Tiene il Fiume Bilici a Ponente, sin dove in questo si
scarica il Vallone del Molino. La linea di demarcazione

sale di poi per la Valle del Molino, rade le falde del Monte Genuardo, incontra il Vallone di Valentino, con cui scende sino allo sbocco di questo nel Fiume di Caltabellotta sotto S. Carlo. Col Fiume stesso di Caltabellotta si accompagna sino al mare, il quale bagna la costa meridionale di questa Comarca.

S. Anna	Menfi
Caltabellotta	Montevago
S. Margherita	Sambuca

XII. Bivona.

Dalla Foce del Fiume di Caltabellotta la linea di demarcazione con questo sino a S. Carlo, indi radendo le falde meridionali dei Monti Refesi, per Ponente di Bivona va a trovare la sorgente del Fiume Platani, del quale siegue l'intero corso sino al mare, che ne bagna la costa meridionale

N. B. Il locale di questa Comarca è molto difficile a custodirsi, e vi sono parecchi sempre famosi per le compagnie dei malviventi. S. Pietro Fontanafredda, Passo Fonduto, la Contea di Lemos, i Monti Refesi sono troppo noti, e situati nel modo più convenevole per esser meglio custoditi.

Alessandria	Cianciana
S. Biaggio	S. Ferdinando
Burgio	S. Giovanni-di-Cammarata
Calamonaci	rata
Cammarata	Lucca
Casteltermine	Ribera

S. Stefano—di—Bivona Villafranca

XIII. Girgenti.

La linea di confine dall'imboccatura del Platani sale sino a Fontanafredda, indi siegue il fiume Salito sino al Vallone di Milocca, entri con esso tra Racalmuto, e li Monti Gibellini, passa sotto il fondaco di Scagliano al Nord di Canicattì, incontra il Vallone di Giliesi a S. Francesco dell'Albeata, e con esso raggiunge il fiume Salso, col quale scende sino al mare, che bagna le coste meridionali di questa Comarca.

N. B. I luoghi pericolosi di questa Comarca confinano colle due altre di Caltanissetta, e di Bivona.

S. Angiolo—lo—Muxaro	Joppulo (<i>Giancascio</i>)
Aragone	Licata
Birafa (di Licata)	Montallegro
Camasta	Montaperto
Campobello di Licata	Naro
Canicattì	Palma
Castrofilippo	Raffadale
Cattolica	Ragalmuto
Comitini	Ravanusa
S. Elisabetta	Realmonte
Favara	Siculiana
Grotte	

XIV. Terranova.

Il fiume Salso termina a Ponente questa Comarca sin dove in esso mette foce il fiume di Briemi. Di quì la li-

nea di confine sale sino alle falde del monte Favranella, indi al Nord di Mazzarino incontra il fiume Rubiaro, e di Porcaria e con questo scende sotto il Molino, passa sotto Castel Grassoliato, dove lungo il Vallone sale per la valle al Nord del Bosco di Giummia, incontra il fiume di S. Cono sotto S. Cono e con esso scende sino alla Valle de' Fonti al Sud del Bosco di Pituzzo: si dirige per Nord di S. Maria di Niscemi, va ad incontrare il fiume Dirillo all'Ouest di S. Maria di Terrana, e col fiume scende sino al mare.

N. B. In questa Comarca le solitudini verso S. Maria di Terrana, e il bosco di Giummia sono stati sempre famosi pe' ladri: confinano con tre Comarche.

Butera

Mazzarino

S. Maria di Niscemi

Riesi

XV. Modica.

La linea dei limiti di questa Comarca dall'imbocatura del fiume Dirillo sale col suo ramo occidentale sino sopra S. Maria Terrana, indi ne v'ad incontrare il ramo orientale, con cui s'interna sino al monte Lauro, incontra la sorgente del fiume di Ragusa, e con questo scende sin sotto a S. Giacomo di Modica: indi sale verso il cozzo de' Gesuiti, s'imbatte nella sorgente del fiume Bissidone, e con questo scende sino al mare, che ne termina il resto.

Biscari

S. Croce

Chiaromonte

Giarratana

Comiso

Monterosso

Ragusa
Scicli

Spaccaforno
Vittoria

XVI. Noto.

A Ponente confina colla Comarca di Modica dal mare sino al monte Lauro: indi la linea di demarcazione rade le falde orientali del monte suddetto, e incontra il fiume Ruina, passa presso il corso di Rigoria, e correndo sino alle serre di Campanino scende col fiume di Campanio sino al bosco di Giambra; lo attraversa, rade le falde del monte Bibino, traversa il bosco di Orfano, e quindi incontra il fiume Cardinale, con cui scende sin dove questo riceve le acque del Vallone di Canicattini. Con quest'ultimo va sino ai Colli delli Bagni, dove s'incontra col fiume Cassibili, di cui siegue il corso sino al mare, che bagna a Levante, e al Sud questa Comarca.

Avola

Pachino

Buccheri

Palazzolo

Buscemi

Rosolini

Cassaro

Ferla

XVII. Siracusa.

La linea di demarcazione della bocca del fiume Cassibili sino al monte Sessa è la medesima con quella Comarca di Noto. Essa dal Ponte di Vizzini sale col Vallone di Vizzini all'Est della Poggio di Croce, e con questo scende sino al Vallone di Lodderi: indi sale sino al fondaco delle tre Fontane, e scende col fiume Giarretta, e

con quest'ultimo si accompagna sino al mare, che ne termina il resto.

N. B. I Boschi di Orfano, e di Bibino, le campagne di S. Domenico, e del Piraino, luoghi molto infestati dai ladri, si possono nella situazione che loro si è data, facilmente custodire.

Agosta	Mililli
Bagni (<i>Cannicattini</i>)	S. Paolo Solarino
Belvedere	Priolo
Carlentini	Scordia
Florida	Sortino
Francofonte	Villasmundo
Lentini	

XVIII. Catania.

Il limite di questa Comarca dall'imboccatura del fiume Giarretta sale con questi sino alla sua unione col fiume di Bronti, e con quest'ultimo, radendo le falde del Mongibello fa sino al Fondachello, tra Castelnuovo, e Maletto, indi pel Vallone, e per la pianura di Pietralonga incontra il fiume Alcantara, con cui si accompagna sino al mare, e che la divide dalle Comarche di Patti, e di Castoreale. Il mare poi ne bagna le spiagge orientali.

Aci Buonaccorso	Adernò
Aci-Castello	S. Agata-li-Battiati
Aci-Catena	Belpasso
Aci-Reale	Biancavilla
Aci S. Antonio, e S. Filippo	Bronte
	Calatabiano

Camporotondo	Misterbianco
Castiglione	Motta-Sant'-Anastasia
Fiumefreddo	Nicolosi
S. Giovanni-di-Galermo	Paternò
S. Giovanni-la-Punta	Pedara
Gravina (<i>Plachi</i>)	Piedimonte
S. Gregorio	S. Pietro di Catania
Linguaglossa	(<i>Chiarenza</i>)
Miletto	Randazzo
Mascali	Trappeto
Mascalucia (<i>S. Lucia di</i>	Trecastagne
<i>Catania</i>)	Tremisteri
Massannunziata	Viagrande

XIX. Nicosia.

Dall'unione del fiume Simeto col fiume di Bronti sino al Ponte della Caldara sotto Bronti confina colla Comarca di Catania. Dal Ponte della Caldara sino alle falde del monte Gallina, e al fiume Pollina confina colla Comarca di Mistretta, e con quella di Cefalù sino ai Monti della Menta. Quivi la linea di demarcazione incontra il fiume Bordonaro, col quale scende sino allo sbocco del Vallone di Artesino: con questo sale pel Sud della Lavanca di Carà, passa pel passo della Matriona, incontra il fiume Tavi, e scende con questo sino al fiume Dittaino, col quale si accompagna sino al fiume Simeto

Asaro	Centorbi
Carcaci	Cerami
Catenanuova	S. Filippo di Argirò

Gagliano
Leonforte
Nissuria
Ragalbuto

Sperlinga
Troina
Villadoro (*Passarello*)

XX. Caltagirone.

Confina colla Comarca di Catania dall'unione del fiume Dittaino col fiume di Bronti sino all'unione del primo col Simeto, con quella di Siracusa sino al monte Lauro, coll'altra di Modica dal monte Lauro al Dirillo occidentale sopra S. Maria Terrana, e colla Comarca di Terranova sino al bosco di Giummia. Quindi la linea di demarcazione sale col fiume di S. Cono sino alla Torre del Bolo, e per le Valli di Paolina, e di quattro Teste va sino a la Torre del Fego: sale sino al Castello delli Grefi, e pel Vallone delli Destri va ad incontrare il fiume Dittaino, che divide questa dalla Comarca di Nicosia.

N. B. Le due Comarche di Nicosia e Caltagirone sono difficili a custodirsi e per la posizione dei luoghi, e per le vaste estensioni disabitate. Ma il corso dei fiumi Giarretta, e Dittaino, e delle loro grosse ramificazioni non permette di dargli altra configurazione.

S. Cono
Granmichele
Licodia
Mirabella (*Imbaccari*)
Palagonia
Raddusa

S. Michele
Militello Val di Noto
Mineo
Rammacca
Vizzini

XXI. Piazza.

Dallo sbocco del Vallone di Artesini nel fiume Bordonaro la linea di demarcazione scende sino al fiume di Briemi, indi sino al bosco di Giammia. Questa Comarca confina con quella di Terranova, con quella di Caltagirone sino al fiume Dittaino, e con quella di Nicosia sino allo sbocco del Vallone Artesino nel fiume Bordonaro:

Aidone	<i>Caropipi</i>
Barrafranca	Castrogiovanni
Calascibetta	Pietraperzia
Caropipi	<i>(Valguarnera)</i> Villarosa

XXII. Caltanissetta.

Dal fiume Bordonaro confina colla Comarca di Cefalù sino alla rocca di Susafa, indi coll'altra di Termini sino al fiume di S. Pietro, e con quella di Bivona sino all'unione del fiume Salito col fiume Platani. Dipoi colla Comarca di Girgenti sino al fiume Salso, e il corso di questa la separa a levante dalla Comarca di Piazza.

Acquaviva	Mussomeli
Buonpensiere (<i>Naduri</i>)	Resuttana
Campofranco	Serradifalco
S. Cataldo	Sommatino
S. Caterina	Sutera
Delia	Vallelunga
Marianopoli (<i>Li Manchi</i>)	Villalba (<i>Miccichè</i>)
Montedoro	

XXIII. Corleone

Questa Comarca resta chiusa tra quelle di Palermo, Alcamo, Sciacca, Bivona, e Termini.

Non si è creduto necessario replicare il dettaglio della linea di demarcazione, quando questa è comune ad altre Comarche, precedentemente descritte.

N. B. I Villaggi e gli altri luoghi che non hanno proprio territorio fanno parte di quelle Popolazioni ne' di cui territorj sono rinchiusi.

Bisacquino

Contessa

Campofiorito

Giuliana

S. Carlo

Palazzo Adriano

Chiusa

Prizzi

È copia della Divisione della Sicilia in ventitrè Distretti, ridotta agli atti dell'Ufficio di Protonotaro di questo Regno.

Gaetano Rutè Regio Coadjutore.

NOTA DE' PARI SPIRITUALI.

- 1 Arcivescovo di Palermo
- 2 Arcivescovo di Messina
- 3 Arcivescovo di Morreale
- 4 Vescovo di Catania
- 5 Vescovo di Siracusa
- 6 Vescovo di Girgenti
- 7 Vescovo di Patti
- 8 Vescovo di Cefalù
- 9 Vescovo di Mazzara
- 10 Vescovo di Lipari
- 11 Archimandrita di Messina
- 12 Gran Priore di S. Giovanni di Messina
- 13 Abate di S. Lucia
- 14 Commendatore della Magione di Palermo
- 15 Abate di S. Maria d'Altofonte detta del Parco
- 16 Abate di S. Spirito
- 17 Abate di S. Maria di Maniaci
- 18 Abate di S. Angelo di Brolo
- 19 Abate di S. Pietro e Paolo d'Itala
- 20 Abate di S. Giovanni gli Eremiti
- 21 Abate di S. Maria la Novara
- 22 Abate di S. Maria la Grotta
- 23 Abate di S. Maria di Roccamadore
- 24 Abate di S. Pietro e Paolo della Forza d'Agro
- 25 Abate di S. Maria di Gala
- 26 Abate di S. Maria di Mandanici

- 27 Abate di S. Pantaleone
- 28 Abate di S. Maria de Milis
- 29 Abate di S. Michele di Troina
- 30 Abate di S. Gregorio lo Gibiso
- 31 Abate di S. Maria di Roccadia
- 32 Abate di S. Filippo de Grandis
- 33 Abate di S. Filippo di Fragalà
- 34 Abate di S. Maria di Bordonaro
- 35 Abate di S. Nicolò la Fico
- 36 Priore di S. Andrea di Piazza
- 37 Priore di S. Croce di Messina
- 38 Abate di S. Spirito di Caltanissetta
- 39 Abate di S. Nicandro
- 40 Abate di S. Caterina di Linguaglossa
- 41 Abate di S. Lucia di Noto
- 42 Abate di S. Maria di Terrana
- 43 Priore de' Beneficj di S. Matteo la Gloria di Mes-
sina
- 44 Abate di S. Maria delle Giubarre
- 45 Abate di S. Maria la Novaluce
- 46 Abate di S. Maria del Piano di Capizzi
- 47 Abate di S. Giacomo d'Altopasso di Naro
- 48 Abate di S. Martino de Scalis
- 49 Abate di S. Placido di Messina
- 50 Abate di S. Nicolò l'Arena
- 51 Precettore di S. Calogero
- 52 Priore di S. Maria la Nova di Morreale
- 53 Abate di Gangi lo Vecchio
- 54 Abate di S. Maria di Pedaly

- 55 Abate della SS. Trinità di Castiglione
- 56 Abate di S. Anna la Portella
- 57 Abate di S. Maria dell'Arco
- 58 Abate di S. Anastasia
- 59 Abate della SS. Trinità di Delia
- 60 Abate di S. Maria del Fundrò
- 61 Abate di S. Filippo di S. Lucia.

Si avverte, che nella presente nota sono incluse le Abadie, che trovansi attualmente riunite in unico individuo, il quale non avrà nella Camera de Pari, che un sol voto, a norma dello stabilimento del Parlamento; non potendosi togliere dalla nota tali Abadie, perchè estinto il Possessore attuale, tali Abadie vengono a dividersi.

Sono però mancanti dalla presente nota le tre Abadie di S. Filippo d'Argirò, S. Elia d'Ambola e del SS. Salvatore la Placa, quali abadie, comechè trovansi assegnate all'Università degli Studj di Palermo, hanno perciò perduto la rappresentanza nella Camera dei Pari, avendone acquistato un'altra in quella dei Comuni: e ciò a norma pure di quanto ha stabilito il Parlamento.

È nota dei Prelati, ed Abati Parlamentarj, oggi detti Pari Spirituali; estratta dal Ruolo, che si conserva nell'Ufficio di Protonotaro di questo Regno di Sicilia.

Gaetano Rutè Reg. Coad.

NOTA DEI PARI TEMPORALI

- 1 Principe di Butera
- 2 Principe di Castelvetro
- 3 Principe di Paternò
- 4 Principe di Castelbuono
- 5 Principe di Trabia
- 6 Principe di Castiglione
- 7 Principe di Villafranca
- 8 Principe di Paceco
- 9 Principe di Roccafortita
- 10 Principe di Scaletta
- 11 Principe di Maletto
- 12 Principe di Pantellaria
- 13 Principe di Palazzolo
- 14 Principe di Leonforte
- 15 Principe di Carini
- 16 Principe di Castelnuovo
- 17 Principe di Campofranco
- 18 Principe di Aragona
- 19 Principe di Scordia
- 20 Principe di Valguarnera
- 21 Principe di Resuttano
- 22 Principe di Partanna
- 23 Principe di Malvagna
- 24 Principe di Calvaruso
- 25 Principe di Monforte
- 26 Principe di Palagonia

- 27 Principe di Cassaro
- 28 Principe di Biscari
- 29 Principe di Mezzojuso
- 30 Principe di Montevago
- 31 Principe di Mirto
- 32 Principe di Galati
- 33 Principe di Raffadali
- 34 Principe di Militello V. D.
- 35 Principe di Cerami
- 36 Principe di Campofiorito
- 37 Principe di Aci ss. Ant. e Filip.
- 38 Principe di Sciara
- 39 Principe di S. Antonino
- 40 Principe di Comitini
- 41 Principe di Furnari
- 42 Principe di Rosolini
- 43 Principe di Spadafora
- 44 Principe di Rammacca
- 45 Principe di S. Teodoro
- 46 Principe di Belmonte
- 47 Principe di Ficarazzi
- 48 Principe della Mola
- 49 Principe di Camporeale
- 50 Principe di Castelforte
- 51 Duca di Bivona
- 52 Duca di Castrofilippo
- 53 Duca di Palma
- 54 Duca di Raitano
- 55 Duca di Montagna Reale

- 56 Duca di Pilaino
- 57 Duca di Serradiffalco
- 58 Duca di Sperlinga
- 59 Duca di Gualtieri
- 60 Duca di Misterbianco
- 61 Duca di Cesarò
- 62 Duca di Carcaci
- 63 Duca di Castelluccio
- 64 Duca di Acquaviva
- 65 Duca di S. Giacomo Villarosa
- 66 Duca di Sorrentino
- 67 Duca di Vatticani
- 68 Duca di Bronte
- 69 Marchese di Marineo
- 70 Marchese di Giarratana
- 71 Marchese di Sambuca
- 72 Marchese di Montemaggiore
- 73 Marchese di Santa Croce
- 74 Marchese Sortino
- 75 Marchese della Motta
- 76 Marchese di Torturici Li Graniti
- 77 Marchese di Roccalumera
- 78 Marchese di S. Cataldo
- 79 Marchese di Ogliastro
- 80 Marchese di Lucca
- 81 Marchese di Capizzi
- 82 Marchese di Mongiusti Melia
- 83 Marchese di Camporotondo
- 84 Marchese di Alimena

- 85 Marchese di Murata la Cerda
- 86 Marchese delli Bagni
- 87 Marchese di S. Ferdinando
- 88 Marchese di Marianopoli, seu Manchi Raddusa
- 89 Conte di Modica
- 90 Conte di Naso
- 91 Barone della Ficarra
- 92 Barone di Castania
- 93 Barone di S. Stefano di Mistretta
- 94 Barone di Tripi
- 95 Barone di Longi
- 96 Barone di Pettineo
- 97 Barone di Prizzi
- 98 Barone delli Martini
- 99 Barone di Rocca
- 100 Barone di Godrano
- 101 Barone di Casalnuovo
- 102 Barone di Vita
- 103 Barone di Tusa
- 104 Barone di S. Carlo
- 105 Barone di Vallelunga
- 106 Barone di Gaggi
- 107 Barone di Baucina
- 108 Barone della Ferla
- 109 Barone di Gallidoro
- 110 Barone di Riesi, seu Altariva
- 111 Barone di Villadoro
- 112 Barone di Campobello
- 113 Barone di Malinventre, se Catena nuova

- 114 Barone di Villasmundo
- 115 Barone di Castelnormando
- 116 Barone di Giardinello
- 117 Barone di Pachino
- 118 Barone di S. Pietro Clarenza
- 119 Barone di Alminusa
- 120 Barone di Villalba
- 121 Barone di S. Cono
- 122 Barone di Villaura
- 123 Barone di S. Stefano di Briga
- 124 Barone di Belvedere

È nota dei Principi, Duchi, Marchesi, Conti e Baroni Parlamentarj, oggi detti Pari Temporalj, estratta dal Ruolo, che si conserva nell'Ufficio di Protonotaro di questo Regno di Sicilia.

Gaetano Rutè Regio Coadjutore.

MAPPA DEL NUMERO DEI RAPPRESENTANTI DELLA CAMERA DEI COMUNI

*A tenore delle rispettive Popolazioni delle Città e Terre
secondo la numerazione del 1798 e secondo quel ch'è
stato stabilito dal Parlamento.*

CITTÀ, E TERRE	POPOLAZIONI	VOTI
Palermo	<i>Secondo si è</i>	6
Messina	<i>stabilito dal</i>	3
Catania	<i>Parlamento</i>	3
Aci Reale	14994	1
Adernò	6623	1
Alcamo	13000	1
Aragona	6532	1
Augusta	9423	1
Avola	6782	1
Bisacquino	8080	1
Bronte	9253	1
Caccamo	6424	1
Calatafimi	10000	1

Caltagirone	19609	2
Caltanissetta	15627	1
Canicattì	104_5	1
Carini	7000	1
Calascibetta <i>Perchè godeva la Rappresentanza</i>		1
Castelbuono	7080	1
Castellamare	6000	1
Castrogiovanni	11143	1
Castelvetrano	14782	1
Castronuovo <i>Perchè godeva la Rappresentanza</i>		1
Castroreale, e Casali	11146	1
S. Cataldo	7879	1
Cattolica	7060	1
Cefalù	8237	1
Chiaromonte	6594	1
Chiusa	6002	1
Ciminna	6150	1
Comiso	10445	1
Corleone	12527	1
Favara	7508	1
S. Filippo d'Argerò	6118	1

Girgenti	14882	1
Grammichele	7687	1
Leonforte	9757	1
Licata	11250	1
Licodia	6995	1
Linguaglosa <i>Perchè godeva la Rappresentanza</i>		1
Lipari	12483	1
S. Lucia <i>Perchè godeva la Rappresentanza</i>		1
Lentini	<i>Idem</i>	1
Marineo	6545	1
S. Margarita	7274	1
Marsala	20559	2
Mascali	13705	1
Mazzara	8335	1
Mazzarino	10686	1
Menfi	6136	1
Milazzo	6320	1
Militello V. N.	7205	1
Mineo	8026	1
Mistretta	8050	1
Modica	17574	1

Monte S. Giuliano	8172	1
Morreale	12776	1
Mussomeli	9276	1
Naro	10739	1
Nicosia	12064	1
Niscemi	6678	1
Noto	11065	1
Palazzolo	8520	1
Partanna	11000	1
Partinico	9772	1
Paternò	9808	1
Patti <i>Perchè godeva la Rappresentanza</i>		1
Petralia Sottana	6351	1
Piazza	11904	1
Pietraperzia	8292	1
Pozzo di Goto <i>Perchè godeva la Rappresentanza</i>		1
Polizzi	<i>Idem</i>	1
Prizzi	7435	1
Ragusa	16616	1
Rametta <i>Perchè godeva la Rappresentanza</i>		1

Randazzo	<i>Idem</i>	1
Racalmuto	7630	1
Salemi	12258	1
Sambuca	8728	1
Sciacca	11514	1
Scicli	9639	1
Siracusa	13851	1
Sortino	7155	1
Spaccaforno	8095	1
Sutera	<i>Perchè godeva la Rappresentanza</i>	1
Taormina	<i>Idem</i>	1
Termini	14150	1
Terranova	9234	1
Tortorici	<i>Perchè godeva la Rappresentanza</i>	1
Traina	7001	1
Trapani	24330	2
Vittoria	9966	1
Vizzini	9181	1
		<hr/> 105

E più numero 46 voti pei Rappresentanti de
ventitrè Distretti a numero due per Distretto 46

Università degli Studj di Palermo	1
Detta per aver perduto la Rappresentanza nella Camera dei Pari, qual proprietaria di Badie	1
Università degli Studj di Catania	1
	<hr/>
Sono in tutto	154

È copia della Mappa di Popolazioni, secondo la Numerazione delle Anime del 1798, per la Rappresentanza nella Camera dei Comuni, ridotta agli atti dell'Ufficio di Protonotaro di questo Regno di Sicilia.

Gaetano Rutè Regio Coadjutore

INDICE²

<i>Avviso dell'editore</i>	III
<i>Discorso sulla nuova Costituzione</i>	V
Diplomi	
<i>I. Atto dell'Alter Ego col quale S. R. M. creò Vicario Generale il Principe Ereditario.</i>	XXVI
<i>II. Real Dispaccio per la Convocazione del Parlamento del 1812.</i>	XXVII
<i>III. Discorso pronunziato da S. A. R. il Vicario Generale per organo del Protonotaro del Regno nel momento della solenne Apertura del Parlamento del 1812.</i>	XXIX
<i>IV. Allocuzione del Ministro di Stato allorchè trasmise al Parlamento del 1812. i piani sullo stato delle finanze.</i>	XXXII
<i>V. Real Carta in cui S. R. M. Autorizza S. A. R. a sanzionare gli Articoli della nuova Costituzione.</i>	XXXV
<i>VI. Dispaccio della Real Sanzione sui primi Quindici Articoli fondamentali conchiusi dal Parlamento.</i>	XXXVI
<i>VII. Real Dispaccio per la pubblicazione di tutti gli Articoli già Sanzionati relativi alla Organizzazione delle due Camere del nuovo Parlamento, ed alla Composizione de Civici Consigli, e delle Magistrature municipali.</i>	XXXVII
<i>VIII. Real Diploma per la Sanzione e pubblicazione de' rimanenti Articoli di dettaglio sulla nuova Costituzione.</i>	XI
<i>Articoli Fondamentali</i>	pag. 1
<i>Titolo I. Potere legislativo</i>	7
<i>Istruzioni riguardanti l'Articolo Nono del Potere Legislativo per la forma della elezione de' Rappresentanti alla Ca-</i>	

2 I numeri di pagina segnati in questo indice si riferiscono all'edizione cartacea qui trascritta — Nota per l'edizione Manuzio.

<i>mera de' Comuni</i>	40
<i>Titolo II. Potere Esecutivo</i>	48
<i>Titolo III. Potere Giudiziario</i>	66
<i>Piano generale per l'Organizzazione delle Magistrature di questo Regno e per lo stabilimento del potere Giudiziario</i>	77
<i>Abolizione de' fori</i>	97
<i>Consigli Civici, e Magistrature Municipali</i>	109
<i>Colonna Annonaria di Palermo</i>	111
<i>Decreti per la libertà della Stampa</i>	117
<i>Per la Successione al Trono del Regno di Sicilia</i>	123
<i>Della Feudalità dritti, e pesi Feudali</i>	131
<i>Della libertà dritti e doveri del Cittadino</i>	140
<i>Dell'Abolizione de' Fedecommissi</i>	147
<i>Piano di Finanze</i>	152
<i>Appuntamento fatto da' tre bracci Ecclesiastico, Militare, e Demaniale.</i>	186
<i>Supplica dell'Intiero Parlamento a S. R. M.</i>	ivi
<i>Proposta in forma di Grazia fatta dal braccio Demaniale al quale si uniformò il braccio Ecclesiastico</i>	187
<i>Altra proposta del braccio Demaniale al quale si uniformò il braccio Ecclesiastico</i>	188
<i>Capitolo separato conchiuso dal Parlamento inerente al Cap. VI. del Potere Esecutivo</i>	189
<i>Nota delle Once duemila novecento due tt. 19. e 6. stabiliti dal Parlamento di pagarsi a diverse persone</i>	189
<i>Mappa della Divisione della Sicilia in Ventitre Distretti</i>	103
<i>Nota de' Pari Spirituali</i>	214
<i>Nota de' Pari Temporalis</i>	217
<i>Mappa del numero de' Rappresentanti della camera de'</i>	

*Comuni a tenore delle rispettive popolazioni delle Città e
terre secondo la numer. del 1798 e secondo quel ch'è stato
stabilito dal Parlamento* 221

COMPENDIO DELLA
COSTITUZIONE D'INGHILTERRA
E DELL'ORIGINE DELLE SUE
LEGGI

Estratto dalla Biblioteca dell'Uomo Pubblico
e
Dal Francese in volgar lingua ridotto
con Nuove Aggiunte, e Note
dell'avvocato
GIUSEPPE EMMANUELE ORTOLANI.

PALERMO
Pelle Stampe del Solli.
A SPESE DI ROSARIO ABATE.
Con Approvazione.
1812.

A SUA ECCELLENZA SIG. D. CARLO
EMMANUELE COTTONE, E
CEDRONIO

PRINCIPE DI CASTELNUOVO, E DI VILLARMO-
SA, CONTE DI BAUSO, MARCHESE DI ALTAMI-
RA, BARONE DELLA TERRA DI SANTA CATERI-
NA, DELLI FEUDI DI SIGNORIA, LAURO, CASCA-
VALLO, PALOMBARA, MUCIARELLO, CARCIA,
GARLATTI, MUSTOQUENTO, etc. etc. etc. SEGRE-
TARIO DI STATO DI AZIENDA, ANNONA, E FI-
NANZE DI S. M. IL RE DELLE DUE SICILIE.

Grazie al Paterno animo dell'Augusto Monarca che ci governa, la Sicilia si rigenera con una libera Costituzione conformata sulla norma della Britannica sì feconda di prosperità e grandezza Nazionale. Non è dunque se non consentaneo alle benefiche intenzioni della M. S. esporre pubblicamente in veduta i tratti più splendidi e rilevati dell'egregio modello, che ci ha proposto ad imitare. Ecco l'oggetto del presente Compendio: Ciò che l'E. V. ha fatto e sostenuto con patrio zelo e fermezza. Ciò, che fa e divisa tuttora; la parte, a dir breve, che ha nella grand'opera della nostra rigenerazione, giustifica e la fidenza che ho preso di produrlo in luce sotto i suoi auspicj, e le espressioni di quel profondo riconoscente rispet-

to, con che ho l'onore di essere
Di V. E.

Umilis. Dev. Oblig. Servo
Rosario Abate.

IL TRADUTTORE A CHI LEGGE.

Le ricerche, che sono state fatte dal Pubblico Siciliano d'un Opera che trattasse della Costituzione d'Inghilterra, mi hanno impegnato a tradurre il Compendio di questa Costituzione, che nella Biblioteca dell'Uomo Pubblico trovavasi, il quale Compendio come ogn'un sà, in sommo pregio è tenuto. Ma siccome il medesimo mancava di alcuni Articoli, degni di non esser trascurati, quindi ho giudicato convenevole l'aggiungerveli: avendo perciò consultato quasi tutti gli Autori che hanno scritto sulla Costituzione d'Inghilterra, come Blackstone, de Lolme, Gouthrie, l'Enciclopedia Metodica all'artic. Costituzione d'Inghilterra, il Viaggio Filosofico nell'Inghilterra nel 1783. e 1784., e varj altri che io ho citato secondo le occasioni. Ho pure stimato d'inserire per esteso in originale latino la Magna Charta, la Charta de Foresta, e lo Statuto de Tallaggio: l'Habeas Corpus l'ho messo in italiano, traducendolo fedelmente dall'Inglese. E per dar nuovo pregio a questa Opera ho posto in fine le Riflessioni sulla Costituzione d'Inghilterra del Sig. Presidente Montesquieu già tradotte dal Genovese. Io spero che per questo modo l'Opera sarà di qualche vantaggio al Pubblico: ciò che sommamente desidero.

COSTITUZIONE D'INGHILTERRA.

I Popoli della gran Bretagna, allor quando Cesare fece la conquista di questa Isola, aveano a un dipresso l'istessa religione, l'istesso governo, e gl'istessi costumi de' Galli, pria d'esser sottomessi all'Impero Romano: queste due Nazioni vinte addivennero schiave, e caddero ne' vizj de' Romani loro conquistatori.

I Brettoni soggiogati da' Danesi, e dagl'Anglosassoni, che erano usciti dalla Germania, adottarono quelle leggi, che erano più favorevoli alla loro libertà, e ne conservavano ancora degl'avanzi preziosi, quando Guglielmo Duca di Normandia fece la conquista del loro paese; questo conquistatore sostituì alle leggi germaniche, che l'ultimo Re Sassone³ avea in un Codice ridotto, e fatto pubblicare, gl'usi, e le leggi Normanne, e divise l'Inghilterra in settecento baronie dipendenti immediatamente dalla Corona; per ch'egli si stabilì un diretto potere sù d'ogni Barone.

Sotto Arrigo Primo circa quarant'anni dopo la conquista di Guglielmo, per quanto ci assicura de Lolme tutte le parti dello Stato si diedero moto, onde ottenere uno scudo contro il dispotismo. Questo Principe pervenuto al Trono ad esclusione di suo fratello maggiore,

3 Si allude alle leggi di Alfredo uno de' più celebri Sovrani di quei tempi con ragione chiamato il Grande, perchè fu insieme filosofo, politico, poeta, e valoroso guerriero, visse sulla fine del Secolo nono.

senti pure il bisogno di conciliarsi l'affezione del Popolo, ed addolci non solo riguardo ai Nobili alcuni de' suoi diritti *Suzurani*, ma estese ancora questo vantaggio ai di loro vassalli. Egli abolì ugualmente molti regolamenti tirannici da Guglielmo instituiti, e ristabilì le antiche immunità del governo Germanico per una Carta⁴, che indi i suoi successori fecero ritirare da tutti i luoghi, dove era stata conservata affine di farne perdere la ricordanza.

Il fermento degli spiriti fu continuo sotto i Regni di Stefano, di Arrigo, e di Riccardo Primo, ma questi Principi sapevano almeno dirigere la loro autorità arbitraria, mentrecchè Giovanni detto *senza terra*, che successe a suo fratello Riccardo, apportò sul Trono tutta l'incapacità d'un despota dispregevole, e dispregiato. Questo Monarca abbandonato a se medesimo, e senza appoggio, si vide assalito da tutti i malcontenti, che formavano il maggior numero della Nazione, e fu ridotto nel 1215. a sottoscrivere ciò che si chiama la *Magna Carta* celebre pegli articoli, che aboliscono le servitù in favore dei Signori, e de' Vassalli; che stabiliscono per tutta l'Inghilterra uno stesso peso, ed una stessa misura; che mettono tutti i Mercanti in sicurezza contro le imposizioni arbitrarie, e loro accordano la facoltà d'uscire, e d'entrare liberamente dal Regno; che ordinano, che il semplice coltivatore non sia privato per ammenda de' suoi strumenti d'agricoltura; fra tali Articoli poi il seguente, che con tutta fedeltà traduciamo contiene le clausole della libertà

4 Chiamansi di questo nome le leggi fondamentali.

civile *Art. 29.* „Nessun uomo libero di qualunque siasi classe potrà essere arrestato, imprigionato, privato de' suoi beni, strappato a' suoi figli, ed alla sua famiglia; nè si attenterà in verun modo alla sua persona, o alla sua libertà senza esser prima *legalmente giudicato* da' suoi Pari. Non si venderà, non si ricuserà, nè si farà attendere a chicchessia la giustizia“. Da questo momento secondo, che osserva il Signor de Lolme gl'Inglesi sarebbero stati liberi se non vi fosse una distanza immensa tra il fare le leggi, e l'osservarle.

Pel timore, che questa *Magna Carta* subito non avesse l'istessa sorte, di quella d'Arrigo I. si ordinò, che si mandasse a tutte le Chiese Cattedrali coll'obbligo ai Parrochi di leggerla due volte all'anno al Popolo per assicurarne l'esecuzione: I Baroni furono autorizzati a formare un consiglio di 25. di loro, al quale tutti i particolari, che avessero da lagnarsi di qualche infrazione dell'anzidetta Carta, potessero aver ricorso; quando quattro di questi Baroni trovavano le lagnanze giuste, i ricorrenti dovevano dirigersi al Re, ed in sua assenza al Cancelliere per dimandare un legittimo riparo.

Se quaranta giorni dopo questa dimanda la parte offesa non era soddisfatta, i quattro Baroni rendeano conto della loro condotta a' loro Colleghi, i quali a pluralità di voci prendeano le misure le più convenevoli per ottener giustizia: eglino aveano il diritto d'armare le Comuni, e d'obbligare il Re coll'occupare, e mettersi in possesso de' suoi dominj a riparare i torti, che avea fatto.

Sotto il lungo Regno d'Arrigo III. le divisioni del Re,

e de' Nobili agitarono molto l'Inghilterra. I grandi si accorsero alla fine, che eglino aveano di bisogno di rendersi forti coll'amor del Popolo per respingere l'autorità, che voleva opprimerli. Il Parlamento, nel quale Londra, ed alcune Città considerevoli mandavano esclusivamente i rappresentanti, ammesse i Deputati de' Borghi, e di tutte le Provincie; la presenza de' Comuni più amici della pubblica tranquillità, di quello, che lo era la Nobiltà, temperò il genio impaziente, e militare de' Baroni troppo disposti ad impiegare la forza per difendere i loro privilegj, e messe il Parlamento in istato di acquistare nuovi diritti senza ricorrere alla via dell'armi.

Eduardo I. fu obbligato non solo di confermare la *Magna Carta* malgrado la ripugnanza, che per ciò avea, ma di promulgare pure un nuovo statuto, per il quale dichiarò, che nessuna imposizione potea mettersi sulla Nazione senza il consenso de' Pari, e de' Comuni, il quale statuto unitamente alla *Magna Carta* formano le due gran basi della Costituzione d'Inghilterra.

Sotto Edoardo II. li Comuni cominciarono ad unire le petizioni ai *Bills*, co' quali accordavano i soccorsi al Re: Sotto Eduardo III. dichiararono, che non riconoscerebbero d'allora innanti per leggi, se non quelle, alle quali dato avessero il loro consenso.

Sotto Arrigo IV. ricusarono di determinare cosa alcuna intorno ai soccorsi, prima che si fosse risposto alle loro petizioni.

Sotto Arrigo V. la Nazione non si occupò, che delle sue guerre colla Francia. Sotto Arrigo VI. cominciarono

le fatali guerre civili tra tra le case di Yorck, e di Lancaster.

Gl'Inglese aveano trascurato i loro proprj interessi abbracciando con troppo calore quello delle due famiglie, che si disputavano la Corona: eglino erano stracchi della guerra intestina, che aveano sostenuto, ed aveano troppo sofferto pelle loro fazioni, e dalle scene spaventevoli che aveano presentato all'Europa per non desiderare la calma.

Arrigo VII. trovando i suoi sudditi in una specie di letargo, si lusingò di poter far qualche intrapresa sulla loro libertà: egli riscosse de' soccorsi sotto il nome di donativi. La Nazione tollerò questo abuso, per il quale il Re acquistava una più grande influenza nell'elezione de' Membri del Parlamento: il Re colmando di favori alcuni Giureconsulti così vili da corrompere il senso delle leggi ne ottenne interpretazioni uniformi alle sue intenzioni.

Ma una tempesta, che sorse ad un tratto nel seno dello Stato dovea inghiottire in un abisso profondo questo vascello contrariato da tanti interessi diversi. Non si parlò più di leggi, o di prerogative; il fanatismo turbava tutti gli spiriti: il pericolo in cui i Cattolici viddero la Religione fece sparire da' loro occhi, quello che correva la Patria: la Nazione si divise in due partiti, e l'uno e l'altro accordavano al Re quanto volea per attirarlo nel loro.

Sotto Eduardo VI. furono abolite le mostruose leggi di Tradimento inventate dal suo predecessore.

Dopo Eduardo passò sul trono Maria, la quale costernò l'Inghilterra colle sue crudeltà, e severi castighi, co'

quali punì gli eretici de' tempi.

Elisabetta, che regnò dopo Maria seppe spiegare molta autorità senza far pompa delle false massime di diritto. Giacomo I. però, che le successe, scoprì i suoi principj di dispotismo. Una setta religiosa chiamata *de Puritani* gli oppose una dottrina ben differente, la quale tendeva a distruggere il regno, e le prerogative della Nobiltà per istabilire sulle loro rovine una pura Democrazia. Il partito della Corte estremo ne' suoi principj, vedendo i suoi privilegi minacciati, cercava di sottrarre l'autorità reale dalla sommissione alle leggi: qualunque fossero gli successi de due partiti il lor odio cresceva sempre colle loro speranze, e co' loro timori. Quando i *Puritani*, dice il Sig. Mably, s'impadronirono della pubblica autorità, fecero perire Carlo I sù di un Palco, e quando il partito della Corte trionfò, non si contentò di richiamare Carlo II., e rimetterlo sul Trono de' suoi antenati, ma gli accordò ancora il potere il più esteso.

Carlo II. non seppe perdonare al suo Popolo il delitto, di cui si era imbrattato: avendo presente al suo spirito non solo questo misfatto, ma ancora l'antico potere della Corona; cercava continuamente pretesti onde mancare alle promesse, alle quali egli dovea il suo ristabilimento; e la premura, e la violenza delle sue misure ne fece venir meno il successo.

La Nazione aprì gli occhi sopra i suoi progetti, e si determinò a torre intieramente ciò, che restava d'arbitrario nella potenza del Re, onde il Parlamento abolì il servizio militare dovuto ai Re da' Nobili come feudatarj;

furono abolite le leggi contro gli Eretici; fu stabilito l'atto d'*habeas Corpus* Palladio della libertà individuale; fu sanzionato lo statuto che rendea i Parlamenti triennali; cosicchè, secondo l'osservazione del Signor de Lolme, il patriotismo fu tale in questa occasione, che la libertà ricevè nell'Inghilterra il suo massimo vigore sotto un Principe destituito di principj.

Giacomo II. avendo più severità di spirito di suo fratello Carlo, e meno estensione d'ingegno si ostinò ancor più manifestamente a voler seguire un progetto sì funesto alla sua famiglia. Gli Inglesi che viddero sotto il suo regno la libertà attaccata fino ne' suoi principj, ebbero ricorso ad una insurrezione con cui scossero il giogo, che si volea loro imporre, e Giacomo II. che un momento prima era un Monarca circondato da' suoi sudditi, non si trovò che un particolare in mezzo della sua Nazione⁵.

A questa epoca la Nazione rappresentata dal suo Parlamento fissò i limiti da lungo tempo contrastati tra i diritti del Re, e quei del Popolo; ed avendo prescritto al Principe d'Orange le condizioni sotto le quali dovea regnare, lo scelse per suo Re unitamente alla sua consorte la figlia del Re Giacomo. Questo Principe non si conobbe nella massima parte d'Europa, che sotto il nome di Guglielmo III. Re legittimo dell'Inghilterra, e liberatore della Nazione; ma in Francia non fu riguardato, che

5 *Questa rivoluzione si fece, deponendo Giacomo, e chiamando al Trono Guglielmo Principe d'Orange nipote, e genero di Giacomo, il quale passò nell'Inghilterra con un'armata di 500. Navi.*

come il Principe d'Orange usurpatore degli Stati di suo suocero.

Fu stabilito sotto Guglielmo III. che il mettere imposizioni senza il consenso del Popolo, e l'intrattenere un'armata di terra in tempo di pace, era contrario alle leggi fondamentali dello Stato: Fu stabilito, che i sudditi tutti di qualunque classe aveano diritto di presentare petizioni al Re tendenti al bene pubblico, finalmente come dice il Sig. de Lolme, si pose il suggello a tutto questo, collo stabilire la libertà della stampa.

Del Parlamento d'Inghilterra.

Dopo avere esposto gli avvenimenti, che hanno proceduto, ed a compimento condotto l'attuale Costituzione d'Inghilterra, eccone i suoi principali articoli.

La base di questa Costituzione, il gran principio, al quale tutti gli altri hanno rapporto, è che il potere legislativo risiede nel Parlamento: il quale è composto della Camera de' Comuni, di quella de' Pari, e del Re.

Chiamasi potere legislativo quello di far le leggi, derogarle, cambiarle, interpretarle.

Il Re non solo fa parte della Nazione, ma pure del Parlamento, e del Potere legislativo, ed egli sarebbe malamente chiamato, ed annunziato se come solo Capo del potere Esecutivo si rappresentasse.

La Camera de' Comuni, ossia l'Assemblea de' rappresentanti della Nazione, è composta de' Deputati delle differenti Contee dell'Inghilterra le quali ne mandano

due per ciascuna; de' Deputati delle Città, delle quali Londra ne manda 8. comprendendovi i quartieri di Westminster, e Southwait, e l'altre Città due, o uno: de' Deputati delle Università di Oxford, e di Cambridge, che ne mandano ciascuna due. Dopo l'atto d'unione, la Scozia manda 45. Deputati, che uniti a quelli testè citati formano un'Assemblea di 558 Membri⁶.

Questi Deputati non rappresentano solamente la Città, o Contea che li ha mandato, ma tutta la Nazione.

Le Contee sono rappresentate ordinariamente dai proprietarj di Terre: le Città, e Borghi commercianti per lo più da' Negozianti.

Le qualità ricercate per esser Membro della Camera de' Comuni, sono d'esser nato suddito della gran Bretagna, di avere un fondo di Terra del valore di 600. lire sterline di rendita annua, quando si tratta di rappresentare una Contea, e di 300. lire sterline per rappresentare una Città.⁷

Gli Elettori nelle Contee, per poter votare, si vuole, che posseggano un fondo di 40. Scellini di rendita in Terra sia in Case⁸, che abbiano l'età di 21. anno compiuti, che posseggano questa proprietà almeno da un'anno prima dell'elezione, eccetto nel caso d'averla recentemente ottenuta per successione: e finalmente che abbiano pagato l'imposizione.

6 *Oggidi sono assai più perchè riunita l'Irlanda all'Inghilterra, come lo era stata la Scozia, l'Irlanda manda pure i suoi Deputati.*

7 *Una lira sterlina corrisponde quasi a 57 tarì di nostra moneta.*

8 *Uno scellino è di tarì 2 e grani 14 di nostra moneta.*

Gli Elettori delle Città devono provare, che godono da un anno il diritto di Cittadinanza.⁹

Molti Cittadini quantunque ricchi Propietarj non possono essere Deputati de' Comuni: di questo numero sono i Giudici del Regno, perchè pigliano Sede nella Camera de' Pari, e tutti gli Ecclesiastici per l'istessa ragione, cioè perchè i loro Capi e Rappresentanti¹⁰ pigliano luogo nella Camera de' Pari, come Lords Spirituali.

Gli *Sheriffs*¹¹ delle Provincie, i *Maires*,¹² i *Baillifs*¹³ non possono essere eletti nelle loro rispettive giurisdizioni, perchè eglino presiedono all'Elezioni. Sono esclusi pure tutti coloro, che sono impiegati nell'esazione del denaro pubblico, e demaniale, eccettone i Commissarj della Tesoreria. Sono esclusi i Commissarj incaricati di provvedere alla sussistenza delle truppe di terra e di mare, gl'impiegati delli differenti ufficj di finanze, ed in generale qualunque persona che avrà un impiego dipendente dalla Corona.

Chiunque gode d' una pensione del Re sia perpetua sia a piacere, o per un termine stabilito¹⁴ non può nemmeno essere eletto deputato al Parlamento.

Se un Membro del Parlamento accetta un impiego della Corona non può essere d'allora in poi Deputato,

9 *Bourgeoisie.*

10 *Cioè gli Arcivescovi, ed i Vescovi.*

11 *Scheriffo, ossia primo Magistrato creato dal Re in ciascheduna provincia.*

12 *Maire primo Ufficiale della Casa della Città.*

13 *Bailiff nome di piccolo Magistrato.*

14 *Vide Enciclop. metod.*

almenoche non sia nuovamente eletto.¹⁵

La Camera alta è composta de' *Lordi* spirituali, e de' *Lordi* temporali: i primi sono i due Arcivescovi ed i 24. Vescovi del Regno i quali si suppone, che posseggano antiche Baronie dipendenti dal Re: i secondi tutti i Pari del Regno, qualunque si sia il titolo della Nobiltà che li distingue: gli antichi Pari pigliano Sede nella Camera alta per diritto di nascita, i nuovi per creazione: altri dopo l'unione colla Scozia per elezione, quest'ultimi sono sedici.

Il numero de' Pari non è limitato, e può essere aumentato a volontà del Re.

Eglio non possono essere Membri del Parlamento prima d'aver compiuti gl'anni 21.

Tutti i Membri devono inoltre prestar giuramento di fedeltà, di supremazia, di abiurazione, e devono ripetere la dichiarazione contraria alla Transustanziazione, all'Invocazione de' Santi ed al Sacrificio della Messa.¹⁶

Nessuno straniero quantunque naturalizzato può essere Membro o dell'una, o dell'altra Camera.

Ognuno che sia eletto Membro o pella Camera bassa del Popolo, o creato dal Re per la Camera alta, può essere giudicato, e dichiarato incapace di sedere al Parlamento malgrado l'Elezione, o la Creazione fattane, ma questo giudizio, e dichiarazione deve esser fatta dalla

15 *Almeno che non sia Ufficiale di mare, o di terra. (vide Encicl. metod.)*

16 *E ciò per effetto della differenza della Religione degl'Inglesi, i quali hanno adottata la Protestante per loro Religione Dominante.*

Camera, alla quale si appartiene.

Un Membro del Parlamento non può essere accusato, nè censurato fuori del Parlamento per la condotta, o discorsi che egli vi avrà tenuto. La legge garentisce la sua libertà, e quella de' suoi Domestici, nè si possono prendere, distrarre, o vendere i suoi beni mobili, o immobili.¹⁷

Il Re solo può perseguire un Membro del Parlamento suo debitore, senza però attentare alla libertà della sua persona.

I Negozianti Parlamentarj possono ugualmente essere nesi in giudizio per un debito legale, che non sia al di sotto di 100. lire sterline, e ciò per il vantaggio del Commercio; secondo quel, che dice Blackston i privilegj, de' quali godono i Membri delle due Camere, non li garentiscono però delle persecuzioni della Giustizia quando sono accusati di delitti.

Nel 1703. le due Camere dichiararono, che chiunque scrive, o pubblica libelli sediziosi non gode de' privilegj del Parlamento.

Nessuno regolamento può acquistar forza di legge, se una delle parti costituenti del Parlamento, cioè a dire il Re, o una delle due Camere vi si oppone, menochè non si tratti de' privilegj rispettivi delle Camere; nel qual

17 *Sebbene rapporta Gouthrie che i Pari, ed i Comuni rinunziarono di accordo a questo Privilegio di non poter esser molestati per debiti civili, e per un atto del Parlamento del 1770. fu dichiarato che i membri delle due Camere, possono essere giudiziariamente costretti pe' loro debiti.*

Caso ciascuna deve giudicare per se medesima.

Il Potere e la Giurisdizione del Parlamento, sono senza limiti, la Costituzione ha dato al Parlamento una assoluta autorità.

I Pari hanno la prerogativa di farsi assistere nel Parlamento dai Giudici della Corte del Banco del Re, di quelle delli *Common Plays*¹⁸, e dai Giudici, ossia Baroni dello Scacchiere, affinchè potessero dare i loro Giudizj sopra le Materie di Giurisprudenza, e costituire i processi della loro Camera in una degna e legale forma.

I Pari possono fare la loro procura ad un altro *Lord* col permesso del Re; ma i Deputati delle Comuni ciò non possono fare.

Tutti i *Bills*,¹⁹ che per le loro conseguenze potrebbero toccare i diritti de' Pari devono secondo l'uso del Parlamento discutersi prima nella Camera de' Pari, e non possono provare verun cambiamento nella Camera de' Comuni, la quale può solamente approvare, o rigettare, ma non modificare questi *Bills*.

I privilegj della Camera bassa sono che tutti i doni, soccorsi, e dazj non si possono altrimenti accordare se pria non se ne tratta nella Camera de' Comuni, l'altra Camera non può che rigettare, o approvare i *Bills* di finanze della Camera bassa senza farle il menomo cangiamento, o correzione.²⁰

18 Cioè Tribunale delle cause private.

19 Chiamansi di questo nome i decreti del Parlamento.

20 Sia nel determinarsi l'imposizione, sia nella forma e maniera di percepirsi la medesima, sia finalmente nel suo destino, siccome dice

In qual modo il Parlamento adempie gli atti della Sovranità.

Ciascuna delle due Camere ha un Oratore, che le presiede: la Camera alta ha per Oratore il gran Cancelliere, o Custode de' sigilli, o una qualche altra persona preposta dal Re.

La Camera de' Comuni elegge il suo Oratore, ma perchè possa riempirne le funzioni, abbisogna che la sua elezione sia approvata dal Re.

Vi ha pure una differenza fra questi due Oratori; il primo se è Pari propone il suo sentimento e lo mette in discussione; il secondo non può palesare il suo sentimento, nè ragionare su di verun soggetto, agitato nella Camera.

Nell'una, e nell'altra tutto si fa a pluralità di Voti, e questa pluralità è dichiarata pubblicamente, e dopo essersi contate le Voci.

Quando si vuole proporre un *Bill*, che ha per oggetto qualche oggetto particolare, si presenta una petizione, per la quale si stabiliscono gli abusi, de' quali si domanda riforma: quando questa è fondata sù di fatti suscettibili di disputa, la petizione è rimessa ad un Comitato per farne il rapporto, e quando questo rapporto è favorevole s'ammette il *Bill*.

Se si tratta d'un oggetto pubblico ed importante si fa un seconda lettura del *Bill*; la Camera intiera si forma in

l'autore del Viaggio filosofico nell'Inghilterra. an. 1783. et 1784. p. 205. tom. 2.

Comitato; si esamina il *Bill* articolo per articolo: allora l'Oratore lascia la Bigoncia, ripiglia le funzioni d'un semplice rappresentante e si elegge un Membro per presiedere al Comitato.

Quando il *Bill* è stato discusso, e corretto si fa stipulare, se ne fa un terza lettura nella Camera riunita, alla quale l'Oratore domanda, se vuole che *passi*, e quando la Camera vi consente, ordina ad uno de' suoi Membri di portarlo alla Camera de' Lordi pregandoli di darvi la di loro approvazione: questo Deputato che si fa accompagnare di molti de' suoi colleghi si ferma alla *barra* della Camera de' Pari, presenta il *Bill* all'Oratore, che scende dal suo luogo per riceverlo.

Per questo *Bill* si pratica nella Camera de' Pari l'istesso esame, che erasi praticato in quella de' Comuni: se i Pari lo rigettano, non se ne fa più menzione, se l'accettano allora eglino fanno notificare il loro consenso da due Maestri della Cancelleria, e da due Giudici del Regno, quindi il *Bill* resta nella Camera alta; se vi si fa qualche cambiamento allor si deve rimandare alla Camera de' Comuni, e si stabilisce tra le due Camere una conferenza per ispianare le difficoltà.

Questo *Bill* approvato dalle due Camere dopo tante formalità non è intanto che un progetto il quale per realizzarsi ha bisogno dell'approvazione del Re.

L'approvazione si può dare dal Re in due maniere. L'una è quando Egli viene in persona alla Camera de' Pari colla Corona sulla testa, ed adorno di tutte le inse-

gne Reali, vi fa chiamare le Comuni alla Barra,²¹ e leggere i titoli dei *Bills*, che sono passati nelle due Camere; La sua risposta è notificata dal Segretario del Parlamento, il quale si esprime così „quando si tratta di un Bill pubblico, *Le Roi le veut*, se si tratta d'un *Bill* particolare, egli dice „*Soit fait comme il est désirè*. Se il Re rigetta il *Bill* allora egli mitiga il suo rifiuto con questa espressione: *Le Roi s'aviserà*: quando è passato un *Bill* pecuniario e di sussidio il consenso del Re è espresso della seguente maniera *Le Roi remercie ses loyaux sujets, accepte leur benevolence, et ainsi le veut*.²²

L'altra maniera di dare l'approvazione Reale è per mezzo di lettere *patenti*, che portano la sottoscrizione, ed il sugello del Re, ed in sua assenza sono significate ai Pari, ed ai Comuni riuniti nella Camera alta.

Quando il consenso del Re è stato dato nell'una, o nell'altra maniera allora solamente il *Bill* diviene Statu-

21 I Deputati de' Comuni presentandosi alla Barra devono essere col Cappello in Mano, questo è l'unico segno di rispetto dice David Hume che mostra la Camera de' Comuni pella Camera de' Lord, e per il Re, ed incontracambio, il Presidente Gran Cancelliere della Camera alta, scende dalla sua sedia per andare a ricevere i Deputati de' Comuni, ciò che è una marca di somma attenzione.

22 Rea meraviglia senza dubbio che il Re al Parlamento d'Inghilterra, esprima la sua volontà in una lingua straniera alla Nazione. Blackstone dice, che ciò ebbe luogo ai tempi di Guglielmo il Normanno; e questo uso, aggiunge egli, il solo che ci resta della conquista, dovrebbe esser abolito, menocchè non si riguardi come un ricordo fatale, per metterci innanzi gl'occhi che la nostra libertà non è immortale, poichè essa fu una volta distrutta da una potenza straniera.

to, o atto di Parlamento.

Questo statuto è collocato negli atti pubblici del Regno, e non si proclama, ma si fa stampare, affinchè ogni Cittadino ne abbia compita cognizione.

Un atto del Parlamento non può esser corretto, e sospeso che dall'istessa autorità, e coll'istesse formalità come è stato fatto.

La Potenza legislativa cioè il Parlamento si può interrompere in tre maniere per l'*aggiornamento*,²³ per la proroga, o per la dissoluzione.

Qualche volta le Camere *s'aggiornano* da loro medesime, come accade nelle feste di *Natale*, e di *Pasqua* ed in altre feste pubbliche, lasciando quindici giorni, o un mese d'intervallo tra le loro sedute.

L'*aggiornamento* pronunziato da una Camera non influisce sull'altra, la quale può da suo canto continuare il suo travaglio.

Il Re può fare *aggiornare* le due Camere, e si ha sempre riguardo a questa domanda del Re, poichè egli può fare prorogare il Parlamento, ciò che significa discioglierlo per qualche tempo. La differenza, chi vi ha tra l'*aggiornamento*, e la proroga, consiste in ciò, che il primo non fa se non ritardare, ed interrompere il seguito d'un cominciato travaglio, invece che la proroga, la quale è circa tre mesi; fa terminare le sedute cosicchè tutti i *Bill* incominciati, e non perfezionati non possono aver luogo nella seduta prossima senza ripigliarsi nuovamente

²³ Questa parola significa dilazione, ed è il differirsi il Parlamento da una seduta all'altra.

te in considerazione.

La proroga si fa per mezzo dell'autorità Reale, ed è significata dal Cancelliere in presenza del Re o per una commissione, o per un proclama. Se durante il tempo di questa sospensione accadesse una ribellione, o un pericolo imminente, il Re può riunire il Parlamento per via d'un proclama.

La dissoluzione del parlamento secondo l'espressioni di Blackstone, è la sua morte civile. E può aver luogo in tre maniere: per la volontà del Re notificata da lui stesso in persona, per la morte del Re, e finalmente passati sette anni dalla riunione del Parlamento.

Nel secondo caso però il Parlamento può continuare altri sei mesi dopo la morte del Re almenochè non sia disciolto, o prorogato dal suo successore; anzi se il Parlamento si trovasse alla morte del Re o *aggiornato*, o prorogato si riunirà d'un subito, e se mai non si trovasse Parlamento esistente, i Membri dell'ultimo si raduneranno, e formeranno un nuovo Parlamento.²⁴

Il Re dopo avere sciolto il Parlamento, ecco come procede alla sua nuova creazione. Il Cancelliere manda un ordine al Segretario della Cancelleria per espedire d'un subito lettere *patenti* allo *Sheriffo* d'ogni Provincia pell'elezione de' rappresentanti di questa provincia, e

24 Il Sig. Blackstone osserva, che questi particolari stabilimenti intorno alla morte del Re, che ebbero luogo sotto Guglielmo III. sono della più grande importanza per prevenire l'Anarchia, nella quale caderebbe necessariamente uno stato che si trovasse tutt'assieme senza Potere Legislativo, e senza Potere Esecutivo.

quei delle Città, e Borghi.

Tre giorni dopo di aver ricevuto queste lettere, lo *Sheriff* significa i suoi ordini ai Magistrati delle Città e de' Borghi della sua Provincia, i quali devono presedere all'elezioni, imponendogli di fare eleggere i loro Deputati.

L'elezioni devono cominciare otto giorni dopo di essersi ricevuto l'ordine, e se ne deve far consapevole il popolo quattro giorni prima.

I Nomi di coloro che sono stati eletti, sono mandati allo *Sheriff*, il quale da suo canto presiede all'elezione de' Deputati delle Contee. Tutti i soldati che si trovasse- ro in quei luoghi, devono allontanarsi almeno due miglia dal luogo dell'elezione, e non vi possono ritornare, che l'indomani del giorno, nel quale si sono dati i voti.

Se qualcheduno impiegato nelle Dogane, nell'Assisa, nel Bollo, o altri impieghi simili s'ingerisse nell'elezione, e cercasse di persuadere, o dissuadere qualche Elettore cade nella penalità di 100. lire sterline, ed è dichiarato incapace d'esercitare veruno impiego.

Quei, che danno denaro, o promettono denaro, e cariche ad uno Elettore, per influire sopra il suo voto, e coloro che l'hanno accettato sono ugualmente condannati ad una penalità di 500 lire sterline, dichiarati incapaci di dare i loro voti, e di possedere veruno impiego nel Borgo, o nella Provincia, in cui il delitto sarà commesso; non si accorda loro l'impunità, che nel caso, che facessero conoscere altre persone ugualmente colpevoli del-

l'istesso delitto.²⁵

Della Prerogativa Reale.

Il Re d'Inghilterra è Capo della Chiesa Anglicana, ma non può cambiare la Religione stabilita, nè professare la Religione Cattolica: È Capo de Tribunali, ma non può innovare le massime e le forme consacrate delle leggi: Ha il diritto di batter moneta, e di dar valore alle monete straniere, ma non può alterarne il titolo; ha la facoltà di far grazia, ma non può dispensare al risarcimento d'un'offesa, e la Vedova d'un'Uomo assassinato ha diritto di perseguire l'Omicida fintantocchè ne abbia ottenuto la vendetta. Il Re ha la suprema Potenza militare, ma non può mantenere armate di terra se non col consenso del Parlamento; quest'istessa armata s'intende congedata ogn'anno, e vi bisogna un nuovo *Bill* esser nuovamente organizzata: essa deve esser in tanto numero da poter proteggere la nazione, ma non mai d'opprimerla. I fondi destinati al mantenimento delle Truppe sono assegnati sopra alcune imposizioni, le quali non durano che per un solo anno, e per esser continuate abbisognano d'un nuovo *Bill* del Parlamento.

Ogni nuovo Re, o per successione o altrimenti, è sottomesso in qualche modo al Parlamento, il quale esamina tutte le usurpazioni, che possono essere state fatte dal suo predecessore alla Sovranità della Nazione, e alle

²⁵ È proibito pure il dare pranzi, e feste agli Elettori dopo l'intima dell'elezione. Viaggio in Inghilterra 1783. et 1784.

leggi fondamentali, e dimanda la riforma di tutto ciò, che è contrario alla libertà pubblica, ciò che si dice secondo Machiavelli *ripigliar lo Stato*²⁶.

Quelli, che amministrano i beni, ed i denari pubblici devono darne conto al Parlamento; eglino possono essere accusati dalla Camera de' Comuni nella Camera de' Pari, i quali giudicheranno se si è commesso qualche abuso d'autorità, o qualche cosa contraria al bene dello Stato. La Nazione tutta avendo gli occhi aperti sopra sì grande causa, la quale si tratta pubblicamente, questo Supremo Tribunale de' Pari non saprà immolare impunemente a vane considerazioni il pubblico interesse.

Ugualmente le accuse contro qualche agente del potere esecutivo²⁷ quando sono portate innanzi i Pari, autorizzano questo Magistrato Supremo, a potere ordinare l'arresto dell'accusato; il *Bill* dell'accusa deve esser letto pubblicamente innanzi i Deputati della Camera de' Comuni, presente l'accusato, a cui s'accorda un consiglio, e un certo tempo per difendersi, spirato il quale termine, si procede alla compilazione del processo, che si fa pubblicamente; gl'ordini formali del Re non possono sospendere il corso del processo, egli deve vedere da Spettatore immobile, svelare i delitti de' suoi Ministri, ai quali forse egli ha avuto parte, e deve intendere la condanna secondo le leggi, senza potervi dare riparo come dice de Lolme.

26 *Noi abbiám giudicato di tradurre fedelmente l'articolo di de Lolme a questo proposito che recheremo in seguito.*

27 *Come sono tutti i Ministri e Magistrati.*

De' regolamenti Civili dell'Inghilterra.

La libertà individuale risulta secondo dicono i Giureconsulti 1. del diritto di proprietà, cioè a dire della facoltà di godere esclusivamente de' doni della fortuna, e de' frutti della sua industria; 2. della sicurezza personale; 3. del diritto di trasferire la sua persona, ed i suoi beni dove si voglia senza ostacolo, e senza permesso. Ciascuno di questi diritti pella Costituzione Inglese è inerente ad ogni cittadino, e non può esserne privato, che secondo le leggi.

Il Re non può esigere da' suoi sudditi nessuna porzione di ciò che posseggono, egli deve riceverne da loro medesimi i donativi, o soccorsi, che formano la lista civile, pell'organo de' loro rappresentanti. Quanto poi alla sicurezza personale basta citare la famosa legge detta *habeas Corpus* dalle sue prime parole: questa legge è riguardata in Inghilterra come una seconda *Magna Carta*, perchè non lascia nè al Re, nè a veruno individuo mezzi d'attentare ingiustamente, e con impunità alla libertà d'un cittadino. La traduzione litterale del Titolo di questo atto è come segue „Atto onde meglio assicurare la libertà de' sudditi, e prevenire la translazione al di là de' Mari.,,

Risulta dai principali articoli di questo atto, che ogni prigioniero deve avere una prigionia manifesta, e notificata ad epoche proporzionate secondo la distanza de' luoghi, e che la più lunga di queste epoche non può eccedere venti giorni.

Un prigioniero messo in libertà per un atto di *habeas Corpus* non può esser imprigionato nuovamente per l'istessa offesa sotto pena di 500. lire sterline. Se una persona imprigionata per delitto di stato, o fellonia, dinanda nella prima settimana d'un termine, e ne' primi giorni d'un *assisa* d'esser giudicato a questo termine, ed a quest'*assisa*, dee aver luogo la sua dimanda, menocchè i testimonj non giungessero a tempo opportuno; Se non si giudica questa persona al secondo termine, o alla seconda *assisa* sarà messa in libertà.

Que' de 12. Giudici, o il loro Cancelliere istesso, che sulla presentazione dell'ordine d'imprigionamento, o sul giuramento che gli ufficiali della prigione hanno negato di esibirlo, differissero di sciogliere un atto²⁸ di *habeas Corpus* sarebbero condannati ad una penalità di 500. lire sterline. Finalmente nessun abitante dell'Inghilterra eccetto quei, che dopo esser stati convinti, e giudicati lo dimandano, può esser esiliato al di là de' Mari, e mandato come prigioniero.

In somma per questo statuto, siccome dice Ferguson, si forzano le secrete prigioni, si solleva l'infelice suddito oppresso, gli si assegna un tempo breve, e prefisso per essere esaminata la sua causa, e pronunziata la sua libertà, o la sua condanna. Per mezzo delle formalità di queste leggi si previene l'abuso del potere, ma perchè l'effetto ne sia sicuro, non vi vuole niente meno che un edificio tale, qual si è il complesso della Costituzione

28 *Writ.*

Inglese, ed uno spirito nazionale, quale il produce l'amore inquieto di questo Popolo pella sua libertà.

Nondimeno vi ha una eccezione nel caso di *alto delitto*; se in un tal caso il preteso reo avesse trovato i mezzi d'allontanare i testimonj di modo che fosse impossibile d'esser condannato secondo la legge, allora si può portare contro di lui un *Bill* particolare che si chiama *Bill di continuare arrestato*; ma si procede per questo *Bill* come per tutti gli altri; cioè bisogna che egli passi per le due Camere; e che il Re vi dia il suo consentimento, l'accusato può far perorare i suoi Avvocati contro il *Bill*. Montesquieu compara questa legge a quella d'Atene, dove col solo voto di seimila cittadini senza altra prova si condannava un particolare. Egli la compara ugualmente alle leggi, che si facevano a Roma nell'Assemblea del Popolo contro i Cittadini particolari, e che si chiamavano privilegj, e dopo questi esempj conchiude contro il sentimento di Cicerone, che vi sono alcuni casi, ne' quali abbisogna per un istante gettare un velo sulla libertà, come si occultano qualche volta le statue degli Dei, ma l'autore osserva con ragione, che una tale eccezione alla legge se non fosse sottoposta alle forme legali come lo è nell'Inghilterra, potrebbe essere pericolosa, ed autorizzerebbe l'esecuzioni popolari, che in Francia fecero tanto orrore.

Della libertà della Stampa.

La libertà della Stampa consiste solamente nella proi-

bizione a' Giudici di pigliare cognizione di ciò, che si stampa pria d'esser pubblicato, e a non poter punire gl'autori, che come per tutti gli altri delitti per mezzo di *Giurati*²⁹, cosicchè gl'autori devono badare a non calunniare, o oltraggiare chicchessia; l'istesse leggi, che proteggono la persona, e la proprietà de' cittadini, proteggono egualmente il loro onore; la legge non accorda ne anco ad uno scrittore accusato d'aver fatto un libello, il diritto di provare, che sia vero quanto gli ha avanzato; giacchè il *Bill* d'accusa deve insieme contenere queste parole *falso e malizioso*, e se i *Giurati* dichiarano ne loro rapporti l'autore colpevole d'uno scritto malizioso, questo autore può esser condannato a risarcire il danno, ed a pagare una grossa ammenda.

Infatti malgrado la libertà della stampa in Inghilterra le opere d'un certo *Annett* furono bruciate per la mano del carnefice, e l'autore esposto alla berlina, ed imprigionato; il Dottor *Shebbeart* fu messo ugualmente alla berlina, ed in prigione per le sue lettere indirizzate al Popolo Inglese; quando si tratta però di scrivere contro il Governo in generale, la libertà della stampa è senza limiti, ed egli è come un principio generalmente riconosciuto in Inghilterra, che gli atti pubblici devono esser sottomessi ad un pubblico esame, e che si rende un servizio ai suoi concittadini, quando negli affari di politica si dice il suo sentimento con libertà.

In comprova di quanto venghiamo d'asserire, ecco

29 *Iuri*.

ciò che accadde pochi anni sono in Inghilterra. Il Procuratore generale del Re perseguì in giudizio gli autori, e stampatori d'un libello contro la persona del Re. I Giurati invece di mettere, che gli accusati erano colpevoli, messero solamente che eglino aveano pubblicato, e stampato un'opera contro del Re; E siccome non vi ha legge, che porta pena contro quello, che stampa, e pubblica solamente un'opera, i Giudici non poterono condannare tali accusati: se però i Giurati come in varj altri casi avessero detto, che gli accusati erano colpevoli, allora i Giudici l'avrebbero condannato ad una pena secondo le leggi.

Gl'Inglese credono, che per mezzo della quantità delle Gazzette, che spargonsi con profusione ne' luoghi pubblici, e che l'istruiscono delle questioni, e delle opinioni, che discutonsi nelle Camere del Parlamento, eglino pigliano parte all'amministrazione, ed influiscono così sopra le decisioni de' loro rappresentanti; forse quest'idea non è dell'intutto un'illusione: poichè chi dubita dell'influenza de' fogli pubblici sopra il Popolo?

De' Tribunali d'Inghilterra.

Gettiamo adesso un colpo d'occhio rapido sopra i Tribunali d'Inghilterra. Il primo dopo la Camera alta, chiamasi la Corte di *Common Pleas*, delle cause private, il quale faceva altre volte parte della Corte del Re, e seguiva la sua persona, ma per uno degli articoli della *Magna Carta* stabilisce questo Tribunale è divenuto perma-

nente; Egli risiede a *Westminster*, ed è composto d'un Presidente col titolo di *Lord*, e di tre altri Giudici. Questa Corte giudica in prima istanza di tutte le cause de' particolari; gli appelli si fanno alla Corte detta *Kings Bench*.

Il secondo Tribunale è così detto *Exchequer*, che in italiano si ha voluto tradurre *Scacchiero*, dove si esaminano tutte le questioni che riguardano i beni, e le rendite dello Stato. Il terzo è *Kings Bench*, il banco del Re, che è il più esteso di tutti, avendo la sovrintendenza sopra varj corpi d'Inghilterra, e conoscendo tutte le cause criminali, ed anche varie particolari cause civili, l'appello di questo Tribunale si fa al Tribunale dello Scacchiero, o pure alla camera de' Pari; siccome il Banco del Re è il Tribunale criminale, egli ha una prigione, che rassomiglia più tosto ad un bello palazzo, che ad un soggiorno di prigionia.

Ogn'uno di questi Tribunali è composto di quattro Giudici, de' quali uno fa le veci di Presidente, ed ha titolo di *Lord*. Questi Tribunali sono obbligati di dividersi per fare il giro del Regno due volte all'anno, a Natale, e alla Pentecoste, e tengono le *assise*, ove giudicansi tutte le cause civili, e criminali.

Finalmente questi Magistrati riuniti tutti, formano un quarto Tribunale, che si chiama la Camera Suprema, e dove presiede qualche volta il Cancelliere, e si giudica sovranamente di tutti gli appelli degli altri Tribunali.

Oltre di questi Tribunali vi sono le Corti dell'*Ammiraglio* per tutti gl'affari di Marina; il Tribunale del-

l'Arcivescovo di *Cantorbery* dove si portano i Testamenti, ed al quale si appartiene la somma de' Notari pubblici. La Corte degli *Assisi*, che si forma dietro una commissione del Re per verificare le materie di fatto nelle cause importanti nella Corte, o Tribunale di *Westminster*. Il Tribunale del Gran Maresciallo, che giudica delle questioni sulle Genealogie, e delle insegne di famiglia. Il Tribunale di *Lancastro* che per una istituzione particolare, pronunzia esclusivamente ad ogni altro, sopra tutti gli affari di questo Ducato. Finalmente il Cancelliere che è uno de' grandi Officiali della Corona, e che si può riguardare come il primo Ministro di Stato, quantunque se ne dia la preeminenza al *Lord* della Tesoreria, ha presso di se una Corte chiamata d'Equità, la quale è la Salvaguardia de' sudditi contro le frodi, e le violazioni di confidenza, e serve per mitigare il rigor delle leggi. Il gran Cancelliere nomina alle cariche di Giudici di Pace, egli ha l'ispezione degl'Ospedali, è il protettore di tutti i poveri, e veglia per questa ragione all'impiego dell'Elemosine, che si fanno in tutta l'estensione del Regno.

La Polizia della Città si appartiene al *Lordmair*, il suo potere è esteso assai, divenendo nell'assenza del Re, il Monarca di Londra, egli nomina a più di duecento cariche, ha sotto di se ventisei officiali col titolo di *Aldermans*, i quali esercitano la Polizia nelli ventisei quartieri di Londra, le loro cariche sono a vita, ed il *Lordmair* deve esser scelto tra questi, egli deve esser sempre dell'uno de' dodici corpi di mestieri stabiliti nella Città.

Lo Sheriffo è uno ufficiale nominato annualmente dal Re in ogni Contea, il suo impiego partecipa del Potere Ministeriale, e Giudiziario, egli fa eseguire gli ordini del Re, e gli *Writs*³⁰ che gli sono dirizzati dalle Corti di Giustizia.

Il suo impiego è uno de' più importanti nell'ordine pubblico, ha un Tribunale presso di se, occupa il primo rango nella Contea, e mentre che è in carica, ha il passo sopra tutti gli altri nobili.

I differenti giudici di pace stabiliti nelle Contee sono in certo modo i suddelegati degli Sheriffi, questi ufficiali fanno eseguire il maggior numero delle leggi Parlamentarie relative alle strade pubbliche, ai poveri, ai vagabondi, ai delitti di fellonia, alle sollevazioni; oltre lo Sheriffo, ed i Giudici di Pace vi sono nelle Contee due ufficiali incaricati particolarmente di esaminare la vera cagione de' morti sospetti di morte violenta.

Ne' semplici villaggi i Signori del luogo chiamati altra volta Baroni, hanno alcune Corti di Polizia, e certi ufficiali per il registro delle rendite, o cessioni; gli ufficiali di Polizia in questi Borghi si chiamano Contestabili³¹, e sono subordinati ai Giudici di Pace, ma possono mandare in prigione i perturbatori, fintantocchè questi colpevoli potessero esser condotti innanzi al Giudice di Pace.

30 *Chiamansi di questo nome certi atti legali, e giudiziarij, e le provviste.*

31 *Questi Contestabili sono da per tutto, ed anche in Londra con più o meno autorità.*

Delle Compagnie di Commercio.

Vi sono in Inghilterra varie Compagnie di Commercio autorizzate per lettere *Patenti* e che hanno fatto, e fanno al Governo avanzi, e prestiti considerevoli. La principale di queste è la Compagnia del Banco, che ha il privilegio di prestare sopra i fondi del Governo, di pagare i biglietti e le lettere di Cambio de' particolari, di tenere la Cassa di tutti i Negozianti, o Banchieri, i quali vogliono servirsi di questo deposito, che fa il Commercio delle materie d'oro, e d'argento, che avanza al Governo del denaro sopra la tassa delle terre; i suoi biglietti sono pagabili a vista; l'instituzione di questo Banco, è di una grande utilità all'Inghilterra; giacchè triplica il suo numerario, e sostiene il cambio con gran vantaggio. La Compagnia dell'Indie non paga l'interesse delle sue obbligazioni, che al 3. per 100., e quantunque questo interesse sembra modico, le sue obbligazioni sono molto ricercate, perchè essa paga a sei mesi di data, e al latore, senza che vi abbi bisogno di rinnovarsi l'interesse, il quale corre sempre; queste obbligazioni sono riguardate come denaro che si moltiplica nel Portafoglio, e la Compagnia li riceve in pagamento nelle vendite, che fa due volte l'anno.

*Fine della Costituzione Inglese secondo l'Autore della
Biblioteca.*

AGGIUNTE DEL TRADUTTORE.

*Del Re*³².

Oltre quanto si è detto di sopra, del potere del Re si deve aggiungere che la Persona del Re è Sacra, ed Inviolabile, che Egli ha la facoltà d'accordare la cittadinanza agli stranieri, senza però potergli dare il diritto di entrare in Parlamento. Egli ha il diritto della guerra, e della pace, manda, e riceve gli Ambasciadori, contratta le alleanze, e le triegue: ha come Generalissimo il supremo comando di tutte le fortezze, castelli, e piazze dello Stato: Egli è la sorgente del potere giudiziario, il Capo di tutti i Tribunali e Giudici: Egli può creare nuove Corti di Giustizia nel caso di bisogno, ma queste devono sempre essere secondo le leggi Costituzionali. I Giudici sono riguardati come i suoi Sostituti, tutto si fa in di lui nome, le sentenze devono esser munite del suo suggello, e sono i suoi uffiziali, che l'eseguiscono: per un fingimento della legge, che non deve allarmare gli stranieri, il Re si deve riguardare come proprietario universale del Regno e tenere come direttamente interessato in tutti i delitti, onde i rei si perseguitano in suo nome innanzi ai Tribunali. Egli può creare nuove Università, Collegi, Contee, e Borghi; può stabilire nuovi Mercati, e Fere.

³² Estratto da Blackstone, e dall'Enciclopedia Metodica artic. Inghilterra, e dal Goutrie Geogr. Polit.

Egli come dissimo può creare i Pari del Regno, e conferisce Titoli di Duca, Conte, Baroni ec.; ed infatti si chiama la *Fontana dell'Onore*. Egli conferisce li due antichi ordini, quello della *Giarrittiera*, e quello del *Bath*. Egli crea, e rimuove i Ministri del Governo, i Consiglieri del suo Consiglio privato, e tutti gli ufficiali dipendenti dal potere esecutivo: Egli ha il potere di convocare i Concilj Ecclesiastici, Nazionali, o Provinciali: Egli nomina agli Arcivescovadi, ed ai Vescovadi, ed altre dignità ecclesiastiche, ed ha le Sedi vacanti. Gli spettano i beni de' Naufragati, di cui non si ritrova padrone dopo uno stabilito tempo, e quelli de' felloni, le Balene cadute sulla costa, ed i cigni ec. Il Re concorrendo per un credito con un particolare ha la preferenza: Non si può procedere mai per qualunque cagione contro il Re, se non per via di supplica: Egli è soprintendente del Commercio, ed ha perciò come si è detto la prerogativa di regolare i pesi, e le misure, di coniar monete, e dar valore alle monete straniere permettendone lo spaccio ne' suoi Regni. Egli è il *Lord Paramount*, e succede in mancanza di eredi e di fellonia. Egli percepisce un lieve diritto di dogana sopra la lana (diritto dice l'Autore che or è cessato dopo lo stabilimento delle manufatture) ha due scellini sopra ogni botte di vino che s'importa, e da circa settemila lire sterlini all'anno di suo demanio particolare; ma quello che è necessario al decoroso mantenimento del Trono, e della sua Famiglia gli si assegna dal Parlamento sopra i beni Nazionali, quali beni sono amministrati da' suoi Ministri, che sono responsabili al Parlamento.

Questi Ministri sono quelli del Tesoro, e quelli dello Scacchiere ma si è principalmente il *Lord high Treasurer* (il gran Tesoriere) che fa i contratti di gabella delle terre, e nomina agl'impieghi delle Dogane ne' varj porti.

L'ordinarie annue imposizioni dal Parlamento stabilite per via del suo Comitato di vie, e mezzi sono: La tassa territoriale, e la lieve tassa sopra la Birra, le quali tasse, se non sono rinnovate ogni anno dal Parlamento s'intendono cessate.

Le ordinarie tasse perpetue sono, le Dogane, le Porte, il Dazio sopra il Sale, le Poste alle lettere, la tassa sopra le Case, e finestre, il Bollo o *Stamp duty*, la tassa sopra le Carrozze d'affitto, la tassa sopra gl'impieghi, e le pensioni, ed altre.

Della Regina.

Si distingue in Inghilterra la Regina Regnante dalla Regina Consorte. La prima è quella, che ha la Corona del Regno per diritto di sangue, la seconda è quella che è maritata col Re. La prima ha l'istesso potere, ed autorità del Re, la seconda non ha nessuna autorità, ed è riguardata come suddita del Re; Ciò non ostante come moglie del Re gode di molte prerogative sopra tutte le altre Dame, e si tiene come un pubblico personaggio: Essa può acquistare, ed alienare beni suoi propj: Bisogna pure dirizzarsi contro la Regina per via di suppliche: Nell'assenza del Re, può esser costituita dal Re stesso come Reggente del Regno. L'attentare contro la

sua vita, come contro quella del Re e del Principe successore è delitto di lesa Maestà³³.

Della successione.

Il Regno d'Inghilterra è ereditario, il primogenito, ed il maschio sono preferiti alla successione, ma in mancanza di maschi succedono anche le femmine. Il Principe successore è riguardato come una persona pubblica; gl'altri figli sono considerati come Principi del sangue, e si sogliono loro affidare alcune cariche primarie del Regno, come quella, d'Arcivescovo, e di Generalissimo³⁴

Del Giuri Criminali.

L'Autore del Compendio non si estese abbastanza, parlando di questa utilissima istituzione, onde ci facciam lecito di dirne qualche cosa di più, cavandolo de' Capitoli XII., XIII., e XIV. del Sig. de Lolme.

La sicurezza d'un individuo, e la coscienza di questa sicurezza sono ugualmente essenziali al godimento della libertà, e necessarj pella conservazione della medesima, questi due punti non si devon mai perdere di vista nello stabilimento del potere giudiziario, e ci menano necessariamente alle seguenti massime.

Primariamente, che il potere giudiziario non deve mai

33 *Estratto di Blackstone.*

34 *Dall'istesso, e da Every man his Lawyer.*

essere in un Capo indipendente, e molto meno in quei, ai quali è stato affidato il potere esecutivo.

Secondo, che la parte accusata deve godere di tutti i mezzi di difesa: e principalmente che i processi devon essere pubblici.

Le Corti, e le loro differenti forme devon esser tali da ispirar rispetto, ma non terrore ed casi devon esser così accuratamente fissati, ed i loro limiti così chiaramente marcati, che nè l'esecutivo Potere, nè i Giudici devono mai sperare di poterli trasgredire impunemente.

Finalmente, poichè noi deggiamo assolutamente fare de' sacrifizj per il vantaggio di vivere in società, non solamente col rinunciare ad una porzione della nostra naturale libertà, ma pure colla sommissione della nostra istessa sicurezza personale, in somma poichè il potere giudiziario è un male sebbene necessario, noi non dobbiamo tralasciare cura veruna, onde renderlo meno pericoloso.

Or nessuno Governo antico, o moderno offre una legislazione meglio intesa per questo oggetto, siccome quella d'Inghilterra.

Quando qualcheduno è accusato di un delitto, il Magistrato chiamato *Giudice di Pace* dietro l'istanza dell'accusante, dà un ordine per arrestarsi, e portarsi l'accusato innanzi a lui: quindi l'ascolta in tutto ciò, che dice di sua difesa, e prende in iscritto le sue risposte, dalle quali così bene, che dalle differenti informazioni, se appare, che il delitto, di cui è incolpato, non sia stato commesso, o che almeno non vi sia luogo a sospettarne

l'accusato, questi deve essere messo assolutamente in libertà; ma se all'incontro, dall'esame si conosce essere l'accusato in qualche modo colpevole, allora egli deve dare cauzione di comparire in giudizio, e rispondere a quanto gli s'impone; meno che non si trattasse di cause capitali, perchè allora per una più sicura custodia deve mettersi l'accusato realmente in prigione, e farsene l'esame nelle più prossime sessioni.

Nella prima sessione lo *Sheriff* designa, e nomina quello che si chiama il Gran *Giuri*. Quest'Assemblea deve esser composta di più di 12 persone e meno di 24., e deve sempre esser formata delle più considerevoli persone del Contado: il suo dovere è di esaminare tutti i testimonj, ed i fatti, che si arrecano dall'accusante in sostegno della sua accusa onde averne una evidenza; cosicchè se 12. di queste persone del *Giuri* non sono di opinione che l'accusa sia ben fondata, l'accusato deve essere immediatamente messo in libertà. Se all'incontro 12. di questo *Giuri* trovano che le prove sono sufficienti, l'accusato dicesi *indetto*, ed è detenuto per continuarsi il resto del processo.

Nel giorno fissato per il suo esame l'accusato compare alla Barra della Corte, ossia Tribunale, dove il Giudice dopo avergli fatto leggere in sua presenza il *Bill* che lo rende *indetto*, gli domanda, come vuol esser giudicato, a quale domanda l'accusato risponde, *secondo le leggi di Dio, e del mio Re*. Per le quali parole s'intende, che egli reclama di esser giudicato da un *Giuri*, e di godere di tutti i mezzi giudiziarij di difesa dalla legge auto-

rizzati. Lo *Sheriff* allora indica, e nomina, ciò che chiamasi il piccolo *Giuri*, il quale deve esser composto di 12. persone scelte nel Contado dove il delitto è stato commesso, che fossero proprietarj d'un entrata in terre d'almeno di dieci lire sterline per anno: questi riuniti devono finalmente decidere sulla verità, o falsità dell'accusa.

E siccome la sorte dell'accusato perciò intieramente dipende da questi tali, che compongono il *Giuri*, egli è giusto in conseguenza che l'accusato avesse qualche parte sulla scelta de' medesimi; perciò è, che la legge gli ha dato un esteso diritto di poterne ricusare un gran numero per varie cause.

E primo per ciò che dicesi *Array* ciò che importa, quando l'accusato crede, che lo *Sheriff*, che ha formato la lista de' Giurati non è indifferente nella causa, come per esempio s'egli crede, che ha qualche interesse nella medesima, o che è parente all'accusante ec.

Il secondo caso si dice *Poll in capite* consiste nel dichiarare sospetti i Giurati per varie ragioni personali, le quali sono *propter honoris respectum, propter defectum, propter delictum, propter affectum*.

Nel primo caso sarebbe per esempio quando i Giurati fossero persone potenti.

Nel secondo caso quando uno de' Giurati fosse legalmente incapace da adempiere quello officio come se fosse straniero, o che non avesse la proprietá ricercata dalla legge ec. ec. ec.

Nel terzo caso sarebbe quando avesse commesso un

delitto tale di renderlo infame ec.

Nei quarto caso quando fosse parente dell'accusante o suo Avvocato, o Procuratore o della stessa società, o corporazione³⁵.

E finalmente per contentare dall'intutto l'immaginazione dell'accusato, la legge gli permette, indipendentemente dalle cause sopra allegate per ricusare i Giurati, di poterne ricusare anche senza causa, e per solo capriccio venti successivamente.

Quando per mezzo di questa facoltà di poter ricusare i Giurati si è ridotta la lista presentata, chiamata *Pannel*, (la quale è di 48.) a un ristretto numero, allora per ordine del Giudice se ne nominano degli altri, i quali son detti *tales* dalle seguenti parole della legge *decem octo tales*.

Quando finalmente il Giuri è formato, e che i componenti fanno il loro giuramento, si apre in maniera di procedere, che gl'Inglesi chiamano *indictement*, e l'accusante produce le prove della sua accusa. I testimonj però devono riceversi in presenza dell'accusato, il quale può interrogarli se buon gli sembra, e può produrne degli altri in suo favore. È concesso pure all'accusato di avere un consiglio per assisterlo non solamente nella discussione di qualche punto legale, ma anche nelle cose di fatto, questo consiglio gli suggerisce le domande che egli deve fare a' testimonj, e qualche volta domanda egli

35 *Quando un accusato è straniero la medietà de' Giurati devono essere stranieri, ed allora il Giuri si chiama de medietate linguae.*

stesso per il reo³⁶.

Ne' casi di delitto di Stato siccome si suppone, che l'accusante può aver più autorità, e calore di partito, le leggi dell'Inghilterra hanno accordato all'accusato ulteriori precauzioni, e salvaguardia.

E primo, nessuno può essere accusato di delitto di Stato tre anni dopo l'offesa, eccetto nel caso d'aver direttamente attentato contro la vita del Re. Secondo, invece di poter ricusare a capriccio 20. Giurati se ne possono ricusare 35. Terzo, si accordano all'accusato due consigli per assisterlo nell'intiero corso del processo. Quarto, gli si accordano gl'istessi privilegi per i suoi testimonj come si accordano ai testimonj contro di lui. Quinto, una copia del suo *indictement* deve esser consegnata a lui almeno dieci giorni prima dell'esame, in presenza di due testimonj, e alla spesa di cinque scellini, la quale copia deve contenere tutti i fatti esposti a suo carico, i nomi, le professioni, e le dimore de' Giurati che sono sulla lista, e di tutti i testimonj, che si devono produrre contro di lui.

Quando tanto nel caso di delitto di Stato, quanto d'altri inferiori delitti l'accusante, e l'accusato hanno terminato il loro processo, e che i testimonj hanno risposto alle rispettive domande del Banco, e de' Giurati, uno de' Giudici pronunzia un discorso, nel quale egli fa il sunto di tutti i fatti, che sono stati avanzati da entrambe le par-

36 *Quest'ultimo articolo non è veramente stabilito dalla legge se non ne' casi di delitto di Stato, frattanto si pratica generalmente in tutti i delitti per una antica consuetudine, e per l'indulgenza de' Giudici.*

ti, ed indica al *Giuri* ciò che principalmente forma il punto della causa esposta innanzi a loro, e manifesta la sua opinione tanto riguardo ai fatti, che sono stati presentati, quanto al punto della legge che deve guidarli nelle loro decisioni. Ciò fatto, il *Giuri* si ritira in una vicina stanza, e vi resta senza mangiare, e bere e senza fuoco, fintantocchè tutti siano unanimi tra di loro, menocchè la Corte non gli dia un permesso incontrario.

La loro dichiarazione o *Verditto Veredictum* deve contenere espressamente, che l'accusato è colpevole, o che non è colpevole del delitto, di cui è stato tacciato. Finalmente la massima fondamentale di questo modo di procedere è che il *Giuri* deve essere unanime.

Egli è pure un essenziale punto per i *Giurati* di dover inoltre esprimere in certo modo la ragione per la quale un fatto sia contrario alla legge e un *Bill d'Indictement* deve espressamente ciò contenere; così per esempio un *indictement* per tradimento deve dire che le accuse date sono vere, e che i fatti furono commessi *proditorie*. Un *indictement* per omicidio deve esprimere, che il delitto è stato commesso con malizia *prepensata* cioè a dire con animo premeditato. Un *indictement* per latrocinio deve esprimere, che le cose furono rubate con intenzione di rubare, *animo furandi*.

Se il *Verditto*, ossia la dichiarazione del *Giuri* è che l'accusato non è colpevole, allora d'un subito questi si rimette in libertà, e non si può sotto verun pretesto esaminar di bel nuovo per l'istesso delitto, ma se il *Verditto* lo dichiara colpevole allora il Giudice rientra nella sua

funzione, e pronunzia la pena dalla legge marcata³⁷. Ma anche in questo caso egli non può giudicare a suo arbitrio, egli deve strettamente aderire alla lettera della legge senza darvi la menoma estensione, e per quanto terribile un delitto potesse essere in se stesso, resterà più tosto impunito, se non si trova positivamente, ed espressamente compreso ne' casi preveduti dalla Legge.

Oltre tutte queste precauzioni prese dalle Leggi dell'Inghilterra per la sicurezza de' suoi sudditi, non dobbiamo trascurare d'aggiungere che è stata rigettata assolutamente la Tortura, quest'orribile invenzione le di cui conseguenze sono state fatali allo Stato.

Finalmente per prevenire qualunque siasi abuso, si costuma di trattarsi tutte le cause Criminali pubblicamente; ogni uno può avervi un libero accesso. L'accusato che si difende, e l'accusante che l'incolpa, ed i testimoni che son prodotti *pro*, o *contra*, ed il Giudice che deve dare la sua opinione, ed il *Giuri* che deve pronunziare il suo *Verdict* sono tutti sotto gl'occhi del pubblico.

37 *Quando la parte accusata è uno de' Lordi temporali egli ugualmente gode dell'universale privilegio d'esser giudicato da' suoi Pari: abbenchè l'esame allora è differente per varj capi cioè 1. Per il numero de' Giurati; tutti i Pari dovendo concorrervi, e dovendo essere avvisati almeno 20. giorni prima. 2. Se ciò accade durante le sessioni del parlamento, l'Esame si fa nella Corte del Parlamento, ed i Pari agiscono insieme come Giurati, e come Giudici; ma se non è tempo del Parlamento, allora l'esame si fa nella corte dell'High Steward impiego, il quale non è sempre in attività, ma che ha luogo in queste occasioni, l'High Steward fa le veci del Giudice. 3. Non si ricerca l'unanimità, ma basta la maggioranza, la quale deve essere almeno di 12. persone.*

*Della Lista Civile.*³⁸

La forza della prerogativa de' Comuni (s'intende quella di accordare o negar i sussidj alla Corona) e la facilità insieme di poter essere all'uopo adoperata, vantaggi tanto necessarj ad elevare la Costituzione d'Inghilterra sino al grado di perfezione, in cui si ritrova, oggidì che trattasi di conservarla, sono all'eccesso considerevoli, e talvolta potrebbero riuscire pericolosi; imperciocchè potrebbe avvenire di turbarsi l'equilibrio, che mantiene la Costituzione; se per poco volessero i Comuni usare in tutta la sua estensione del dritto loro; o il Sovrano, ridotto alla disperazione da una ostinata negativa d'ogni maniera di sussidj, si determinasse a tale violenza di rimedj da rovinare lo Stato tutto.

A prevenire così grave inconveniente il Parlamento ha per così dire imposto a se medesimo alcune leggi, le quali con saggia prudenza moderano l'esercizio della di lui prerogativa senza che questa ne soffra pregiudizio veruno. Da molto tempo in quà è stato solito praticarsi, che nel principio d'ogni regno, e nel fervore di reciproca confidenza, che passa tra un novello Principe, ed il suo primo Parlamento, si accorda al Re per tutto il tempo della di Lui sola vita, un annuale sussidio, che affatto non lo sottrae dall'influenza de' Comuni nelle funzioni del suo Reale potere, ma che lo mette in istato di sostenere la dignità della Corona, e gl'impartisce, come a primo Magistrato della Nazione, quella personale indipen-

³⁸ Tradotto fedelmente dal citato de Lolme Cap. 6.

denza, che la legge sotto tale rapporto solamente ha concesso agli altri Magistrati, cui si appartiene l'esercizio del giudiziario potere.

Questa condotta del Parlamento ha procurato alla Nazione una risorsa opportunissima a rimontare di tratto in tratto la Costituzione senza bisogno di aperta resistenza; imperciocchè, sebbene, in vista della disposizione delle cose pubbliche, impraticabili sembrano in Inghilterra le grandi usurpazioni, che voglia commettere il potere esecutivo a spese della libertà generale; tuttavia per cagione dello sforzo lento e continuato di esso, è possibile, anzi è inevitabile, che s'introducano nel Governo alcuni abusi di autorità, ed allora l'eccesso di prerogativa, che ha il Parlamento con saviezza posto in riserva, sarà di efficace rimedio a torre via le fatte usurpazioni. Alla fine d'ogni regno la *lista Civile*, ossia il sussidio vitalizio, e perciò l'indipendenza, che accordava, terminano colla morte del possessore del Trono. Il successore trova un Trono, uno scettro, ed una Corona, ma niente affatto di potere, e neppure dignità: e pria che sia messo nel possedimento reale di siffatte cose, colle determinazioni della nuova *lista Civile*, il Parlamento ha facoltà di praticare la rivista dello Stato, e di correggere gli abusi, che vi si erano introdotti nel Regno precedente: e così la Costituzione è ricondotta a' suoi originarj principj.

L'Inghilterra adunque gode in ciò del vantaggio inestimabile, che gli stati liberi hanno invano tentato di procurarsi, quello cioè di una riforma periodica. Ma i mezzi altrove immaginati da' legislatori, si trovarono

sempre nella pratica, produttori di perigliosi disastri. Le Leggi stabilitesi in Roma all'oggetto di rimettere l'uguaglianza de' beni, essenza d'un governo democratico, vi furono sempre inesequibili, e talvolta la Repubblica fu in pericolo di rovinare, quando si ebbe pensiero di tentarne l'esecuzione: e l'operazione del pari, che i Fiorentini chiamavano *ripigliar lo Stato*, non ottenne conseguenze meno infelici, della qual cosa la ragione è appunto, che tali differenti rimedj erano anticipatamente resi impraticabili da quegli stessi mali, che doveano guarire; e quanto gli abusi s'ingrandivano, altrettanto diveniva impossibile il correggerli. Ma il mezzo di riforma, che ha saputo procacciarsi il Parlamento d'Inghilterra, e tanto più di sicuro successo nell'adoperarsi, quanto meno drizza i suoi colpi direttamente verso il di lui scopo. Egli non attacca di fronte l'autorità usurpata, nè tampoco nel corso di sua carriera, e nel pieno vigore dell'esercizio suo: egli va a trovarla nella sua sorgente, e nel principio della stessa vita, ed indebolendone le risorse, ottiene di rovesciarla senza impiegare sforzo veruno.

Quel, che poi non poco contribuisce alla dolcezza dell'operazione, è per lo appunto, che l'accennato mezzo riguarda le sole usurpazioni senza che vi sia bisogno con un urto periglioso di dar contro l'orgoglio degli Usurpatori. Tutto si tratta in armonia con un Sovrano novello, il quale non ha goduto sin'allora di veruna influenza ne' politici affari, ed il cui amor proprio niente si trovi impegnato nelle fatte usurpazioni: anzi lungi di strapparglisi a forza quel, che bisogna abbandonare, egli

medesimo sarà il primo a farne il sacrificio volentieri.

Il sin quì detto è precisamente confermato da quanto avvenne dopo i Regni di Enrico VII., e di Enrico VIII. di lui successore. Nel periodo del governo di questi Principi tutti gli argini opposti in difesa della libertà Nazionale all'impetuoso torrente della Reale autorità, erano stati abbattuti: ed il Parlamento in quello stato di general terrore erasi prestato sin anco a spogliarsi del suo potere legislativo, stabilendo per massima di tener in luogo di legge ogni editto ossia volontaria dichiarazione del Re. A mio credere la Costituzione d'Inghilterra era del tutto perduta: Intanto alla prima occasione di un nuovo Regno la libertà riprese vigore, e per così dire rinacque: ed allorchè finalmente la nazione, destatasi interamente dal suo lungo letargo, ebbe di bel nuovo l'opportunità d'un cambiamento di Sovrano, quella massa di eccessivi abusi, cumulatisi, e perpetuatisi nel periodo di cinque regni consecutivi, fu tolta via assolutamente, e si restituirono ad osservanza le antiche leggi.

Ma la miglior circostanza, che accompagnò una riforma così estesa, da potersi esattamente definire qual seconda creazione del politico sistema d'Inghilterra, quella fu senza meno d'essersi la medesima effettuata senza che ne abbia la nazione sofferta scossa alcuna. Carlo I., non altrimenti che Eduardo IV. praticato la avea innanzi lui, condiscese a tutto senza renitenza nel principio del suo Reame: e l'atto annunziatosi sotto il titolo di *petizione di dritti*, siccome l'altro susseguente, sanzionate furono senza nulla arrischiare.

Egli è vero, che gravissime disgrazie travagliarono in progresso lo stato tutto; ma queste furono la infelice conseguenza del concorso di particolari circostanze, che sopraggiunsero; Imperciocchè non essendosi ben fissata la natura, ed i dritti della potenza Reale ne' tempi, che precedettero i regni de' Tudor, l'esorbitante potere de' Principi di questa famiglia niun ostacolo incontrò nell'introdurre pregiudizj stravagantissimi, i quali allignati fortemente per aver dominato l'opinione nel corso di cento cinquant'anni, fu mestieri d'un impetuoso movimento per iscuoterli, ed affatto diradicarli. Così fatto movimento continuò dopo l'azione, e più energico divenne, ed in eccessi funesti proruppe, quando sopravvennero a comunicargli vita eziandio le discordie di religione.

MAGNA CARTA REGIS JOHANNIS DE LIBERTATIBUS ANGLIAE

A. D. MCCXV. Reg. XVII.

Johannes Dei gratia Rex Angliae etc. Sciatis, nos intuitu Dei, et pro salute animae nostrae, et omnium antecessorum, et haeredum nostrorum, et ad honorem Dei, et exaltationem S. Ecclesiae, et emendationem regni nostri, per consilium Venerabilium Patrum nostrorum, Stephani Cantuariensis Archiepiscopi, totius Angliae Primatis, et S. Romanae Ecclesiae Cardinalis, *Henrici Dubliniensis* Archiepiscopi, Willielmi *Londonensis* Episcopi, Petri *Wintoniensis*, Jocelini *Bathoniensis*, et Glaston; Hugonis *Lincolns*, Walteri *Wigornens*, Wilhelmi *Coventrens*, Benedicti *Roffens* Episcoporum; et Magistri *Pandulphi* Domini Papae Subdiaconi, et familiaris, fratris *Emerin*. Magistri Militiae Templi in Anglia; et Nobilium Virorum Willielmi *Marescalli* Comitis *Penbroc*, Willielmi Comitis *Sarisberien*. Willielmi Comitis *Warreniae*, Willielmi Comitis *Arundel*, Alani de *Leveia* Constabular, Scotiae, Warini filii Geraldii, Petri filii *Hereberti de Burgo*, Senescalli *Pictavie*, Hugo de *Nevilla* Matth. fil. *Hereberti*, Thomae *Basset*, Alani *Basset*, Philippi de *Albaniace*, Roberti de *Roppeleja*, Johannis *Marescalli*, et Johannis filii *Hugonis*, et aliorum fidelium nostrorum.

In primis concessisse Deo, et hac presenti Charta no-

stra confirmasse, pro nobis et haeredibus nostris in perpetuum, quod Anglicana Ecclesia libera sit, et habeat jura sua integra, et libertates suas illaesas; et ita volumus observari: quod apparet ex eo, quod libertatem Electionum, quae maxima, et magis necessaria reputatur Ecclesiae Anglicanae, mera et spontanea voluntate, ante discordiam inter nos et Barones nostros *manifeste* moram, concessimus et charta nostra confirmavimus, et eam obtinuimus a Domino Papa Innocentio III. confirmari, quam et nos observabimus, et ab haeredibus nostris in perpetuum bona fide volumus observari.

Concessimus etiam et omnibus liberis hominibus regni Angliae, pro nobis et haeredibus nostris in perpetuum, omnes libertates subscriptas, habendas et tenendas eis et haeredibus suis, de nobis et haeredibus nostris.

Si quis Comitum, vel Baronum nostrorum, sive aliorum tenentium de nobis in capite per servitium militare, mortuus fuerit, et cum decesserit, haeres suus plenae aetatis fuerit, et relevium debeat, habeat haereditatem suam per antiquum relevium, Sc. haeres vel haeredes Comitis de Baronia Comitis integra, centum marcas; haeres vel haeredes Milites de feodo Militis integro, per centum solidos ad plus; et qui minus debuerit, minus det secundum antiquam consuetudinem feudorum.

Si autem haeres alicujus talium fuerit infra aetatem, et fuerit in custodia, *et Dominus ejus non habeat custodiam ejus, nec terrae suae, antequam homagium ejus ceperit; et postquam talis haeres fuerit in Custodia,* et cum ad aetatem pervenerit, Sc. *viginti, et unius anni,* ha-

beat haereditatem suam sine relevio, et sine fine: *ita tamen, quod si ipse, dum infra aetatem fuerit, fiat miles nihilominus terra remaneat in Custodia Dominorum suorum usque ad terminum praedictum.*

Custos terrae hujusmodi haeredis, qui infra aetatem fuerit, non capiat de terra haeredis, nisi rationabiles exitus, et rationabiles consuetudines, et rationabilia servitia, et haec sine destructione, et vasto hominum, vel rerum. Et si nos commiserimus custodiam alicui talis terrae, Vicecomiti, vel alicui alii, qui de exitibus *terrae*, illius nobis respondere debeat, et ille destructionem de custodia fecerit, vel vastum, nos ab illo capiemus emendam: vel terra committatur duobus legalibus, et discretis hominibus de feudo illo, qui de exitibus *similiter* nobis respondeant, sicut predictum est.

Custos autem, quamdiu custodiam terrae habuerit, sustentet domos, parcos, vivaria, stagna, molendina, et caetera de illa terra pertinentia, de exitibus terrae ejusdem. Et reddat haeredi, cum ad plenam aetatem pervenerit, terram suam totam instauratam de carucis, *et omnibus aliis rebus, ad minus, secundum quod illa recepit. Haec omnia observentur de Custodiis Archiepiscopatum, Abbatiarum, Prioratum, Ecclesiarum, et dignitatum vacantium, quae ad nos pertinent, excepto quod custodiae hujusmodi vendi non debent.*

Heredes maritentur absque disparagatione; ita tamen quod antequam contrahatur matrimonium, ostendatur propinquis de consanguinitate ipsius haeredis.

Vidua post mortem mariti sui statim et sine difficulta-

te *aliqua* habeat maritagium suum, et haereditatem suam, nec aliquid det pro dote sua, vel pro maritagio suo, vel haereditate sua, quam hereditatem maritus suus, et ipsa tenuerunt, die obitus ipsius mariti; et maneat in *Capitali Messuagio* mariti sui per XL dies post mortem ipsius *mariti*, infra quos assignetur ei dos sua, *nisi prius fuerit assignata vel nisi domus illa fuerit castrum: et si de castro recesserit, statim provideatur ei domus competens in qua possit honeste morari quousque et dos assignetur secundum quod praedictum est, et habeat rationabile estovertum interim de comuni. Assignetur autem ei pro dote sua tertia pars totius terrae mariti sui, quae sua fuit in vita, nisi de minori dotata fuit ad ostium Ecclesiae*. Nulla vidua distringatur ad se maritandum, dum voluerit vivere sine marito; ita tamen quod securitatem faciet, quod se non maritabit sine assensu nostro, *si de nobis tenuerit, vel sine assensu Domini sui, de quo tenuerit, si de alio tenuerit*.

Nos vero et Ballivi nostri non *Seisiemus* terram aliquam nec redditum, pro debito aliquo, quamdiu catalla debitoris *praesentia* sufficiunt ad debitum reddendum, et *ipse debitor paratus sit inde satisfacere*. Nec plegii ipsius debitoris distringatur, quamdiu ipse capitalis debitor sufficiat ad solutionem debiti. Et si capitalis debitor defecerit in solutione debiti, non habens, unde *reddat aut reddere nolit cum possit*, plegii respondeant debito; et si voluerint, habeant terras, et redditus debitoris quousque sit eis satisfactum de debito, quod antea pro eo solvitur, nisi capitalis debitor monstraverit se esse quietum

inde versus eosdem plegios.

Si quis mutuo acceperit aliquid a judaeis plus vel minus, et moriatur antequam debitum illud persolverit, debitum illud non usuret quamdiu haeres fuerit infra aetatem de quocumque tenet; et si debitum illud inciderit in manus nostras nos non capiemus nisi catallum contentum in Charta. Et si quis moriatur, et debitum debet judaeis, uxor ejus habeat dotem suam, et nihil reddat de debito illo. Et si liberi ipsius defuncti, qui fuerunt infra aetatem remanserint, provideantur eis necessaria secundum tenementum, quod fuerit defuncti; et de residuo solvatur debitum, salvo tamen servitio Dominorum. Simili modo fiat de debitis, quae debentur aliisquam Judaeis.

Nullum scutagium vel auxilium ponatur in regno nostro, nisi per comune consilium regni nostri, nisi ad corpus nostrum redimendum, et ad Primogenitum filium nostrum Militem faciendum, et ad filiam nostram Primogenitam semel maritandam, et ad hoc non fiet nisi rationabile auxilium.

Simili modo fiat de auxiliis de civitate Londonensi. Et civitas Londonensis habeat omnes antiquas libertates, et liberas consuetudines suas tam per terras, quam per aquas.

Preterea volumus, et concedimus quod omnes aliae civitates, et Burgi, et villae, *et Barones de quinque portibus*, et omnes portus, habeant omnes libertates et omnes liberas consuetudines suas, et ad habendum *commune consilium regni* de auxiliis assidendis (aliterquam in

tribus casibus praedictis). Et de scutagiis assidendis summoneri facimus Archiepiscopos, Episcopos, Abbates, Comites, *et majores Barones regni* sigillatim per litteras nostras. Et praeterea faciemus summoneri in generali, per Vicecomites, et Ballivos nostros, omnes illos qui in capite de nobis tenent, ad certum diem Sc. ad terminum XL. dierum ad minus, et ad certum locum et tempus, in omnibus literis illius summonitionis, causam summonitionis illius exponemus. Et sic facta summonitione, negotium ad diem assignatum procedat, secundum consilium eorum qui praesentes fuerint, quamvis non omnes submoniti venerint.

Nos non concedemus de caetero alicui, quod capiat auxilium de liberis hominibus suis, nisi ad corpus suum redimendum, et ad faciendum primogenitum suum Militem, et ad primogenitam filiam suam semel maritandam, et hoc non fiat nisi rationabile auxilium.

Nullus distringatur ad faciendum majus servitium de feudo militis, nec de alio libero tenemento, quam quod inde debetur.

Communia placita non sequantur Curiam nostram, sed teneantur in aliquo loco certo.

Praecognitiones de nova disseisina, et de morte antecessoris, et de ultima praesentatione, non capiantur nisi in suis civitatibus, et hoc modo; nos, vel (si extra regnum fuerimus) Capitalis Justiciarius noster, mittet duos Justiciarios per unumquemque Comitatum semel in anno, qui cum *militibus Comitatum capiant in Comitibus assisas praedictas, et ea quae in in illo adventu*

suo in Comitatus per Justiciarios praedictos ad praedictas assisas capiendas missos terminari non possunt per eosdem terminentur alibi in itinere suo. Et ea, quae per eosdem propter difficultatem articulorum aliquorum terminari non possunt, referantur ad Justiciarios de Banco.

Assisae de ultima praesentatione Ecclesiarum semper capiantur coram Justiciariis de Banco, et ibi terminentur.

Liber homo non amercietur pro parvo delicto, nisi secundum modum ipsius delicti: et pro magno delicto amercietur secundum magnitudinem delicti; salvo contentamento suo: et mercator eodem modo, salva merchandiza sua: et villanus alterius quam noster, eodem modo amercietur, salvo vinnagio suo, si inciderit in misericordiam nostram. Et nulla praedictarum misericordiarum ponatur, nisi per sacramentum proborum, et legalium hominum de vicinato Comitatus.

Comites et Barones non amercientur, nisi per pares suos, et non nisi secundum modum delicti.

Nulla Ecclesiastica persona amercietur secundum quantitatem beneficii sui, sed secundum laicum Tenementum suum, et secundum quantitatem delicti.

Nec villa nec homo distringatur facere pontes ad riparias, nisi qui ab antiquo et de jure facere debent.

Nulla riparia de caetero defendetur, nisi illa quae fuerat in defenso tempore Henrici Regis avi nostri.

Nullus Vicecomes, Constabularius, Coronatores, vel alii Ballivi nostri, teneant placita Coronae nostrae.

Omnes Comitatus, et Hundredi, et Wapentaki, et Threthingi, sint ad antiquas firmas absque ullo incremento, exceptis dominicis maneriis nostris.

Si aliquis tenens de nobis laicum feudum moriatur: et Vicecomes, vel Ballivus noster, ostendat litteras nostras patentes de summonitione, nostro de debito, quod defunctus nobis debuit: liceat Vicecomiti, vel Ballivo nostro, attachiare et imbreviare catalla defuncti inventa in laico feodo, et ad valentiam illius debiti per visum ega-
lium hominum: ita tamen quod nihil inde amoveatur, donec persolvatur nobis debitum, quod clarum fuerit; et residuum relinquatur executoribus ad faciendum testamentum defuncti. Et si nihil nobis debeatur ab ipso, omnia catalla redeant defuncto, salvis uxori ejus et pueris ipsius, rationabilibus partibus suis.

Si aliquis liber homo intestatus decesserit, catalla sua per manus propinquorum parentum et amicorum suorum per visum Ecclesiae, distribuantur, salvis unicuique debitis quae defunctus ei debebat.

Nullus Constabularius, vel Ballivus noster capiat blada vel alia catalla alicujus, *qui non* de villa ubi castrum situm sit, nisi statim inde reddat denarios, aut respectum inde habebat de voluntate venditoris: si autem *de villa ipsa fuerit, infra XL. dies praetium reddat*, distringat aliquem militem ad dandum denarios pro custodia castrum, si ipse eam facere voluerit, in propria persona sua, vel per alium probum hominem, si ipse eam facere non possit propter rationabilem causam. Et si nos duxerimus eum vel miserimus in exercitum, erit quietus de custodia, se-

cundum quantitatem temporis, quo per nos fuerit in exercitu, *de feudo pro quo fecit servitium in exercitu.*

Nullus Ballivus noster vel Vicecomes, vel aliquis alius capiat equos, vel caretas alicujus liberi hominis pro cariagio faciendo, nisi de voluntate ipsius liberi hominis, *reddat liberationem antiquitus statutam: scilicet pro careta ad duos equos .X. denarios per diem; et pro careta ad tre equos XIV. denarios per diem. Nulla careta dominica alicujus Ecclesiasticae personae, vel Militis, vel alicujus Dominae, captatur per Ballivos praedictos.*

Nec nos, neque Ballivi nostri, nec alii, capiemus alienum boscum ad castra, vel alia agenda nostra, nisi per voluntatem ipsius, cujus boscus ille fuerit.

Nos autem non tenebimus terras illorum, qui convicti fuerint de fellonia, nisi per unum annum, et unum diem, et tunc reddantur terrae Dominis feudorum.

Omnes *Kidelli* de caetero deponantur penitus per Thamisiam, et per Medewesiam, et per totam Angliam nisi per costam maris.

Breve, quod vocatur *praecipe* de caetero non fiat alicui de aliquo tenimento, unde liber homo perdat causam suam.

Una mensura Vini, et cervisiae sit per totum regnum nostrum, et una mensura bladi, Sc. quarterium Londnense.

Et una latitudo pannorum tinctorum et *russeccorum* et haubergetorum, Sc. duae ulnae infra listas.

De ponderis vero sit ut de Mensuris.

Nihil detur vel capiatur de caetero pro brevi inquisi-

tionis, ab eo qui inquisitionem petit, de vita vel de membris, sed gratis concedatur, et non negetur.

Si aliquis teneat de nobis per feodi firmam, vel per Sogacium, vel per Burgaium, et de alio terram teneat per servitium militare; nos non habebimus custodiam haereditis, vel terrae suae, quae est de feodo alterius, occasione illius feodi firme, vel Sogacii, vel Burgaii; nec habebimus custodiam illius feodi firma, vel Sogagii, vel Burgaii, nisi ipsa feodi firma debeat servitium militare.

Nos non habebimus custodiam haereditis, vel terrae alicujus quam tenet de alio per servitium militare, occasione alicujus parvae Serganteriae quam tenet de nobis per servitium reddendi nobis cultellos, vel sagittas, vel hujusmodi.

Nullus Ballivus ponat de caetero ad aliquam legem, nec ad juramentum, simplici loquela sua, sine testibus fidelibus ad hoc inductis.

Nullus liber homo capiatur vel imprisonetur, aut disseisietur, aut utlagetur, aut exuletur, aut aliquo modo destruat de aliquo libero tenemento suo, vel libertatibus, vel liberis consuetudinibus suis, nec super eum ibimus, nec super eum in carcerem mittemus, nisi per legale iudicium parium suorum, vel per legem terrae. Nulli vendemus, nulli negabimus, aut differemur rectum, aut justitiam.

Omnes mercatores, nisi publice prohibiti fuerint, habeant saluum et securum exire de Anglia, et venire in Angliam, et morari, et ire per Angliam, tam per terram quam per aquam, ad emendum, vel vendendum, sine

omnibus malis tollis, per antiquas et rectas consuetudines, praeterquam in tempore guerrae, et si sint de terra contra nos querina; et si tales inveniuntur in terra nostra in principio guerrae, attachientur sine damno temporum vel rerum, donec sciatur a nobis, vel a iustituario nostro capitali, quomodo mercatores terrae nostrae tractentur, qui tunc inveniuntur in terra contra nos guerrina; se nostri salvi sint in terra nostra.

Liceat unicuique de caetero exire de regno nostro, et redire, salvo et secure, per terram et per aquam, salva fide nostra, nisi tempore guerrae per aliquod breve tempus propter communem utilitatem regni, exceptis imprisonatis et utlagatis, secundum legem regni, et gente contra nos guerrina, et mercatoribus, de quibus fiat, sicut supradictum est.

Si quis tenuerit de aliqua Eschaeta sicut de honore *Walingefordie, Nothinham, Boloniae, Lancastriae*, vel de aliis Eschaetis, quae sunt in manu nostra et sint Baroniae et obierit; haeres ejus non det aliud relevium, nec faciat a nobis aliud servitium, quam facere Baroni, si Baronia illa esset in manu Baronis; et nos eodem modo eam tenebimus, quo Baro eam tenuit; *nec nos occasione talis Baroniae vel Eschaetae habebimus aliquam Eschaetam vel custodiam aliquorum hominum nostrorum, nisi alibi tenuerit de nobis in capite ille qui tenuit Baroniam vel Eschaetam.*

Homines qui manent extra forestam non veniant de caetero coram iustitarios nostros de foresta per communes summonitiones, nisi sint in placito, vel plegii, alicu-

jus vel aliquorum, qui attachiati sunt propter forestam.

Omnes autem bosci, qui fuerunt afforestati per Regem Richardum fratrem nostrum, statim deafforestentur, nisi fuerint dominici bosci nostri.

Nullus liber homo de caetero det amplius alicui, vel vendat de terra sua, quam ut de residuo terrae suae possit sufficienter fieri Dom. feudi servitium ei debitum, quod pertinet ad feudum illud.

Omnes patroni Abbatiarum, qui habent chartas Regum Angliae de advocacione, vel per aliquam antiquam tenutam, vel possessionem, habeant earum custodiam cum vacaverint, sicut habere debent, et sicut supra declaratum est.

Nullus capiatur nec imprisonetur propter appellacionem feminae, de morte alterius, quam viri sui.

Nullus Comitatus teneatur de caetero, nisi de mense in mensem, et ubi major terminus esse solebat, major sit. Nec Vicecomes aliquis, vel Ballivus suus, faciat terminum suum per Hundredum, nisi bis in anno, et non nisi in loco debito, et consueto, *viz.* semel post Pascha, et iterum post festum s. Michaelis. Et visus similiter de Franco plegio tum fiat ad illum terminum s. Michaelis sine occasione, ita sc. quod quilibet habeat suas libertates, quas habuit et habere consuevit tempore Henrici Regis avi nostri, vel quas postea adquisivit. Fiat autem visus de Franco plegio sic, ut pax nostrae teneatur, et quod Tethinga integra sit sicut esse consuevit, et quod Vicecomes non quaerat occasiones, et quod contentus sit de eo, quod Vicecomes habere consuevit de visu suo faciendo

tempore Henrici Regis avi nostri.

Non liceat de caetero alicui dare terram suam Domui Religionis, ita quod illam resumat tenendam de eadem domo. Nec licet alicui Domui Religionis terram sic accipere, quod tradat eam illi a quo illam recepit, tenendam. Si quis autem de caetero terram suam sic dederit Domui Religiosae, et super hoc convincatur, Domum suum penitus cassetur, et terra illa Domino suo illius feudi incurratur.

Scutagium de caetero capiatur, sicuti capi tempore Regis Henrici avi nostri consuevit; et quod Vicecomes non quaerat occasiones, et quod contentus sit de eo quod Vicecomes habere consuevit.

Omnes autem consuetudines praedictas, et libertates quas concessimus in Regno nostro tenendas, quantum ad nos pertinet, erga omnes homines nostros de regno nostro, tam clerici, quam laici nostri observent, quantum ad se pertinent erga homines suos; salvis Archiepiscopis, Episcopis, Abbatibus, Prioribus, Templariis, Hospitalaris, Comitibus, Baronibus, Militibus, et omnibus aliis tam ecclesiasticis personis, quam secularibus, libertatibus, et liberis consuetudinibus quas prius habuerunt. His testibus etc.

LEGES FORESTAE.

Johannes Dei Gratia Rex Angliae etc.

Sciatis quod intuitu Dei et pro salute animae nostrae, et animarum antecessorum et successorum; ad exaltationem sanctae Ecclesiae, et emendationem Regni nostri Angliae in perpetuum, spontanei, et bona voluntate dedimus, concessimus pro nobis, et haeredibus nostris has libertates subscriptas, habendas et tenendas in Regno nostro Angliae in perpetuum.

In primis omnes forestae, quas Rex Henricus avus noster afforestavit, videantur per probos, et legales homines, et si boscum aliquem alium quam suum Dominicum afforestaverit, ad damnum illius, cujus boscus fuerit, statim deafforestetur. Et si boscum suum proprium afforestaverit, remaneat foresta, salva communia de herbagio, et rebus aliis in eadem foresta, illis qui eam prius habere consueverunt.

Homines qui manent extra forestam non veniant de caetero coram Justitiarios nostros de foresta per communes summonitiones nisi sint in placito vel plegii alicujus, vel aliquorum qui attachiati sunt propter forestam.

Omnes autem bosci qui fuerunt afforestati per Regem Richardum fratrem nostrum statim diafforestentur, nisi fuerint Dominici bosci nostri.

Archiepiscopi, Episcopi, Abbates, Priores, Comites, Barones, Milites, et libere tenentes qui boscos habent in

foresta, habeant boscos suos, sicut eos habuerunt tempore primae Coronationis Regis Henrici avi nostri, ita quod quieti sint in perpetuum de omnibus purpresturis, vastis, et assartis, factis in illis boscis post illud tempus usque ad principium secundi anni Coronationis nostrae. Et qui de caetero vastum, purpresturam, vel assartum facient sine licentia nostra in illis boscis de vastis purpresturis, et assartis respondeant.

Regardatores nostri eant per forestas ad faciendum Regardum, sicuti fieri consuevit tempore primae Coronationis praedicti Regis Henrici avi nostri, et non aliter.

Inquisitio vel visus de expeditatione canum existentium in foresta de caetero fiat quando fieri debet Regardum, sc. de tertio anno in tertium annum, et tunc fiat per visum, et testimonium legalium hominum, et non aliter. Et ille cujus canis inventus fuerit tunc non expeditatus pro misericordia de III. solidos, et de caetero nullus bos capiatur pro expeditatione.

Talis autem expeditatio fit per assisam communiter, quod tres ortelli abscindantur de pede anteriori sine poleta. Non expeditentur canes de caetero, nisi in locis ubi expeditari solent tempore primae Coronationis praedicti Henrici Regis avi nostri.

Nullus *forestarius*, vel *Budellus* faciat de caetero scotallum, vel colligat garbas vel avenam, vel bladum aliud, vel agnos, vel porcellas; nec aliquam collectam faciat. Et per visum, et sacramentum XII. Regardatorum quando faciunt regardum, tot forestarii ponantur ad forestas custodiendas, quot ad illas custodiendas rationabili-

ter viderint sufficere:

Nullum suanimotum de caetero teneatur in regno nostro, nisi ter in anno, viz. in principio XV. dierum ante festum s. Michaelis quando Agistatores veniunt ad agistandum Dominicos boscos; et circa festum s. Martini quando Agistatores nostri debent accipere panagium suum. Et ad ista duo suanimota convenient forestarii, viridarii, et agistatores, et nullus alius per districtionem, et tertium suanimotum teneatur initio XV. dierum ante festum s. Johannis Baptistae, pro venatione bestiarum nostrorum; et ad istum suanimotum convenient forestarii, viridarii, et non alii per districtionem. Et praeterea singulis XL. diebus per totum annum convenient viridarii, et forestarii, ad videndum attachiamenta de foresta, tam de viridi, quam de venatione, per praesentationem ipsorum forestariorum, et coram illis attachientur. Praedicta autem suanimota non teneantur, nisi in Comitatus, in quibus teneri consueverunt.

Unusquisque liber homo agistet boscum suum in foresta pro voluntate sua, et habeat panagium suum. Concedimus etiam quod unusquisque liber homo possit ducere porcos suos per Dominicum boscum nostrum, libere et sine impedimento, et ad agistandum nos in boscis suis propriis vel alibi, ubi voluerit. Et si porci alicujus liberi hominis una nocte pernoctaverint in foresta nostra, non inde occasionetur, ita quod aliud de suo perdat.

Nullus de caetero amittat vitam: vel membra provenatione nostra; sed si aliquis captus fuerit; et convictus de captione venationis graviter redimatur, si habeat unde

redimi possit; et si non unde redimi possit, jaceat in prisiona nostra per annum unum, et unum diem; et si post annum unum, et diem unum plegios invenire possit exeat ex prisiona, si autem abjuret regnum nostrum Angliae.

Quicumque Archiepiscopus, Episcopus, Comes, vel Baro veniens ad nos per mandatum nostrum transierit per forestam nostram, licet illi capere unam, vel duas bestias per visum forestarii, si praesens fuerit. Sin autem, si facit coronari, ne videatur hoc furtive facere. Item licet in redeundo idem eis facere, sicut praedictum est.

Unusquisque liber homo de caetero, sine occasione faciat in bosco suo, vel in terra sua, quam habet in foresta molendinum, vivarium, stagnum, marleram, fossatum, vel terram arabilem, estra coopertum in terra arabili ita quod non sit ad nocumentum alicujus vicini.

Unusquisque liber homo habeat in boscis suis Aerias, accipitrum, speruariorum Falconum Aquilarum et heironum; et habeat similiter mel, quod inventum fuit in boscis suis.

Nullus forestarius de caetero, qui non sit forestarius de feudo, reddens firmam nobis pro balliva sua, capiat cheminagium sc. pro careta per dimidium annum II. denarios, et per alium dimidium annum duos denarios, et pro equo qui portat summagium, per dimidium annum obolum, et nonnisi de illis qui extra ballivam suam tanquam mercatores veniunt per licentiam suam in ballivam suam, ad buscam menenium, corticem, vel carbo-

nem, emendum et alias ducendum ad vendendum ubi voluerint. Et de nulla careta alia, vel summagio, aliquod cheminagium capiatur. Non capiatur cheminagium nisi in locis illis, ubi antiquitus capi solebat, et debuit. Illi autem qui portant super dorsum suum buscum, corticem, vel carbonem ad vendendum, quamvis inde vivant, nullum de caetero dent cheminagium. De boscis aliorum nullum detur cheminagium forestariis nostris praeterquam de Dominicis boscis nostris.

Omnes utlagati pro foresta a tempore Regis Henrici avi nostri usque ad primam Coronationem nostram, veniant, ad pacem sine impedimento; et salvos plegios inveniunt quod de caetero non forisfaciant nobis de foresta nostra.

Nullus Castellanus, vel alius, teneat placitum de foresta, sive de viridi, sive de venatione: sed cuilibet forestarius de feudo attachiet placita de foresta tam de viridi, quam de venatione, et ea praesenter viridiariis provincialium: et cum rotulata fuerint, et sub sigillis viridiorum inclusa, praesententur capitali forestario cum in partes illas venerit ad terminandum placita forestae et coram eo terminentur.

Omnes autem consuetudines praedictas et libertates, quas nos concessimus in regno tenendas, quantum ad nos pertinet erga nostros; omnes de regno nostro tam laici, quam clerici observent quantum ad se pertinent erga suos.



Cum autem pro Deo, et ad emendationem regni no-

stri, et ad melius sapiendam discordiam inter nos, et Barones nostros haec omnia concessimus, volentes ea integra, et firma stabilitate gaudere facimus, et concedimus eis securitatem subscriptam; *Viz.*

Quod Barones eligant XXV. Barones de regno nostro, quos voluerint, qui debent pro totis viribus suis observare, tenere et facere observare pacem, et libertates quos eis concessimus et hac praesenti Charta nostra confirmavimus; ita sc. quod si per nos vel Justitiarium nostrum erga aliquem in aliquo deliquiverimus, vel aliquem articulorum pacis, vel securitatis trasgressi fuerimus, et delictum ostensum fuerit IV. Baronibus de XXV. Baronibus, illi IV. Barones ascedent ad nos, et ad Justitiarium nostrum si fuerimus extra regnum, et proponentes nobis excessum, petent ut sine dilatione faciamus emendari. Et si nos excessum non emendaverimus (vel Justitarius noster si fuerimus extra regnum) inter tempus XL. dierum computando a tempore quo monstratum fuerit nobis; praedicti IV. Barones referent causam illam ad residuos de illis XXV. Baronibus; et illi Barones, cum commune totius terrae distringent et gravabunt in modis omnibus quibus poterunt sc. per captionem castrorum terrarum, possessionum, et aliis modis quibus potuerint donec fuerit emendatum secundum arbitrium eorum: salva persona nostra et reginae nostrae et liberorum nostrorum. Et cum fuerit emendatum, intendent nobis, sicut prius fecerunt.

Et quicumque voluerit de terra, juret quod ad praedicta omnia exequenda parebit mandatis praedictorum

XXV. Baronum et quod gravabat nos pro posse cum ipsis. Et nos publice et libere damus licentiam jurandi cui-libet jurare voluerit, et nulli unquam jurare prohibebimus. Omnes autem illos de terra nostra qui per se et sponte sua voluerint jurare XXV. Baronibus de distringendo nos et gravando nos cum eis, faciemus jurare eodem de mandato nostro, sicut praedictum est.

In omnibus autem istis quae XXV. Baronibus committatur exequenda, si forte in aliquo inter se discordaverint, vel aliqui ex eis submoniti, noluerint, vel nequiverint interesse ratum habeatur et firmum, quod major pars eorum providerit vel praeceperit, ac si omnes XXV. in hoc concessissent.

Et XXV. Barones jurent quod omnia antedicta fideliter observabunt et pro toto posse suo facient observari.

Et nos nihil impetrabimus per nos, nec per alium per quod aliquid istarum concessionum, et libertatum revocetur aut minuetur. Et si aliud tale fuerit impetratum, irritum sit, et inane, et numquam eo utemur per nos vel per alium.

Et omnes malas voluntates et indignationes, et rancores ortos inter nos et homines nostros clericos, et laicos a tempore discordiae plene omnibus remisimus et condonavimus.

Et ad melius distringendum nos IV. Castellani de *Northaton* sc. de *Kenillwiche* de *Nothingham*, et de *Scardeburck* erunt jurati XXV. Baronibus quod facient de castris praedictis quod ipsi praeceperint, vel mandaverint vel major pars eorum. Et tales semper Castellani

ponantur in illis castris, qui fideles sint, et nolunt transgredi juramentum suum.

Et nos amovebimus omnes alienigenas a terra, patentis omnes Girardi de *Athies*, Engelandum Scil. Andream, Petrum Gyonem de *Chanceles*, Gyonem de *Cigony*, uxorem praedicti Girardi cum omnibus liberis suis, Gaufridum de Martenni, et fratres ejus Philippum Marc. et fratres ejus et G. nepotem ejus *Falconem* et *flandrenses* omnes et ruptarios qui sunt ad nocumentum regni.

Praeterea omnes transgressiones factas occasione hujus discordiae a Pascha transacto qui fuit annus decimus sextus, usque ad hanc pacem reformatam, plene remissimus omnibus clericis, et laicis, et quantum ad nos pertinet, plene condonavimus. Et insuper faciemus illis fieri literas testimoniales, et parentes domini Stephani Cantuariensis Archiepiscopi, Domini Henrici Dublinensis Archiepiscopi, Domini Pendulphi Subdiaconi Dom. Papae familiaris, et Episcoporum praedictorum super securitate ista et concessionibus praefatis.

Quare volumus, et firmiter praecipimus quod Anglicana Ecclesia libera sit, et quod omnes homines de regno nostro habeant, et teneant omnes libertates praefatas, jura, et consuetudines, bene et in pace, libere et quiete, plene et integre, sibi et haeredibus suis de nobis et haeredibus nostris in omnibus rebus et locis, in perpetuum, ut praedictum est³⁹.

³⁹ *Vide Leges Barbarorum.*

Stat. de Tallagio Ed. 1. art. 24.

Nullum Tallagium, vel auxilium per nos, vel haeredes nostros in regno nostro ponatur, seu levetur sine voluntate, et assensu Archiepiscoporum, Episcoporum, Comitum, Baronum, Militum, Burgensium, et aliorum liberorum hominum de nostro regno.

Quod omnes subditi nostri habeant leges, libertates, et consuetudines liberas sicuti habebant de antiquo tempore et omni meliori modo.

STATUTO DETTO *HABEAS CORPUS*

DELL'ANNO 31. DEL REGNO DI CARLO II.

Questo Statuto non si rinviene in Latino; come gli altri di sopra esposti, ma si rinviene in Inglese: onde abbiam giudicato convenevole tradurlo in Italiano di parola in parola.

Essendovi state molte dilazioni e ritardi dalla parte degli *Sheriffi*, Carcerieri, ed altri Offiziali alla di cui custodia sono stati commessi i sudditi del Re, nel fare le dovute applicazioni, onde far ottenere gli atti di *Habeas Corpus* etc. perlocchè molte persone sono state trattenu- te lungo tempo in prigione in quelli casi che secondo la legge potevano esser ammessi alla cauzione; Perciò a prevenire tali abusi, e dare un più pronto soccorso a tutte le persone imprigionate per qualunque sia materia criminale, abbiamo ordinato quanto segue:

ART. 1. Che tutte le volte che un atto d'*Habeas Corpus* sarà prodotto o servito da qualche Offiziale, o altra persona per qualcheduno che sia in sua custodia, o che sarà lasciato alla prigione a qualcheduno delli sotto Offiziali; I detti Offiziali, o loro Deputati e Commessi, tre giorni dopo l'arresto, (almeno che l'imprigionamento non sia per delitto di Stato, o fellonia espressamente manifestato nell'atto dell'imprigionamento) pagandosi le spese del trasporto del prigioniero, e della guardia da es-

ser certificati dal Giudice, o dal Tribunale che decretò l'atto ed addossati sul medesimo non eccedendo dodici *d.* per miglio, e dando cauzione di pagare le spese per il ritorno del prigioniero se mai questi fosse ridomandato dal Tribunale, e che non fuggirà per la via, faranno le dovute applicazioni per un tale atto di *Habeas Corpus*, e presenteranno la parte arrestata innanti i Giudici, o Baroni della Corte, ossia Tribunale, donde l'atto proviene, ed a tali persone innanzi alle quali dee farsi applicazione pell'atto, e certificheranno le vere cagioni della sua detenzione, o imprigionamento: ma se il luogo dell'imprigionamento è al di là di venti miglia, e non sopra le cento, allora si devono accordare dieci giorni per l'istesso oggetto, e se al di là venti giorni, e non più.

ART. 2. E le persone arrestate, o detenute per qualche delitto (menochè per delitto di Stato, o fellonia espresso nell'atto come sopra) in tempo di vacanza possono recare loro doglianze al *Lord* Cancelliere, o a qualche Giudice, il quale sulla vista della copia dell'imprigionamento, o il giuramento di esserglisi questa negata; dovrà a richiesta di tali persone, o di altri che la sollecitano in loro favore, attestata, e sottoscritta per due testimonj, concedere un *Habeas Corpus* sotto suggello de' loro rispettivi Tribunali, *ritornevoli* immediatamente; E perciò i Carcerieri, ed altri Officiali dentro i termini di sopra prescritti devono condurre tale prigioniero innanzi il detto *Lord* Cancelliere, o i Giudici innanzi ai quali l'atto è fatto *ritornevole*, colle cause del suo imprigionamento e quindi due giorni dopo che sarà recato, il prigioniero do-

vrà essere liberato dal suo imprigionamento, e si dee pigliar cognizione della causa, ammettendosi ad una, o più cauzioni per comparire nel Tribunale del Banco del Re nel termine seguente, alle prossime assise, sessioni, o visite generali di prigionj; o in tal altro Tribunale della Contea dove è da pigliarsi cognizione dell'offesa, in quale Corte, ossia Tribunale, l'atto, il ritorno, e la verifica sopradetta devono essere certificati; menochè non appaja che la parte è detenuta dietro un legale processo, o ordine per tali materie, ed offese per le quali la legge non presta l'ajuto della cauzione.

ART. 3. Beninteso sempre che se qualche persona trascurasse di domandare un *Habeas Corpus* per il suo sprigionamento nello spazio di due *termini* dopochè egli fu imprigionato non goderà più di un tal atto.

ART. 4. Se qualche Offiziale ricuserà a fare il ritorno, ed a recare il prigioniero come sopra si è detto secondo quanto si contiene nell'atto, dentro i *termini* sopradetti, o su di una domanda fatta dal prigioniero, o altro in suo favore negherà di rimettere una vera copia dell'ordine dell'arresto sei ore dopo la domanda, tali Offiziali, Carcerieri, ec. nella di cui custodia il prigioniero si trovasse, saranno obbligati per la prima colpa a pagare un'amenda di cento lire, e per la seconda colpa di 200. lire alla parte offesa, e saranno dichiarati incapaci di continuare negli istessi impieghi.

ART. 5. E che nessuna persona la quale sarà liberata e sprigionata per l'atto dell'*Habeas Corpus* possa essere di bel nuovo imprigionata per l'istessa colpa, altrimenti

che per un ordine legale, e per un processo di quella Corte, ossia Tribunale dove erasi data la cauzione di comparire in giudizio per l'esame e riconoscenza della causa; o in altra Corte, ossia Tribunale che abbi giurisdizione nella causa: e se altre persone sapendolo metteranno in prigione di bel nuovo quella persona liberata, e sprigionata per l'atto d'*Habeas Corpus*, come sopra, saranno obbligate a pagare un ammenda all'imprigionato di 500. lire.

ART. 6. Le persone arrestate per delitto di Stato, o fellonia manifestamente e specialmente espresso nell'ordine di arresto potranno dimandare se lo vogliono di essere giudicate in pubblico Tribunale nella prima settimana del *termine*, o nel primo giorno utile delle sessioni di *Oyer et Terminer*; e se non sono *indicte* al prossimo termine e sessione sopradetti, i Giudici dietro la mozione fatta nel Tribunale l'ultimo giorno del *termine*, o delle sessioni, dovranno metterli in libertà sotto cauzione, menochè non appaja per giuramento che i testimonj del Re non poterono prodursi a quel *termine*, e a quelle sessioni: e se queste persone imprigionate, dopo la richiesta fatta, come sopra si è detto, non saranno *indicte*, ed esaminate al secondo *termine*, o sessioni dopo l'imprigionamento saranno liberate dalle carceri.

ART. 7. Ma questo atto non si estenderà per liberare dalla prigione qualunque siasi persona ch'è stata arrestata per debito, e per causa civile menoche non abbi soddisfatto coloro che l'hanno fatto arrestare, e dopo di essere stato liberata per questa causa, potrà essere tenuto

in custodia per altre cause simili.

ART. 8. Se qualcheduno de' sudditi di questo Regno sarà messo in qualche prigione, o sarà dato in custodia a qualche Offiziale, per materie criminali, Egli non sarà rimosso dalla detta custodia nella custodia d'un altro Offiziale, se non per un atto d'*Habeas Corpus*, o di qualche altro atto legale, o dove il prigioniero è stato consegnato al contestabile per essere portato in prigione ec. o quando qualche persona è mandata per ordine alla casa di correzione, o rimossa da una prigione ad un'altra all'istessa Contea, per farsi l'esame della causa, o per trattarsi dell'escarcerazione o in caso d'un incendio subitaneo, d'un infezione, o altra necessità. E le persone che danno, e che sottoscrivono gli ordini per la rimozione contrarij a quanto quì abbiamo stabilito, e gli Offiziali che li eseguiscono, incorreranno le penalità di sopra mentovate per la prima, e seconda colpa da darsi alla parte offesa.

ART. 9. E qualunque prigioniero può dirigersi per ottenere il suo *Habeas Corpus* tanto alla Corte, ossia Tribunale dello Scacchiere, quanto al Banco del Re, o al Tribunale delle cause private; e se il *Lord* Cancelliere, o qualsisia Giudice, o Barone⁴⁰ negherà l'atto d'*Habeas Corpus* ricercato, e che secondo la legge si dovrà accordare, eglino pagheranno l'ammenda di 500. lire sterline

40 *All'Art. 9 di questo Statuto si dice qualsisia Giudice o Barone, ec. or non si potrà forse capire perchè i Baroni sono nominati co' Giudici, ma la ragione se n'è perchè i Giudici dello Scacchiere hanno titolo di Baroni, come i Presidenti quello di Lord.*

d'applicarsi alla parte offesa.

ART. 10. E si dichiara che questi atti d'*Habeas Corpus* hanno luogo in qualunque siasi Contea palatina, ne' cinque Porti, ed altri luoghi privilegiati dell'Inghilterra, e nell'Isole di *Jersey*, e *Guernsey*.

ART. 11. Nessuno suddito di questo Regno potrà esser mandato prigioniero nella Scozia o nell'Irlanda, o in altre parti di là de' Mari, li quali sono e possono essere dentro, o fuori i dominj di S. M., suoi eredi, e successori: e se qualcuno de' detti sudditi sarà così imprigionato, questa prigionia è illegale, e chiunque potrà avere un'azione di falso imprigionamento contro colui che l'avrà messo in prigione, detenuto, e arrestato, o trasportato ec., e contro tutte le persone che avranno dato, scritto, suggellato l'ordine per tale arresto, o che avranno consegnato, ajutato, o assistito alla esecuzione; e avrà azione a ricuperare il triplo delle spese fatte, oltre li danni sofferti, li quali non potranno essere calcolati meno di 500 lire sterline; per quale azione non si ammettono le dilazioni, ingiunzioni, protezioni, o privilegj ec., e la persona, o persone che hanno mancato nella maniera sopradetta, essendo legittimamente convinti, caderanno non solo dal loro impiego, ma saranno dichiarate inabili per qualunque altro impiego di confidenza, o lucro dentro il Regno, e i dominj di S. M., ed incorreranno nella penalità, ed ammende ordinate dallo Statuto *premunire*, fatto nell'anno 16. del Re Riccardo II., e saranno dichiarate incapaci del perdono del Re, suoi eredi e successori.

ART. 12. Quest'atto non si estenderà a quelle perso-

ne, che per contratto in scritto si sono obbligate coi Mercanti, o Proprietarj di una piantaggione, ad esser trasportate nelle Colonie, o altrove; e che hanno perciò ricevuto le caparre, nè a quelle persone convinte di fello- nia e che hanno domandato elleno stesse di essere tra- sportate al di là de' Mari, nè all'imprigionamento di quelle persone prima del tempo limitato per il comincia- mento dell'atto, o altra cosa relativa, nè a quelle persone residenti in questo Regno che hanno commesso qualche capitale delitto nella Scozia, o nell'Irlanda ec., ma che tali persone siano mandate per esser giudicate, come si praticava prima di quast'atto.

ART. 13. E quelle persone che trasgrediranno que- st'atto non potranno apparire in giudizio (*be impleaded*) per altra offesa, meno che ciò non abbi luogo in due anni al più, dopo che l'offesa fu commessa, in caso la parte offesa non fosse in prigione, e se fosse in prigione allora due anni dopo la sua liberazione di prigione.

ART. 14. Dopo che le assise saranno proclamate nelle Contee, nessuno potrà rimuoversi dalla comune carcere per la ricerca dell'atto dell'*Habeas Corpus*, ma dovrà esser condotto perciò innanzi il Giudice dell'assisa in pubblica Corte ossia Tribunale: ma dopochè l'assise sono terminate qualunque persona detenuta può ottenere un *Habeas Corpus* secondo la direzione, ed intenzione dell'atto.

ART. 15. Se qualche azione, processo, o lite, sarà esperita contro qualche persona, o persone per trasgres- sioni contro questa legge, i Difensori possono allegare *il*

generale successo, e dare la speciale materia in evidenza, e l'anzidetta materia sarà valevole per tutte l'intenzioni come se fosse stata allegata alla Barra, ed in discarico di tali azioni, accuse, processo, o lite, ec.

ART. 16. Le persone che sembrano di essere arrestate come complici ne' delitti di piccolo tradimento o fello-
nia; o per sospetto, il quale deve essere specialmente espresso nell'ordine dell'arresto, non possono essere rimosse, o ammesse a cauzione, in virtù di questo atto, o in qualunque altra maniera, se non come si pratica prima la promulgazione del medesimo.

RIFLESSIONI DEL PRESIDENTE MONTESQUIEU SULLA COSTITUZIONE D'INGHILTERRA.

Vi sono in ogni Stato tre sorti di potere; la potestà legislativa, la potestà esecutrice delle cose, che dipendono dal diritto delle genti, e la potestà esecutrice di quelle, che dipendono dal diritto civile.

In virtù della prima il Sovrano, o il Magistrato fà delle leggi per un tempo, o per sempre, corregge, o annulla quelle, che sono fatte. In virtù della seconda fà la pace, o la guerra, spedisce, o riceve Ambascierie, stabilisce la sicurezza, previene le invasioni. In virtù della terza punisce i delitti o giudica le vertenze de' privati. Denominassi questa ultima la potestà di giudicare e l'altra semplicemente la potestà esecutrice dello Stato.

È la politica libertà in un cittadino quella tranquillità di spirito, la quale previene dall'opinione, che ha ciascuno di sua sicurezza; ed affinchè abbiassi questa libertà, fà di mestieri, che il Governo sia tale che un cittadino temer non possa un altro cittadino.

Allorchè nella persona medesima, o nello stesso corpo di Magistratura la potestà legislativa è riunita alla potestà esecutrice, non vi ha libertà; poichè si può temere, che il Monarca stesso, o lo stesso Senato non faccia delle leggi tiranniche per tirannicamente eseguirle.

Non vi ha altresì libertà, qualora la potestà di giudica-

re non è disgiunta dalla potestà legislativa, e dalla esecutrice. Se fosse unita alla potestà legislativa, il potere sopra la vita, e la libertà de' cittadini sarebbe arbitrario, poichè il Giudice sarebbe legislatore. Se fosse unita alla potestà esecutrice, il Giudice potrebbe aver la forza di un oppressore.

Tutto sarebbe perduto, se l'istesso uomo o il medesimo corpo de' principali, o de' nobili, o del popolo esercitasse queste tre potestà, quella di far leggi, quella di eseguire le pubbliche risoluzioni, e quella di giudicare i delitti, o le vertenze de' privati.

Nella maggior parte de' Regni di Europa il Governo è moderato; perchè il Principe, che ha le due prime potestà, lascia a' suoi sudditi l'esercizio della terza. Presso i Turchi, ove queste tre potestà trovansi riunite nella persona del Sultano, regna un orribile dispotismo.

Nelle Repubbliche d'Italia, nelle quali queste tre potestà sono unite, la libertà si trova meno, che nelle nostre Monarchie. Quindi il Governo, per conservarsi abbisogna di mezzi così violenti come quello de' Turchi; ne sono testimonj gl'Inquisitori di Stato, ed il tronco, dove ogni accusatore può ad ogni momento gettare con una carta la sua accusa.

Quale possa essere la situazione di un cittadino in queste Repubbliche, voi lo vedete. Ha lo stesso corpo di Magistratura come esecutore delle leggi tutta la potestà, che si ha data come legislatore. Può smunger lo Stato col suo voler generale; e siccome possiede eziandio la potestà di giudicare, può colla sua volontà privata di-

struggere ogni cittadino.

Una è tutta la potestà; e quantunque non vi sia fasto di pompa esteriore, che sveli un Principe dispotico, si releva ad ogni istante.

Quindi i Monarchi, che hanno voluto rendersi dispotici, hanno sempre cominciato dal riunire nella loro persona tutte le Magistrature, e varj Re d'Europa tutte le grandi cariche del loro Stato.

Io sono d'avviso, e credo di non ingannarmi, che la pura ereditaria Aristocrazia delle Italiane Repubbliche non corrisponda a capello all'Asiatico dispotismo. La moltitudine de' Magistrati raddolcisce talora la Magistratura: tutti i Nobili non concorrono sempre a' disegni medesimi. Vi si formano diversi Tribunali, i quali si temperano: Quindi in Venezia il *Maggior Consiglio* ha la legislazione: il *Pregadi* l'esecuzione: le *Quarantie* la facoltà di giudicare; ma il male si è, che questi differenti Tribunali sono formati da' Magistrati del corpo medesimo, il che viene a formare una medesima potestà.

La potestà di giudicare non dee assegnarsi ad un Senato permanente, ma dee essere esercitata da persone prese dal corpo del Popolo in certi dati tempi dell'anno, nella forma dalla legge prescritta per formare un Tribunale, che duri, fino a che il richiegga la necessità.

In tal modo la potestà di giudicare sì terribile tra gli uomini, non essendo aderente, ne ad un certo stato ne ad una certa professione, diviene, quasi dissimulata, invisibile, e nulla. Non si ha di continuo de' Giudici innanzi gli occhi, e temesi la Magistratura, e non i Magistrati.

Fa anche di uopo, che nelle grandi accuse il reo insieme colla legge, si scelga i Giudici; o per lo meno, che ne possa ricusare numero sì grande, che quegli, i quali restano, sien riputati come scelti da esso.

Le altre due potestà piuttosto potrebbero conferirsi a Magistrati, o a corpi permanenti, perchè non si esercitano sopra alcun privato, non essendo la prima, che la volontà generale dello Stato, e l'altra la sola esecuzione di questa generale volontà.

Ma se i Tribunali non debbon esser fissi, i giudizi debbon esserlo ad un tal segno, che altro mai non sieno, se non un preciso testo della legge. Se fossero una privata opinione del giudice, si vivrebbe nella società senza precisamente sapere gli impegni, che vi si contraggono.

Fa altresì di mestieri, che i Giudici sieno della condizione dell'Accusato, o suoi pari; perchè non possa porsi in mente d'esser caduto fra le mani di persone inclinate a fargli violenza.

Se la potestà legislativa lascia all'esecutrice il diritto di imprigionare Cittadini, che possono dar cauzione di loro condotta non vi ha più libertà; qualora non sieno arrestati per risponder sul fatto stesso ad una accusa dalla Legge renduta capitale: nel qual caso son essi realmente liberi, poichè non sono sottoposti, che alla sola potestà della Legge.

Ma se la potestà legislativa si credesse in pericolo per alcuna segreta congiura contro lo stato, o per qualche intelligenza co' nemici di fuori, ella potrebbe per un tem-

po breve, e limitato permettere alla potestà esecutrice di far prendere i cittadini sospetti, i quali non perderebbero la loro libertà per un tempo, se non per conservarla per sempre.

Questo è il solo mezzo conforme alla ragione di supplire alla tirannica Magistratura degli *Efori*, ed agli *Inquisitori di Stato* di Venezia, che sono anche Dispotici.

Siccome in uno stato libero, ogni uomo, che è riputato avere un'anima libera, dee essere governato da se stesso; bisognerebbe, che il popolo in corpo possedesse la potestà legislativa, ma siccome ciò è impossibile ne' grandi stati, ed è soggetto a molti disordini ne' piccoli, fa di mestieri, che il popolo faccia per mezzo de' suoi rappresentanti tutto quello, che ei non può fare per se medesimo.

Si rilevano meglio assai i bisogni della propria Città, che quelli delle altre; e meglio si giudica della capacità de' suoi vicini, che di quelle degli altri suoi compatrioti. Non fa d'uopo adunque, che i membri del corpo legislativo sieno presi generalmente dal corpo della Nazione; ma è dicevole, che in ogni luogo principale si eleggano gli abitanti un rappresentante.

Il vantaggio grande di rappresentanti consiste nell'essere capaci di discutere gli affari. Il popolo non vi è atto in conto veruno, il che forma uno de' difetti della Democrazia.

Non è necessario, che i rappresentanti, i quali hanno ricevuta da quei, che gli hanno eletti, una generale istruzione, ne ricevano una particolare sopra ciascuno affare,

come si pratica nelle Diete d'Alemagna. Vero si è, che in questa forma la parola de' Deputati verrebbe ad essere di vantaggio l'espressione della voce della Nazione; ma questo indurrebbe lunghezze infinite, e renderebbe ciascun Deputato padrone degli altri tutti; e nelle occasioni più pressanti tutta la forza della Nazione potrebbe essere arrestata da un capriccio.

Quando i Deputati, dice ottimamente il Sig. *Sidney*, rappresentano un corpo di popolo, come in Olanda, debbon render conto a coloro, che hanno lor data la commissione: è tutt'altro allorchè sono Deputati de' Borghi, come in Inghilterra.

Tutti i Cittadini ne' varj distretti debbon aver diritto di dare il loro voto per l'elezione del rappresentante a riserva di quelli, che si trovano in istato tale di bassezza, che son reputati come privi della propria volontà.

Vi era un vizio grande nella maggior parte delle antiche repubbliche, ed é, che il popolo avea diritto di prendere delle risoluzioni attive, e che ricercano alcuna esecuzione, cosa, di cui è egli del tutto incapace. Non dee entrare nel governo, se non per eleggere i suoi rappresentanti, la qual cosa è sommamente alla sua portata; Imperciocchè se poche persone quelle sono, che conoscano il grado preciso della capacità degli uomini, ciascuno però è capace di sapere in generale, se quello, che esso sciegliè ha più lumi, che la maggior parte degli altri.

Il corpo rappresentante non dee essere scelto tanto per prendere qualche risoluzione attiva, cosa che ei non fa-

rebbe a dovere; ma per far leggi, o per vedere se siano state a dovere eseguite quelle, che ha fatto, cosa, che ei può fare egregiamente bene, e che anzi esso solo può farlo direttamente.

Vi sono sempre in uno stato delle persone distinte per nascita, per ricchezze, o per onori; ma se fossero confuse tra il popolo, e se non vi avessero, che un voto come gli altri, la comune libertà sarebbe il loro servaggio ne avrebbero il menomo interesse a difenderla, mentre la maggior parte delle risoluzioni sarebbe contro di essi.

La parte, che hanno nella legislazione esser dee perciò proporzionata agli altri vantaggi, che hanno nello stato: il che accaderà, se formino un corpo, il quale abbia diritto d'arrestare gl'intraprendimenti del popolo, come questo ha diritto di troncar i loro.

Quindi la potestà legislativa sarà fidata al corpo de' nobili, ed al corpo, che sarà scelto per rappresentare il popolo che avranno ciascuno le loro Assemblee, e le loro deliberazioni a parte, e mire, ed interessi separati.

Delle tre potestà deviate da noi, nulla si è in qualche forma quella di giudicare. Non ne restano, che due; e siccome abbisognano queste d'una potestà regolante per temperarle, la parte del corpo legislativo, che è composta di Nobili, è fatta per produrre questo effetto.

Il corpo de' Nobili dee essere Ereditario. Egli lo è primieramente di sua natura, ed inoltre forza è, che egli abbia un interesse grandissimo nel conservare le proprie prerogative, per se stesse odiose, e che in uno stato libero debbono sempre trovarsi in pericolo. Ma siccome una

potestà ereditaria potrebbe esser indotta a seguire i propri interessi privati, e a dimenticare quelli del popolo, fa d'uopo che nelle cose, in cui si ha un sommo interesse a corromperla, come nelle leggi, che riguardano l'esazione del denaro imposto, essa non abbia parte nella legislazione se non per la sua facoltà d'impedire, e non per la sua facoltà di formare statuti.

Chiamo *facoltà di formare statuti* il diritto di ordinare da se stesso, o di correggere ciò, che è stato da un altro ordinato. Chiamiamo *facoltà d'impedire* il diritto di render nulla una risoluzione presa da un altro, che era appunto la potestà de' Romani Tribuni.

E quantunque quegli, che ha la facoltà d'impedire, aver possa altresì il diritto d'approvare, in tal caso questa approvazione altro non è che una dichiarazione che ei non fa uso della sua facoltà d'impedire, e deriva da questa facoltà.

La potestà esecutrice dee esistere nelle mani d'un Monarca; poichè quella parte del governo, che ha quasi sempre bisogno d'un azione momentanea, vien meglio amministrata da uno, che da più: dove ciò che dipende dalla potestà legislativa, vien con frequenza meglio ordinato da più, che da un solo.

Che se non vi fosse Monarca, e che la potestà esecutrice fosse affidata ad un certo numero di persone cavate dal corpo legislativo, non vi sarebbe più libertà, perchè unite sarebbero le due potestà, avendo alcuna volta, e potendo aver sempre le persone stesse parte nell'una, e nell'altra.

Se il corpo legislativo stesse per un tratto di tempo considerabile senza essersi unito, non vi sarebbe più libertà.

Imperciochè sequirebbe una delle due cose, o che non vi sarebbe più risoluzione legislativa, o lo stato precipiterebbe in Anarchia: ovvero che queste risoluzioni verrebbero prese dalla potestà esecutrice, che in tal caso diverrebbe assoluta.

Sarebbe inutile, che il corpo legislativo fosse sempre unito, sarebbe ciò grave per li rappresentanti, ed inoltre occuperebbe soverchio la potestà esecutrice, la quale non penserebbe ad eseguire, ma a difendere le sue prerogative, e il diritto che ha d'eseguire.

Di più se il corpo legislativo si trovasse continuamente unito, potrebbe accadere che non si facesse, che supplir nuovi deputati in luogo di quei che morissero; ed in tal caso qualora il corpo legislativo fosse corrotto, il male sarebbe irremediabile. Quando diversi corpi legislativi si succedono gli uni agli altri, il popolo, che ha cattiva opinione del corpo legislativo attuale, rivolge con ragione le sue speranze a quello, che verrà dopo; ma se fosse sempre lo stesso corpo, il popolo vedendolo una volta corrotto, nulla più spererebbe dalle sue leggi; diverrebbe furioso, o caderebbe nell'indolenza.

Non dee il corpo legislativo convocarsi esso stesso: imperciocchè un corpo non é riputato aver volontà, se non quando è convocato; e se non si unisse unanimemente dir non si potrebbe qual parte fosse veramente il corpo legislativo, quella, che fosse convocata insieme, o

quella che non fosse. Che se avesse diritto di prorogarsi per se stesso, potrebbe darsi, che non si prorogasse mai: il che sarebbe periglioso ne' casi, nei quali volesse fare qualche attentato contro la potestà esecutiva. Inoltre vi sono alcuni tempi più adattati gli uni degli altri per l'assemblea del corpo legislativo; fa d'uopo adunque, che sia la potestà esecutrice quella, che regoli il tempo della convocazione, e della durata di queste Assemblee per rapporto alle circostanze che essa conosce.

Se la potestà esecutrice non ha il diritto di raffrenare gl'intraprendimenti del corpo legislativo, questo sarà Dispotico; poichè, siccome potrà arrogarsi tutto il potere, che ei può immaginare, ei distruggerà tutte le altre potestà.

Ma non bisogna, che la potestà legislativa abbia reciprocamente la facoltà d'arrestare la potestà esecutrice. Imperciocchè avendo l'esecuzione di sua natura i suoi limiti è inutile il limitarla; oltredicchè la potestà esecutrice s'esercita sempre sopra cose momentanee, la potestà de' Romani Tribuni era viziosa non solamente perchè arrestava la legislazione, ma eziandio l'esecuzione: la qual cosa era cagione di gravissime sventure.

Ma se in uno stato libero la potestà legislativa non dee avere il diritto d'arrestare la potestà esecutrice, ella ha diritto, ed aver dee la facoltà di esaminare, in qual modo sono state eseguite le leggi ch'essa ha fatte: e questo è il vantaggio, che ha tal governo sopra quello di Creta, e di Lacedemone, ove i *Cosmi* e gli *Efori* non rendean conto della loro amministrazione.

Ma qualunque siasi questo esame, aver non dee il corpo legislativo la facoltà di giudicare la persona, e per conseguenza la condotta di colui, che eseguisce. Sagra esser dee la sua persona, perchè essendo necessaria allo stato, affinchè non divenga tirannico il corpo legislativo, dal momento in cui fosse accusato, o giudicato, non vi sarebbe più libertà.

Ne' casi somiglianti non sarebbe una Monarchia, ma una non libera Repubblica. Ma siccome chi eseguisce, non può male eseguire senza aver consiglieri pravi, e che odian la legge come ministri, quantunque essi le favoriscono come uomini, questi possono esser ricercati, e puniti. E questo è il vantaggio di tal Governo sopra quello di *Gnido*, ove non permettendo la legge di chiamare in giudizio gli *Amimoni* neppur dopo la loro amministrazione, il popolo non potea mai farsi dar ragione delle ingiustizie, che erangli state fatte.

Quantunque generalmente parlando, la potestà di giudicare non debba esser unita ad alcuna parte della legislativa, ciò è però soggetto a tre eccezioni fondate sul particolare interesse di colui, che dee essere giudicato.

I grandi trovansi sempre esposti all'invidia: e se fossero giudicati dal popolo, potrebbero essere in pericolo, nè goderebbero del privilegio, che ha il menomo Cittadino in uno stato libero di essere giudicato da' suoi pari. Fa di uopo adunque che i nobili siano chiamati non avanti i Tribunali ordinarj della Nazione, ma dinanzi quella parte del corpo legislativo, che è composta di Nobili.

Potrebbe darsi che la legge, la quale è a un tempo stesso illuminata, e cieca fosse in certi casi troppo severa. Ma i Giudici della Nazione altro non sono come diciamo che la bocca pronunziante le parole della legge: enti senza anima, che non ne possono moderare ne la forza, ne il rigore. Adunque la parte del corpo legislativo è quella, che abbiamo denominata essere in altra occasione un Tribunale necessario, che lo è anche in questa: sta alla suprema sua autorità, il moderar la legge in favore della legge medesima col pronunziare meno severamente di lei.

Porrebbe anche darsi, che alcuno cittadino ne' pubblici affari violasse i diritti del popolo, e commettesse de' delitti, che i magistrati stabiliti non potessero o non volessero punire. Ma generalmente la potestà legislativa non può giudicare; ed essa lo può ancor meno in questo caso particolare in cui rappresenta la parte interessata, che è il popolo. Non può esser dunque più che accusatrice. Ma innanzi a chi accuserà ella? Andrà ella ad abbassarsi dinanzi a' Tribunali della legge, che le sono inferiori, ed inoltre composti di persone, che essendo popolari, come essa, sarebbero strascinate dall'autorità d'un accusatore così grande? Non già: Fa di uopo per conservare la dignità del popolo, e la sicurezza del privato, che la parte legislativa del popolo accusi inanzi la parte legislativa de' Nobili che non ha nè i medesimi interessi, che essa, ne le stesse passioni.

Questo è il vantaggio che ha un tal governo sopra la maggior parte delle Repubbliche antiche, ove era questo

abuso, che il popolo fosse ad un tempo stesso e giudice, ed accusatore.

La potestà esecutrice come abbiamo detto, dee prender parte alla legislazione colla sua facoltà di impedire senza di che resterà in breve ora spogliata delle sue prerogative. Ma se la potestà legislativa ha parte nell'esecuzione, sarà egualmente perduta la potestà esecutrice.

Se il Monarca si ingerisce nella legislazione per la facoltà di stabilire, non vi sarebbe più libertà. Ma forza è per tanto, che abbia parte nella legislazione per difendersi, forza è altresì, che vi si ingerisca colla facoltà d'impedire. Quello, che cangiò in Roma il governo, fu, che il Senato, il quale aveva una parte della potestà esecutrice, ed i Magistrati, che aveano l'altra, non possedeano, come il popolo la facoltà d'impedire.

Ecco per tanto la Costituzione fondamentale del governo, di cui parliamo, il corpo legislativo essendovi composto di due parti, l'una raffrenerà l'altra colla sua vicendevole facoltà d'impedire. Ambedue saranno legate dalla potestà esecutrice, la quale lo sarà pure dalla legislativa. Queste tre potestà dovrebbero formare un riposo, o una inazione. Ma siccome pel necessario movimento delle cose, esse sono costrette ad inoltrarsi, esse verranno anche forzate a camminare di concerto.

Non facendo la potestà esecutrice parte della legislativa, se non per la sua facoltà d'impedire, ella non potrebbe ingerirsi nella discussione degli affari. Non è tampoco necessario, che essa proponga, perchè potendo sempre disapprovare le risoluzioni, essa può sempre rigetta-

re le decisioni delle preposizioni, che non avrebbe voluto, che fatte si fossero. In alcune antiche Repubbliche, in cui aveva il popolo in corpo la discussione degli affari, era cosa naturale, che la potestà esecutrice li proponesse, e li discutesse con lui, senza di che sarebbesi trovata una strana confusione nelle risoluzioni. Se la potestà esecutrice stabilisce sull'esazione del pubblico denaro in altra guisa, che col proprio consentimento: non vi sarà più libertà, poichè diverrà essa legislativa nel più rilevante punto della legislazione.

Se la potestà legislativa stabilisce non d'anno in anno, ma per sempre sull'esazione del pubblico denaro, essa corre pericolo di perdere la libertà perchè la potestà esecutrice non più dipenderà da essa: e quando si tiene per sempre un diritto somigliante, è molto indifferente, che tengasi da se stesso o da un altro. Lo stesso addviene se essa stabilisce, non d'anno in anno, ma per sempre sulle forze terrestri, e marittime, cui dee essa affidare alla potestà esecutrice.

Affinchè chi eseguisce non possa opprimere, fa di uopo, che gli eserciti, che gli s'affidano, sieno popolo, ed abbiano lo spirito medesimo del popolo, come sequì in Roma sino ai tempi di *Mario*. E perchè ciò sia così, non vi sono che due mezzi, o che quelli, che s'impiegano nell'esercito abbiano beni bastanti per assicurare la loro condotta agli altri Cittadini, e che non siano arrolati che per un anno solo, come praticavasi in Roma: o pure, se si ha un corpo di truppe permanente, ed in cui sieno i soldati una delle parti più vili della Nazione, fa d'uopo

che la potestà legislativa possa cassarlo quando le aggrada: che i soldati abitino co' Cittadini; e che non siavi nè campo separato, nè quartieri, nè piazze di guerra.

Qualora sia stabilito l'esercito, non dee il medesimo dipendere immediatamente dal Corpo legislativo, ma dalla potestà esecutrice, e ciò per la natura della cosa, consistendo il suo fatto più in azione, che in deliberazione.

È proprio della maniera di pensare degli uomini, che facciasi più caso del coraggio, che della timidità, dell'attività, che della prudenza: della forza, che de' consigli. L'esercito dispreggerà mai sempre un Senato, e rispetterà i suoi Ufiziali. Non farà caso degli ordini, che gli verranno spediti per parte d'un corpo composto di persone, che riputerà timide, ed indegne perciò di comandarli: Quindi subito, che l'esercito dipenderà unicamente dal corpo legislativo, il Governo diventerà militare: e se mai è accaduto il contrario è stato l'effetto d'alcune straordinarie circostanze; perchè l'esercito vi è sempre separato: perchè è composto di più corpi, ciascuno de' quali dipende dalla sua particolare provincia: perchè le città capitali sono piazze eccellenti, che si difendono colla sola loro situazione, e dove non istanziano truppe.

L'Olanda è anche in maggior sicurezza di Venezia: essa sommergerebbe le truppe ribellanti, e le ridurrebbe a morirsi di fame: non sono le medesime nelle città, che potessero dar loro la sussistenza: adunque questa sussistenza è precaria.

Che se nel caso, in cui l'armata è governata dal Corpo

legislativo, particolari circostanze impedissero, che il Governo divenga militare, si cadrà in altri disordini: accaderà una delle due cose, o che l'esercito distrugga il Governo, o che il Governo indebolisca l'esercito.

Questo indebolimento poi avrà una cagione molto fatale, nascerà dalla debolezza medesima del Governo.

Se si vuol leggere l'opera ammirabile di *Tacito* sopra i costumi de' Germani, si rileverà come da essi hanno gl'*Inglese* tratta l'idea del loro governo politico. Questo bel sistema è stato rinvenuto ne' boschi. Siccome le umane cose tutte hanno termine, così lo stato, di cui ragioniamo perderà la sua libertà, egli perirà. *Roma, Sparta, e Cartagine* perirono. Perirà allora che la potestà legislativa sarà più corrotta dell'esecutrice.

Non istà a me l'esaminare, se gl'*Inglese* godono attualmente siffatta libertà, o no. Mi basta il dire che è stabilita dalle loro leggi, nè altro cercherò di vantaggio.

Non pretendo io però d'abbassare con questo gli altri governi, nè dire, che questa libertà politica estrema debba mortificar coloro, i quali ne hanno soltanto una moderata. Come direi questo io, che credo, che l'eccesso stesso della ragione non è sempre desiderabile, e che gli uomini si accomodino sempre meglio alle cose di mezzo, che agli estremi.

Arrington nel suo *Oceana* ha ancora esaminato qual fosse il punto più eminente di libertà, al quale può essere portata, la Costituzione d'uno stato. Ma di lui si può dire, che non è andato in traccia di questa libertà, se non dopo d'averla mal conosciuta, e che ha fabbricata Cal-

cedonia, avendo innanzi agli occhi la riva di Bisanzio.

FINE.

INDICE⁴¹

<i>Dedica.</i>	
<i>Al Lettore.</i>	
<i>Eventimenti Istorici che hanno preceduto la Costituzione.</i>	pag. 1
<i>Del Parlamento.</i>	14
<i>In qual modo il Parlamento adempie gli atti della Sovranità.</i>	24
<i>Della Prerogativa Reale.</i>	34
<i>De' Regolamenti Civili dell'Inghilterra.</i>	38
<i>Della libertà della Stampa.</i>	43
<i>De' Tribunali dell'Inghilterra</i>	46
<i>Delle Compagnie di Commercio.</i>	51
AGGIUNTE DEL TRADUTTORE.	
<i>Del Re.</i>	54
<i>Della Regina.</i>	58
<i>Della Successione.</i>	59
<i>Del Giuri Criminale.</i>	60
<i>Della Lista Civile.</i>	78
DIPLOMI.	
<i>Magna Carta.</i>	82
<i>Charta de Foresta.</i>	103
<i>Statuto de Tallagio.</i>	117
<i>Statuto detto Habeas Corpus.</i>	118
APPENDICE.	
<i>Riflessioni del Presidente Montesquieu sulla Costituzione d'Inghilterra.</i>	131

41 I numeri di pagina segnati in questo indice si riferiscono all'edizione cartacea qui trascritta — *Nota per l'edizione Manuzio.*